

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

### INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE E ROBERTI: Razione viveri agli specialisti dell'Aeronautica . . . . .	1041	BIANCO: Provvidenze a favore degli agricoltori del comune di Miglionico danneggiati dalla grandinata del 5 luglio 1949.	1049
ALMIRANTE: Approvvigionamento idrico di Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano (Avellino). . . . .	1041	BIANCO: Lavori di ampliamento dell'acquedotto pugliese in territorio di Matera . . . . .	1050
AMBRICO: Riconoscimento pubblico al popolo di Matera che per primo nell'Italia meridionale cacciò i tedeschi . . . . .	1042	BIANCO: Ricostruzione della caserma di Santa Marina in Potenza distrutta per cause belliche . . . . .	1050
AMBRICO: Piano organico di edilizia scolastica per la Lucania . . . . .	1042	BIMA ED ALTRI: Costruzione del ponte sul torrente Moira per allacciare la frazione di Paglieres alla nazionale n. 22 . . . . .	1051
ARATA E ALTRI: Situazione della colonia della ex gil a Misano Mare (Piacenza) . . . . .	1042	BIMA: Sistemazione amministrativa degli ufficiali e del personale militare collocati in congedo assoluto il 1° ottobre 1947 . . . . .	1051
BABBI: Funzionamento della pretura di Rimini . . . . .	1043	BIMA E SCOTTI ALESSANDRO: Previdenze sociali agli insegnanti incaricati e supplenti . . . . .	1051
BARBINA: Pagamento di 12 milioni di lire dovute dall'Ufficio controllo formaggi in liquidazione a un centinaio di piccole latterie turnarie del Friuli . . . . .	1044	BIMA ED ALTRI: Estensione dei benefici previsti dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814 agli ufficiali provenienti dall'aspettativa per riduzioni di quadri o collocati nella riserva anteriormente al 1° gennaio 1940 . . . . .	1052
BARTOLE: Eliminazione del passaggio a livello in prossimità di Modena sulla linea ferroviaria Bologna-Milano . . . . .	1044	BONINO: Limite massimo di età nel concorso per volontario di cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) . . . . .	1052
BARTOLE: Composizione della commissione di studio per la compilazione della nuova farmacopea ufficiale . . . . .	1045	BONINO: Maggiore stanziamento a favore delle sezioni industriali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia . . . . .	1052
BASILE: Fermata dei treni diretti alla stazione di Venetico . . . . .	1045	BONINO: Limiti di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa trattenuti e richiamati . . . . .	1053
BELLAVISTA: Restituzione da parte della Prefettura di uno stabile di Agrigento il cui decreto di requisizione fu revocato per illegittimità . . . . .	1046	BOSCO LUCARELLI: Sistemazione della posizione dei commissari di leva . . . . .	1053
BELLAVISTA: Approvvigionamento idrico del comune di Monreale. . . . .	1046	BOTTAI: Soppressione dell'indennità di missione ai funzionari dello Stato che si recano fuori sede entro un raggio di 20 chilometri e riduzione alla metà della stessa oltre tale limite . . . . .	1053
BERNARDI: Sequestro delle proprietà degli optanti dell'Alto Adige . . . . .	1047	BUCCIARELLI DUCCI ED ALTRI: Risarcimento dei danni di guerra alle confraternite di misericordia . . . . .	1054
BIAGIONI: Proroga di un anno ai carabinieri richiamati e non in servizio effettivo i quali devono lasciare, per recente disposizione, l'Arma entro il 31 luglio 1949.	1047	CACCURI: Utilità agli effetti della pensione del servizio prestato dagli ufficiali della Marina militare richiamati a domanda o col consenso ed esclusi dal trattamento ordinario di quiescenza . . . . .	1054
BIAGIONI: Provvedimenti da adottare in base alla disposizione dell'Alto Commissario per la Sardegna del contributo dovuto dai cacciatori non iscritti alle sezioni provinciali della caccia della Sardegna . . . . .	1047		

PAG.	PAG.		
CACCURI: Riesame della posizione di un agente ferroviario esonerato per motivi politici nel 1923 . . . . .	1055	CECCHERINI: Abolizione del prezzo politico del pane in Gorizia . . . . .	1067
CACCURI: Favorevole corso allo schema di provvedimento legislativo già predisposto dalla Presidenza del Consiglio in merito alle promozioni al grado VIII di gruppo A e al grado IX di gruppo B.	1055	CERABONA: Ripristino dell'Ufficio del registro di Sant'Arcangelo (Potenza) . .	1067
CAPACCHIONE: Trasferimento del reparto lebbrosi dall'ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti . . . . .	1056	CHATRIAN: Trasferimento delle scuole elementari del comune di Lettere (Napoli) dal circolo didattico di Gragnano a quello di Pompei. . . . .	1068
CAPALOZZA: Danni atmosferici in provincia di Pesaro . . . . .	1057	CHIARINI ED ALTRI: Finanziamento del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica per le provincie lombarde . . . .	1068
CAPALOZZA: Modifiche al decreto legislativo sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati . . . . .	1058	CHIESA, TIBALDI MARY: Accorgimenti tecnici contro il rischio della silicosi . . . . .	1069
CAPALOZZA: Notizie sulla sorte dei due motopescherecci del porto di Fano sequestrati dalle autorità marittime jugoslave . . . . .	1058	CLOCCHIATTI: Aumento del canone di affitto per lo sfalcio delle erbe . . . . .	1069
CAPALOZZA: Provvedimenti a favore degli insegnanti incaricati presso i Conservatori di musica . . . . .	1058	COLASANTO: Tutela dell'attività della cooperativa « C. Colombo » di Napoli, per servizi ausiliari di emigrazione. . . . .	1070
CAPALOZZA E SACCENTI: Esecuzione degli sfratti da immobili urbani nelle città con popolazione superiore ai 305 mila abitanti. . . . .	1059	CONCETTI: Permanenza in servizio degli ufficiali sanitari fino al 70° anno di età.	1071
CARCATERRA: Riassunzione degli avventizi reduci nelle pubbliche amministrazioni.	1060	COPPI ALESSANDRO: Restituzione del comune di Montese alla giurisdizione della pretura di Vignola . . . . .	1071
CARONIA ED ALTRI: Fumigazioni cianidriche nei limoneti attaccati dal mal secco nella pianura di Taormina e di Giardini.	1061	CORBI: Provvedimenti assistenziali a favore dei comuni della provincia de L'Aquila danneggiati dal nubifragio del 1° settembre 1948 . . . . .	1071
CARRON E BIASUTTI: Conferma della nomina di un gruppo di avventizi presso il provveditorato agli studi di Udine. . . . .	1061	COSTA E GUARIENTO: Studi per la difesa dalle piene del fiume Adige. . . . .	1072
CASALINUOVO: Riconoscimento della qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo al comune di Soverato (Catanzaro).	1062	CREMASCHI OLINDO: Mancato intervento delle autorità in seguito ad una manifestazione di carattere fascista nella notte del 18 giugno 1949 in San Felice sul Panaro (Modena) . . . . .	1072
CASALINUOVO: Concorsi per ufficiale sanitario delle città capiluogo di provincia.	1062	CUTTITTA: Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie . . . . .	1073
CASALINUOVO: Compensi agli ufficiali sanitari . . . . .	1062	CUTTITTA: Corresponsione agli ufficiali di complemento richiamati e trattenuti in servizio non per esigenze di guerra di un trattamento di buonuscita . . . . .	1073
CASERTA: Trasferimento a Napoli dei pubblici registri immobiliari riguardanti i comuni e le popolazioni già compresi nella circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere da alcuni anni passati al Tribunale di Napoli.	1063	CUTTITTA: Ammissione fra gli operai civili dell'officina riparazioni automobilistiche del Centro autieri di Palermo di un graduato profugo della Tunisia . . . . .	1074
CASERTA: Assegnazione dei fondi occorrenti per la prosecuzione dei lavori per l'acquedotto dell'agro nolano . . . . .	1063	CUTTITTA: Trattamento giuridico ed economico degli ufficiali superiori delle Forze armate collocati nella riserva o in ausiliaria per sfollamento di quadri prima del compimento del 40° anno di servizio.	1074
CASTELLARIN: Provvedimenti assistenziali a favore di molti abitanti del comune di Porto Tolle (Rovigo). . . . .	1064	CUTTITTA: Cessazione dal servizio di un sergente maggiore armiere dell'Aeronautica dopo soli 11 anni di servizio e suo trattamento economico di quiescenza. .	1075
CAVAZZINI ED ALTRI: Provvedimenti assistenziali a favore dei comuni di Stienta, Ficarolo, Gaiba, Occhiobello, Salara, Villamarzana e San Belino . . . . .	1064	D'AMICO: Ricostituzione degli ordini sanitari	1075
CAVAZZINI ED ALTRI: Attuazione di lavori pubblici nella provincia di Rovigo. .	1065	D'AMICO: Epidemia di febbre tifoidea ad Agrigento . . . . .	1076
		DE' COCCI: Imposta di consumo sui vini in bottiglia gassati artificialmente . . .	1076
		DE' COCCI: Stipendi al personale del Commissariato nazionale della G. I. . . . .	1077

	PAG.		PAG.
DE' COCCI: Revoca della circolare 27 gennaio 1948 n. 16600-15-50985 sulla vigilanza e il controllo sui servizi di riscossione delle imposte di consumo . . .	1078	FERRARESE: Lavori di ricostruzione della stazione ferroviaria di Treviso . . . . .	1089
DE' COCCI: Devoluzione al personale comunale e provinciale del diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte per tributi locali e provinciali . . . . .	1078	FERRARESE: Cantieri di rimboschimento a Crespano del Grappa, Valdobbadene e Vittorio Veneto . . . . .	1090
DE' COCCI: Compensi da erogare a favore dei segretari comunali e di altri dipendenti comunali cui sia affidata la carica di segretario o di aiutante presso gli enti comunali di assistenza . . . . .	1079	FODERARO: Opere pubbliche a favore del comune di Molochio (Regio Calabria) . . .	1090
DE' COCCI: Concessione ai segretari comunali per la elevazione dei protesti cambiari degli onorari percepiti allo stesso titolo dai notai' . . . . .	1079	FRANZO: Provvedimenti a favore degli assuntori delle ferrovie dello Stato . . . .	1090
DE' COCCI: Estensione della corresponsione dell'indennità di carovita ai dipendenti dello Stato e degli enti locali anche per i figli studenti fino al completamento degli studi e in ogni caso non oltre il 26° anno di età . . . . .	1079	FRANZO: Sistemazione nei ruoli speciali transitori del personale non di ruolo e dei manovali in possesso di titolo di studio superiore a quello avuto all'atto dell'assunzione . . . . .	1091
DE MARTINO CARMINE: Istituzione del ruolo degli ispettori provinciali alle Opere pie.	1081	GATTO: Inchiesta contro l'Ufficio requisizioni A. A. di Padova . . . . .	1092
DE MARTINO CARMINE: Unificazione degli enti pubblici di assistenza . . . . .	1081	GIOLITTI: Riparazione e manutenzione della strada di circonvallazione del comune di Gressio (Cuneo) . . . . .	1092
DE PALMA: Collegamento della stazione climatica di Fiuggi con Roma e Frosinone	1082	GIOLITTI: Riattazione della strada militare che unisce il comune di Gressio (Udine) a Val Casotto e a San Michele di Mondovi . . . . .	1092
DE PALMA: Costruzione della strada dei Lepini (Frosinone) . . . . .	1083	GRECO: Provvidenze in favore della città di Reggio Calabria per i danni causati dal nubifragio del 30 ottobre 1948 . . . . .	1092
DI DONATO: Stato di disagio della scuola media nel capoluogo e nella provincia di Bari . . . . .	1084	GRECO: Provvedimenti in favore dei produttori e lavoratori di bergamotto della provincia di Reggio Calabria danneggiati dalla eccezionale ondata canicolare . . .	1093
DONATINI E PAGANELLI: Ricostruzione del sottofondo delle strade della provincia di Firenze . . . . .	1085	GRECO: Restauro della chiesa parrocchiale di San Domenico in Stilo . . . . .	1093
EBNER: Compiti assegnati allo speciale ufficio delle zone di confine presso la Presidenza del Consiglio . . . . .	1085	GRECO: Provvidenze in favore delle zone terremotate del 1908 . . . . .	1094
FANELLI: Ripristino delle opere portuarie del porto mercantile secondario di Santa Maria (Gaeta) . . . . .	1086	GUADALUPI: Valorizzazione dell'aeroporto di Brindisi . . . . .	1095
FANELLI: Inizio dei lavori dell'acquedotto di Tecchiena (Alatri), in provincia di Frosinone. . . . .	1086	IMPERIALE: Ripristino della sezione lavori di Foggia . . . . .	1095
FANELLI: Acquisto del fabbricato ex Piccirilli (Frosinone) per poterlo destinare a sede degli uffici finanziari del capoluogo	1086	LACONI: Adeguamento degli assegni agli ufficiali della marina mercantile sfollati in virtù della legge n. 384 . . . . .	1096
FANELLI: Stato di abbandono delle scuole elementari del comune di Campoli Appennino (Frosinone). . . . .	1087	LARUSSA E ALTRI: Elettificazione della linea Sant'Eufemia-Lamezia-Catanzaro Marina. . . . .	1096
FANELLI: Completamento di acquedotti in provincia di Frosinone . . . . .	1087	LATORRE: Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Taranto danneggiati dalla violenta grandinata del 19 e 20 giugno 1949 . . . . .	1097
FERRARESE: Riconoscimento delle campagne di guerra 1940-45 . . . . .	1088	LEONE-MARCHESANO: Sgravi fiscali a favore del commercio palermitano . . . . .	1098
FERRARESE: Ricostruzione di case distrutte per rappresaglia nazifascista in provincia di Treviso . . . . .	1088	LEONETTI: Servizio viaggiatori da e per la stazione di Formia sui treni rapidi transitanti sulla Roma-Napoli . . . . .	1099
		LIGUORI E CHIARAMELLO: Liquidazione dell'indennità di requisizione agli albergatori.	1099
		LONGHENA: Provvedimenti a favore della popolazione amalfitana danneggiata dalla recente alluvione . . . . .	1099

	PAG.		PAG.
LOZZA E TORRETTA: Trasformazione delle caserme di Ulzio e Cesana (Torino) in colonie estive . . . . .	1100	MONTICELLI: Ammissione ai concorsi per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole medie degli istitutori di ruolo dei Convitti nazionali. . . . .	1111
LUPIS: Nuova sede della ricevitoria postale di Vittoria e sua trasformazione in ufficio principale . . . . .	1100	MONTICELLI: Applicazione delle norme di agevolazioni tributarie anche ai trasferimenti di terre già precedentemente avvenuti a favore di 300 braccianti della zona dell'Amiata . . . . .	1111
LUPIS: Collegamento telefonico di Vittoria con la frazione di Scoglitti . . . . .	1100	MONTICELLI: Completamento dei lavori negli Stabilimenti delle terme di San Casciano Bagni. . . . .	1112
MAGLIETTA: Aumento di fitti disposto dall'Istituto per le Case popolari della provincia di Napoli . . . . .	1101	MONTICELLI: Presa in consegna da parte dell'amministrazione ferroviaria della stazione di Serre di Rapolano sulla linea Chiusi-Siena . . . . .	1112
MAGLIETTA: Situazione del Teatro San Carlo di Napoli . . . . .	1101	MONTICELLI: Sistemazione della strada che unisce Orbetello con Porto Ercole . . . . .	1112
MANCINI: Inclusioni di Silvana Manzio fra le stazioni della costruenda ferrovia silana . . . . .	1102	MORELLI: Pagamento anticipato delle polizze dei combattenti della guerra 1915-1918 . . . . .	1113
MANCINI: Sospensione del concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di ufficiale sanitario nella provincia di Cosenza indetto con decreto prefettizio del 27 dicembre 1948. . . . .	1103	PAGLIUCA: Conferimento extra contingente del grano all'ammasso . . . . .	1113
MANCINI: Provvedimenti a favore di alcune zone della provincia di Cosenza danneggiate dalla grandine il 4 luglio 1949 . . . . .	1103	PALLENZONA: Concorsi per personale sanitario per l'Istituto Santa Corona di Milano . . . . .	1113
MANCINI E BRUNO: Finanziamento per lavori pubblici a favore del comune di San Marco Argentano (Cosenza) . . . . .	1103	PERA: Trasferimento in Italia dei crediti italiani bloccati presso banche cecoslovacche. . . . .	1114
MANNIRONI: Costituzione del consiglio d'amministrazione del Banco di Sardegna . . . . .	1104	PIASENTI E ALTRI: Criterio delle offerte e delle erogazioni nel soccorso invernale ai disoccupati . . . . .	1115
MANNIRONI: Abolizione dei contributi Sepsal sui generi alimentari . . . . .	1104	PIGNATELLI: Costruzione di un nuovo ponte apribile sul canale navigabile di Taranto . . . . .	1118
MAROTTA: Emigrazione di nostri lavoratori in Australia . . . . .	1105	PIGNATONE: Proroga delle promozioni degli impiegati di ruolo al grado IX del gruppo B e all'VIII del gruppo A. . . . .	1118
MAROTTA: Licenziamento dei vincitori di concorsi già assunti in servizio che non sono in grado di esibire ancora la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del Ministero della Difesa . . . . .	1105	PIGNATONE: Disponibilità dei locali dell'ex fascio di Canicatti (Agrigento) . . . . .	1119
MAROTTA: Amnistia a favore dei militari sbandatisi l'8 settembre 1943 e colpiti da condanna dei Tribunali militari . . . . .	1106	PINO: Valutazione dei titoli nei concorsi ai posti di veterinario condotto . . . . .	1119
MARTINO GAETANO: Riassunzione del personale della Milmart in servizio permanente effettivo . . . . .	1106	POLANO: Condizioni della sicurezza pubblica in Sardegna . . . . .	1120
MATTEOTTI MATTEO: Problema delle opzioni nei rapporti italo-jugoslavi . . . . .	1107	PRETI: Rilascio dei deportati da Gorizia nel 1945 . . . . .	1120
MAZZA: Ricostruzione della scuola marittima nel comune di Torre del Greco . . . . .	1108	PRETI: Situazione dell'E. A. M. . . . .	1120
MICELI: Licenziamenti nel Consorzio agrario di Catanzaro. . . . .	1108	PRETI: Assegnazione di fondi a favore del Ministero dell'Africa italiana . . . . .	1122
MIEVILLE: Richiesta da parte della Russia delle navi da guerra assegnate dal Diktat . . . . .	1109	PRETI: Situazione degli impiegati assunti dai comuni per i serviziannonari . . . . .	1122
MIEVILLE: Sfollamento dei quadri degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate . . . . .	1109	REALI: Provvedimenti a favore degli agricoltori di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno (Forlì) danneggiati dalla grandine il giorno 30 giugno 1949 . . . . .	1122
MIGLIORI E LEONE: Frodi perpetrate in giudizi di annullamento di matrimonio avanti ai Tribunali rumeni . . . . .	1110	RESCIGNO: Uniformità dei criteri di massima per la valutazione dei danni di guerra . . . . .	1122
		RESCIGNO: Elevazione del limite massimo di età nel concorso a 300 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 20 giugno 1949 . . . . .	1123

	PAG.		PAG.
RESCIGNO: Graduatoria preferenziale per gli incarichi e per le supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1949-50 . . . . .	1123	SAILIS: Sistemazione giuridica del personale della Croce Rossa Italiana . . . . .	1131
RESCIGNO: Rifornimento idrico delle frazioni del comune di Vietri sul Mare (Salerno) . . . . .	1124	SAILIS: Provvedimenti relativi alla recinzione del porto di Cagliari . . . . .	1131
RESCIGNO: Inclusione della città di Salerno fra le istituende sedi di Legioni di Carabinieri . . . . .	1124	SALVATORE: Esclusione delle sentenze emesse dal tribunale speciale fascista nei certificati generali rilasciati dai casellari generali . . . . .	1133
RESCIGNO: Sistemazione dell'Accademia aeronautica nella antica sede di Caserta. . . . .	1124	SCOTTI ALESSANDRO: Aumento del minimo imponibile delle affittanze agrarie e del minimo imponibile per i redditi agrari dei coltivatori diretti. . . . .	1134
RESCIGNO: Partecipazione ai concorsi banditi nel 1947 per medici e veterinari condotti . . . . .	1125	SCOTTI ALESSANDRO E CHIARAMELLO: Ricostruzione del ponte sul Tanaro fra Rocca di Arazzo e Castello D'Annone (Asti) . . . . .	1134
RESCIGNO: Sistemazione della vasca di bonifica del torrente Corbara nella frazione di San Lorenzo del comune di Sant'Egidio Montalbino (Salerno) . . . . .	1125	SEMERARO SANTO: Provvedimenti assistenziali a favore dei comuni pugliesi danneggiati dalla grandine nei giorni 19 e 20 giugno 1949 . . . . .	1134
RESCIGNO: Costruzione dell'acquedotto consorzio Monte San Giacomo-Sassano (Salerno). . . . .	1125	SILIPO: Conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 1949-50 . . . . .	1135
RESCIGNO: Indennità di studio e di carica al personale educativo ed insegnante degli istituti di rieducazione minorile. . . . .	1126	SILIPO: Distribuzione del D. D. T. nella zona malarica dell'Jonio . . . . .	1136
RESTA: Soppressione del Tribunale militare territoriale di Bari . . . . .	1126	SILIPO: Trasformazione in direzione dell'Ufficio imposte dirette di Catanzaro . . . . .	1136
RICCIARDI: Interruzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto delle frazioni superiori di Vietri sul Mare (Salerno). . . . .	1127	STELLA ED ALTRI: Provvedimenti in favore degli agricoltori del Piemonte danneggiati dalla alluvione . . . . .	1137
RICCIARDI: Restauro e consolidamento dell'edificio dell'amministrazione provinciale di Salerno danneggiato per cause belliche . . . . .	1127	STORCHI: Gravosità dell'imposta complementare sui redditi impiegatizi superiori alle lire 600 mila annue . . . . .	1137
RICCIO: Soppressione del ruolo degli ufficiali inferiori delle varie armi terrestri con carriera limitata al grado di capitano. . . . .	1128	STORCHI: Restituzione dei terreni ai lavoratori della Cooperativa agricola « Trotta di campagna » estromessi dall'amministrazione del centro ippico di Persano (Salerno) . . . . .	1138
ROBERTI E MIEVILLE: Ritardo nelle promozioni dei sottufficiali dell'esercito con anzianità 1937 . . . . .	1128	STORCHI E GUJ: Proroga del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei dipendenti dell'industria della seta della provincia di Padova . . . . .	1138
ROSELLI E COLLEONI: Costruzione di una nuova stazione ferroviaria nella città di Brescia . . . . .	1129	TAMBRONI: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 7 novembre 1947 n. 1559 . . . . .	1138
RUSSO PEREZ: Nomina con riserva di quegli idonei e vincitori del concorso a 388 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie in attesa del riconoscimento della qualifica di combattente ai militari ex repubblicani discriminati di prima categoria . . . . .	1129	TARGETTI: Condizioni della sicurezza pubblica nella provincia di Palermo . . . . .	1139
SAIJA: Completamento della ferrovia Giardini-Leonforte . . . . .	1130	TITOMANLIO VITTORIA ED ALTRI: Valutazione del servizio prestato nelle scuole medie dai maestri laureati . . . . .	1140
SAIJA: Coltivazione dell'eucaliptus, dell'aramia e di altre piante produttrici di cellulosa da parte della società Snia-Viscosa . . . . .	1130	TONENGO: Ripristino del servizio di distribuzione del sale pastorizio . . . . .	1140
SAIJA: Agevolazioni ferroviarie a favore degli agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti di commercio . . . . .	1131	TONENGO: Ammasso del grano per contingente nelle provincie del Piemonte. . . . .	1141
		TONENGO: Estensione agli agricoltori delle provvidenze adottate per il risarcimento dei danni ai partigiani . . . . .	1141
		TONENGO ED ALTRI: Diminuzione degli attuali prezzi dei prodotti industriali . . . . .	1142

	PAG.		PAG.
TURCHI: Annullamento del decreto ministeriale relativo a vendita di terre di uso civico del comune di Bassiano . . . . .	1145	VIVIANI LUCIANA: Perequazione del rapporto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 10 aprile 1947 n. 261 in favore della provincia di Avellino . . . . .	1147
VALANDRO GIGLIOLA: Riconoscimento della qualifica di profugo ai cittadini rimpatriati da Stati esteri per imposizione delle autorità italiane. . . . .	1146	VOCINO: Sfollamento dei sottufficiali sotto un'unica data . . . . .	1148
VERONESI: Liquidazione delle pensioni al personale dei monopoli . . . . .	1146	WALTER: Costituzione di comitati speciali per la disoccupazione e la tubercolosi presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale . . . . .	1148
VIVIANI LUCIANA: Ripristino dell'ufficio postale nel comune di Guadagnolo (Roma) . . . . .	1146	ZANFAGNINI: Opere pubbliche e agricole in favore del Friuli . . . . .	1149
VIVIANI LUCIANA: Ricostruzione dell'edificio scolastico del comune di Casagrove	1147	ZANFAGNINI: Liquidazione del personale licenziato dall'U. P. S. E. A. di Udine .	1150

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ALMIRANTE, ROBERTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere i motivi per cui agli specialisti dell'aeronautica non viene dispensata la razione viveri stabilita dal decreto ministeriale 3 febbraio 1948, relativo alla modifica della composizione delle razioni viveri di conforto, di cui alla lettera C, comma c), allegata al decreto ministeriale 22 agosto 1946 (pagina 333 della *Gazzetta Ufficiale*, dispensa n. 9 del 1° maggio 1949), mentre ai piloti è stato sempre corrisposto quanto loro spetta in forza del citato decreto ministeriale ».

RISPOSTA. — « La razione viveri di conforto venne istituita dall'Aeronautica militare con il decreto ministeriale 22 agosto 1946 (Suppl. n. 3 al Giornale ufficiale dell'A.M., 1946).

« Detta razione, prevista in favore degli equipaggi di volo e più precisamente del « personale navigante in effettiva attività presso i reparti di volo », in relazione alle scarse disponibilità di bilancio, veniva limitata ai soli piloti.

« Successivamente con il decreto ministeriale 8 febbraio 1948 (dispensa n. 9 del Giornale ufficiale dell'A.M. 1948) che modificò il precedente decreto ministeriale, la razione viveri di conforto, in composizione differente, venne prevista in favore dei piloti ed in favore degli specialisti facenti parte degli equipaggi di volo. Tenuto conto che le modifiche comportavano un maggior onere finanziario si chiesero al Tesoro i mezzi per fronteggiarlo.

« Il nuovo decreto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° febbraio 1948. La registrazione alla Corte dei conti porta, peraltro, la data del 5 marzo 1948 e la sua pubblicazione ebbe luogo sul Giornale ufficiale 1° maggio 1948.

« Dall'altra parte le trattative col Tesoro si conclusero praticamente nel mese di marzo scorso e cioè quando vennero autorizzate le maggiori assegnazioni di bilancio che hanno formato oggetto del 6° provvedimento di variazioni al bilancio 1948-49 già approvato dal Parlamento ed attualmente in corso di pub-

blicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

« Ad ogni modo a decorrere dal mese di giugno scorso si è iniziata la distribuzione della prevista razione anche al personale specialista. Essa sarà proseguita anche nell'esercizio 1949-50, dato che la necessaria copertura finanziaria è stata prevista ed è compresa in bilancio.

« Trattandosi di una razione speciale da conferire esclusivamente in natura (quindi mai in contanti) è da escludere che la ritardata applicazione del decreto 8 febbraio 1948 possa dare luogo alla corresponsione di arretrati per il controvalore in contanti della razione stessa ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quale provvedimento ha adottato o intende adottare per venire incontro alle popolazioni di Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano (Avellino), facenti parte del Consorzio « Acquedotto bocche dell'acqua » le cui possibilità idriche, specie in questo momento, sono molto precarie ».

RISPOSTA. — « Allo scopo di andare incontro ai segnalati bisogni delle popolazioni dei comuni che devono essere alimentati dall'acquedotto consorziale « Bocche dell'acqua », il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, nell'impossibilità di finanziare, per mancanza di fondi, l'intera spesa di lire 30 milioni, occorrente per il completamento dell'acquedotto stesso, ha intanto, utilizzato le economie realizzate con i ribassi d'asta ottenuti su altri appalti, approvato e finanziato una perizia di lire 16 milioni, per l'acquisto dei tubi occorrenti.

« L'ufficio del Genio civile di Avellino è stato già autorizzato ad esperire la relativa gara d'appalto ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

AMBRICO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intendono conferire un pubblico riconoscimento al popolo di Matera che, primo nell'Italia meridionale, seppe dar prova di patriottismo, cacciando i tedeschi e pagando con 24 vittime della barbarie teutonica la sua ferma volontà di liberazione ».

RISPOSTA. — « Nulla risulta agli atti dell'ufficio storico dello Stato maggiore Esercito circa il comportamento del popolo di Matera in occasione della occupazione tedesca.

« Si è pertanto reso necessario ordinare accurate indagini, le quali non hanno però fornito ancora elementi sufficientemente sicuri al riguardo.

« Dette indagini sono ancora in corso e richiederanno altro tempo per poter essere concluse, dovendosi interpellare sulla questione diversi comandanti militari che nell'epoca esercitavano la loro giurisdizione sul territorio di Matera.

« Si fa pertanto riserva di comunicare appena possibile una esauriente risposta e le eventuali decisioni in merito alla richiesta ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la difesa*

RODINÒ.

AMBRICO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intendono per il prossimo esercizio finanziario e per i successivi, predisporre, indipendentemente dai provvedimenti legislativi in corso, un piano organico di edilizia scolastica per la Lucania, considerando da un lato il dissesto finanziario delle amministrazioni comunali e dall'altro la tragica situazione delle scuole in quella regione ».

RISPOSTA. — « Come è noto, la costruzione degli edifici scolastici rientra nella esclusiva competenza degli enti locali interessati, i quali, in base sia alle disposizioni finora in vigore, sia alle nuove norme di legge, che sono state recentemente approvate e saranno tra breve emanate, possono chiedere il concorso dello Stato per il finanziamento della relativa spesa.

« Solo eccezionalmente, per motivi contingenti, lo Stato, con i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione, ha qualche volta anticipato l'intera spesa occorrente per la costruzione di detti edifici, salvo rimborso, da parte degli enti locali, del 50 per cento della spesa stessa in trenta annualità senza interessi.

« Altri straordinari interventi sono stati disposti con le assegnazioni speciali dei fondi del piano E.R.P.

« Complessivamente, nelle provincie di Potenza e Matera, sono stati finora eseguiti, sono in corso di esecuzione, o saranno quanto prima iniziati, appena cioè perfezionata la istruttoria tecnica dei relativi progetti, lavori per l'ammontare complessivo di lire 489 milioni 38.908, interessanti n. 28 edifici scolastici, tutti d'insegnamento elementare, ad eccezione del nuovo liceo nel rione Libertà in Potenza e della scuola media nel comune di Moliterno.

« Giova anche ricordare che, nella stessa regione è attualmente in corso la riparazione di undici edifici scolastici, per un ammontare complessivo di spesa di lire 61.316.076

« I fondi per la disoccupazione sono però, ora, esauriti e pertanto, poiché l'iniziativa della costruzione degli edifici in parola deve essere presa dagli enti interessati, essendo limitato l'intervento statale alla concessione dei normali benefici di legge, questo Ministero, almeno per quanto lo riguarda, non ritiene sia il caso di compilare un piano organico di edilizia scolastica né per la Lucania, né per qualsiasi altra regione.

« Possono, caso mai, essere accertate le necessità esistenti per averne opportuna norma nelle previsioni di bilancio, riferentisi agli stanziamenti per la concessione dei contributi. E, per la regione Lucana, è già noto che occorrerebbero ancora circa 1500 aule, con una spesa presumibile di 5 miliardi di lire ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

ARATA, MARENGHI, MOLINAROLI e BERTI GIUSEPPE fu Giovanni. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere:

1°) se il complesso immobiliare costituente la colonia « Piacenza » a Misano Mare, sia stato senz'altro passato alla gestione di liquidazione G.I., come è avvenuto per la generalità dei beni della ex g. i. l. (si fanno in tal caso le più ampie riserve sulla legittimità di un tal trattamento);

2°) per quali ragioni e con quale diritto il Commissariato della G.I. a soli trenta giorni di distanza della data di apertura della colonia, ha comunicato, per iscritto e successivamente a mezzo ispettore, al Patronato scolastico di Piacenza (Ente gestore della colonia e tenuto per legge a tale forma di assistenza)

che il fabbricato non è più a disposizione del Patronato, a meno che questi non si assoggetti al pagamento di un canone fittalizio, o non rinunci alla gestione.

« Gli interroganti segnalano che questa presa di posizione da parte del Commissariato della G.I. (la cui attività liquidatoria non si capisce perché si trascini tanto a lungo), ha sollevato penosa impressione e sorpresa negli ambienti del Patronato scolastico di Piacenza, che non intende rassegnarsi a veder compromessi e dispersi, all'ultimo momento, i frutti di una preparazione coscienziosa e laboriosa che dura da mesi, con piena soddisfazione degli enti pubblici e delle collettività scolastiche ».

**RISPOSTA.** — « Per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, il Governo dispose la nomina, con decreto 19 agosto 1944 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la guerra e la pubblica istruzione, di un Commissario della Gioventù italiana, che curasse l'amministrazione del patrimonio della g. i. l. sino a quando non fosse possibile provvedere, con apposito provvedimento, alla definitiva ripartizione dei compiti e dei beni già propri della soppressa organizzazione.

« In adempimento di tali prescrizioni, il Commissariato della G.I. ha sinora svolto una proficua e pienamente legittima azione intesa ad assicurare la conservazione (non la liquidazione, come è indicato nell'interrogazione) di quel patrimonio, in attesa dell'emanazione del cennato provvedimento di ripartizione, che trovasi attualmente in fase di avanzato studio presso questa Presidenza.

« Nella sua azione, però, il Commissariato si è trovato di fronte a gravissime difficoltà, tra cui, principali, quelle di ordine finanziario; le limitate disponibilità di mezzi liquidi non consentivano infatti di provvedere alle ingenti spese di manutenzione del complesso immobiliare da amministrare e conservare, mentre, d'altra parte, era sempre più vivamente sentita la necessità di mantenere tale complesso in condizioni di efficiente funzionamento per offrire il massimo possibile di assistenza ai bambini bisognosi.

« Per soddisfare dette opposte esigenze, il Commissariato ritenne pertanto che fosse consigliabile, oltreché procedere ad una limitata gestione in proprio di colonie ed immobili ex g. i. l., disporre la temporanea cessione di un certo numero di impianti del genere ad enti assistenziali, che davano concreto affidamento

di servirsene nell'interesse della gioventù indigente.

« È evidente che con tale comportamento la G.I. non ha effettuato alcun formale trasferimento degli immobili di cui si tratta, i quali all'opposto sono saldamente rimasti a far parte del complesso patrimoniale originario; è stato soltanto affidato a terzi l'uso di essi, uso temporaneo e quindi revocabile in qualsiasi momento ovvero alla scadenza del termine fissato nelle convenzioni eventualmente all'uopo stipulate con gli enti concessionari.

« Le cessioni furono in un primo tempo disposte senza alcun corrispettivo; successivamente però, aggravatasi la situazione finanziaria della G.I. — è noto che il Governo, pur non avendone l'obbligo, viene incontro alle esigenze della G.I. con sussidi straordinari di lire 25 milioni mensili per assicurare il pagamento delle retribuzioni ai suoi dipendenti — il Commissariato ha ritenuto necessario imporre agli enti concessionari delle colonie, il pagamento di un modesto canone che, sia pure in minima parte, possa contribuire a fornire i mezzi occorrenti alle spese di manutenzione degli altri immobili da esso amministrati.

« Al lume delle considerazioni esposte apparirà evidente come non possano essere mossi rilievi al Commissariato della G.I. per il comportamento da esso tenuto nei riguardi della colonia ex g. i. l. di Misano Mare, cui si fa riferimento.

« La colonia di cui si tratta pervenne alla g. i. l. dalla ex federazione fascista di Piacenza in forza dell'atto pubblico 24 ottobre 1941, n. 6750 di rep. a rogito del dottor Paolo Bonadi, Notaio in Ziano Piacentino; legittimamente quindi essa rientra nel complesso immobiliare affidato per l'amministrazione e la conservazione al Commissariato della G.I. La colonia venne concessa in uso temporaneo al Patronato scolastico di Piacenza, che pertanto non ha mai acquistato la proprietà, né altri diritti su di essa.

« La cessione, effettuata in un primo tempo gratuitamente, è stata ora, come in tutti gli altri casi del genere, assoggettata al pagamento di una modesta quota in corrispettivo, quota che si è reso necessario richiedere per le ragioni sovraccennate, la cui fondatezza non potrà non essere riconosciuta ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MARTINO.

**BABBI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere quali provvedimenti intende adottare per assicurare il funzionamento dell'importante pretura di Rimini, al-

tualmente priva di ben due funzionari di cancelleria.

« È da considerare che quella Rimini (con due sedi distaccate) è la più importante pretura mandamentale d'Italia, cioè di città non sede di tribunale, la quale svolge un enorme mole di lavoro, in tutti i rami dell'attività giudiziaria, superiore come quantità, secondo le statistiche ufficiali, a quello delle altre sei preture del circondario di Forlì, cumulativamente considerate (preture di Forlì, Cesena, Rocca San Cassiano, Bagno di Romagna, Galeata e Sogliano al Rubicone).

« Che, ciononostante, la pretura di Rimini ha un organico di soli sei funzionari, contro un complesso di 15 cancellieri delle altre suddette sei preture (5 a Forlì, 5 a Cesena, 2 a Rocca San Cassiano, e 1 a ciascuna delle rimanenti).

« L'insufficienza della pianta organica della pretura di Rimini è inoltre vieppiù aggravata dal fatto che dal 1945 in poi, per l'avvenuta distruzione a causa dei bombardamenti aerei della vecchia degna sede, l'ufficio è alloggiato in un locale provvisorio (già civile abitazione) assolutamente indecoroso e insufficiente, tanto che tutti i funzionari di cancelleria, compreso il dirigente e due amanuensi, in totale otto persone, sono costretti a svolgere la loro attività in un unico ristretto vano, fra l'altro anticamera del gabinetto di decenza.

« L'interrogante chiede perciò se non si creda necessario ed opportuno esercitare autorevole pressione sull'Amministrazione comunale di Rimini, perché risolva al più presto il problema dei locali, che è indilazionabile, anche per il continuo incremento del lavoro e per la aumentata competenza civile dei pretori e, in sede di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, aumentare congruamente l'organico, ora assolutamente insufficiente, disponendo intanto, in via di assoluta urgenza, la destinazione di due funzionari di cancelleria in sostituzione di quelli mancanti, da prelevarsi quanto meno dai nominandi volontari di cancelleria ».

RISPOSTA. — « Con la prossima destinazione dei volontari di cancelleria vincitori dell'ultimo concorso a 388 posti, sarà completato l'organico della pretura di Rimini.

« Per quanto riguarda poi i locali della detta pretura si informa che esiste al Ministero dei lavori pubblici, per la approvazione e l'autorizzazione della relativa spesa, un progetto per la costruzione di un edificio da adibirsi ad uffici statali di quella città che dovrebbe ospitare anche la pretura.

« Questo Ministero segue da parte sua con particolare interesse la pratica e si spera che essa possa avere una sollecita definizione ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

BARBINA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per sapere se e come intendano disporre perché sia provveduto al pagamento di circa lire 12 milioni dovute dall'ufficio controllo formaggi in liquidazione a un centinaio di piccole latterie turnarie del Friuli, per integrazione prezzo latte consegnato nel 1944 e 1945 ».

RISPOSTA. — « Si informa che il caso segnalato non è isolato, ma rientra nella situazione generale determinata dalla dichiaratoria di inefficacia giuridica di cui al decreto-legge 5 ottobre 1944, n. 245, di tutti gli atti e provvedimenti emessi dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, tra i quali quello relativo alla concessione di quote integrative di prezzo a carico del bilancio dello Stato sul latte utilizzato o consegnato per la produzione dei derivati.

« Ciò stante, le possibilità di pagamento a favore di coloro che non furono a suo tempo soddisfatti, sono subordinate alla emanazione di apposita legge di autorizzazione, per la quale questo Alto Commissariato si sta assiduamente adoperando presso il Ministero del tesoro, con il quale occorre previamente concordare il testo del provvedimento ».

*L'Alto Commissario per l'alimentazione*

RONCHI.

BARTOLE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intenda provvedere entro l'esercizio finanziario in corso alla urgente eliminazione dell'unico passaggio a livello che, rispetto alla via Emilia, rimanga sulla linea ferroviaria Bologna-Milano, in prossimità di Modena, dove le interferenze del traffico ferroviario con quello stradale sono talmente accentuate da ingenerare frequentissime congestioni di automezzi ».

RISPOSTA. — « Il passaggio a livello esistente sulla strada statale n. 9 (via Emilia), nell'incrocio con la ferrovia Bologna-Milano, in prossimità di Modena, essendo l'unico rimasto su di un così lungo tratto di strada, non costituisce un grande inconveniente agli effetti del traffico su tale via di comunicazione.

« In considerazioni di ciò e della particolare onerosità della spesa che dovrebbe essere sostenuta in dipendenza dei lavori che sarebbero necessari per la sua eliminazione, si ritiene che l'esecuzione di dette opere possa essere rimandata a quando si avranno maggiori disponibilità di bilancio ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se nella designazione dei membri componenti la commissione di studio per la compilazione della nuova Farmacopea ufficiale siasi inteso adottare il necessario usuale criterio di una equa rappresentanza di esperti in tutte le materie attinenti al complesso argomento, inopportuno abbandonato nel 1938; se detta commissione siasi posto il problema della inderogabile esigenza di portare al più presto possibile a termine il proprio lavoro tenuto conto che la VI edizione della Farmacopea ufficiale tuttora vigente, sebbene a norma di legge avrebbe dovuto essere rinnovata entro il 1945, risulta in gran parte superata dal progresso scientifico ».

RISPOSTA. — « La Commissione per la revisione della Farmacopea ufficiale di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi sanitarie venne costituita in modo permanente con decreto interministeriale 1° aprile 1930. Essa era allora formata da:

- 1 professore di chimica generale;
- 1 professore di chimica farmaceutica;
- 1 professore di chimica farmacologica (titolari di cattedre universitarie);
- 1 dottore in medicina particolarmente versato nelle scienze biologiche;
- 1 esperto in materia giuridico-amministrativa scelto fra i funzionari del Ministero dell'interno;
- 2 esperti (1 in chimica e 1 in farmacia) scelti fra i funzionari della sanità pubblica;
- 1 rappresentante del sindacato nazionale farmacisti.

« Tale formazione venne con decreto 30 dicembre 1932 integrata con l'aggiunta di un professore universitario di botanica, e successivamente modificata col decreto ministeriale 29° ottobre 1938 che introdusse nella composizione anche 2 esperti in igiene di cui uno professore universitario componente del Consiglio superiore di sanità quale presidente (De Blasi)

e l'altro, funzionario del Ministero dell'interno (Petragnani).

« Tale Commissione ha curato la VI edizione della Farmacopea ufficiale pubblicata nel 1940.

« Con varie sostituzioni di nomi essa ha funzionato, compatibilmente con le limitazioni imposte dal periodo bellico, senza per altro poter concretare una nuova edizione della Farmacopea ufficiale.

« In vista delle moderne acquisizioni scientifiche nel campo farmaceutico è stata da tempo predisposta una radicale riforma della sua costituzione.

« Il decreto che è in corso di firma prevede che vengano chiamati a farne parte 7 professori universitari delle discipline più strettamente attinenti al campo farmaceutico con rappresentanti della categoria, capi servizio dell'A.C.I.S. e il Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

BASILE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di istituire, nel prossimo rimaneggiamento degli orari ferroviari, la fermata dei treni diretti alla stazione di Venetico, giusta aspirazione delle popolazioni dei comuni di Rometta, Venetico, Spadafora, Valdina, Roccavaldina, Monforte San Giorgio (complessivamente circa 30.000 abitanti). Ciò in considerazione delle esigenze e delle necessità di tutta l'economia del vasto territorio servito dalla stazione di Venetico, di un rilevante numero di produttori e commercianti di prodotti ortofrutticoli e di non poche industrie locali di laterizi ».

RISPOSTA. — « La stazione di Venetico è attualmente servita da cinque coppie di treni accelerati, convenientemente distribuiti nella giornata, che si ha motivo di ritenere possano essere sufficienti per i rapporti di quella località col capoluogo di Messina. Inoltre, nel far presente che nella predetta stazione i treni diretti non hanno avuto mai fermata, occorre rilevare che adottando il provvedimento richiesto, si dovrebbe necessariamente estenderlo anche alle altre diverse località di pari o maggiore importanza, che hanno già avanzato analoga richiesta con esito negativo, con la conseguenza di una ancora minore celerità nelle comunicazioni dirette, il che non è desiderabile.

« Non riesce pertanto possibile accogliere il desiderio espresso, pur assicurando che le

esigenze segnalate saranno tenute presenti per quanto l'elettrificazione ed una maggiore disponibilità di mezzi potrà consentire di migliorare i servizi locali sulla linea di cui si tratta ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Agrigento non intende rilasciare ai proprietari Giuseppe e Giovanni Caramazza di Agrigento, la loro casa di abitazione sita in Agrigento, Piazza San Sebastiano, nonostante che la Giunta di giustizia amministrativa regionale fin dal 30 novembre 1948, con sentenza n. 36, abbia revocato per illegittimità il decreto di requisizione emesso dallo stesso prefetto, che invece di dare esecuzione a detta sentenza, ha nel dicembre 1948 emesso un nuovo decreto di requisizione, identico a quello già dichiarato illegittimo, manifestando così il proposito di voler mantenere con un atto arbitrario una situazione di cose già riconosciuta e dichiarata illegale, con grave violazione dei diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione della Repubblica ».

RISPOSTA. — « Il prefetto di Agrigento ha nuovamente decretato, in data 12 gennaio 1949, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, la requisizione dell'appartamento di proprietà della signora Pancamo Maria vedova Caramazza e figli, in considerazione della grave ed improcrastinabile urgente necessità, nonché della circostanza che non altrimenti si sarebbe potuto soddisfare il pubblico interesse, quale quello della indispensabile presenza, prevista ed imposta dalla legge, dei servizi di pubblica sicurezza nella provincia.

« L'annullamento, ad opera del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, del precedente decreto prefettizio era avvenuto per insufficiente motivazione; ed a ciò ha provveduto il nuovo provvedimento. D'altronde, altra alternativa non vi era per assicurare servizi, la cui esistenza assume aspetti di pressante ed inderogabile necessità.

« Avverso il nuovo provvedimento è stato rivolto ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa della regione, che, nella sua competenza, emetterà la decisione al riguardo.

« Si soggiunge che la requisizione dei locali ha carattere temporaneo e si assicura che per provvedere in via definitiva all'alloggiamento delle guardie di pubblica sicurezza

di Agrigento è stata prevista la costruzione di apposita caserma nel programma da finanziare col fondo di un miliardo, che, con provvedimento legislativo in corso, sarà assegnato per la costruzione di nuove caserme ad uso delle Forze di polizia ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se l'Amministrazione dipendente è a conoscenza che il popoloso comune di Monreale, a seguito dell'esaurimento delle sorgenti urbane di acqua potabile, è condannato alla sete, in attesa dell'auspicato completamento della condotta interna, e del serbatoio relativo, della sorgente rurale della Favara; e per conoscere se non ritenga che questi lavori abbiano precedenza assoluta nella politica dei lavori pubblici in Sicilia ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Monreale sono in corso di ultimazione, da parte della società « Dalmine » ed a cura dell'Ufficio del Genio civile, i lavori di completamento della condotta esterna dell'acquedotto, dell'importo di lire 13 milioni, con cui vengono erogati al comune stesso litri 21 al secondo.

« Con ciò viene scongiurato il pericolo che la popolazione possa rimanere sprovvista di acqua potabile e sia condannata a soffrire la sete.

« È infatti prevista, in linea provvisoria, la immissione dell'acqua della suddetta condotta nella esistente rete di distribuzione interna, mentre è stata prevista anche la costruzione di un nuovo serbatoio, il cui progetto, dell'importo di lire 34 milioni, è stato già redatto. Al finanziamento di tale spesa si potrà però provvedere solo se saranno disposte nuove assegnazioni straordinarie di fondi essendo del tutto esauriti quelli già liberati.

« Per quanto riguarda la costruzione di una nuova rete di distribuzione, richiesta dal comune, per la spesa preventivata di lire 70 milioni, si potrà prendere in esame la possibilità di finanziare detti lavori in un secondo tempo e sempre che si possa fare assegnamento su stanziamenti straordinari di fondi che consentano di provvedere all'esecuzione di opere per conto degli enti locali.

« Comunque è da tener presente che sono state approvate e saranno tra breve emanate nuove norme di legge, dirette appunto ad agevolare gli enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi.

« In ogni caso, quindi, il comune di Monreale potrà chiedere, in applicazione di tali norme, la concessione dei sensibili benefici che esse prevedono e dare attuazione ai lavori di che trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**RISPOSTA.** — A seguito della precedente nota di questo Ufficio del 17 settembre ultimo scorso, pari numero, si porta a conoscenza che il medico provinciale di Palermo ha comunicato che attualmente le condizioni dell'approvvigionamento idrico del comune di Monreale sono soddisfacenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

« Alimentavano quell'abitato le sorgenti: Arancio, Canale, Calceramo, Pozzillo, Santa Rosalia e San Cristoforo, ma queste attualmente sono tutte esaurite ad eccezione di quella di Santa Rosalia e di Pozzillo, di cui l'ultima di scarsissima portata.

« Per eliminare queste gravissime deficienze si è provveduto a convogliare le acque della Sorgente Favara ed i lavori di completamento della condotta adduttrice sono in via di ultimazione, sono in corso di realizzazione i lavori della perizia 11 maggio 1949 dell'importo di lire 2.400.000 per la sistemazione provvisoria di una rete volante per l'allacciamento dell'adduttrice con i castelletti di distribuzione della vecchia rete.

« In atto parte delle fontanelle pubbliche di quell'abitato sono già in funzione.

« Inoltre, con successivo telegramma detto medico provinciale ha fatto presente che il Genio civile di Palermo ha assicurato che i lavori in corso, riguardanti l'acquedotto in parola, saranno accelerati al massimo per darli ultimati nel più breve tempo possibile ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

**BERNARDI.** — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere in base a quali disposizioni di legge il Commissario governativo per l'Alto Adige proceda al sequestro dei beni di proprietà degli optanti, la cui domanda per il riacquisto della cittadinanza italiana è stata respinta ».

**RISPOSTA.** — « A norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra, le disposizioni della legge di guerra e le relative mo-

difiche ed aggiunte continuano ad avere applicazione nei confronti dei beni dei sudditi tedeschi e giapponesi.

« Inoltre in forza del *Memorandum* d'intesa 14 agosto 1947 fra i Governi di Francia, di Inghilterra e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo d'Italia dall'altra (reso esecutivo con il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177) il Governo italiano deve prendere le misure del caso per accertare i beni tedeschi che non si trovino sotto alcuna amministrazione (paragrafo 1), scoprire i beni tedeschi nascosti o mascherati in Italia (paragrafo 5, lettera a), n. 2) e fornire al Comitato tutte le informazioni concernenti il censimento e lo *status* delle attività tedesche (paragrafo 7).

« Resta inteso che, a termine di detto *Memorandum* d'intesa, solo i beni appartenenti a tedeschi « residenti in Germania » vengono venduti o liquidati; quelli invece pertinenti a tedeschi « residenti in Italia » o in Stati diversi alla Germania e dal Giappone continuano a rimanere sotto sequestro conservativo od altri vincoli sino a quando non sarà determinata la loro sorte in base a speciali accordi con la Germania, tenuta presente la situazione dei beni italiani in detto Stato.

« Osservasi che sono state concordate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri disposizioni per non rendere gravosa la sottoposizione a sequestro dei beni degli optanti che non possono riottenere la cittadinanza italiana ».

*Il Ministro*  
MALVESTITI.

**BIAGIONI.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intende concedere la proroga di almeno un anno a tutti quei carabinieri (graduati e truppa) richiamati e non in servizio effettivo, i quali, in base a recenti disposizioni, devono lasciare l'Arma entro il 31 luglio. Trattandosi nella maggior parte di cittadini, i quali, fra richiami e servizio iniziale di arruolamento volontario hanno dedicato al servizio del paese molti anni, ed i migliori della loro vita, all'interrogante sembra giusto che il Ministro soprasseda alla disposizione emanata e studi invece la possibilità, presentando un'opportuna legge al Parlamento, di ammettere i militari in oggetto nella forza effettiva dell'Arma ».

**RISPOSTA.** — « I militari dell'Arma dei carabinieri per i quali è stato disposto il

congedamento (da attuare entro il 31 luglio 1949) sono circa duemila di cui:

960 circa trattenuti, i quali erano già stati colpiti dai limiti di servizio stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore ed avrebbero dovuto pertanto, già da tempo, essere congedati; detti militari, che hanno tutti diritto a pensione, vengono collocati in congedo perché raggiunti anche dai limiti di età previsti dalla nuova legge, in corso di elaborazione, sul collocamento a riposo per età dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma;

1040 circa, richiamati a domanda per esigenze di ordine pubblico, in occasione delle elezioni politiche, e che permangono tuttora volontariamente alle armi.

« Tali elementi non sono in servizio da molti anni, ma solo da circa 18 mesi, e per la loro posizione giuridica non avevano e non hanno diritto a pensione (tranne i pochi provenienti dalla carriera continuativa, che tale diritto avevano già maturato prima del richiamo).

« Non è possibile attuare il passaggio nei ruoli del servizio effettivo dell'Arma del personale di cui trattasi, in analogia a quanto poté essere consentito eccezionalmente nel 1946 agli assunti in linea provvisoria nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al quale era allora in fase di organizzazione.

« Al riguardo si fa presente che con la legge in corso di elaborazione citata al principio — con la quale i limiti di servizio previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in congedo dei militari della carriera continuativa vengono sostituiti dai limiti di età — dovranno essere mantenuti in servizio, per un periodo più lungo di quello che poteva essere previsto qualche anno fa, numerosi militari fra i più anziani.

« Per ragioni di equità saranno mantenuti in servizio, fino al raggiungimento dei nuovi limiti di età, anche i sottufficiali, graduati e militari di truppa ininterrottamente trattenuti in servizio o richiamati da data anteriore al 1° luglio 1940.

« Inoltre, al fine di non arrecare ulteriori aggravii al bilancio dello Stato in seguito al mantenimento in servizio dei suddetti militari trattenuti o richiamati, sarà necessario comprimere in parte, per un certo numero di anni, i normali arruolamenti (questa misura è espressamente disposta dal citato disegno di legge).

« Per tutte le suddette circostanze si proverà un notevole « invecchiamento » dei ruoli dei sottufficiali e militari di truppa dei

carabinieri ed una forte diminuzione della percentuale di personale celibe.

« Ed è pertanto evidente che non sarebbe possibile, senza compromettere gravemente l'efficienza dell'Arma (ed in specie dei reparti mobili) immettere nella carriera continuativa altro personale già anziano e nella quasi totalità ammogliato, contraendo ancora, al fine di non superare le 75.000 unità previste dal trattato di pace, in normali arruolamenti di personale giovane e celibe »

*Il Sottosegretario di Stato*

RODINÒ.

BIAGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quale posizione intenda assumere di fronte alla inconcepibile disposizione data dall'Alto Commissario per la Sardegna, in base alla quale ogni cacciatore continentale che intenda recarsi alla caccia nell'Isola dovrà pagare lire 10 mila per i primi dieci giorni di caccia e lire 3000 giornaliera, qualora venga oltrepassato detto lasso di tempo.

« All'interrogante sembra indispensabile l'intervento immediato del ministro, onde venga abrogata una deliberazione in così netto contrasto con lo spirito della Costituzione. Ogni disposizione del genere della citata non fa altro che accrescere la sfiducia del popolo nella serenità di giudizio e di amministrazione degli istituti ed istituendi Consigli regionali ».

RISPOSTA. — « Il decreto 19 maggio 1949 dell'Alto Commissario per la Sardegna (contenente norme per la tutela del patrimonio faunistico sardo), al quale si fa riferimento, non fissa la misura del contributo dovuto dai cacciatori non iscritti alle Sezioni provinciali della caccia della Sardegna, ma si limita a stabilire che tale misura « verrà fissata d'intesa con la Federazione italiana della caccia » (articolo 9), la quale com'è noto, inquadra e rappresenta tutti i cacciatori italiani. Né risulta a questo Ministero che la Federazione suddetta abbia dato sinora il suo consenso all'imposizione di un contributo così elevato come quello indicato. Comunque non si è mancato e non si mancherà di intervenire per segnalare alla competente Presidenza del Consiglio il proprio punto di vista sulla questione ed eventualmente la necessità di provvedere all'annullamento di provvedimenti che non fossero conformi alla legge ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

BIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per sapere quali provvidenze intendono adottare, anche in via di sgravi fiscali, a favore degli agricoltori del comune di Miglionico, a seguito dei gravi danni da essi subiti per effetto della tempestosa grandinata del 5 luglio 1949, che ha gravemente colpito piantagioni e prodotti di vigneti, oliveti e frutteti in genere ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta e premesso che si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e foreste che non ha possibilità di adottare alcun provvedimento in proposito, non avendo nei capitoli di bilancio amministrati stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che in base all'articolo 47, primo comma, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe di estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte degli interessati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con la indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e del loro valore.

« È da tener presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del predetto testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche quando si sia verificata la perdita totale del prodotto.

« Infatti, giusta l'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la quantità dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari, e cioè, tra l'altro, dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccità, borea e simili).

« Da ciò si evince, chiaramente, che nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici (compresa la grandine) sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

« Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la materia della moderazione delle imposte fondiariae in dipendenza d'infortuni — che è strettamente aderente alla lettera della legge — potrà sembrare eccessivamente fiscale, ma in realtà non lo è, ove si consideri che gli estimi iscritti in catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione e l'eventuale perdita, anche totale, del prodotto può trovare compensazione nelle annate di superproduzione, i cui maggiori redditi non vengono tassati dall'Amministrazione, data la stabilità degli estimi catastali.

« Ciò posto, non verificandosi il concorso delle condizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico su citato, non si vede la possibilità di accordare ai danneggiati dall'infortunio di cui trattasi una moderazione dell'imposta fondiaria, la quale, peraltro, ove venisse concessa, ben scarso sollievo arrecherebbe ai danneggiati stessi, essendo limitata allo sgravio parziale dell'imposta erariale — decurtato dalle spese di verifica — mentre i comuni e la provincia, date le difficili condizioni dei loro bilanci, non potrebbero, certamente, rinunciare alle rispettive sovrimposte che, unitamente ai contributi agricoli unificati, costituiscono gli oneri più rilevanti.

« Peraltro, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del più volte citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Per l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica entro il 31 luglio prossimo venturo.

« Si assicura, infine, che ogni qualvolta vengono segnalati danni causati da infortuni alle colture agricole, il Ministero non manca di interessare le competenti Intendenze di finanza, affinché riferiscano sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni arrecati dagli infortuni stessi, per un completo esame della questione ».

Il Ministro  
VANONI.

BIANCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se è a loro conoscenza che la ditta assuntitrice dei lavori di ampliamento dell'acquedotto pugliese in territorio di Matera, accampando futili pretesti addebitabili a sua colpa e comunque resistiti dal capitolato di appalto, minaccia di sospendere e rallentare i lavori in corso, con il conseguente licenziamento di un notevole numero di operai che vi sono adibiti; e per conoscere se e quali provvedimenti di urgenza intendano adottare in difesa degli interessi dell'Ente, della popolazione di Matera e dei lavoratori minacciati di essere gettati alla fame ».

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione della nuova dirimazione dell'acquedotto pugliese per Matera (1° lotto), furono consegnati nel gennaio 1949.

« Trattasi, in verità, di lavori il cui progetto non fu studiato in vista delle esigenze della disoccupazione, ma nell'intento di dare a Matera un'adeguata dotazione idrica; perciò in capitolato non è riportata alcuna prescrizione specifica relativa allo impiego della mano d'opera. Detto impiego, peraltro, si riduce a ben poca cosa rispetto all'assieme, dato che l'appalto verte essenzialmente sulla fornitura e posa in opera di tubazioni.

« I movimenti di materie vengono condotti con ritmo alquanto lento, ma non tale da giustificare decisivi interventi a norma delle clausole contrattuali. Qualche ritardo vi è stato invece per quanto riguarda la fornitura delle tubazioni, che l'Impresa propose che fossero di natura diversa da quella prevista.

« L'Amministrazione ritenne inaccettabile tale proposta per ragioni tecniche e notificò due ordini di servizio per indurre l'Impresa a desistere dal suo tentativo, che rimasero però privi di effetto.

« Ultimamente, l'impresa stessa ha presentato un esposto per addivenire alla risoluzione di detta vertenza, ma la Giunta permanente dell'Ente acquedotto pugliese non ha ritenuto di accogliere le proposte avanzate ed ha disposto che la ditta venga invitata a procedere subito alla posa delle tubazioni prescritte iniziando da quelle di minore pressione.

« Se anche tale ulteriore categorico invito non dovesse avere risultato positivo, l'Amministrazione appaltante, avvalendosi della clausola di capitolato, agirà a norma del vi-

gente regolamento sui lavori pubblici, provvedendo eventualmente all'approvvigionamento diretto delle tubazioni ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

BIANCO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere — dato il progressivo sgretolamento a cui sono esposti, nello stato attuale di abbandono, i ruderi della caserma di Santa Maria in Potenza, già sede della scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria, fortemente disastata dai bombardamenti aerei del 9 settembre 1943 — non ravvisi la necessità e l'urgenza di adottare, alternativamente, la soluzione o di disporre la ricostruzione della caserma o di cedere l'edificio disastro al comune, che provvederebbe a ricostruirlo adattandolo ad abitazioni popolari, in vista anche della grande penuria di alloggi da cui è affitto quel capoluogo di provincia ».

RISPOSTA. — « Si precisa anzitutto che la caserma « Santa Maria », cui si fa riferimento fa parte della caserma « Lucania », già sede della scuola allievi ufficiali di complemento.

« Nello scorso anno, a seguito di richiesta del comune, questo Ministero esaminò la possibilità di cedere a quella civica amministrazione il complesso immobiliare; ma non fu possibile farvi luogo avendo gli uffici competenti rappresentato la necessità di conservare la disponibilità del complesso.

« La questione sarà ora riesaminata secondo il senso invocato per il fatto che la richiesta di cessione al comune è ora limitata alla sola parte dell'immobile denominata « Caserma Santa Maria ».

« Si fa, quindi, riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, appena possibile ».

*Il Sottosegretario di Stato*

MEDA.

RISPOSTA. — « A scioglimento della riserva contenuta nella risposta trasmessa col foglio n. 1266 del 29 luglio 1949, poiché in sede di riesame della questione è risultato che l'immobile cui si fa riferimento si identifica con la caserma « Lucania » (ex Basilicata) di Potenza, ubicata nel rione Santa Maria, questo Ministero è costretto a confermare la necessità di conservare la caserma predetta all'Amministrazione militare per un complesso di ragioni di ordine militare, trattandosi, fra

l'altro, dell'unico immobile esistente nella zona interna del territorio, destinato ad accogliere comandi, enti o servizi dislocati o da dislocare nella fascia costiera.

« Quanto poi al ripristino dell'immobile, si fa presente che già da tempo sono stati programmati i lavori da farsi, ma che, a causa dell'indisponibilità dei fondi occorrenti, sarà possibile procedere alla esecuzione dei lavori stessi, sia pure parzialmente, soltanto nel prossimo esercizio finanziario ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MEDA.

BIMA, FERRARIS EMANUELE, FUSI, GIACCHERO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda disporre — con le economie di bilancio del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino — la costruzione del ponte sul torrente Moira per allacciare la frazione di Paglieres alla nazionale n. 22 ed al capoluogo del comune di San Damiano Macra (Cuneo) da cui la frazione dipende.

« Tale opera — la cui progettazione è già ultimata da anni — è resa maggiormente necessaria dal fatto che la passerella costruita sul torrente a spese del comune per un importo di 2 milioni è già stata tre volte asportata dalla ultime recenti alluvioni.

« Inoltre il comune di montagna con la popolazione di 2469 abitanti non può far fronte all'onere derivante dalla costruzione di tale opera perché durante il periodo della dominazione nazi-fascista fu totalmente distrutto (114 fabbricati bruciati e 200 abitazioni saccheggiate, oltre 50 partigiani e civili trucidati), il che ha impoverito le già scarse entrate del comune.

« Per tutti questi motivi gli interroganti insistono sull'urgenza di realizzare tale opera anche per dare una prova tangibile di solidarietà a popolazioni tanto duramente provate ».

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione del ponte sul torrente Moira per allacciare la frazione di Paglieres alla strada statale n. 22 ed al capoluogo del comune di San Damiano Macra sono compresi fra quelli da finanziare nel corrente esercizio.

« Dette opere, quindi, di cui è stata segnalata l'urgente necessità, potranno essere sollecitamente attuate ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

BIMA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi dell'inspiegabile remora che si frappone alla sistemazione amministrativa (trattamento di pensione e di liquidazione *una tantum*) per gli ufficiali ed il personale militare collocati in congedo assoluto il 1° ottobre 1947 per effetto della circolare n. 288 del *Giornale militare* dello stesso anno ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che la questione relativa al trattamento di quiescenza del personale militare collocato a riposo per non aver rinnovato il giuramento (decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, circolare n. 288 del *Giornale militare* 1° ottobre 1947) è tuttora allo studio ai fini di una comune direttiva per l'applicazione delle norme ai personali militari interessati delle tre Forze armate.

« Questa Amministrazione però, ha già provveduto ad impartire disposizioni intese a:

1°) far corrispondere un anticipo in conto pensione (calcolato, secondo apposita tabella, in base allo stipendio iniziale di ciascun grado) agli ufficiali che raggiungono i 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di effettivo servizio, considerando tale, giusta la legge del 1947, i 5 anni di maggiorazione;

2°) far corrispondere agli ufficiali che non raggiungono detto limite minimo di 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio, compresa la maggiorazione, un acconto mensile in base alla predisposta tabella fino alla concorrenza della somma risultante dal calcolo di un ottavo dell'ultimo stipendio annuale moltiplicato per gli anni di effettivo servizio, escluso, per ora, per ragioni cautelative, il calcolo aggiuntivo dei 5 anni di concessione e delle eventuali campagne, e di altri benefici.

« Inoltre si fa presente che nel frattempo tutte le pratiche relative a tale personale vengono regolarmente istruite in modo che i provvedimenti potranno essere adottati appena saranno stati fissati i criteri da seguirsi per le liquidazioni in argomento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

BIMA, SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se e quali difficoltà ostino a che agli insegnanti incaricati e supplenti vengano estese le provvidenze sociali già disposte con circolare ministeriale n. 6 del 2 febbraio 1948: disposizioni rimaste a tuttora inoperanti ».

RISPOSTA. — « Il lavoro per l'applicazione delle previdenze sociali al personale insegnante incaricato e supplente comporta la revisione di molte migliaia di schede contenenti i dati atti a ricostruire la carriera del predetto personale presso le varie scuole dove ha prestato servizio a decorrere dall'anno 1938.

« Tali schede sono tuttora in corso d'invio da parte delle scuole interessate ed il lavoro di riscontro, quanto mai lungo e paziente, deve essere affrontato insieme a tutto l'altro che si è venuto moltiplicando ed accumulando per effetto delle varie disposizioni di legge sulla concessione di benefici di carriera, indennità e assegni vari.

« Occorrerà quindi ancora un ulteriore periodo di lavoro, tenendo, peraltro, presente che la trattazione di molte pratiche potrà ridursi notevolmente con l'assunzione di molti incaricati e supplenti nei ruoli speciali transitori ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

BIMA, CAGNASSO, STELLA e SODANO.  
— *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — « Per conoscere se non intendano prendere in esame e comunque tenere in considerazione — per prossimi opportuni provvedimenti — il voto a più riprese fatto presente da alcune categorie di ufficiali (quelli provenienti dalla aspettativa per riduzione di quadri e coloro che furono collocati nella riserva anteriormente al 1° gennaio 1940) i quali chiedono siano a loro estesi i benefici di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814 (concessione della indennità speciale di riserva). E ciò per eliminare troppo evidenti e stridenti disparità di trattamento di quiescenza, ed al fine di migliorare le condizioni economiche della predetta categoria di ufficiali ».

RISPOSTA. — « Si comunica quanto appreso, anche a nome del Ministro per il tesoro:

« Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e del regio decreto 29 settembre 1925, n. 2399, fruiro di un trattamento economico eccezionale favorevole. Detto trattamento, infatti, prolungatosi nel tempo fino a quattro anni dopo il raggiungimento dei limiti di età prescritti per il grado con cui i cennati ufficiali lasciarono il servizio effettivo, è risultato di gran lunga superiore a qualsiasi altro praticato, a partire dalla guerra 1915-18, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito allontanati dal ser-

vizio permanente con le leggi sullo sfollamento dei quadri.

« In conseguenza di ciò, non si ravvisa la opportunità di estendere agli ufficiali in questione i benefici previsti dal cennato decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.

« Per quanto concerne, invece, gli ufficiali collocati nella riserva anteriormente al 1° gennaio 1940, si rende noto che è già in corso uno schema di disegno di legge inteso, fra l'altro, ad aumentare di 10 volte l'indennità prevista dall'articolo 72 della legge 16 giugno 1915, n. 1026, quale risulta modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 605 ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la difesa*  
MEDA.

BONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno stabilire nel concorso che pare dovrà essere bandito per coprire posti di volontariato nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), come limite massimo di età quello di 30 anni, dando così modo a tanti giovani che attendono questo concorso almeno da dieci anni, di parteciparvi ».

RISPOSTA. — « Si osserva che è all'esame della Camera dei Deputati uno schema di legge di iniziativa parlamentare, con il quale viene elevato ad anni 32 il limite di età massimo prescritto per l'ammissione al concorso per 300 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139.

« Poiché tale disegno di legge è giustificato da motivi di equità in quanto dal 1941 non sono stati banditi concorsi ordinari, ma soltanto concorsi per reduci in base alle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, questo Ministero non ha fatto obiezioni al riguardo ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

BONINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando il Governo provvederà allo stanziamento di altri due miliardi a favore delle sezioni industriali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, da utilizzare per finanziamenti alla media e piccola industria in base al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, assumendo l'onere sino al 4 per cento per contributi al pagamento degli

interessi, giusta l'ordine del giorno a suo tempo approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro all'unanimità, come risulta dal resoconto stenografico del 24 novembre 1948, pagina 4778 ».

RISPOSTA. — « In sede di esame parlamentare del disegno di legge contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 15 dicembre 1947, n. 1419, e che poi divenne la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, la X Commissione permanente della Camera dei Deputati approvò all'unanimità un ordine del giorno in cui, riconoscendosi la necessità di venire incontro alle esigenze finanziarie delle medie e piccole industrie, si faceva voto a che il Governo predisponesse un apposito disegno di legge in cui, tra l'altro, si prevedesse il concorso statale nel pagamento degli interessi in misura non eccedente il 4 per cento.

« Data la situazione deficitaria del bilancio, e il noto disposto dell'articolo 81 della Costituzione, non è stato sinora possibile venire incontro al predetto voto della Camera ed alle sollecitazioni pervenute — in materia — da parte di vari enti economici; peraltro sono attualmente allo studio del Comitato dei Ministri per il credito e il risparmio dei provvedimenti integrativi a favore delle medie e piccole industrie ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

BONINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Perché consideri se non sia opportuno proporre un provvedimento, col quale si elevino i limiti di età, raggiunti i quali dovrebbero essere congedati i sottufficiali ed i militari di truppa, trattenuti e richiamati ».

RISPOSTA. — « I « limiti di età » (di servizio per l'Arma dei carabinieri) riguardano solo il personale della carriera continuativa.

« I sottufficiali e militari di truppa trattenuti e richiamati non vengono perciò collocati in congedo al raggiungimento di determinati limiti di età, ma solo in seguito alla cessazione delle cause che determinarono il loro trattenimento o richiamo.

« Comunque, in relazione a particolari esigenze dell'Arma, per i sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri trattenuti o richiamati è stato di regola seguito, negli ultimi anni, il criterio di ricollocare in congedo detto personale al raggiungimento dei limiti di servizio previsti per i pari grado della carriera continuativa.

« Al riguardo anzi si fa presente che è in corso di elaborazione un disegno di legge il quale sostituirà, sempre relativamente ai sottufficiali e militari di truppa della carriera continuativa, gli attuali limiti di servizio con più favorevoli limiti di età e che, in attesa che detta legge sia emanata e in relazione a quanto fatto presente nel precedente comma, questo Ministero trattiene alle armi i militari dell'Arma dei carabinieri richiamati e trattenuti di autorità, che non abbiano ancora raggiunto i nuovi limiti di età previsti dal disegno di legge ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

BOSCO LUCARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga giusto di sistemare finalmente la posizione dei commissari di leva, i quali, provenienti dagli ufficiali del servizio permanente (e perciò appartenenti al gruppo A) in seguito a concorso per meriti e per titoli, sono stati assegnati con la nomina a commissari di leva, ingiustamente ed illegittimamente, al gruppo B dell'ordinamento gerarchico.

« Per legge i commissari di leva sono equiparati a tutti gli effetti amministrativi agli ufficiali in servizio permanente effettivo e perciò a categoria di impiegati del gruppo A ».

RISPOSTA. — « Si comunica che questo Ministero già da tempo aveva posto allo studio la questione relativa all'inquadramento dei due ruoli (ordinario e straordinario) dei commissari di leva nel gruppo A dell'ordinamento gerarchico statale ed aveva anche provveduto a prendere gli opportuni contatti con gli organi finanziari interessati.

« Senonché il provvedimento progettato non ha potuto essere concretato, non essendosi ravvisati nei compiti demandati ai commissari di leva attribuzioni ed espletamenti di funzioni proprie del gruppo A ed anche perché un provvedimento del genere avrebbe potuto provocare richieste di miglioramento economico conseguenti all'ingiustificato inquadramento nel gruppo superiore ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MEDA.

BOTTAI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se risponda a verità l'esistenza di uno schema di provvedimento legislativo volto a sopprimere l'indennità di missione ai funzionari dello Stato che si recano fuori della propria sede entro un raggio di 20 chilo-

metri e a ridurre alla metà l'indennità di missione per viaggi compresi tra i 20 ed i 50 chilometri.

« E, in caso positivo, per sapere se non ritenga che lo schema stesso colpisca, in modo notevole, gli interessi di molti funzionari dello Stato e non comporti un pregiudizio per determinati servizi, delicati ed importanti, cui i funzionari stessi sono preposti ».

RISPOSTA. — « Lo schema di disegno di legge, inteso a regolare la materia delle indennità di missione ai funzionari dello Stato, che si recano fuori della propria sede, è tuttora in corso di esame.

« Sarà tenuto conto, nella redazione dello schema definitivo, della questione prospettata nel senso di conciliare l'interesse dei dipendenti statali con quelli dell'Amministrazione ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

MALVESTITI.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere a che, in analogia a quanto già disposto per i danni bellici a strumenti di lavoro, si sia provveduto a risarcire anche i danni sofferti dalle Confraternite di misericordia alle autoambulanze, moto-lettighe, strumenti e attrezzi di ambulatorio, e porre così tali Confraternite in condizioni di riprendere e svolgere la loro attività altamente umanitaria, venendo, intanto, incontro alle loro più urgenti necessità con istruzioni alle dipendenti Intendenze per la immediata corresponsione di adeguati acconti ».

RISPOSTA. — « Gli acconti che attualmente si corrispondono, nel quadro della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, per danni di guerra agli strumenti del lavoro, riguardano soltanto i piccoli artigiani ed i professionisti, ed hanno per fine di aiutare queste categorie di lavoratori a riprendere l'attività professionale od artigiana, da cui ritraggono i mezzi di sussistenza.

« Tali requisiti non ricorrono nei riguardi delle Confraternite di misericordia per la perdita di autoambulanze, moto-lettighe ed attrezzi di laboratorio, poiché questi beni non possono considerarsi quali strumenti di lavoro nel senso sopraindicato; e d'altra parte, essendo le dette Confraternite Enti di beneficenza, una eventuale corresponsione di indennizzi a loro favore rientrerebbe nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai

sensi dell'articolo 27 della legge citata, nonché dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649 ».

*Il Sottosegretario di Stato  
CIFALDI.*

CACCURI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se non sia opportuno predisporre un provvedimento legislativo diretto a considerare utile, agli effetti della pensione il servizio prestato dagli ufficiali della marina militare delle categorie del congedo, richiamati a domanda o col consenso ed esclusi, allo stato, dal trattamento di pensione ordinaria e da qualsiasi altro trattamento di quiescenza previsto dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, per i richiamati di autorità ».

RISPOSTA. — « Si premette che per gli ufficiali di complemento il regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, consente la valutabilità, ai fini della pensione, dei servizi da essi prestati soltanto se resi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 (d'autorità e senza il consenso dell'interessato, ovvero volontariamente presso unità mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale).

« Ciò posto, si informa che questo Ministero non ha mancato di occuparsi ampiamente delle questioni sorte in dipendenza delle norme sopracitate, né di portare il suo esame sulla possibilità di riconoscere, ai fini della pensione, i servizi comunque prestati dagli ufficiali di complemento e della riserva, quali trattenuti o richiamati, almeno durante il periodo dell'ultima guerra.

« Le relative proposte si trovano ora all'esame degli organi competenti, ma è da far presente che la complessività delle questioni e la necessità di risolverle di concerto con Amministrazioni interessate, costituiscono le ragioni per le quali non si è potuto finora pervenire ad alcuna decisione in proposito.

« Si può comunque assicurare che una intesa con gli organi finanziari è stata di recente raggiunta in merito alla valutabilità ai fini della pensione del servizio prestato dagli ufficiali dei ruoli speciali del complemento della marina, per i quali è allo studio la possibilità di una sistemazione definitiva nei ruoli del servizio permanente ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la difesa  
RODINÒ.*

• CACCURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non sia il caso di far riesaminare la pratica dell'ex agente ferroviario Pizzuto Sabino esonerato nel 1923 perché corrispondente del giornale *Il Mondo* e la cui posizione non pare sia stata esattamente valutata dalla Commissione unica che, sembra, abbia trascurato l'esame di importanti documenti, dai quali risulta la persecuzione e la esclusione del Pizzuto finanche dai concorsi, in regime fascista, per motivi politici ».

RISPOSTA. — « L'ex commesso avventizio Pizzuto Sabino fu esonerato dal servizio il 30 ottobre 1923, ai sensi dell'articolo 69, lettera a) del regolamento del personale allora vigente, « per aver dimostrato qualità non soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio ». Tale provvedimento fu adottato in base ad un rapporto del capo della sezione movimento di Bari, nel quale risultavano ampiamente illustrati, fra l'altro, i seguenti addebiti:

1°) accuse infondate a carico di un dipendente;

2°) sciente appropriazione — sia pure in misura limitata — di cose dell'Amministrazione;

3°) rissa in servizio con altro agente;

4°) alterazione del foglio di congedo militare, su cui faceva figurare di aver prestato servizio da ufficiale anziché da soldato.

« Tra i numerosi documenti rinvenuti nella sua posizione personale esiste una lettera del 14 dicembre 1923, redatta su carta dell'allora commissario straordinario, la cui firma « Torre » si rivelò falsa, con la quale veniva disposta la immediata riassunzione del Pizzuto e la revisione dell'esonero.

« Risulta inoltre: a) che il Pizzuto fu iscritto al partito fascista dal 1° febbraio 1923 ed alla milizia fascista quale camicia nera della 25ª legione « Ferrea » di Monza; b) che non partecipò ad agitazioni sindacali antifasciste; c) che fu fervido simpatizzante dell'onorevole Acerbo; d) che nel 1927 fu condannato a tre mesi di carcere dal tribunale militare di Milano, per tentata alienazione di effetti militari e per tale ragione fu radiato dalla milizia.

« Nei suoi numerosi esposti, richiedenti la riammissione in servizio, quale esonerato politico, il Pizzuto fa leva sulle informazioni fornite nel 1939 alla milizia di Verona, in occasione di una sua domanda intesa ad ottenere la concessione di un'assuntoria (informazioni che lo definivano come ex simpatizzante del partito socialista), facendo gravitare il mo-

tivo del suo esonero su attacchi mossi, mediante corrispondenze al giornale *Il Mondo* (delle quali però non risulta traccia nella pratica), contro alcuni funzionari delle ferrovie, per il ritardo della sua nomina in prova.

« Ora è evidente che, anche a voler dare peso alle informazioni postume che lo definiscono simpatizzante per il partito socialista ed alla sua attività giornalistica, non si possono imperniare su ciò i motivi dell'esonero, i quali si basano invece su fatti concreti di natura puramente amministrativa.

« Per le ragioni suesposte la Commissione unica per gli affari del personale, dopo attento e scrupoloso esame di tutti i documenti in atti, non ritenendo raggiunta la prova di motivi esclusivamente politici nell'esonero, ha dovuto respingere la domanda di riassunzione del Pizzuto ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

CACCURI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere:

a) se non ritenga opportuno che, perdurando le condizioni di disagio che impedirono durante la guerra e nell'immediato dopo guerra un'adeguata preparazione agli esami, sia ancora prorogato il sistema del merito comparativo per le promozioni al grado VIII di gruppo A; IX di gruppo B e XI di gruppo C;

b) se, pertanto — nonostante il contrario parere espresso « a maggioranza » del Consiglio di Stato (che fra l'altro non ha tenuto ben presenti le gravi sperequazioni che si verrebbero a determinare tra il personale che ha già potuto godere entro il 31 dicembre 1948 dei benefici di cui al regio decreto 6 febbraio 1942, n. 27, in molti casi anche con abbreviazione del periodo di servizio prescritto per la promozione, ed il personale che n'è rimasto escluso) — non ritenga opportuno ed equo discostarsi da esso (analogamente a quanto fu fatto in occasione del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 27, che fu emanato nonostante il contrario parere dello stesso Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 luglio 1941, n. 623) e conseguentemente dare favorevole corso allo schema di provvedimento legislativo già predisposto dalla Presidenza del Consiglio e per cui era previsto il conferimento delle promozioni al grado VIII di gruppo A, ed al grado IX di gruppo B, per i posti disponibili dal 1° gennaio 1949, per un terzo mediante esame di concorso per merito distinto e per due terzi per merito comparativo ».

RISPOSTA. — « Per opportuna conoscenza si trasmette in copia il parere con il quale il Consiglio di Stato ha espresso contrario avviso all'ulteriore corso del provvedimento predisposto da questa Presidenza al fine di attuare, in via transitoria, un sistema misto che, senza prorogare la sospensione degli esami di promozione, di cui al regio decreto 6 febbraio 1942, n. 27, tendesse ad eliminare le sperequazioni create tra gli impiegati di uno stesso ruolo da un sessennio di applicazione di detto decreto.

« L'Alto Consesso non ha ritenuto di accedere alla proposta in parola, nella precipua considerazione che il sistema degli esami dovrebbe essere maggiormente valorizzato nella auspicata riforma degli ordinamenti della carriera statale, al fine di eliminare le deficienze che il vigente meccanismo degli scrutini ha rivelato, e che non sia quindi consigliabile un'ulteriore deroga alle attuali norme dello stato giuridico in materia di promozioni.

« A seguito del cennato parere, che è stato diramato a tutte le Amministrazioni, questa Presidenza ha creduto di doversi astenere da ulteriori iniziative. Poiché, peraltro, è stata recentemente presentata alla Camera una proposta di legge in materia, il Governo si riserva di esprimere il proprio definitivo punto di vista in sede di discussione della proposta anzidetta ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

CAPACCHIONE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se — in accoglimento del voto unanime reiteratamente espresso dal Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti e per placare le vivissime apprensioni di quella cittadinanza, giustamente allarmata dalle notizie di un progetto di costruzione del villaggio di lebbrosi in Acquaviva delle Fonti — l'onorevole Alto Commissario non ritenga di dover immediatamente smentire tali notizie e dare, nel contempo, le più alte assicurazioni che non solo una tale costruzione, in Acquaviva o in agro di Acquaviva, non ci sarà, ma anzi verrà senza ulteriore ritardo trasferito altrove il reparto lebbrosi esistente tuttora nell'ospedale « Miulli » quantunque istituito ventidue anni or sono con carattere di mera provvisorietà ».

RISPOSTA. — « Il reparto lebbrosi, esistente fin dal 1927 presso l'ospedale « Miulli » di Ac-

quaviva delle Fonti ed affidato per la parte clinico-scientifica alla direzione della clinica dermosifilopatica dell'Università di Bari, non può costituire, come non ha costituito un pericolo per la sanità pubblica durante il suo più che ventennale funzionamento.

« Tuttavia questo Alto Commissariato, ai soli fini sociali, ritiene necessario che tale reparto venga sistemato in aperta zona campestre nell'Agro di Acquaviva allo scopo di assicurare agli infermi una ben più ampia disponibilità di spazio, per dare ad essi un maggiore benessere e più adatte distrazioni, condizioni queste indispensabili, data la durata particolarmente lunga delle degenze.

« In tale modo l'assistenza sanitaria continuerebbe ad essere assicurata a mezzo del professore Bertaccini, direttore della clinica dermosifilopatica di Bari e dei suoi assistenti ormai particolarmente specializzati per la cura dei lebbrosi e ciò anche con pieno gradimento dei vari ricoverati che preferiscono, anche per questo l'ospedale di Acquaviva delle Fonti.

Tale trasferimento non è stato attuato fino ad ora per motivi di carattere finanziario.

« La località prescelta per l'istituzione della colonia agricola è stata già oggetto di sopralluoghi eseguiti anche dalle autorità sanitarie e non può costituire alcun pericolo per la tubazione dell'acquedotto pugliese il quale, a prescindere dal fatto che non passa per il suolo predetto ma ad una distanza di oltre cento metri dai confini, è costruito in modo tale da impedire ovviamente qualsiasi contatto con l'ambiente esterno. D'altra parte è pacifico che ogni luogo di ricovero (ivi compresi gli altri reparti per lebbrosi esistenti in Italia) abbia assoluta necessità di un vasto impianto idrico per gli indispensabili servizi igienici richiesti da tali luoghi di cura.

« Si precisa infine che il suolo occorrente (appena 10 ettari) in gran parte roccioso, è oggi coltivato estensivamente a cereali e ad erbaggi, mentre esso invece, con l'attuazione di tale colonia, verrà utilizzato intensivamente nel miglior modo possibile per l'alimentazione degli stessi ricoverati, donde tale colonia verrà ad assumere una fisionomia spiccatamente agricola.

« Questo Alto Commissariato ha ritenuto non opportuno rimuovere il lebbrosario delle Puglie, considerando che ben 75 lebbrosi, fra i 300 esistenti in Italia, sono o pugliesi o delle provincie limitrofe di Cosenza e Taranto; in tal modo a questi infelici viene data la possibilità di non essere troppo allontanati dalla loro terra natale e dalle famiglie.

« Infine è da tener presente che il pericolo di contagio per la lebbra è rappresentato dai lebbrosi non ricoverati e quindi isolati a domicilio per mancanza di posti e non dagli appositi reparti di isolamento e cura, e sono anche da tener presenti i benefici economici che deriveranno alla popolazione di Acquaviva per la costruzione di un'opera che comporta la spesa di alcune centinaia di milioni ».

*L'Alto Commissario  
COTELLESA.*

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvidenze intendano di assumere in favore dei piccoli proprietari e dei contadini del comune di Frontone e del comune di Persola, in provincia di Pesaro, cui nei giorni scorsi la grandine ha distrutto il raccolto, gettandoli nella costernazione e nella miseria ».

RISPOSTA. — « Nell'avvenimento in esame il Ministero dell'interno può, trattandosi di pubbliche calamità, espletare solo quegli interventi immediati resi necessari dallo stato di particolare bisogno in cui si siano venute a trovare alcune famiglie a seguito dei danni subiti e ciò nei limiti dell'assistenza generica e in relazione ai fondi all'uopo disponibili per gli E.C.A.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha la possibilità di adottare particolari provvedimenti in quanto nei capitoli di bilancio amministrati non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere, ma esaminerà con ogni benevolenza la situazione degli agricoltori danneggiati agli effetti del conferimento del contingente del grano loro attribuito.

« Per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, si osserva che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e

qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe di estimo e, perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

« Infatti, giusta l'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la qualità dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari, e cioè, tra l'altro, dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccità, borea e simili).

Da ciò si evince, chiaramente, che nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici (comprese le grandinate e i nubifragi) sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

« Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la materia della moderazione delle imposte fondiariae in dipendenza d'infortuni — che è strettamente aderente alla lettera della legge — potrà sembrare eccessivamente fiscale, ma in realtà non lo è, ove si consideri che gli estimi iscritti in catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione e la eventuale perdita, anche totale, del prodotto può trovare compensazione nelle annate di super-produzione, i cui maggiori redditi non vengono tassati dall'Amministrazione, data la stabilità degli estimi catastali.

« Ciò posto, non verificandosi il concorso delle condizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico su citato, non si vede la possibilità di accordare ai danneggiati dall'infortunio di cui trattasi una moderazione dell'imposta fondiaria, la quale, peraltro, ove venisse concessa, costituirebbe una duplicazione di sgravio e ben scarso sollievo arrecherebbe ai danneggiati stessi, essendo limitata allo sgravio parziale della imposta erariale — decurtato dalle spese di verifica — mentre i comuni e la provincia, date le difficili condizioni dei loro bilanci, non potrebbero, certamente, rinunciare alle rispettive sovrimposte che, unitamente ai contributi agricoli unificati, costituiscono gli oneri più rilevanti.

« Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della

potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del più volte citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica entro il 31 luglio prossimo venturo.

« Si assicura, infine, che ogni qualvolta vengono segnalati danni causati da infortuni alle colture agricole, il Ministero non manca di interessare le competenti Intendenze di finanza, affinché riferiscano sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni arrecati dagli infortuni stessi, per un completo esame della questione ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga logico che, a modifica e in aggiunta al disposto dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati, sia consentito anche al funzionario a suo tempo dispensato di potere inoltrare tanto all'Ente locale cui appartenne, quanto all'autorità governativa, motivato ricorso inteso ad ottenere l'eventuale adozione di una deliberazione, da assumersi in contraddittorio con l'interessato, sulla sua riammissione in servizio, previo riesame dei precedenti del ricorrente, così come, in sostanza, è stato recentemente disposto con la legge 14 maggio 1949, n. 326, a favore dei fascisti dispensati dal servizio a seguito di epurazione ».

RISPOSTA. — « Si premette che la disposizione di cui al citato decreto legislativo numero 326, in base alla quale è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione del personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, non si riferisce ai fascisti dispensati dal servizio a seguito di epurazione bensì soltanto alla speciale categoria prevista dalla lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336 (ausiliari che dagli stati informativi per l'anno 1944 fossero dichiarati non meritevoli della conferma in servizio).

« Ora, a prescindere dalla impossibilità di pratica attuazione del richiesto provvedimento attesa la diversità di struttura degli ordinamenti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali (presso i quali, tra l'altro, non esiste la particolare categoria di personale prevista dall'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 321), si osserva che, come tutti gli altri provvedimenti, gli atti relativi alla revisione delle carriere degli ex dipendenti, sono adottati, su istanza degli interessati e, ovviamente, previo esame dei precedenti di costoro, da organi collegiali (Consiglio o Giunta comunale e Deputazione provinciale), ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 (contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici dipendenti) e sono sottoposti al controllo delle autorità governative di tutela, controllo che si ritiene sufficiente per assicurare la legittimità dell'operato degli Enti locali in materia.

« D'altra parte contro gli atti integrati dal provvedimento tutorio sono poi ammessi, come è noto, oltre i normali rimedi amministrativi, anche quelli giurisdizionali in doppio grado (Giunta provinciale amministrativa e Consiglio di Stato) che ammettono il più ampio contraddittorio fra le parti.

« Ciò stante, non si ravvisa la necessità di tradurre in termini legislativi la proposta avanzata ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali notizie possano essere date alle famiglie dei componenti gli equipaggi dei due motopescherecci del porto di Fano — già da oltre un mese sequestrati dalle autorità marittime jugoslave —, di cui si ignora la sorte, con le angosciose conseguenze affettive ed economiche che sono facilmente immaginabili ».

RISPOSTA. — « Si informa che gli equipaggi in parola sono stati rilasciati dalle autorità jugoslave e restituiti alle loro famiglie ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare a favore degli insegnanti presso i Conservatori di musica, che siano incaricati a seguito di regolare con-

corso annuale per titoli, i quali in passato non poterono mai partecipare a concorsi ministeriali perché sprovvisti di iscrizione al partito fascista, mentre oggi si trovano ad aver superato i limiti di età per futuri concorsi ».

RISPOSTA. — « Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi a posti di direttore e di professore di ruolo negli Istituti di istruzione artistica e musicale è stabilito in anni 40, dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1912, numero 167. Per quanto riguarda, invece, la proroga di tale termine, sono applicabili le comuni norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

« Pertanto, a favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, è applicabile il disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva a 45 anni il limite massimo per la partecipazione ai concorsi statali.

« Nessun beneficio — nei concorsi generali — è, invece, previsto dal vigente ordinamento a favore di coloro che non presero parte ai pubblici concorsi sotto il passato regime perché non iscritti al partito fascista.

« Qualsiasi eventuale iniziativa intesa a concedere una deroga all'attuale limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi sarebbe di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendo essa riguardare tutti i concorsi a posti di ruolo statali.

« Tuttavia, gli insegnanti incaricati presso i Conservatori di musica potranno partecipare ai concorsi per i posti di ruolo speciale transitorio di prossima istituzione, prescindendo dal limite massimo di età, qualora essi si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« Inoltre, premesso che non è possibile estendere l'applicabilità dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 73 nei riguardi dei concorsi a posti di direttore o di insegnante negli Istituti di istruzione artistica, in quanto le norme del provvedimento cennato si riferiscono esclusivamente ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie, per le quali vigono disposizioni particolari e diverse da quelle che regolano i concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione artistica, si fa, tuttavia, presente che, a norma del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 961, per la partecipazione ai

primi concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione artistica e musicale, che verranno banditi dopo la revisione degli organici dei predetti istituti, si prescinderà dal limite massimo di età previsto dalle vigenti norme.

« Di conseguenza, gli insegnanti incaricati potranno, in tale occasione, prendere parte ai concorsi, prescindendo dal limite massimo di età.

« Pertanto, nessun provvedimento speciale è necessario adottare per consentire l'ammissione dei professori in parola ai concorsi che verranno banditi dopo la revisione degli organici, né ricorrere alla estensione nei loro riguardi dei benefici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CAPALOZZA, SACCENTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno di disporre che non solo nella città capoluogo di provincia, ma in tutte le città con popolazione superiore ai trecentocinquemila abitanti, anche se non capoluogo di provincia, venga sottoposta al preventivo giudizio di opportunità della speciale Commissione composta dal rappresentante del questore, dal prefetto e dal sindaco, la esecuzione degli sfratti da immobili urbani ».

RISPOSTA. — « Si deve precisare, se si vuol fare riferimento al comitato per l'esecuzione degli sfratti, previsto nella circolare numero 210/27/V/Gab. del Ministro di grazia e giustizia in data 17 maggio 1949, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del 30 giugno ultimo scorso (n. 12, pagg. 352-353), che le norme di tale circolare, sia per la loro natura non legislativa, sia per il loro contenuto sostanziale, non modificano affatto, né comunque interferiscono con le norme dettate dalle leggi sulle locazioni in tema di esecuzione e proroga degli sfratti. Esse tendono invece a regolare, in caso di affollamento di esecuzioni di sfratti nello stesso periodo di tempo, lo svolgimento di esse secondo un certo ordine, in dipendenza soprattutto della disponibilità della forza pubblica.

« Quanto al merito della questione sollevata, si rileva poi che, anche nei comuni non capoluoghi di provincia, nei quali la circolare non prevede la costituzione del comitato, detta disciplina della materiale esecuzione degli sfratti trova attualmente attuazione, in quanto la circolare stessa prevede in propo-

sito l'intervento di opportuni accordi fra il pretore ed il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

« Sostanzialmente, quindi, lo scopo è ugualmente raggiunto anche senza la costituzione di quel comitato, che non sarebbe giustificato in detti comuni non capoluoghi, nei quali fra l'altro mancherebbe anche il questore ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la grazia e giustizia*

CASSIANI.

CARCATERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere:

1°) da quali criteri si lasciano guidare le pubbliche Amministrazioni, le quali, pur essendo tenute a riassumere gli avventizi reduci che ne abbiano fatto domanda nei termini previsti nel decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e coloro che furono licenziati per motivi politici (decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 190), si rifiutano di procedere alla dovuta riassunzione, opponendo che il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 252, il quale vieta ogni assunzione, non consentirebbe nemmeno le riassunzioni di cui sopra;

2°) se di fronte al reiterarsi di tali casi, dei quali qualcuno è stato già portato alla cognizione del Consiglio di Stato, non creda sia necessario diramare una istruzione alle dipendenti amministrazioni o predisporre una norma di legge interpretativa ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica:

« 1°) Sgobba Francesco. Il Ministero delle finanze, Direzione generale dogane, ha informato questa Presidenza di averne predisposto la riassunzione in servizio, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946 n. 138. Il provvedimento, però, non è stato ammesso a registrazione dalla Corte dei conti, la quale ha ritenuto che vi osti il divieto di nuove « assunzioni » sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« Questa Presidenza ha quindi avvertito il predetto Ministero di non ritenere applicabile l'articolo 12 del citato decreto legislativo numero 262 al ripristino di rapporti di impiego imposto da disposizioni speciali che hanno concesso in casi determinati il diritto alla riassunzione od alla riammissione in servizio. E si è pregato il Ministero medesimo di riferire il pensiero di questa Presidenza in risposta al rilievo dell'organo di controllo.

« Si fa quindi riserva di comunicare se, in seguito ai chiarimenti suaccennati, la Corte dei conti riterrà di ammettere a registrazione il provvedimento.

« 2°) De Sario Giuseppe. Tutti i licenziamenti disposti dal sedicente governo della repubblica sociale sono stati dichiarati giuridicamente inefficienti dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249. Il rapporto d'impiego non di ruolo del De Sario invece è venuto a cessare *ope legis*, per la mancata sua rinnovazione alla scadenza prestabilita, nonché successivamente per la mancata riassunzione, cadendo così sotto la disciplina dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375.

« Relativamente alla domanda di riassunzione in servizio presentata dall'interessato, Ministero del tesoro — I. G. per il credito ai dipendenti dello Stato — ha precisato quanto segue:

« Il 13 settembre 1945 il De Sario trasmise a questo Ispettorato generale da Terlizzi, suo paese di nascita e di residenza, una domanda di riassunzione in servizio, domanda che non poté trovare accoglimento, perché, mentre la maggiore parte delle riassunzioni era stata già effettuata, restavano allora da coprire, presso questo Ispettorato generale, soltanto tre posti di cui uno di prima categoria, uno di seconda categoria ed uno di quarta categoria. Il De Sario, come fu detto, era ex avventizio di terza categoria e non poteva, quindi, aspirare ad uno di questi tre posti, né, comunque, vantare un diritto di priorità, come sarà dimostrato più avanti.

« Successivamente domande di riassunzione dello stesso De Sario furono inviate, per competenza, alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, alla quale, nel frattempo, era stata devoluta la riassunzione di tutto il personale non di ruolo.

« È da tener presente che allora le riassunzioni di personale non di ruolo dovevano essere effettuate, secondo istruzioni impartite dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, tra gli elementi licenziati dallo pseudo governo fascista repubblicano, che si erano distinti per capacità e rendimento, dando la preferenza a quanti avevano sofferto il carcere, il confino, le torture, ecc., durante il periodo fascista o nei mesi di occupazione tedesca, a quelli che si trovavano in condizioni più bisognose, nonché, per il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 110, ai reduci di guerra.

« Il De Sario Giuseppe, nato il 24 maggio 1924, celibe, conviveva a Terlizzi con il padre,

la madre, due fratelli celibi e due sorelle nubili. Egli asseriva di avere a carico la famiglia intera, essendo il padre inabile a qualsiasi lavoro, ma da sue stesse ammissioni e dalle indicazioni di un certificato anagrafico e di un atto notorio da lui prodotti risultava che il padre, nato il 19 settembre 1886 e pensionato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, faceva il sacrestano, e che due suoi fratelli maggiori esercitavano l'uno il mestiere di falegname e l'altro, fuori sede, quello di sarto.

« Da un certificato allegato ad una delle sue domande e rilasciato dalla sezione di Terlizzi del Partito del reduce italiano, risultava che il De Sario era iscritto a quel partito in qualità di reduce dalla guerra di liberazione.

« Sotto quest'ultimo titolo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, anche per corrispondere al vivo interessamento della segreteria particolare del Sottosegretario di Stato al tesoro, fu compilato un decreto di assunzione in servizio a favore del De Sario; ma prima di inoltrare il decreto alla Corte dei conti per la registrazione, onde evitare un sicuro rilievo della Corte stessa, fu invitato l'interessato, a mezzo della segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, a produrre una regolare dichiarazione dell'autorità militare competente, da cui risultasse validamente la sua qualifica di reduce combattente non potendo a ciò far fede la semplice dichiarazione anzidetta della sezione di Terlizzi del Partito del reduce italiano.

« L'interessato non curò, né allora né più tardi, di far pervenire il chiesto documento probatorio e così la sua posizione cadde sotto la sanzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, che, all'articolo 12 sancì il divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, divieto confermato dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

CARONIA, LO GIUDICE, STAGNO D'ALCONTRES. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — « Per sapere quali sono i criteri in base ai quali il Consorzio anticoccidico di Catania intende procedere alle fumigazioni cianidriche nei limoneti attaccati dal mal secco della pianura di Taormina e di Giardini.

« Tali fumigazioni che importano una spesa oscillante tra le 200 e le 300 lire per pianta, rappresenterebbero un'operazione

inutile per le piante attaccate dal mal secco e non più redditizie, ed un aggravio insopportabile per i coltivatori ».

RISPOSTA. — « Date le gravi infestioni di mal secco verificatesi nella decorsa primavera nessun limoneto della pianura di Giardini e di Taormina sarà sottoposto a trattamento cianidrico obbligatorio nella presente campagna estiva.

« Della esclusione è stata data assicurazione dal Commissariato generale anticoccidico di Catania che — come è noto — provvede, tra l'altro, alla delimitazione delle zone da sottoporre, in ciascuna campagna, alla fumigazione obbligatoria ».

*Il Ministro*

SEGNI.

CARRON, BIASUTTI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — « Per sapere perché non si sia ancora preceduto alla conferma della nomina di un gruppo di avventizi presso il Provveditorato agli studi di Udine.

« Costoro vennero assunti con autorizzazione del Governo militare alleato dal 15 settembre 1945 e la loro assunzione venne comunicata alla Amministrazione centrale, la quale non fece nessun rilievo.

« Mentre gli avventizi di altri Provveditorati agli studi, assunti con la medesima procedura, furono — alla restituzione delle rispettive provincie alla Amministrazione italiana — confermati nell'ufficio in base al decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, gli avventizi del provveditorato agli studi di Udine, ai quali era stato, allo scopo, chiesto l'invio della documentazione, furono sospesi dall'ufficio dal 1° ottobre 1947, in attesa del provvedimento di conferma, che, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato ».

RISPOSTA. — « I provvedimenti con i quali è stata regolarizzata fino al 30 giugno 1949 la posizione del personale, assunto presso i Provveditorati agli studi di Udine e di Gorizia a seguito di autorizzazione delle autorità militari alleate, sono in corso di registrazione.

« Considerate le esigenze di funzionamento dei detti Provveditorati agli studi, e non avendosi, per il momento, la possibilità di assegnarvi impiegati di ruolo, sono stati anche predisposti — e sono in corso — i decreti di proroga al 30 giugno 1950 degli incarichi conferiti dall'A.M.G. ».

*Il Ministro della pubblica istruzione*

GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda disporre che, in applicazione del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modifiche, sia riconosciuta la qualifica di « stazione di cura, soggiorno e turismo » al territorio del comune di Soverato, in provincia di Catanzaro, possedendo l'accogliente e graziosa cittadina sul magnifico golfo di Squillace, che è fra le più frequentate spiagge dello Jonio, tutti i requisiti richiesti dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 321, ed essendo la istruttoria relativa all'auspicato riconoscimento già completa, dopo i pareri favorevolmente espressi dal Ministero delle finanze e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

RIPOSTA. — « Si comunica che, espletata la dovuta istruttoria con decreto interministeriale, in corso, al comune di Soverato (Catanzaro) è stato riconosciuto il carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CASALINUOVO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di affidare ad un'unica commissione di esame i concorsi per ufficiale sanitario delle città capoluogo di provincia, o per lo meno di raggruppare molti concorsi sotto una sola commissione centrale.

« Un provvedimento del genere farebbe sottrarre i concorsi alle inevitabili influenze locali e metterebbe i candidati in condizione di poter concorrere a parecchie sedi senza eccessivo dispendio.

« D'altra parte, il sistema dell'aggruppamento dei concorsi, già felicemente collaudato fino al 1940, favorisce le Amministrazioni interessate, riducendo le spese di concorso ed offrendo la possibilità, dato il maggior numero di candidati, di avere funzionari competenti e ben preparati ».

RISPOSTA. — L'opportunità di affidare il giudizio di più concorsi per ufficiale sanitario ad una stessa Commissione si ritiene fondata anche da questo ufficio tanto che in effetti, per il passato, si è fatto uso, di regola, di tale facoltà prevista dal vigente testo unico delle leggi sanitarie.

« Solo in casi particolari si è proceduto alla nomina di Commissioni giudicatrici per singoli concorsi e cioè per quelli previsti dal-

l'articolo 35 del citato testo unico (concorsi per titoli per i posti vacanti in comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo) ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

CASALINUOVO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere anche agli ufficiali sanitari le disposizioni contenute nella circolare n. 157, del 20 ottobre 1948, riguardante i casi specifici di applicazione della ritenuta comunale sui compensi dovuti ai veterinari per le prestazioni nell'interesse privato, dato che la materia è regolata in modo indentico per le due categorie di sanitari dagli articoli 42, 43, 61 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

« È vero che, non essendo stato pubblicato il decreto ministeriale previsto dagli articoli 42 e 61 del testo unico, le disposizioni contenute nei detti articoli non hanno avuto applicazione; ma la circolare n. 157 non costituisce un puro e semplice richiamo alla legislazione precedente, bensì pone in essere una netta specificazione dei casi di applicazione della ritenuta, proprio in conformità delle norme dell'articolo 61 del testo unico, che è identico, sia nello forma, che nello spirito, all'articolo 42, riguardante gli ufficiali sanitari.

« Si eliminerebbe in tal modo una stridente disparità di trattamento fra le due categorie di funzionari, così affini nel loro stato giuridico e nelle mansioni di carattere igienico-sanitario; disparità già da tempo eliminata dalla circolare consecutiva alla legge 23 giugno 1927, n. 1070, e quindi definitivamente dal testo unico del 1934 ».

RISPOSTA. — Com'è noto, l'applicazione degli articoli 42, 43, 61 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che disciplinano la materia dei compensi relativi alle prestazioni eseguite dagli ufficiali sanitari e dai veterani condotti nell'esclusivo interesse privato venne sospesa con circolare del Ministero dell'interno — Direzione generale sanità pubblica — n. 20173.15.45 del 20 agosto 1934, in attesa del decreto ministeriale che avrebbe dovuto determinare la misura dei compensi medesimi ed i casi in cui essi erano dovuti.

« Nelle more dell'emanazione di detto decreto, la citata circolare richiamava, per la

esazione ed il riparto dei compensi, le norme preesistenti e cioè l'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, per gli ufficiali sanitari e la tariffa deliberata ai sensi del quarto comma dell'articolo 199 del testo unico 1° agosto 1907, per i veterinari condotti.

« Poiché quest'ultima tariffa fa riferimento ai certificati rilasciati di ufficio, si è ritenuto opportuno, in accoglimento dei voti espressi dalla categoria interessata, di emanare la circolare n. 20400.I.A.G. 2/12279 del 20 ottobre 1948, chiarendo che la ritenuta a favore dei comuni per le prestazioni eseguite dai veterinari condotti nell'interesse privato deve intendersi limitata ai soli compensi dovuti per il rilascio dei certificati ufficiali e cioè di quelli portanti il visto dell'Autorità comunale.

« Nonostante ogni migliore disposizione, non è possibile impartire analoghe disposizioni per gli ufficiali sanitari, in quanto il citato articolo 6 della legge 1927 prescrive che sulle somme versate dai privati per i compensi di che trattasi è devoluta, in ogni caso, al comune una quota non superiore al 25 per cento.

« Ciò premesso e, pur ravvisando la necessità di un definitivo assetto di tutta la materia anche allo scopo di eliminare la disparità di trattamento tra le due categorie di funzionari, non può prescindersi dal rilevare le difficoltà di pratica applicazione di una misura di compensi uguale per tutto il territorio dello Stato, avuto riguardo alle notevoli differenze esistenti tra provincia e provincia, in relazione alle particolari situazioni economiche locali che non hanno consigliato finora l'adozione di un provvedimento di ordine generale.

« La complessa materia forma pertanto oggetto di studi al fine di esaminare, tenute presenti le prospettate difficoltà, se non sia possibile addivenire alla determinazione di tariffe regionali: tale studio è connesso con quello della revisione delle norme che regolano il servizio di vigilanza igienica e di profilassi ai fini di una nuova disciplina del servizio stesso e di eventuali modifiche al trattamento economico-giuridico degli ufficiali sanitari ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

CASERTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto a trasferire a Napoli i pubblici registri immobiliari riguardanti i comuni e le popolazioni già compresi nella

circoscrizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e da alcuni anni passati al Tribunale di Napoli.

« Si tratta di oltre centomila cittadini, residenti a pochi chilometri da Napoli costretti a raggiungere con grave fastidio la lontana Santa Maria Capua Vetere per compiere le operazioni di iscrizione e trascrizione dei negozi immobiliari ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio notarile di Napoli, con ordine del giorno approvato nella seduta del 5 luglio 1947, faceva voti perché venisse legislativamente disposto che le trascrizioni e le annotazioni relative agli atti di beni compresi nel territorio dei mandamenti di Acerra, Cicciano e Nola fossero eseguiti presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, invece che in quella di Santa Maria Capua Vetere. Il Ministro delle finanze, cui l'ordine del giorno venne trasmesso, ne mandò copia al Ministero della giustizia con foglio n. 166919 del 29 agosto 1947, manifestando parere contrario all'iniziativa « perché, dato che il metodo delle iscrizioni e trascrizioni personali del nostro sistema ipotecario, gravi sono le difficoltà che derivano dai mutamenti delle circoscrizioni degli uffici ipotecari per lo stralcio e l'attribuzione da un all'altro ufficio, senza dire che le circoscrizioni degli uffici ipotecari non sempre coincidono con altre circoscrizioni ».

« Il Ministero della giustizia ritenendo fondati i rilievi sopra trascritti, invitò, con lettera dell'8 settembre 1947, il Presidente del tribunale di Napoli a comunicare al Consiglio notarile di quella città l'avviso contrario di entrambi i Dicasteri delle finanze e della giustizia alla proposta da quell'Ente formulata ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

CASERTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e in qual modo abbia provveduto alla assegnazione dei fondi occorrenti per procedere al secondo lotto dei lavori per l'acquedotto dell'Agro Nolano. Le popolazioni di detti comuni attendono da decenni quest'opera indispensabile e indilazionabile e presentemente facilitata dall'espletamento del primo lotto.

« In specie, per quanto riguarda uno di tali comuni, quello di Roccarainola, si chiede di conoscere i motivi per cui finora non si è ancora provveduto alle riparazioni, decise e appaltate fin dal 31 maggio 1949, che permetterebbero al piccolo acquedotto locale, primi-

tivo e insufficiente, di fornire alla popolazione un certo quantitativo d'acqua potabile.

« Attualmente gli abitanti di Roccarainola sono letteralmente e totalmente privi di acque, onde la assoluta necessità di un intervento che tolga un paese civile dalla attuale, inverosimile situazione di villaggio africano ».

RISPOSTA. — « Il progetto del secondo lotto dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Nolano dovrà essere modificato, in conformità alle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed a tale scopo è stato restituito al competente ufficio del Genio civile.

« Devesi, peraltro, far presente che, per il momento, non vi è alcuna possibilità di finanziare tali lavori, essendo del tutto esauriti i fondi stanziati per l'esecuzione di opere, a sollievo della disoccupazione, di conto degli Enti locali.

« Comunque, se nuove assegnazioni straordinarie dovessero essere disposte potrebbe essere esaminata la possibilità di includere i lavori in parola nel programma di quelli da attuare con tali fondi.

« In ogni modo, però, come è noto, sono state recentemente approvate e saranno tra breve emanate nuove norme di legge che sono dirette appunto ad agevolare gli Enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi.

« E pertanto, i comuni interessati alla costruzione dell'acquedotto di che trattasi potranno avvalersene per chiedere la concessione dei sensibili benefici che tali norme prevedono ed assicurare così la prosecuzione ed il completamento dell'opera.

« Per quanto riguarda la sistemazione dell'acquedotto di Roccarainola, dopo esperita la gara ufficiosa per l'accollo dei lavori, si è dovuto attendere che fosse regolarizzata la procedura per l'impegno della spesa.

« Concretizzata tale procedura, in pendenza che il comune presenti la richiesta deliberazione con cui si impegna a rimborsare la metà della spesa, a termini dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, si è ora disposta la consegna delle opere ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intende, anche gradualmente, alleviare i gravi disagi di molti abitanti del comune di Porto Tolle (Rovigo), costretti a vivere in sconnesse baracche, senza luce e senza acqua.

« La tubercolosi continuamente falcia vite umane.

« Gli abitanti di queste baracche attingono l'acqua dai fossati. Per contro, i fondi sono dotati di stalle fornite di luce elettrica e di acqua corrente ».

RISPOSTA. — « Il comune di Porto Tolle non è compreso negli elenchi dei comuni più gravemente sinistrati dalla guerra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e pertanto non sono state sino ad ora ad esso applicabili le disposizioni di tale legge, per la costruzione di case per i senza tetto.

« Si è ugualmente cercato di andare incontro ai bisogni di quella popolazione, mediante la costruzione di un fabbricato di 14 alloggi, che viene eseguita a cura dell'Istituto provinciale per le case popolari di Rovigo, nel cui finanziamento lo Stato concorre, a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, con un contributo in capitale nella misura del 50 per cento della spesa.

« Poiché, peraltro, in base alla nuova legge della ricostruzione edilizia, recentemente emanata, potrà provvedersi, col sistema del pagamento in annualità, alla costruzione di case per i senza tetto in tutti i comuni danneggiati dalla guerra, anche se non compresi nei sopradetti elenchi, è stata presa particolare nota delle necessità del comune di Porto Tolle per poterne tener conto in sede di ripartizione dei fondi assegnati in bilancio per tale categoria di lavori ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CAVAZZINI, PESENTI, ROSSI MARIA MADDALENA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti si intendono, dopo tante promesse, effettivamente adottare per alleviare la gravissima situazione della popolazione della zona limitata nei seguenti comuni: Stienta, Ficarolo, Gaiba, Occhiobello, Salara, Villamarzana, San Belino, nei quali la grandine ha distrutto raccolti per il valore di un miliardo e mezzo, per cui più di diecimila tra partecipanti, piccoli proprietari e coltivatori, sono ridotti in condizione di miseria assoluta.

« Era stato suggerito da una delegazione di sindaci delle zone colpite:

per il Ministero delle finanze: revisione e annullamento degli imponibili per l'anno in corso;

per il Ministero dei lavori pubblici i lavori seguenti già approvati dalle autorità tutorie competenti: comune di Stienta, lavori per case popolari, per i quali l'Istituto autonomo case popolari ha già dato benestare; riparazione di strade nei comuni di Ficarolo, Gaiba, Salara, prevista già dal Genio civile; lavori per acquedotti di cui ad altra interrogazione ».

RISPOSTA. — « In merito si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, la Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e perciò non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se siasi verificata la perdita totale del prodotto.

« Infatti, giusta l'articolo 112 del Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la quantità dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari, e cioè, tra l'altro, dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccità, borea e simili).

« Da ciò si evince, chiaramente, che nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

« Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la materia della moderazione delle imposte fondiari in dipendenza di infortuni — che è strettamente aderente alla lettera della legge — potrebbe sembrare alquan-

to fiscale, ma in realtà non lo è, ove si consideri che gli estimi iscritti in catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende della produzione e l'eventuale perdita, anche totale, del prodotto trova, quindi, compensazione nelle annate di superproduzione, i cui maggiori redditi non vengono assoggettati all'imposta, data la stabilità degli estimi catastali.

« Ciò posto, non verificandosi il concorso delle condizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico su citato, non si vede la possibilità di accordare ai danneggiati dall'infortunio di cui trattasi una moderazione dell'imposta fondiaria la quale, peraltro, ove venisse concessa, costituirebbe una duplicazione di sgravio e ben scarso sollievo arrecerebbe ai danneggiati stessi, essendo limitata al rimborso parziale dell'imposta erariale — decurtato dalle spese di verifica — mentre i comuni e la provincia, date le difficili condizioni dei loro bilanci, non sarebbero, certamente, in grado di rinunciare alle rispettive sovrimposte che, unitamente ai contributi agricoli unificati, costituiscono l'onere più rilevante.

« Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del più volte citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica, in diminuzione, entro il 31 luglio 1949.

« Si dà, ad ogni modo, assicurazione che l'Intendenza di finanza di Rovigo è stata interessata fin dal 28 maggio 1949 — ed ora viene sollecitata — affinché riferisca circa la entità e la natura dei danni arrecati dalla grandinata di cui trattasi, per un completo esame della questione ».

*Il Ministro delle finanze*

VANONI.

CAVAZZINI, PESENTI, ROSSI MARIA MADDALENA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere per quali motivi, nonostante le promesse, non si sia

ancora provveduto ad attuare i lavori di improrogabile necessità e precisamente:

1°) l'acquedotto di Fiesso Umbertiano (Rovigo) che dovrebbe provvedere a cinque paesi (Fiesso, Pingara, Frassinello, Occhiobello e Canaro), e per il quale vi è già il progetto approvato dal Genio e dalla prefettura;

2°) l'acquedotto di Ariano Polesine, che deve servire tutta l'isola attualmente priva in modo assoluto di acqua, anche per questo esiste un progetto già approvato;

3°) l'acquedotto di Cavello nelle stesse condizioni;

4°) l'acquedotto di Porto Tolle (stessa situazione) deve alimentare l'intera popolazione dell'isola — 26 mila abitanti — che vivono in condizioni disastrose e devono recarsi a prendere acqua al Po (con conseguenti malattie infettive); per il quale vi sono state recentemente anche assicurazioni del Ministro Tupini ».

RISPOSTA. — « All'ufficio del Genio civile di Rovigo è stato finora presentato solo il progetto dell'acquedotto per i comuni consorziati di Fiesso Umbertiano, Occhiobello, Canaro, Pingara e Frassinello dell'importo di lire 292.570.000 che trovasi tuttora in corso di istruttoria.

« Detto progetto prevede l'utilizzazione delle acque freatiche da estrarsi a mezzo pozzi trivellati in golena del fiume Po e poiché i pozzi stessi, per la loro ubicazione, sarebbero stati esposti all'azione della piena, si è ravvisata l'opportunità di effettuare dei sondaggi, per accertare la qualità dell'acqua, la quota reale del pelo dell'acqua dei pozzi e la disponibilità effettiva della dotazione idrica su cui si può fare assegnamento.

« Per far fronte alla spesa occorrente per tali sondaggi prevista in lire 3.300.000, il Consorzio dell'acquedotto ha chiesto la concessione di un sussidio, che questa Amministrazione si è dichiarata disposta a concedere nella misura dei due terzi della spesa stessa; cioè nella misura massima consentita dalle disposizioni ora in vigore per le opere igieniche.

« Relativamente alla spesa di 292.570.000 lire preavvisata per la costruzione dell'acquedotto di che trattasi, si deve far presente che, pur riconoscendo che dette opere rispondono ad un'effettiva urgente necessità, quest'Amministrazione non può disporre il finanziamento dei lavori stessi, dato che sono esauriti i fondi stanziati per l'esecuzione di opere a sollievo della disoccupazione, di competenza degli Enti locali.

« Il Consorzio interessato potrà però avvalersi delle nuove norme di legge, di prossima emanazione, dirette appunto ad agevolare detti Enti nella realizzazione dei loro programmi costruttivi e chiedere la concessione dei sensibili benefici previsti in tale legge.

« D'altra parte l'impossibilità di provvedere altrimenti è già stata segnalata da questo Ministero, in seguito alle premure che gli sono pervenute per la realizzazione dell'acquedotto in parola.

« Anche in tale occasione, non si è potuto che fare richiamo all'emananda legge in favore degli Enti locali e non risulta che siano state date assicurazioni d'altro genere.

« Per quanto riguarda gli altri acquedotti segnalati, di Gavello, Ariano Polesine e Porto Tolle, non si ha alcun elemento per precisare la spesa che occorrerebbe per la loro costruzione, in quanto i relativi progetti non sono stati ancora allestiti.

« Comunque, anche per il finanziamento di detti lavori, lo Stato non potrebbe che contribuire nella misura e con le modalità stabilite dalla legge sopraccennata, quando questa entrerà in vigore ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RISPOSTA. — « La guerra come fattore dominante ed il conseguente stato di abbandono in cui per tanti anni le opere igieniche citate sono state lasciate all'azione deleteria del tempo, hanno creato una situazione veramente critica e pericolosa con gravi ripercussioni sulla salute delle popolazioni.

« Come logica conseguenza ne è derivato che il Ministero dei lavori pubblici, cui è stata devoluta la competenza di tale settore delle opere igieniche con decreto legislativo n. 681, del 16 giugno 1932, in questi ultimi anni è stato oberato da un notevole numero di richieste provenienti da Enti pubblici ed intese ad ottenere il finanziamento di opere igieniche; richieste cui non è stato in grado di far fronte malgrado tutta la sua bontà, per ragioni di bilancio.

« Questo Alto Commissariato da parte sua si è sempre preoccupato di tenersi in stretta relazione con il detto Dicastero ed ha sempre interposto il proprio valido appoggio per il sollecito corso delle innumerevoli pratiche.

« Il predetto Dicastero, nell'assoluta impossibilità di evadere un così notevole numero di richieste, ha testé presentato all'esame del Parlamento un provvedimento legislativo in base al quale sarà possibile concedere notevoli

contributi a lunga scadenza ai comuni che ne facciano domanda per la esecuzione di opere pubbliche di interesse di Enti locali.

« Nel caso specifico occorre quindi presentare a suo tempo al Ministero in parola le richieste intese ad ottenere le agevolazioni concesse.

« Questo Alto Commissariato assicura che da parte sua darà tutto il proprio valido appoggio presso il detto Dicastero perché le pratiche abbiano il più sollecito corso possibile ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

**CECCHERINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se, nella ipotesi dell'abolizione della tessera del pane, si intenda abolire anche il prezzo politico, tuttora vigente in Gorizia, di questo prodotto così essenziale e preponderante dell'alimentazione soprattutto delle classi più povere.

« L'interrogante segnala la dolorosa situazione economica in cui trovasi questa città, oggi staccata dal proprio retroterra dal nuovo confine politico e alla quale il riconoscimento di « zona franca » al proprio territorio comunale, per vari motivi non ha dato quei benefici effetti che i cittadini si attendevano: talché, oggi, le attività commerciali, industriali ed artigiane sono in gran parte in condizioni veramente allarmanti, mentre la disoccupazione aumenta giornalmente ed è giunta a livelli che pongono questo comune tra quelli in testa, in tutta Italia, alla graduatoria di questa triste corsa alla fame ».

**RISPOSTA.** — « La questione ha formato oggetto della più attenta considerazione sia di questa Presidenza, sia dell'Alto Commissariato per l'alimentazione e del Ministero del tesoro. Sono stati valutati tutti gli aspetti economici e politici del problema non senza tener conto dei riflessi che le possibili soluzioni avrebbero avuto anche nell'ambito del restante territorio nazionale.

« Come è noto, sin dal 1947 venne esaminata l'opportunità di disporre per la provincia di Gorizia l'adeguamento del prezzo del pane e della pasta al prezzo vigente nel restante territorio nazionale. Particolari considerazioni consigliarono a quel tempo di mantenere inalterato il prezzo allora in vigore sino a tutto il 31 dicembre 1947. Successivamente l'agevolazione venne confermata ed anche recentemente, nello scorso aprile, malgrado l'onere derivante all'Erario, fu stabilito

di rimandare ogni decisione alla fine della nuova campagna cerealicola.

« Pur rendendosi conto delle difficoltà della situazione locale, dopo l'avvenuto ripristino del prezzo del pane e della pasta in tutte le altre provincie della Repubblica, non è sembrato possibile mantenere ulteriormente per la sola provincia di Gorizia un prezzo politico.

« Il Governo non mancherà, tuttavia, come ha sempre fatto, di esaminare con la maggiore comprensione ogni altra possibilità di venire incontro alle esigenze di quella provincia, in relazione alla sua particolare situazione economica e territoriale ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
ANDREOTTI.

**CERABONA.** — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quando sarà ripristinato l'ufficio del Registro di Sant'Arcangelo (Potenza) che, soppresso dal fascismo, non ancora è stato ricostituito, malgrado assicurazioni ed insistenze e perdurando il grave disagio di tutti i paesi interessati ».

**RISPOSTA.** — « Il ripristino dell'ufficio del Registro di Sant'Arcangelo è stato chiesto dalle Autorità amministrative e politiche del comune omonimo, con apposita deliberazione trasmessa alla Commissione istituita per il riordinamento delle circoscrizioni finanziarie.

« La richiesta anzidetta, ha formato oggetto di attento esame da parte della cennata Commissione la quale, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria all'uopo disposta, ha manifestato parere contrario al ripristino dell'ufficio in questione non essendosi riscontrato il motivo di una inderogabile ed urgente necessità dei contribuenti e dato che tuttora permangono le condizioni che, a suo tempo, determinarono la soppressione dell'ufficio stesso.

« Infatti, con il trasferimento dei comuni di Colobraro e di Tursi dalla provincia di Potenza a quella di Matera, l'ufficio del Registro di Sant'Arcangelo limitò la propria giurisdizione ad una zona molto ristretta, eminentemente agricola, priva di industrie ed avente quindi lieve importanza dal punto di vista tributario.

« Tale situazione, ancora in atto, determinò la soppressione dell'ufficio il cui ripristino non si ritiene, almeno per ora, possibile ».

*Il Ministro*  
VANONI.

CHATRIAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se — in relazione alle vive preoccupazioni della popolazione interessata — non ritenga di intervenire tempestivamente presso il Provveditorato agli studi competente, per evitare il trasferimento delle scuole elementari del comune di Lettere (Napoli) dal circolo didattico di Gragnano a quello, costituendo, di Pompei, disposto dal Provveditorato medesimo. Tale trasferimento turba una situazione scolastica palesatasi nei decenni la più rispondente alle esigenze della popolazione interessata, in quanto:

a) la deficiente viabilità della zona e la inesistenza di mezzi di comunicazione periodici diretti rendono il trasferimento Lettere-Pompei più lungo, disagiato e dispendioso di quanto non lasci supporre la distanza di 25 chilometri tra i due paesi, e contribuiscono altresì a determinare una minore efficienza della azione di controllo del direttore didattico.

b) il territorio di Lettere non ha alcun rapporto — né amministrativo, né economico, né religioso (mandamento: Gragnano; ufficio del registro: Castellammare di Stabia; commissione distrettuale delle imposte: Castellammare di Stabia; diocesi: Castellammare di Stabia) — con Pompei ».

RISPOSTA. — « Nel nuovo ordinamento dei circoli didattici della provincia di Napoli, a seguito delle richieste delle autorità amministrative locali, in accoglimento di analoga proposta del Provveditore agli studi di Napoli, fu istituita una direzione didattica in Pompei, comune che in questi ultimi tempi ha assunto una notevole importanza per sviluppo demografico e perché centro turistico di grande affluenza.

« Con la creazione della detta nuova direzione didattica si ravvisò la opportunità di alleggerire i circoli didattici di Castellammare di Stabia e di Gragnano, diventati pleorici, e pertanto il circolo di Pompei fu formato oltre che con le scuole dello stesso comune anche con quelle di Sant'Antonio Abate e di Lettere che appunto furono rispettivamente sottratte ai circoli di Castellammare e di Gragnano.

« Il raggruppamento di scuole come sopra indicato fu quindi stabilito in relazione alle esigenze scolastiche della zona, che possono essere — e sembrano, infatti — estranee ai rapporti amministrativi, economici e religiosi a cui si fa riferimento.

« Ad ogni modo, si scrive adesso al Provveditore agli studi di Napoli invitandolo a

riprendere in esame la condizione delle scuole di Lettere relativamente alla disposta aggregazione al circolo didattico di Pompei per stabilire se convenga addivenire ad una diversa sistemazione con la conservazione delle scuole di Lettere al circolo di Gragnano ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CHIARINI, ROSELLI, BIANCHINI LAURA, MONTINI, BAZOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali criteri abbiano presieduto alla assegnazione di contributi per il finanziamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nell'anno in corso nelle provincie lombarde, rilevando che alla provincia di Brescia, che ha una popolazione di oltre 800 mila abitanti e con oltre 50 scuole in funzione, è stata assegnata la somma di lire 240 mila, notevolmente inferiore alle assegnazioni fatte ad altre provincie della Lombardia, che contano un assai minor numero di abitanti e di scuole ».

RISPOSTA. — « Ogni anno il Ministero corrisponde ai Consorzi per l'istruzione tecnica, con i fondi stanziati su apposito capitolo del suo bilancio, i contributi ordinari che i comuni e le provincie avevano destinato alle scuole di istruzione tecnica di carattere libero e che ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, furono consolidati e trasferiti a carico dell'Erario.

« Per l'anno 1948-49, era stato progettato inizialmente uno stanziamento di lire 100 milioni sul capitolo suindicato, per adeguare all'attuale costo della vita i contributi ordinari in questione. Peraltro, la commissione per la revisione delle spese dello Stato ed il Parlamento ridussero a sole lire 10 milioni il detto stanziamento (che già, per accordi intervenuti col Ministero del tesoro era stato, invece, proposto in lire 60 milioni).

« Pertanto, anziché conseguire il desiderato adeguamento dei contributi in questione al costo della vita, il relativo stanziamento ha subito una riduzione di 20 milioni di lire rispetto a quello che era stato concesso per l'anno 1947-48 (e che era, cioè, di lire 30 milioni).

« In base al suddetto stanziamento di lire 10 milioni, i contributi ex comunali ed ex provinciali risultano aumentati, per l'anno 1948-49, appena del 2,50 per cento rispetto allo stanziamento del 1940-41.

« Dalla suddetta percentuale di aumento, appare evidente come i contributi di che trattasi siano irrisori, ed assolutamente insufficienti per i bisogni delle scuole (un migliaio circa) a favore delle quali i contributi stessi risultano conferiti.

« Il Ministero, quindi, preoccupato delle difficoltà nelle quali venivano a trovarsi i Consorzi per l'istruzione tecnica, per il tramite dei quali i contributi ex comunali ed ex provinciali vengono corrisposti, studiò il modo di finanziare ugualmente i Consorzi, versando ad essi dei contributi straordinari a titolo di integrazione del contributo ordinario annuale ex comunale ed ex provinciale che si sarebbe dovuto corrispondere, in modo che lo stanziamento complessivo risultasse eguale ai trenta milioni di lire dello scorso anno: in base a tale finanziamento, la quota per il Consorzio di Brescia ammonta precisamente a lire 240.000.

« Da quanto sopra premesso, appare chiaro che il Ministero ha corrisposto a ciascun Consorzio, tenendo conto del contributo straordinario, quanto ad esso sarebbe spettato come contributo ordinario ex comunale ed ex provinciale se al relativo stanziamento non fosse stata apportata nessuna riduzione rispetto all'assegnazione fatta per il 1947-48.

« A maggiore chiarimento, è, particolarmente, da precisare che i contributi in questione non sono stati corrisposti sulla base di una eguale ripartizione tra i Consorzi, bensì sulla base del contributo originariamente trasferito, aumentato delle aliquote che man mano sono state fissate; e che, pertanto, non può evitarsi che vi siano delle eventuali disparità tra provincia e provincia, in quanto tali disparità risalgono e dipendono dalle maggiori disponibilità o dai maggiori sacrifici fatti dalle provincie stesse o dai comuni per erogare, a suo tempo, i contributi che, poi, sono stati consolidati a carico dello Stato ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CHIESA TIBALDI MARY. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intende adottare speciali pompe irroratrici o aspiratori per lavori di perforazione nelle dighe, dispositivi urgenti a tutela della salute degli operai. La legislazione francese e svizzera, per ovviare alle gravi conseguenze derivanti dalla silicosi ha emanato provvedimenti in merito al collocamento obbligatorio di tali apparecchi, che purificano

l'aria e salvano la vita agli operai. Sarebbe opportuno anche in Italia rendere obbligatorio tale procedimento ».

RISPOSTA. — « Si fa presente in merito che, sebbene nessuna disposizione legislativa stabilisca, per la prevenzione contro il rischio della silicosi, l'adozione di perforatrici con immissione di acqua o con aspirazione nei lavori di perforazione per la costruzione delle dighe, queste macchine sono già state adottate da alcune imprese.

« L'uso degli strumenti di cui si tratta è in molti casi tecnicamente impossibile ed in altri perfino sconsigliabile dallo stesso punto di vista igienico, in quanto, ad esempio, il sistema di perforazione ad acqua presenta l'inconveniente, particolarmente grave nelle gallerie ad elevata temperatura, di aumentare eccessivamente il grado igrometrico dell'aria peggiorando le condizioni ambientali di lavoro. D'altra parte l'applicazione pratica del sistema di perforazione con immissione di acqua o con aspirazione di polveri può essere ottenuta con svariati sistemi e tipi di apparecchi, ognuno dei quali presenta vantaggi e svantaggi tanto di ordine tecnico che di ordine igienico.

« Inoltre la costruzione e l'uso di tali dispositivi danno luogo a problemi tuttora insoluti, per la risoluzione dei quali sono attualmente in corso prove ed esperienze da parte di tecnici competenti e dell'Ispettorato medico del lavoro che segue gli studi allo scopo di determinare con criteri scientifici la reale efficacia di vari dispositivi.

« Si ritiene perciò opportuno attendere l'esito delle esperienze in corso prima di sancire con disposizione legislativa in quali circostanze e con quali cautele siano da adottare i mezzi preventivi di cui si tratta.

« Non consta che la legislazione svizzera e quella francese abbiano stabilito l'obbligo di usare gli apparecchi ai quali si fa riferimento ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

CLOCCHIATTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se sono a conoscenza e come giustifichino che, dopo l'avvenuta concessione alle Cooperative di braccianti delle terre arginali sul Po per lo sfalcio delle erbe, il canone di affitto è stato aumentato in modo esagerato.

« Poiché la Costituzione italiana stabilisce che il movimento cooperativo deve essere potenziato ed il lavoro protetto in ogni suo cam-

po, l'interrogante non ritiene che la cooperazione venga potenziata ed il lavoro protetto quando, per lo sfalcio delle erbe del sesto comprensorio sul Po, il canone di affitto che per i frontisti era stabilito in lire 61.000 annue, oggi dalle cooperative viene pagato in lire 610.000.

« L'interrogante chiede, inoltre, quali provvedimenti il Governo intende prendere per sgravare di tale onere le cooperative braccianti ».

RISPOSTA. — « Le pertinenze idrauliche demaniali in passato venivano dall'Amministrazione concesse ordinariamente con preferenza ai proprietari frontisti in considerazione del particolare interesse che essi avevano ed hanno di utilizzare le pertinenze stesse, aderenti alle loro proprietà.

« Nel 1947 però, in seguito a numerose occupazioni abusive verificatesi nelle provincie della Valle Padana da parte di braccianti agricoli disoccupati, questo Ministero, d'intesa con quello dell'agricoltura e foreste, decise di andare incontro agli immediati bisogni dei predetti operai e con telegramma-circolare 31 dicembre 1947 n. 38571 impartì disposizioni alle dipendenti Intendenze di finanza nel senso che nelle future concessioni di pertinenze idrauliche dovevano possibilmente essere preferite le Cooperative agricole.

« Per quanto riguarda i canoni dovuti dalle ditte concessionarie all'Amministrazione quale corrispettivo dell'utilizzazione, va fatto presente che, in conseguenza della svalutazione della moneta verificatesi nel dopo guerra, con due successivi provvedimenti legislativi, di carattere generale, tutti i canoni demaniali sono stati aumentati e precisamente, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono stati decuplicati a decorrere dal 1° gennaio 1947 e con legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stati ulteriormente quadruplicati a decorrere dal 1° gennaio 1949.

« Tali provvedimenti di legge, di vasta portata finanziaria, si ripete, riguardano i canoni demaniali in genere o sono stati adottati esclusivamente in conseguenza della svalutazione della moneta, per cui si deve escludere ogni intenzione da parte dell'Amministrazione di volere particolarmente colpire le Cooperative agricole o qualsiasi altra ditta.

« Del resto il primo dei citati provvedimenti legislativi, il decreto 7 gennaio 1947, n. 24, più importante in quanto ha stabilito l'aumento dei canoni in ragione del decuplo, risulta emanato quando ancora non si erano

neppure verificate le occupazioni abusive da parte dei braccianti agricoli e quindi non si pensava di dovere impartire le disposizioni di cui al citato telegramma-circolare del 31 dicembre 1947, intese invece ad agevolare i braccianti stessi, riuniti in cooperative, usando loro preferenza nelle concessioni delle pertinenze idrauliche.

« Va infine osservato che i canoni relativi alle pertinenze idrauliche, determinati caso per caso dagli uffici tecnici erariali competenti, anche dopo gli aumenti di legge risultano inadeguati al valore attuale della moneta ed al rendimento dei terreni concessi.

« Infatti, nel caso segnalato, il canone di lire 610 mila stabilito a carico della Cooperativa « La Fratellanza » di Villanova d'Arda per la concessione del sesto comprensorio di Po' in provincia di Piacenza, si presenta abbastanza vantaggioso per la cooperativa stessa, in quanto è dovuto su una vastissima estensione di terreno di ettari 52 circa.

« Pur tenendo conto della natura di tale terreno e delle possibilità limitate di utilizzazione, data la rilevante estensione del terreno stesso, non è chi non veda che il canone di lire 610 mila è alquanto conveniente e comunque sensibilmente inferiore ai canoni attualmente praticati nelle fittanze agrarie dei terreni privati.

« In conclusione quindi, le cooperative agricole, già agevolate con la preferenza loro usata nelle concessioni di numerose e vaste zone di pertinenza idrauliche, pagano, di fatto, canoni che non sono eccessivi ed inferiori al rendimento dei terreni concessi. Per tali ragioni non si ritiene di adottare ulteriori provvedimenti di favore ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

COLASANTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se e come intende tutelare l'attività della cooperativa « C. Colombo » di Napoli, per servizi ausiliari di emigrazione.

« Trattasi di un gruppo di lavoratori addebi da moltissimi anni a tale servizio e meritevoli di essere tutelati nel diritto di assumere direttamente, e non a mezzo di speculatori, il loro lavoro. E ciò in modo da non gravare sugli emigranti ».

RISPOSTA. — « Si informa che la cooperativa « Colombo » svolge un servizio alle dipendenze del Ministero degli esteri e sotto il suo controllo. Nell'esercizio di questo potere di direzione di controllo il Ministero degli

esteri s'ispira costantemente alla tutela dei legittimi interessi dei lavoratori ed insieme alla fondamentale esigenza di assicurare l'assistenza degli emigranti e di impedire ogni sfruttamento ai loro danni ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

CONCETTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere :

1°) se la circolare 2 gennaio 1947 dell'A.C.I.S., impartente disposizioni circa la interpretazione e la attuazione dell'articolo 76 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debba ritenersi di valore cogente e quindi obbligatoria per le Amministrazioni comunali;

2°) se, in difetto di tale obbligatorietà, l'onorevole Alto Commissario non ravvisi, anche per dar corso alla promessa da lui fatta alla Associazione nazionale medici condotti, di accompagnare con parere favorevole una proposta legislativa tendente ad ottenere la permanenza in servizio effettivo dei sanitari condotti anziani fino al raggiungimento del 70° anno di età, la necessità di approntare un opportuno progetto legislativo;

3°) se, in ogni ipotesi, non ritenga opportuno intervenire presso le Amministrazioni comunali al fine di garantire ai medici condotti interessati il raggiungimento del quarantesimo anno di servizio entro il limite di settanta anni di età ».

RISPOSTA. — « 1°) La circolare 2 gennaio 1947 di quest'Alto Commissariato impartente disposizioni circa la interpretazione e l'attuazione dell'articolo 76 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, non può avere carattere obbligatorio per le amministrazioni comunali, ma deve intendersi come raccomandazione rivolta alle medesime per venire incontro alla situazione in cui son venuti a trovarsi quei sanitari condotti i quali, pur avendo raggiunto il limite massimo di età prescritto per il collocamento a riposo, non hanno maturato il periodo di tempo utile al conseguimento del massimo della pensione;

2°) non si ritiene opportuno promuovere un disegno di legge inteso a prorogare al 70° anno il limite di età per il collocamento a riposo dei sanitari condotti in quanto che, per l'espletamento delle funzioni inerenti al suo ufficio, si richiede nel sanitario condotto una prestanza fisica che non è possibile possedere in età avanzata.

« Le disposizioni della circolare di questo Alto Commissariato 2 gennaio 1947, n. 1, giu-

stificate dalla necessità di venire incontro alla situazione in cui sono venuti a trovarsi alcuni sanitari condotti con l'entrata in vigore del vigente testo unico delle leggi sanitarie, rivestono carattere eccezionale e transitorio.

3°) non è possibile intervenire presso le Amministrazioni comunali al fine di garantire ai medici condotti interessati il raggiungimento del quarantesimo anno di servizio entro il limite di settanta anni di età, perché per dare una tale garanzia occorrerebbe modificare le disposizioni legislative esistenti e ciò non si ravvisa possibile per le ragioni anzicennate ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

COPPI ALESSANDRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non intenda provvedere a che il comune di Montese venga restituito alla giurisdizione della pretura di Vignola — sezione di Zocca — eliminando in tal modo l'incongruenza — da nulla giustificata — che un comune della provincia di Modena dipenda giudiziariamente da organi di altra provincia (Bologna) ».

RISPOSTA. — « Si assicura di aver disposto l'istruttoria della pratica concernente il distacco del comune di Montese dalla pretura di Porretta Terme e la sua aggregazione alla pretura di Vignola, sede distaccata di Zocca ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

CORBI. — *Ai Ministri dell'interno, della agricoltura e foreste, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere — premesso che il giorno 1° settembre 1948 un violento nubifragio ha arrecato danni di eccezionale gravità al raccolto, ai fabbricati, al bestiame, alle opere di interesse pubblico di ben 14 comuni della provincia di Aquila (Celano, Oricolo, Pereto, Rocca di Botte, Pratola Peligna ed altri) — se non ravvisino la necessità di adottare solleciti provvedimenti al fine di alleviare il disagio in cui versano i coltivatori dei suddetti comuni e per evitare che oltre al raccolto già perduto non sia compromesso il prossimo raccolto autunnale, per salvare il quale è indispensabile provvedere d'urgenza a riparare canali di irrigazione, strade, argini, ecc. In particolare i danneggiati chiedono; sgravi fiscali, sussidi alle famiglie più povere e danneggiate; applicazione del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31; opere di pubblico interesse a carico dello Stato ».

RISPOSTA. — « Si è ritenuto opportuno di dover attendere, prima di rispondere, che potessero essere fornite notizie concrete e precise informazioni circa la misura e l'entità delle provvidenze che potevano essere disposte in favore dei comuni rimasti danneggiati dal violento nubifragio che si abbatté il 1° settembre dello scorso anno su alcune zone della provincia di Aquila.

« Infatti, questa Amministrazione, oltre agli interventi di pronto soccorso, per cui furono assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila 30 milioni per assicurare la pubblica incolumità e dare corso alle riparazioni di più inderogabile necessità, intendeva promuovere l'emanazione di uno speciale provvedimento legislativo per agevolare gli Enti interessati nel ripristino definitivo delle opere pubbliche rimaste danneggiate.

« Tale intendimento, però, per motivi di forza maggiore, che trovano giustificazione nella difficile situazione del bilancio, non ha potuto essere subito realizzato, anche perché nel frattempo analoghi sinistri avevano colpito altre numerose regioni e, pertanto, dovendo pure ad esse estendersi i benefici della legge che si voleva emanare, veniva notevolmente ad aumentare l'onere di spesa che lo Stato doveva sopportare.

« Comunque, tutte le difficoltà sono state superate e, con provvedimento legislativo di prossima emanazione, verrà autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per la concessione di sussidi in favore di quegli Enti che intendano ripristinare le opere pubbliche rimaste danneggiate in conseguenza delle alluvioni del 1948 e che ne facciano richiesta entro il termine che sarà stabilito dalla legge stessa ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COSTA E GUARIENTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere a qual punto siano gli studi per la difesa delle piene del fiume Adige. Dopo l'approvazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del progetto a suo tempo allestito dal Magistrato alle acque di Venezia fu dato inizio alla costruzione della galleria Mori-Torbolo, di deviazione delle acque di piena nel Garda.

« Ciò usufruendo dei finanziamenti disposti col regio decreto-legge 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428.

« I lavori furono interrotti a causa dell'ultima guerra.

« Durante l'Assemblea Costituente si riunirono i deputati veneti con l'intervento del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, delegato dal Ministro dei lavori pubblici e del Direttore generale della produzione agricola, delegato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per esaminare il problema in rapporto alle conseguenze che una rotta dell'Adige (tenuta nelle condizioni attuali di difesa del fiume pensile) avrebbe sulla agricoltura di tanta parte della pianura veneta e sui terreni con tanti sacrifici bonificati ».

RISPOSTA. — « Per giungere all'auspicata soluzione del problema della difesa idraulica dell'Adige, si è ritenuto necessario procedere ad uno studio generale di tutte le premesse tecnico-scientifiche che si riferiscono al problema stesso, della cui vitale importanza si ha piena cognizione.

« Si è pertanto dato incarico ad una Commissione, composta dai professori Ferro e Marzollo (i quali si sono successivamente aggregati al professor Scimeli), che hanno una particolare competenza per essersi già occupati di tale problema, di effettuare uno studio tecnico-scientifico generale relativo alla difesa idraulica del fiume Adige, allo scopo di determinare gli effetti idrometrici ottenibili in seguito alla scolmatura delle piene previste nel progetto del Magistrato alle acque di Venezia, mediante la galleria iniziata; determinare le modalità più opportune di esercizio della derivazione a Mori; stabilire se il provvedimento, già in atto, di scolmatura delle piene rappresenti una soluzione sufficiente per il problema di difesa dell'Adige o se la soluzione richiesta debba trovarsi in un più vasto piano di opere coordinate; e, infine, stabilire le direttive per lo studio di un generale progetto di massima.

« Appena la Commissione avrà condotto a termine gli studi iniziati, questo Ministero, in base al risultato di essi, non mancherà di aggiornare e perfezionare il piano generale allo scopo di tenerlo pronto per ogni possibilità di realizzazione che si presenti ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
*per i lavori pubblici*

CAMANGI.

CREMASCHI OLINDO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere contro il comando dei carabinieri di San Felice sul Panaro (Modena) e contro il prefetto di Modena per omessa denuncia nei confronti degli ex-re-

pubblichini Ragazzi Mario, Rebecchi Aronne, Marchesi Arturo e Guerzoni Araldo, tutti residenti a San Felice sul Panaro (Modena), avanzata dal sindaco e da altri tre cittadini del luogo, i quali hanno sorpreso i predetti a cantare inni fascisti e ad acclamare sediziosamente nella notte del 18 giugno 1949, sia per le vie del paese che sul locale monumento ai Caduti ».

RISPOSTA. — « L'organo a cui si presentano le denunce di reati è il procuratore della Repubblica e non il prefetto: nessuna norma prescrive, infatti, che il prefetto si debba fare latore di denunce. Il reato di omessa denuncia sarebbe stato consumato dal sindaco il quale, anche quale ufficiale di polizia, era tenuto a presentare la denuncia all'organo competente. Per quanto riguarda i carabinieri la accusa è infondata perché la denuncia è stata da essi presentata alla competente autorità giudiziaria ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CUTTITTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi per i quali ancora non è stato provveduto ad emanare il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, relativo alla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ».

RISPOSTA. — « Lo schema di regolamento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, già da tempo predisposto da questo Alto Commissariato, venne sottoposto al parere delle altre Amministrazioni interessate.

« A seguito di proposte di modifiche formulate da talune delle predette Amministrazioni, lo schema dovette però formare nuovamente oggetto di esame da parte dell'apposita Commissione, per la redazione del testo definitivo.

« Tale testo è stato già compilato e trasmesso, per il prescritto parere, al Consiglio di Stato ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se, per ovvie ragioni di equità, non ritenga opportuno promuovere

apposito provvedimento di legge che lo metta in grado di corrispondere agli ufficiali di complemento richiamati e trattenuti in servizio non per esigenze di guerra, all'atto in cui vengono ricollocati in congedo, un trattamento di buona uscita identico a quello che usa corrispondere agli impiegati civili diurnisti dell'Amministrazione militare, licenziati o dimissionari volontari, e che si concreta con il pagamento di una mensilità di assegni per ogni anno di servizio prestato ».

RISPOSTA. — « I rapporti intercorrenti fra lo Stato, da una parte, e gli ufficiali di complemento ed il personale non di ruolo dall'altra, hanno diverso fondamento e differente natura; conseguentemente diverse devono essere le norme che tali rapporti regolano.

« Mentre, infatti, l'ufficiale di complemento trattenuto e richiamato in servizio, anche se non per esigenze di guerra, adempie ad un suo preciso dovere verso lo Stato, tanto che in caso di diserzione o di mancata ottemperanza all'ordine di chiamata incorre in sanzioni penali (articoli 148 e 151 del codice penale militare di pace) e tra lui e lo Stato non si costituisce alcun rapporto di impiego, viceversa il personale civile cui si fa riferimento si pone volontariamente al servizio dello Stato e dandosi luogo fra le parti ad un rapporto di impiego, tale rapporto di impiego sussiste. In virtù di questo rapporto sorge nello Stato il diritto ad ottenere una prestazione d'opera e, nell'impiegato, tra l'altro, quello ad una data retribuzione nonché ad un particolare trattamento economico di buonuscita, dopo un determinato periodo minimo di permanenza in servizio (trattamento che per i dipendenti non di ruolo sostanzialmente è sostitutivo alla pensione).

« Ciò premesso non si ravvisa l'opportunità di promuovere il provvedimento di legge, inteso a concedere in via normale agli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio non per esigenze di guerra il trattamento economico di buonuscita previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato.

« Invero l'attribuzione di un tale trattamento agli ufficiali di complemento (trattamento che non si vede poi perché non dovrebbe essere concesso anche ai sottufficiali appartenenti alla categoria del congedo ed ai militari di truppa) mentre non troverebbe alcuna base giuridica, potrebbe menomare il fondamento etico della prestazione del servizio militare ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per conoscere se non ritenga opportuno, per ovvie ragioni di umana e doverosa solidarietà nazionale, immettere fra gli operai civili dell'officina riparazioni automobilistiche dell'11° Centro autieri di Palermo, il caporal maggiore autista-meccanico Amico Salvatore, classe 1910, attualmente trattenuto alle armi presso il suddetto reparto nella qualità di profugo della Tunisia, dove gli è inibito il ritorno, per essersi, a suo tempo, arruolato volontario nelle truppe italiane combattenti in terra d'Africa ».

RISPOSTA. — « A scioglimento della riserva formulata nella risposta trasmessa con il foglio n. 1260 del 29 luglio ultimo scorso, si comunica che dagli accertamenti eseguiti è risultato che il militarizzato con il grado di caporal maggiore Amico Salvatore non è un operaio di questa Amministrazione né fu assunto direttamente in colonia da enti militari colà dislocati.

« Il militarizzato Amico venne richiamato dal Console generale di Tunisi in data 2 dicembre 1942 ed assegnato al secondo battaglione volontari tunisini; caduto prigioniero il 9 maggio 1943, egli cooperò con le truppe alleate, in Africa prima, in Italia poi. Attualmente il militarizzato in parola è trattenuto in servizio perché residente in territorio inaccessibile, in base alle disposizioni impartite a suo tempo dallo Stato maggiore dell'Esercito.

« Premesso quanto sopra, si fa presente che, allo stato attuale, non si rende possibile immettere l'Amico fra gli operai civili dell'officina riparazioni automobilistiche dell'11° Centro di Palermo — pur trattandosi di operaio motorista di provata capacità — in quanto, giusta parere espresso dal Consiglio di Stato, a ciò osta il disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il quale dalla data di entrata in vigore di detto decreto « cessano di aver efficacia tutte le disposizioni che consentano l'assunzione di personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nel territorio della Repubblica »:

*Il Sottosegretario di Stato*

MEDA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per conoscere se non ritenga equo promuovere apposito provvedimento di legge per stabilire che agli ufficiali superiori delle forze armate collocati nella riserva o in ausi-

liaria per sfollamento di quadri, in applicazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, prima di aver compiuto 40 anni di servizio, si faccia luogo ad una nuova liquidazione della pensione non appena, col computo del tempo già trascorso nella riserva o in ausiliaria, e tenuto conto di tutti i benefici di legge già concessi, vengono a raggiungere gli anni di servizio richiesti per il diritto alla pensione massima, anziché dover indiscriminatamente attendere, per tale nuova liquidazione, il compimento dell'8° anno di permanenza nella riserva o nell'ausiliaria, come ora prescritto.

« Ciò nella particolare considerazione che, in seguito alla emanazione della legge 29 aprile 1949, n. 211, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie, il trattamento previsto dal decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, ha perduto completamente quei vantaggi che valsero ad allettare ufficiali relativamente giovani a chiedere il collocamento nella riserva pur non avendo ancora titolo alla pensione massima ».

RISPOSTA. — « La proposta involge una questione di principio, in quanto il trattamento giuridico ed economico degli ufficiali nelle diverse posizioni previste dalle norme di stato, va riguardato nel suo complesso ed in relazione agli obblighi di servizio che ciascuna posizione comporta.

« Nel caso di che trattasi è ovvio che non potrebbe essere modificato uno degli elementi di natura economica che contraddistinguono le posizioni di riserva e di ausiliaria senza modificare con ciò gli altri elementi, sia di natura economica che giuridica, che costituiscono le caratteristiche di quelle posizioni.

« Infatti, una più favorevole norma in materia di riliquidazione della pensione degli ufficiali nelle predette posizioni, comporterebbe senza dubbio il riesame della necessità di mantenere o non in vita, oppure di ridurre l'indennità speciale annua di riserva di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, numero 369 e successive modificazioni ed inoltre, l'anticipata riliquidazione della pensione non potrebbe non avere influenza sulle attuali caratteristiche di stato della posizione di riserva ed in particolare sugli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in tale posizione.

« In sostanza, l'anticipata riliquidazione della pensione sulla base di 40 anni di servizio, renderebbe non più giustificabile la corresponsione dell'indennità speciale di riserva di cui all'articolo 48 della legge n. 369, perché

tale indennità è derivata dall'opportunità di concedere agli ufficiali nella riserva un particolare trattamento in aggiunta di quello di quiescenza, sia per la considerazione che il trattamento in parola viene liquidato spesso in base ad un numero non elevato di anni di servizio potendo l'ufficiale essere collocato nella riserva per cause varie, sia perché per i primi otto anni di permanenza nella riserva o nell'ausiliaria gli ufficiali sono ancora a disposizione dell'Amministrazione.

« Deve poi tenersi presente che se si ammettesse la riliquidazione della pensione per gli ufficiali che raggiungono i 40 anni di servizio utile prima del compimento degli otto anni di permanenza nella riserva o nell'ausiliaria, senza che venisse contemporaneamente riveduta l'indennità di riserva o di ausiliaria ad essi corrisposta, gli interessati verrebbero ad usufruire del massimo della pensione per un più lungo periodo di tempo con conseguente maggiore aggravio per lo Stato.

« Le ragioni di ordine sostanziale sopra rappresentate già sembrano sufficienti ad impedire l'emanazione del provvedimento richiesto, ma anche a poter prescindere da esse, neppure sarebbe conveniente ed opportuno presentare oggi un provvedimento legislativo del genere, mentre è allo studio una nuova legge sullo stato degli ufficiali delle tre forze armate, che però non è dato prevedere se e come potrà risolvere la questione in argomento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.*  
— « Per conoscere:

1°) perché è stato posto in congedo, per riduzione di organico, il sergente maggiore in carriera continuativa nell'aeronautica militare Orlando Santo fu Rosario della classe 1919 — distretto Palermo — che contava solo 11 anni di servizio e si sono lasciati in carriera altri sottufficiali più anziani di età, ed aventi diritto a pensione;

2°) quale trattamento economico di quiescenza è stato fatto al sergente maggiore Orlando ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento di cessazione dal servizio del sergente maggiore armiere dell'Aeronautica militare Orlando Santo fu Rosario, motivato, come quello di tutti gli altri sottufficiali sfollati, dalla dolorosa ma inderogabile necessità di adeguare il personale ai nuovi ridotti organici imposti dal trattato di pace, è stato adottato, ai sensi del de-

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, in base al giudizio espresso, come per legge, dalle competenti Commissioni di valutazione.

« Il trattamento economico spettante è quello previsto dall'articolo 6 del cennato decreto.

« Devesi, peraltro, aggiungere a questo riguardo che l'Amministrazione, nell'intento di temperare nei limiti del possibile i riflessi e le conseguenze dello sfollamento, ha fra l'altro adottato il criterio di prorogare opportunamente la data di cessazione dal servizio, in tutti quei casi in cui il personale, all'atto del definitivo computo degli anni prestati e delle conseguenti liquidazioni, risulti in procinto di raggiungere il periodo minimo richiesto per il trattamento più favorevole.

« Alla stregua di tale criterio il sergente maggiore Orlando, essendo molto prossimo al compimento di 11 anni e 6 mesi di servizio effettivo, potrà essere collocato a riposo con pensione, qualora, beninteso, ottenga che gli siano computate le campagne di guerra, per il riconoscimento delle quali è stato redatto apposito provvedimento legislativo che sta per essere presentato al Parlamento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MEDA.

D'AMICO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali ragioni possono giustificare il ritardo della pubblicazione del regolamento al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, che ricostituisce gli ordini sanitari e che a norma dell'articolo 28 del decreto stesso deve regolare e disciplinare l'esercizio delle professioni stesse ».

RISPOSTA. — « Lo schema di regolamento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, già da tempo predisposto da questo Alto Commissariato, venne sottoposto al parere delle altre Amministrazioni interessate.

« A seguito di proposte di modifiche formulate da talune delle predette Amministrazioni, lo schema dovette però formare nuovamente oggetto di esame da parte dell'apposita Commissione, per la redazione del testo definitivo.

« Tale testo è stato già compilato e trasmesso, per il prescritto parere, al Consiglio di Stato ».

*L'Alto Commissario*  
*per l'igiene e la sanità pubblica*  
COTELLESA.

D'AMICO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere i provvedimenti presi o che intenda prendere per fronteggiare il diffondersi del tifo, che presenta aspetti allarmanti, nella città di Agrigento ».

RISPOSTA. — « Nel mese di luglio decorso sono stati denunciati, nel comune di Agrigento, n. 38 casi di infezione tifoidea, dei quali 25 sono attualmente convalescenti o migliorati e 2 deceduti.

« Le indagini epidemiologiche relative hanno dato fondati elementi di sospetto nei riguardi delle verdure concimate con acque di rifiuto: il contagio interumano ed il veicolo mosche hanno limitatamente contribuito all'estendersi della manifestazione.

« Sebbene l'aspetto della curva della mortalità e la distribuzione topografica dei casi faccia escludere l'ipotesi della origine idrica, particolare attenzione è stata posta nella revisione degli impianti di approvvigionamento della città, considerate le loro precarie condizioni. È stato, pertanto, rimesso in efficienza l'apparecchio cloratore.

« È stato tempestivamente provveduto all'isolamento degli infermi, alle disinfezioni, alla intensificazione dei servizi di nettezza urbana, al trattamento della periferia dell'abitato con Oktaktor, alla rigorosa sorveglianza sanitaria sui locali e sul personale delle attività del ramo alimentare, con speciale riguardo all'espletamento del commercio degli ortaggi.

« Sono state largamente praticate le vaccinazioni preventive specifiche con bilivaccino ed idrovaccino, di cui questo Alto Commissariato ha inviato n. 2000 e n. 3000 dosi, rispettivamente, ad integrazione dei quantitativi che spetta agli enti locali di acquistare ».

L'Alto Commissario  
COTELLESA.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno emanare precise disposizioni rivolte a chiarire che i vini in bottiglia gasati artificialmente non debbono venire tassati con l'imposta di consumo superiore al 20 per cento del valore.

« È accaduto, infatti, che a Napoli i vini in bottiglia gasati artificialmente, prodotti nel comune di Cupramontana (Ancona), fatturati al prezzo di lire 250 circa per ogni bottiglia, sono stati tassati come vino *champagne* con aliquote che sono giunte fino a lire 250 per

ogni bottiglia, anziché con aliquote pari a lire 50 circa per ogni bottiglia, come avviene a Roma e in quasi tutte le grandi città italiane.

« Occorre che detta applicazione, difforme da luogo a luogo, delle norme che disciplinano l'imposta di consumo venga prontamente eliminata, onde evitare rallentamenti della produzione e conseguenti disagi nei lavoratori in alcuni operosi centri, come quello di Cupramontana.

« Poiché sembra che il Ministero delle finanze sia intervenuto in relazione a casi singoli, anche in seguito alle ulteriori sperequazioni di trattamento verificatesi fra ditta e ditta, l'interrogante ritiene urgente e necessaria una precisazione di carattere generale ».

RISPOSTA. — « La disposizione che disciplina l'applicazione dell'imposta di consumo sui vini spumanti trovasi nell'articolo 96 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

« Secondo tale disposizione « per vini spumanti in bottiglia si intendono lo *champagne* e tutti i vini spumanti tipo *champagne* contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo *champenoise* e chiuse con tappo assicurato con filo.

« È chiaro, dunque, — ed è pacificamente riconosciuto — che per l'applicazione della particolare tariffa, diversa da quella prevista per i vini comuni, occorre il simultaneo concorso di due condizioni, e cioè che si tratti di vini *champagne* o spumanti tipo *champagne* e che siano contenuti in bottiglie che abbiano le suddette specifiche caratteristiche; conseguentemente, non possono considerarsi « vini spumanti » (passibili della più elevata tassazione) i vini artificialmente gasati, anche se contenuti nelle suddette caratteristiche bottiglie.

« Le succitate disposizioni, come si è detto, vengono applicate dagli uffici delle imposte di consumo; per modo che non si appalesa necessario intervenire con apposita circolare in materia che non dà luogo a controversie; mentre il caso denunciato deve ritenere dipendente da un fortuito errore che avrebbe potuto essere eliminato qualora il contribuente avesse fatto valere i propri diritti, sollevando una controversia di tariffa a norma del combinato disposto degli articoli 90 del testo unico succitato e 134 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

« Ad ogni modo si assicura che il Ministero delle finanze ha invitato l'Ufficio di Na-

poli a riferire su quanto segnalato, richiamando al tempo stesso l'Ufficio all'esatta applicazione delle vigenti disposizioni ».

*Il Ministro*

VANONI.

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere, facendo seguito ad altra interrogazione presentata il 26 marzo 1949:

1°) quali motivi hanno portato alla presente grave situazione per cui il Commissariato della Gioventù italiana non è più in condizioni di corrispondere gli stipendi ai suoi dipendenti, i quali non hanno ancora percepito lo stipendio relativo al mese di aprile;

2°) in qual modo la Presidenza del Consiglio ritiene che il Commissariato debba provvedere a tale pagamento, sia ora, sia nei prossimi mesi, tenuto conto che il provvedimento di legge relativo al contributo di lire 300 milioni per l'esercizio 1948-49 non ha avuto ancora, o ha avuto solo in questi giorni, la definitiva adesione del Ministro del tesoro e che, pertanto, è presumibile debbano ancora trascorrere alcuni mesi prima della sua entrata in vigore;

3°) quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio intende tempestivamente adottare perché al Commissariato della Gioventù italiana siano forniti i fondi necessari al pagamento degli stipendi dal 1° luglio 1949 in poi e fino al momento in cui verrà, come è stato più volte preannunciato, disciplinata con un organico provvedimento legislativo l'intera materia dell'assistenza alla gioventù, onde evitare che la situazione in atto diventi ancora più incresciosa ».

RISPOSTA. — « La Gioventù italiana avrebbe potuto, a suo tempo, per risanare la sua situazione finanziaria, procedere al licenziamento della massima parte del personale dipendente, che si era dimostrato esuberante ai propri servizi e non utilizzabile da altre amministrazioni.

« Non lo fece per ragioni essenzialmente umanitarie, ed anche nella fiducia che, con la definitiva sistemazione dei compiti e beni della ex g.i.l., potesse sorgere la necessità di avvalersi ancora dell'opera del personale stesso.

« Molto diversa sorte fu invece riservata al personale di altri organismi disciolti dopo gli eventi del 1943, ed in particolare di quelli

che erano emanazione del soppresso partito fascista: tale personale, infatti, venne in massima licenziato.

« Sotto questo riflesso deve, quindi, rilevarsi che la situazione dei dipendenti della ex g.i.l., se pure non certamente rosea, avrebbe potuto assumere aspetti ben più drammatici di quelli che attengono al lamentato ritardo nella corresponsione degli stipendi.

« Lo Stato non dovrebbe provvedere al finanziamento della Gioventù italiana; tuttavia esso è venuto incontro alle necessità dell'ente, erogando, dal febbraio 1948, sussidi straordinari per mensili lire 25 milioni, allo scopo di consentire il pagamento delle retribuzione al personale.

« La questione della definitiva sistemazione della Gioventù italiana, che rientra nel generale problema della gioventù, è all'esame degli organi competenti; non vi è dubbio che nei prossimi mesi essa sarà condotta ad una soluzione, che si spera possa por fine al cenato stato di cose.

« Questi rilievi rispondono in massima alle questioni poste. Vi è tuttavia da aggiungere alcune osservazioni che mostrano come sia stato inevitabile per la Gioventù italiana giungere alle tanto deprecate condizioni economiche attuali.

« Gli eventi bellici e politici hanno del tutto mutato la situazione finanziaria della ex g.i.l.: immobili distrutti, da riparare o, comunque, da non potersi più utilizzare, cessazione dei contributi ed elargizioni di enti e privati, dei quali la soppressa organizzazione faceva largo uso per sostenere le enormi spese di esercizio, hanno costretto la Gioventù italiana, per mantenere il personale e per provvedere alle più urgenti spese di riparazione di immobili di elevato valore, ad assorbire gradatamente tutto il patrimonio liquido residuo.

« A cura anche di questa Presidenza, è stato, d'altra parte, impedito che per far fronte alle cennate necessità si desse inizio ad una estremamente dannosa e progressiva alienazione del patrimonio immobiliare, essendosi ritenuta esigenza inderogabile il mantenere tale patrimonio il più possibile integro sino alla sua definitiva destinazione.

« È infine da rilevare che le entrate ordinarie della Gioventù italiana sono pressoché nulle, pochissimi essendo gli immobili redimibili da essa posseduti, e non potendosi ovviamente assoggettare ad elevati canoni le cessioni di uso di colonie fatte per scopi di beneficenza ed assistenza sociale.

« Di fronte a tale situazione, la Gioventù italiana ha ricorso al Tesoro dello Stato, il quale è intervenuto con i noti sussidi; questi però non hanno potuto, per ragioni di bilancio, assumere carattere continuativo, ma sono stati volta a volta concessi in via del tutto eccezionale e straordinaria.

« Con i sussidi finora ottenuti, è stato assicurato il pagamento delle retribuzioni al personale sino a tutto il corrente mese di luglio, facendosi opportuno ricorso ad anticipazioni bancarie e prelevamenti da fondi dell'ente, in attesa dell'effettiva riscossione dei sussidi stessi; per il futuro, e sino a quando non sarà definitivamente sistemata la sorte della ex g.i.l., non sembra possa seguirsi altra strada che fare affidamento su nuovi contributi straordinari, che il Tesoro ha dichiarato potranno essere concessi in relazione a particolari documentate esigenze dell'organizzazione ».

*Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio*  
MARTINO.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno revocare la circolare 27 gennaio 1948, n. 16600-15-50985, la quale precisava che la vigilanza ed il controllo sui servizi di riscossione delle imposte di consumo, sia gestiti in economia, sia in appalto, costituiscono normali attività di ufficio di carattere obbligatorio e che di conseguenza nessun compenso poteva essere corrisposto ai segretari comunali per il lavoro svolto in dipendenza di tali attività.

« È necessario però ricordare, che per altre categorie di dipendenti pubblici, invece, con decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, veniva disposto quanto segue:

« La restante quota del 10 per cento (dei diritti di statistica) è versata direttamente dagli Uffici delle imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale. Tale fondo sarà ripartito ed erogato a favore del personale della predetta direzione.

« È pertanto inevitabile che siano sorte lamentele, nella categoria dei segretari comunali, date le condizioni finanziarie in cui essi versano e la loro responsabilità in ordine al servizio delle imposte di consumo ».

RISPOSTA. — « Le questioni poste involgono l'attento esame di una eventuale revisione delle norme attualmente vigenti; ciò che non potrebbe in ogni caso promuoversi se non pre-

vie intese con gli altri Dicasteri interessati e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

« Si assicura che la questione è stata posta allo studio, e si fa riserva di ulteriori comunicazioni ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno — per eliminare malcontenti verificatesi nella categoria dei dipendenti degli enti locali — prendere l'iniziativa di un provvedimento legislativo per la devoluzione al personale comunale e provinciale del diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte per tributi locali e provinciali, mentre presentemente l'importo di tale diritto è destinato a favore del personale dell'Amministrazione finanziaria ».

RISPOSTA. — « Il diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate sotto qualsiasi forma dagli esattori delle imposte dirette all'atto del pagamento dei tributi è stato istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378. Esso trova il suo fondamento, fra l'altro, nella intensificata azione ispettiva e di controllo che il personale delle imposte dirette deve eseguire con prestazioni eccezionali, eccedenti quelle retribuite, sul complesso degli atti della gestione esattoriale, a salvaguardia di rilevanti interessi dello Stato e dei contribuenti, in dipendenza dei provvedimenti emanati a favore degli esattori e ricevitori delle imposte dirette, con i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 351; 18 giugno 1945, n. 424; 12 ottobre 1945, n. 689; 2 giugno 1946, n. 587 e 7 gennaio 1947, n. 83 e provvedimenti successivi. Difatti in base a tali provvedimenti è previsto un intervento, a carico del bilancio dello Stato, per l'integrazione dei bilanci delle gestioni esattoriali, in relazione ai sopravvenuti maggiori oneri di riscossione.

« L'applicazione, pertanto, del diritto di riscontro è estranea alla valutazione dei singoli tributi che l'esattore è chiamato a riscuotere, poiché riguarda soltanto l'organizzazione dei servizi esattoriali che lo Stato ha stabilito per la riscossione dei tributi erariali e della quale usufruiscono anche gli Enti autorizzati ad imporre tributi o contributi riscuotibili per ruolo.

« È vero che, nella concessione delle gestioni di esattorie, i comuni sono chiamati a svolgere determinate operazioni preliminari, ma essendo le medesime preordinate alla pra-

tica attuazione del vigente sistema di riscossione, non possono esplicitare efficacia ai fini della questione in esame.

« Per i motivi sopra esposti non si ritiene di poter accogliere la proposta avanzata in merito ».

*Il Ministro*  
VANONI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno predisporre un provvedimento di carattere generale per determinare i compensi da erogare a favore dei segretari comunali o di altri dipendenti comunali, cui sia affidata la carica di « segretario » o di « aiutante » presso gli Enti comunali di assistenza, quale corrispettivo per una prestazione di lavoro straordinario che eccede le normali attività di ufficio ».

RISPOSTA. — « Non si ritiene opportuno di promuovere l'emanazione di un provvedimento di carattere generale per determinare i compensi da erogare a favore dei segretari comunali e degli altri dipendenti comunali che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 *sub* 241 della legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale e 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, prestano la loro opera a favore degli Enti comunali di assistenza, non prestandosi la materia a regolamentazione di carattere generale, dovendo i compensi di cui trattasi essere determinati in base alle esigenze di servizio ed alle possibilità finanziarie dei singoli enti ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

DE' COCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno prendere la iniziativa di un provvedimento con il quale si stabiliscono, a favore dei segretari comunali obbligati al servizio dei protesti cambiari nei comuni, eguali diritti a quelli spettanti ai notai per la grave responsabilità che il servizio stesso comporta ».

RISPOSTA. — « Si osserva che già la Federazione nazionale autonoma dipendenti enti locali aveva chiesto a questo Ministero di esaminare con benevolenza il voto espresso dai Segretari comunali di concedere loro la ele-

vazione dei protesti cambiari onorari uguali a quelli che percepiscono allo stesso titolo i notai.

« Si deve però osservare in proposito, anzitutto, che i segretari comunali sono, quali impiegati degli enti locali, forniti di un trattamento economico di cui non godono, come è noto, i notai, che sono liberi professionisti, e in secondo luogo che la elevazione dei protesti cambiari per i segretari comunali costituisce e deve costituire una attività del tutto accessoria ed eventuale, mentre per i notai costituisce un'attività che non può non rientrare nelle loro normali attribuzioni.

« Per questi rilievi non sembra che possa accogliersi il voto espresso dai segretari comunali dei Comuni d'Italia ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

DE' COCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno promuovere l'estensione della corresponsione dell'indennità di carovita ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali anche per i figli studenti fino al completamento del corso di studi ed in ogni caso non oltre il compimento del 26° anno di età (età analoga a quella stabilita per l'adempimento degli obblighi militari) e sempre che i figli non siano occupati e non abbiano redditi propri di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle norme vigenti che escludono dalla concessione anche i figli minorenni.

« Per compensare in linea di massima l'onere che deriverà dall'adozione del provvedimento sopra auspicato, potranno — in via di esempio — essere esclusi dalle quote complementari i familiari dei dipendenti, i quali abbiano redditi propri, derivanti non solo dal lavoro, ma anche da proprietà mobiliari ed immobiliari ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la questione ha più volte formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, ma non ha potuto essere favorevolmente risolta.

« È opportuno ricordare che i decreti del 1918 e del 1920, con cui fu concessa l'indennità di caroviveri, stabilivano una misura fissa di indennità per i dipendenti senza oneri di famiglia, e quote suppletive, in aggiunta alla indennità fissa, per quelli con congiunti a carico; tali quote venivano corrisposte sia per la moglie dell'impiegato sia per le altre persone di famiglia, conviventi, a carico, mi-

norenni ed invalide al lavoro e quindi non soltanto per il coniuge e la prole, ma anche per i genitori, i fratelli e le sorelle.

« Stante, però, l'elasticità di criteri con cui potevano essere valutati i requisiti del carico e dell'inabilità al lavoro e la facilità con cui gli interessati potevano procurarsi attestazioni complacenti al riguardo, le norme in parola ricevevano, troppo frequentemente, una applicazione pratica non rispondente alla finalità della concessione con conseguenze finanziarie assai rilevanti, trattandosi di materia riguardante centinaia di migliaia di dipendenti.

« Pertanto, nel 1923, nell'intento di ovviare agli abusi e nello stesso tempo di esonerare le Amministrazioni dal compito di esperire minute ed accurate indagini sul conto di ciascun congiunto dei propri dipendenti, ed allo scopo, altresì, di ridurre, per necessità dell'Erario, il cospicuo onere del caroviveri la materia fu disciplinata col regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, in modo più rigoroso, conservandosi il diritto alle quote suppletive unicamente per la moglie e per la prole di età inferiore ai 18 anni e con esclusione, quindi, sia dei figli ultra diciottenni, ancorché inabili al lavoro, sia dei genitori, dei fratelli e delle sorelle.

« Con la legge 27 giugno 1929, n. 1047, le indennità di caroviveri vennero sostituite dall'aggiunta di famiglia che, giusta le norme contenute nella legge medesima, spettava solo ai coniugati ed ai vedovi con prole, e per quanto riguardava le quote complementari per la prole, queste venivano corrisposte per i figli minorenni, restando quindi esclusi quelli maggiorenni ancorché inabili permanentemente al lavoro.

« Col decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 è stata soppressa l'aggiunta di famiglia ed istituita, come è noto, l'indennità di carovita la cui concessione è stata regolata con criteri più larghi di quelli già in vigore per le sopresse indennità di caroviveri e aggiunta di famiglia.

« Infatti l'attribuzione delle quote complementari è prevista, oltre che per i figli minorenni, anche per i figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili al lavoro nonché per i genitori, sempre che inabili permanentemente al lavoro, conviventi ed a carico.

« Ciò premesso, è d'uopo rilevare che, nella specie, la concessione delle quote complementari di carovita per i figli minorenni, che non abbiano cioè ancora superato i 21

anni di età, è già più favorevole di quella che si opera in materia di assegni familiari nel settore privato.

« Invero il limite massimo di età per la corresponsione degli assegni di famiglia per la prole è di 18 anni se i figli sono a carico di personale impiegatizio, di 14 anni se a carico di operai (decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479).

« Non si ravvisa quindi opportuno innovare ai criteri vigenti in materia, nel senso di consentire la concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita anche per i figli studenti fino al compimento del 26° anno di età, sia perché il provvedimento importerebbe un notevole onere che non si rende assolutamente possibile far gravare ora sul bilancio statale, sia perché la concessione verrebbe subito invocata anche per i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico, per i quali sono state già avanzate numerose e reiterate richieste, alle quali non sarebbe possibile resistere una volta che venisse accolta la proposta in oggetto, con conseguenze finanziarie di considerevole entità; senza dire che si verificherebbero di nuovo i gravi inconvenienti già riscontrati in sede di applicazione dei decreti del 1918 e 1920, concernenti le sopresse indennità di caroviveri e che si erano eliminati nel 1923, restringendo la concessione per la moglie e per i figli di età non superiore ai 18 anni.

« Non è poi da trascurare che l'iniziativa proposta a favore dei figli studenti fino al 26° anno di età, non ha quel fondamento sociale che potrebbe apparire da un primo esame, in quanto già sussistono disposizioni di legge che consentono sostanziali facilitazioni economiche (esonero totale o parziale delle tasse universitarie) a favore degli studenti figli di cittadini non abbienti e meritevoli per profitto negli studi; provvidenze che con disegno di legge di iniziativa parlamentare concernente revisione delle tasse scolastiche universitarie, verrebbero notevolmente ampliate e migliorate.

« Non meno rilevante è infine l'altra considerazione di carattere giuridico-sociale che non sarebbe giustificato innovare, per il solo trattamento di carovita, al principio che regola la maggiore età nel campo privatistico, secondo cui all'età di 21 anni si presume che la persona acquisti il pieno esercizio della sfera dei propri diritti personali e patrimoniali. Se, quindi, a tutti gli effetti il cittadino al 21° anno di età consegue, con la piena capacità di agire, la propria indipendenza morale ed economica, non si vede perché egli

debba, successivamente a tale età, gravare sul bilancio familiare e, come proposto, su quello statale per la circostanza di frequentare corsi di studio superiori che, come sopra detto, possono non importare nuovi oneri.

« Circa la proposta di escludere dalle quote complementari i familiari dei dipendenti, i quali abbiano redditi propri, derivanti non solo dal lavoro ma anche da proprietà mobiliari ed immobiliari e ciò al fine di compensare l'onere che deriverebbe dall'adozione del provvedimento in parola — si fa presente che con il decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331 che prevede, con effetto dal 1° ottobre 1947, un ulteriore aumento delle quote complementari di carovita, si è disposto che detto aumento non spetta al dipendente del cui nucleo familiare faccia parte altra persona provvista di reddito di lavoro *subordinato o indipendente* — di importo superiore a lire 22.000 lorde mensile a carico dello Stato e di altri enti pubblici, intendendosi per reddito di lavoro subordinato quello derivante da un rapporto di impiego e di lavoro con lo Stato, gli Enti locali territoriali, parastatali ed in genere di diritto pubblico oppure con aziende private e con qualsiasi datore di lavoro, mentre per reddito di lavoro indipendente si intende quello derivante dall'esercizio in proprio di una professione o comunque dall'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

« Da quanto sopra, emerge chiaramente la disciplina alquanto rigida che si applica per l'erogazione delle quote complementari, limitata e tale comunque da non giustificare un mutamento nei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la determinazione delle quote complementari dovute ai familiari del personale dipendente.

La cennata limitazione al solo reddito di lavoro trova poi giustificazione nella difficoltà di indagini, da parte dell'Amministrazione, per l'accertamento di eventuali redditi mobiliari e immobiliari, il quale accertamento importerebbe un'eccessiva ingerenza dell'Amministrazione nei rapporti di diritto privato del dipendente statale e renderebbe ancora più pesante e lenta, per le menzionate difficoltà di indagini, l'attribuzione del trattamento di carovita per le persone di famiglia a carico.

« Per le suesposte considerazioni non appare opportuno provvedere all'esclusione dalle quote complementari relative ai familiari provvisti di redditi mobiliari e immobiliari ».

*Il Sottosegretario di Stato*

MALVESTITI.

DE MARTINO CARMINE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in dipendenza della costituzione della Direzione generale dell'assistenza pubblica — che, a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 13 giugno 1949, assume le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica esercitata finora dalla Direzione generale dell'Amministrazione civile — non ritenga opportuno di istituire il ruolo degli ispettori provinciali alle Opere pie: qualifica che potrebbe essere conferita, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato, agli attuali segretari del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, a carico delle rispettive amministrazioni provinciali ».

RISPOSTA: — « Non si ravvisa la opportunità di istituire il ruolo degli Ispettori provinciali delle Opere pie in quanto le ispezioni sul funzionamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza rientrano fra le naturali attribuzioni del Vice Prefetto ispettore ».

*Il Ministro*

SCELBA.

DE MARTINO CARMINE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quanti e quali sono attualmente gli enti pubblici di assistenza sorti e funzionanti in Italia in dipendenza delle guerre e che godono di sovvenzioni e contributi a carattere continuativo, a carico del bilancio dello Stato; e se è avviato lo studio per la indispensabile ed auspicata unificazione degli enti medesimi ».

RISPOSTA. — « Gli enti di assistenza sorti in dipendenza della guerra 1915-18 costituiti per legge o che hanno conseguito il riconoscimento giuridico sono i seguenti: Opera nazionale orfani di guerra, Opera nazionale invalidi di guerra, Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, Ente nazionale edilizio fra mutilati ed invalidi di guerra, Gruppo medaglie d'oro al valor militare, Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, Opera nazionale Italia redenta, Ente nazionale per le Tre Venezie.

« Gli enti di assistenza sorti in dipendenza della guerra 1940-45 che hanno conseguito fino ad oggi il riconoscimento giuridico sono

i seguenti: Associazione nazionale partigiani d'Italia, Federazione italiana volontari della libertà, Associazione nazionale ex internati, Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime civili di guerra, Federazione « Pro infanzia mutilata » fra enti di assistenza dei mutilati di guerra, Associazione nazionale vittime civili di guerra, Associazione nazionale reduci della prigionia, dell'internamento e della guerra di liberazione.

« Oltre gli enumerati enti sono state costituite numerose altre associazioni aventi per scopo la tutela morale e materiale dei danneggiati di guerra e politici e dei decorati al valore. Esse, però, sono soltanto delle associazioni di fatto non avendo chiesto o non avendo ottenuto il riconoscimento giuridico.

« Dei predetti enti ricevono un contributo continuativo a carico dello Stato: l'Opera nazionale orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1397); l'Opera nazionale invalidi di guerra (regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175); l'Associazione nazionali mutilati ed invalidi di guerra per i servizi di assistenza ed avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi (decreto legislativo 19 dicembre 1918, n. 2055); l'Associazione nazionale combattenti e reduci (regio decreto 19 aprile 1923, n. 850); l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra (regio decreto 19 aprile 1923, n. 850); il Gruppo medaglie d'oro al valor militare; l'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

« Gli altri enti hanno avuto soltanto qualche contributo *una tantum* dal Ministero dell'interno o dal Ministero del lavoro.

« Questa Presidenza, in omaggio al principio della libertà di associazione sancito nella Costituzione, non ha ritenuto di provocare l'unificazione dei predetti enti. D'altra parte non sono stati rilevati notevoli inconvenienti o apprezzabili interferenze derivati dalla loro pluralità. È vero che negli anni scorsi si è verificato un pullulare di associazioni che costituivano degli evidenti duplicati, ma è altresì vero che la mancanza di vitalità organizzativa o la ristrettezza dei fini istituzionali hanno fatto venir meno talune associazioni o hanno provocato la loro fusione. Sicché può dirsi che oggi si presenta una fase di assestamento anche per le varie associazioni assistenziali di fatto sorte in seguito alla guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

DE PALMA. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— « Per sapere se sono a sua conoscenza le deficienze dei servizi, che collegano Roma e Frosinone con la stazione idro-climatica di Fiuggi, le cui acque miracolose le hanno dato fama e risonanza internazionale.

« Se non ritenga opportuno, anche da un punto di vista turistico, migliorare quantitativamente e qualitativamente tali servizi, rendendo facile e comodo l'accesso alle molte migliaia di forestieri, che, durante la stagione di cura, affluiscono alla stazione termale.

« Non è concepibile che i viaggiatori, provenienti dal Mezzogiorno d'Italia, arrivati alla stazione di Frosinone, debbano spesso sobbarcarsi a lunghe soste per poter usufruire delle poche corse di autobus, che collegano detta stazione con Fiuggi, e spesso essere costretti a dover effettuare trasbordi durante il percorso, impiegando così tempo assai rilevante per coprire la breve distanza di 33 chilometri.

« Come pure non è concepibile che il percorso Roma-Fiuggi, di appena 74 chilometri, debba essere effettuato da due corse giornaliere di autobus e da una ferrovia a scartamento ridotto, la quale impiega a percorrere la breve distanza circa tre ore e mezzo.

« Basterebbe, per ovviare a tali inconvenienti, disporre un congruo aumento delle corse giornaliere di autobus tra Roma e Fiuggi e Frosinone-Fiuggi, affidandone l'esercizio, in concorrenza con l'attuale concessionaria Società S.T.E.F.E.R., ad altre aziende, disposte ad effettuarle a condizioni più vantaggiose per gli utenti, ed a vantaggio della intera cittadinanza fiuggina ».

RISPOSTA. — « Al riguardo mi pregio comunicare che in sede di Conferenza di San Remo il problema del collegamento stagionale di Fiuggi con Roma e Frosinone venne ampiamente discusso e gli enti interessati, compreso l'E.P.T. di Frosinone, ebbero modo di esporre il loro punto di vista in merito ai miglioramenti da apportare alle comunicazioni allora in atto per adeguatamente soddisfare le esigenze di traffici di quell'importante centro idropinico.

« In tale sede, al fine di risolvere in modo soddisfacente il problema del collegamento di Fiuggi con gli altri centri, si stabilì, di comune accordo, di istituire in aggiunta alle comunicazioni ordinarie le seguenti autolinee stagionali:

1°) autolinea Roma-Fiuggi da accordarsi alla Società S.T.E.F.E.R. e da esercitarsi con

il programma di esercizio di due coppie di corse al giorno;

2°) autolinea Frosinone-Fiuggi da accordarsi sempre alla cennata Società e da esercitarsi con una coppia di corse al giorno.

« In merito all'inefficiente e poco comodo servizio di collegamento con i treni del Mezzogiorno, si osserva che i viaggiatori provenienti dal Sud in arrivo a Frosinone hanno la possibilità di proseguire da questa località per Fiuggi senza subire trasbordi intermedi in quanto le corse effettuate tra Frosinone e Fiuggi dalla Società S.T.E.F.E.R. sono in coincidenza con i due treni provenienti dal Mezzogiorno.

« A tal proposito va rilevato che la quasi totalità dei viaggiatori dell'Italia meridionale ha la possibilità di usufruire, una volta giunta a Napoli, di un comodo e rapido mezzo di collegamento con Fiuggi. Infatti la Società S.A.C.S.A. effettua tra Napoli e Fiuggi due coppie di corse al giorno.

« Tra Roma e Fiuggi, nei giorni feriali, oltre alle due coppie di corse automobilistiche, si effettua, in aggiunta al normale programma ferroviario, una coppia di treni rapidi; nei giorni festivi, poi, dato che più intenso si manifesta il traffico la Società S.T.E.F.E.R. è stata di recente autorizzata ad effettuare una terza coppia di corse automobilistiche ed una coppia *bis* di treni rapidi.

« In ordine al tempo impiegato dai treni per superare la distanza che separa Roma da Fiuggi si fa presente che la Società S.T.E.F.E.R. ha già ricevuto buona parte del materiale rotabile da impiegare nell'esercizio della ferrovia Roma-Fiuggi, e con l'immissione in linea di detto materiale, il che si prevede avverrà entro la prima quindicina di agosto, il tempo di percorrenza verrà ridotto a due ore e 15 minuti circa.

« La S.T.E.F.E.R. si è dichiarata disposta ad aumentare, se necessario, il numero delle corse automobilistiche pur facendo presente che il risultato non potrebbe essere che seriamente preoccupante per il bilancio dell'Azienda.

« D'altra parte che allo stato attuale non si appalesi opportuno aumentare il numero delle corse automobilistiche lo si può desumere ponendo mente ai dati del traffico rilevati nel periodo 1°-24 luglio sulle cennate relazioni.

« Invero nei giorni feriali sull'autolinea Roma-Fiuggi su una disponibilità di 35-45 posti la media è stata di 18 viaggiatori per autobus; sui treni rapidi aventi una disponibilità di 106 posti di prima e terza classe la media è stata di 40-41 viaggiatori con pun-

te massime di 79 viaggiatori. Nei giorni domenicali la media per autobus è stata di 28 viaggiatori e soltanto poche volte è accaduto che l'autobus ha viaggiato al completo e i viaggiatori che non hanno trovato posto sull'autobus in partenza da Roma alle ore 8 (è questa la corsa più affollata) hanno potuto utilizzare la corsa delle ore 9.

« Sulla relazione Frosinone-Fiuggi la media è stata di 5-6 viaggiatori per corsa mentre sulla corsa inversa Fiuggi-Frosinone la media è stata di 1-2 viaggiatori con un massimo di 6.

« Si assicura ad ogni modo che questo Ministero non mancherà di seguire con la più vigile cura l'andamento del traffico e di ordinare, ove se ne manifesti la necessità, alla S.T.E.F.E.R. di provvedere all'immediato miglioramento delle comunicazioni automobilistiche ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

DE PALMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre perché sia preso in esame dai competenti organi tecnici del suo Dicastero il progetto di costruzione della strada dei Lepini in provincia di Frosinone.

« La costruzione di tale strada più volte promessa in passato oltre a costituire un'antica aspirazione dei centri urbani della zona verrebbe:

a) a risolvere il problema delle comunicazioni fra detti centri e le zone su cui essi gravitano, cioè quella Pontina e quella industriale di Colferro;

b) porrebbe in comunicazione diretta i comuni di Giuliano di Roma, Patrica, Supino, Morolo, Sgurgola e Colferro, i quali, pur essendo tra loro a breve distanza, sono oggi irrazionalmente collegati per mancanza della strada, di cui si chiede la sollecita realizzazione ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione provinciale di Roma, allora territorialmente competente fece iniziare nel 1921 un primo tratto della strada pedemontana dei monti Lepini a partire dalla strada Carpinetana verso Sgurgola, eseguendo soltanto una parte dei movimenti di terra ed alcune piccole opere d'arte lungo un tratto di metri 2900. Essendo però stati abbandonati i lavori, il tratto suddetto abbisognerebbe ora ugualmente di notevoli lavori di sistemazione e di completamento.

« Dopo la liberazione, l'ufficio del Genio civile di Frosinone, ha fatto redigere i pro-

getti relativi ai vari tronchi della strada di che trattasi, la cui lunghezza complessiva, raggiunge uno sviluppo di metri 22.862,61, così distinti:

Primo tronco: dal ponte della Crocetta sulla provinciale Carpinetana alla comunale Sgurgola - Stazione ferroviaria . . . . .	m.	8.268,45
Secondo tronco: da Sgurgola a Morolo . . . . .	»	6.440,93
Terzo tronco: da Morolo a Supino . . . . .	»	3.516,63
Quarto tronco: da Supino alla comunale di Patrica . . . . .	»	4.636,60
		m. 22.862,61
		m. 22.862,61

« Nella compilazione dei progetti, il primo, secondo e quarto tronco sono stati suddivisi in due tratti ciascuno e quindi sono stati redatti 7 elaborati, il cui importo complessivo, valutato alla data di compilazione (anno 1946), ammontava a lire 157.400.000.

« Sui due progetti del primo tronco, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto del 10 novembre 1947, ha espresso parere favorevole alla loro approvazione in linea tecnica per gli importi rispettivi di lire 24.700.000 e di lire 31.000.000, riconoscendo però che la loro esecuzione avrebbe dovuto essere rinviata a miglior tempo.

« Anche nei riguardi degli altri progetti, relativi ai tronchi secondo, terzo e quarto per un importo complessivo di lire 101.700.000, lo stesso Consiglio superiore, con voto 5 novembre 1946, n. 1249, pur esprimendo l'avviso che i progetti stessi potevano considerarsi tecnicamente ammissibili, ha tuttavia proposto che, attesa la sproporzione fra la ingente spesa da erogare e la finalità pratica delle opere, si rinunziasse alla loro esecuzione, o, quanto meno, la si rinviasse ad altra epoca.

« Il detto Consesso ha osservato particolarmente che i comuni i quali verrebbero allacciati dalla progettata strada, godono già di una viabilità progredita in confronto di tanti altri abitati ancora isolati.

« D'altra parte l'affermato miglioramento delle comunicazioni che ne deriverebbe fra la Valle del Sacco e la Piana Pontina si limiterebbe a soli 14 chilometri di abbreviazione sull'attuale percorso.

« La spesa che si presume necessaria, ai prezzi correnti, è di circa lire 280.000.000.

« Comunque la strada in oggetto, rientrando nella competenza dei comuni interessati,

non potrebbe essere eseguita che su iniziativa dei medesimi avvalendosi eventualmente dei benefici previsti nella nuova legge per le opere degli Enti locali, non potendo prevedersi, sia per mancanza di stanziamenti, sia per le condizioni suesposte, l'intervento diretto dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

DI DONATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

1°) se conoscono lo stato di profondo disagio in cui si trova la Scuola media nel capoluogo e nella provincia di Bari per la mancanza assoluta di locali o per lo stato in cui si trovano quelli disponibili, per cui le scuole non possono funzionare con quel minimo di regolarità e normalità necessario per un regolare svolgimento dell'insegnamento;

2°) quali provvedimenti si sono presi o si intendono prendere per dare una tempestiva ed adeguata sistemazione della grave e preoccupante questione ».

RISPOSTA. — « Tutti gli edifici per scuole medie esistenti nella città di Bari e nella provincia, rimasti danneggiati per cause di guerra, sono stati già riparati, con una spesa complessiva di circa lire 153.000.000.

« Fanno eccezione solo il Liceo ginnasio di Trani, che viene ancora utilizzato come ospedale dell'I.R.O. per i profughi e la scuola tecnica, « G. Gimma » nel capoluogo, occupata dal Reparto celere di pubblica sicurezza, sprovvisto di una propria caserma.

« Si è invece potuto provvedere solo in minima parte al ripristino degli arredi scolastici ma ciò è giustificato dal fatto che i fondi finora avuti a disposizione per la riparazione dei danni bellici sono stati utilizzati per i lavori murari, ai quali, com'è ovvio, si è dovuto dare la precedenza.

« Comunque per la fornitura di suppellettili andate distrutte e per la riparazione di quelle esistenti si sono finora spesi, per la provincia in parola, 10 milioni e per l'avvenire si cercherà di andare incontro, nel miglior modo possibile, anche a tali esigenze.

« Per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici, pur riconoscendone l'urgente necessità, deve considerarsi che spetta ai comuni interessati provvedervi, ed alle Amministrazioni provinciali per i Licei scientifici e per gli Istituti tecnici.

« Lo Stato, però, in base alle nuove norme di legge, recentemente emanate, per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, può concorrere nella spesa relativa mediante la concessione di adeguati contributi da erogarsi in trentacinque annualità costanti ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

DONATINI, PAGANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno assumere, con criteri di più giusta interpretazione del « danno di guerra » la ricostruzione del sottofondo delle strade della provincia di Firenze, strade che per il passaggio della guerra e il perdurare delle operazioni militari, sono per molti tratti, specie nella zona appenninica, del tutto inadatte al transito, né possono essere ripristinate dalla provincia coi fondi e i mezzi dell'ordinaria manutenzione ».

RISPOSTA. — « I danni risentiti dalla pubblica viabilità in conseguenza sia del traffico eccezionale dei mezzi militari durante lo svolgersi delle operazioni belliche, sia del lungo periodo di trascurata manutenzione, originato prima dalla mancanza dei materiali occorrenti e poi dal perdurare di dette operazioni, non possono essere considerati dipendenti da azioni di guerra e quindi risarciti dallo Stato:

« Solo i danni provocati da azione diretta di bombe o di cannoneggiamenti sono ritenuti ammissibili a tale risarcimento.

« Una diversa interpretazione, d'altra parte, avrebbe posto senz'altro a carico dello Stato il rifacimento dell'intera viabilità provinciale e comunale, dato che, per una ragione o per l'altra, si potrebbe sempre far risalire la origine del danno alla guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

EBNER. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quali compiti e quali mansioni siano assegnate allo speciale ufficio delle zone di confine presso la Presidenza del Consiglio; e per conoscere quali compiti specifici siano a detto ufficio assegnati nei riguardi del territorio e della popolazione della provincia di Bolzano; e infine per conoscere quali pratiche e quali questioni devono essere da parte dei vari Ministeri preventivamente sottoposte al parere di detto ufficio speciale ».

RISPOSTA. — « L'ufficio per le zone di confine è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno, in data 1° novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1947, reg. 12, fog. 145.

« Dopo aver ricordato nelle premesse il compito del preesistente ufficio per la Venezia Giulia « di promuovere e coordinare le iniziative in favore dei connazionali profughi da quella regione » il decreto così stabilì le attribuzioni del nuovo ufficio: « all'ufficio per le zone di confine » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono devoluti oltre ai compiti già affidati all'ufficio per la Venezia Giulia, che è soppresso, le seguenti attribuzioni:

a) attuazione degli accordi italo-austriaci e trattazione dei problemi ad essi inerenti, nonché coordinamento delle attività proprie delle varie amministrazioni interessate;

b) definizione delle pendenze d'ordine amministrativo e contabile del cessato ufficio per l'Alto Adige di cui al regio decreto-legge 13 dicembre 1939, n. 1888;

c) esame e definizione degli affari comunque derivanti dalla cessata gestione del soppresso Governatorato della Dalmazia, nonché delle questioni riferentisi agli interessi degli italiani già residenti nei territori d'oltre Adriatico, non facenti più parte dello Stato italiano;

d) attuazione delle direttive politiche del Governo per quanto attiene alla tutela dei vari interessi italiani nelle zone di confine ».

« Nella dizione « zone di confine » ripetuta nel riportato punto d) è, naturalmente, compresa anche la provincia di Bolzano relativamente alla quale la competenza dell'ufficio è quella che risulta dal disposto del decreto.

« Per quanto concerne la sottoposizione di questioni da parte dei vari Ministeri all'esame dell'ufficio per le zone di confine, si osserva che, com'è ben noto, è sempre stata seguita la prassi per cui i Ministri, quando lo ritengono opportuno, si rivolgono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere direttive o pareri. Poiché l'Ufficio zone di confine fa parte della Presidenza, le accennate richieste vengono ad esse assegnate quando concernono materie di sua competenza, ma senza che sia stato introdotto alcun particolare obbligo per i vari Ministeri di prospettare per il parere determinate questioni ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

FANELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — « Per conoscere a che punto si trovano i lavori di ripristino delle opere portuarie del porticciolo mercantile di Santa Maria nel porto di Gaeta, e quando saranno iniziati i lavori del secondo e terzo lotto progettati nel 1946-47, e se intendano affrettare i lavori per lenire la disoccupazione in quella città, duramente danneggiata dalla guerra ».

RISPOSTA. — « A causa degli eventi bellici andò distrutta la banchina del porto di Santa Maria in Gaeta.

« In base al progetto, 24 settembre 1947, redatto, dopo accurati accertamenti e rilievi, dall'ufficio del Genio civile di Latina, fu dal Provveditorato alle opere pubbliche di Roma appaltato un primo lotto di lavori per l'importo di lire 19.000.000, riguardante la ricostruzione di circa metri 88 di banchina.

« Tali lavori sono stati ultimati alla fine dello scorso anno.

« Venne poi compilata dal Genio civile anzidetto una nuova perizia, per l'importo di lire 29.815.000, per il completamento dell'opera con un ulteriore sviluppo di circa metri 112 di banchina. Tale elaborato fu, nel novembre scorso, sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale però fu d'avviso che fosse da riformare secondo alcune considerazioni e direttive indicate nel suo voto. Successivamente il progetto fu modificato secondo l'intendimento del predetto Consesso e nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio stesso il quale espresse il parere che il progetto fosse meritevole di approvazione.

« In seguito a ciò è stato bandito l'appalto dei lavori relativi in base a licitazione privata. L'appalto ha avuto già corso e i lavori sono stati aggiudicati per l'importo di 29 milioni ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se risponde a verità che i lavori dell'acquedotto di Tecchiena (Alatri), in provincia di Frosinone, già finanziati ed appaltati, non potranno essere iniziati prima di almeno cinque mesi per la mancanza delle tubazioni; per conoscere, altresì, quali provvedimenti il Ministero intenda adottare per sollecitare tali lavori vivamente attesi da una popolazione di oltre 5000 abi-

tanti, costretta a percorrere circa 4 chilometri per assicurarsi il rifornimento idrico ».

RISPOSTA. — « Le tubazioni occorrenti per la costruzione dell'acquedotto di Tecchiena furono ordinate sin dallo scorso mese di maggio.

« La società « Dalmine » richiese però quattro mesi di tempo per poter effettuare la loro consegna, la quale dovrebbe aver luogo, per la maggior parte del materiale ordinato, entro la prima quindicina del corrente mese di agosto.

« Tutti i lavori di acquedotti subiscono purtroppo dei ritardi a causa del tempo che occorre per l'approvvigionamento dei tubi ma non rientra nella possibilità di quest'Amministrazione la eliminazione di tale inconveniente ».

*Il Sottosegretario di Stato  
CAMANGI.*

FANELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi che impediscono, malgrado la favorevole istruttoria della relativa pratica da parte della competente Intendenza di finanza, l'acquisto del fabbricato ex Piccirilli, nel comune di Frosinone, per poter dare una sede decorosa agli Uffici finanziari del capoluogo ».

RISPOSTA. — « L'immobile di proprietà Piccirilli, sito in Frosinone, e del quale è stato proposto al Ministero delle finanze l'acquisto per potervi sistemare gli Uffici finanziari di quel capoluogo, è costituito dai ruderi di un fabbricato quasi completamente distrutto per fatti bellici.

« Detto stabile, per poter essere utilizzato, dovrebbe essere ricostruito *ex novo*.

« Poiché alla ricostruzione deve provvedere, nella propria competenza, il Ministero dei lavori pubblici, prima di far luogo all'acquisto di ciò che resta del predetto fabbricato Piccirilli, si rese necessario chiedere a detto Ministero se aveva o meno la possibilità di provvedere alla esecuzione di tale opera.

« Detto Ministero, nel far presente che l'opera sarebbe stata tenuta in particolare evidenza, dichiarò che l'esecuzione avrebbe dovuto essere rinviata ad epoca più propizia, essendo esauriti i fondi stanziati per tale genere di lavori.

« In data 16 giugno 1949 è stato nuovamente scritto al predetto Dicastero, rinnovando le premure perché detta costruzione sia inclusa nel programma di opere di im-

mediata attuazione ed esprimendo la fiducia che col nuovo esercizio, esista la disponibilità dei fondi occorrenti sia per la ricostruzione del nuovo edificio, sia per l'acquisto della realtà Piccirilli (il cui onere deve del pari far carico al bilancio dell'Amministrazione dei lavori pubblici).

« Attualmente si è in attesa della risposta del Ministero dei lavori pubblici per poter interessare l'Intendenza di finanza ad approntare quanto è necessario per il concretamento dell'acquisto dell'immobile Piccirilli ».

*Il Ministro*

VANONI.

FANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se è noto al suo Ministero, lo stato di abbandono delle scuole elementari del comune di Campoli Appennino (provincia di Frosinone), e quali provvedimenti intenda adottare per sopperire a tale insostenibile situazione ».

RISPOSTA. — « Le scuole di Campoli Appennino (capoluogo) sono ospitate in un edificio che venne costruito dopo il terremoto del 1915, per i senzatetto.

« Detta scuola si compone di quattro aule che al momento attuale devono ospitare sei classi; due di queste praticano il turno pomeridiano.

« L'edificio, non essendo stato costruito per tale uso, manca di tutti i servizi igienici ed è soggetto ad umidità non avendo il piano rialzato.

« Inoltre il vento, spesso, provoca danni al tetto per cui a volte la pioggia penetra nelle aule stesse come recentemente è avvenuto. Il comune sta provvedendo per la costruzione di un gabinetto.

« Per quanto riguarda la scuola della frazione di Vallecisterna, l'aula della scuola era in condizioni deplorabili tanto che la Direzione didattica fu costretta a diffidare il comune per eventuali danni agli alunni; recentemente essa è stata riparata convenientemente.

« Le scuole delle frazioni di Treo e Collelaurelio sono ospitate in locali discreti; nelle rispettive contrade non vi sono locali migliori.

« Ad eccezione dell'edificio del capoluogo le aule scolastiche appartengono ad abitazioni private.

« L'arredamento scolastico può considerarsi discreto poiché con il sussidio accordato da questo Ministero nel 1946 fu provveduto

alla fornitura di 80 banchi, i quali, anche se non costruiti nelle forme prescritte, hanno permesso un funzionamento abbastanza regolare a quelle scuole. Mancano del tutto i sussidi didattici.

« L'Amministrazione di Campoli Appennino recentemente ha approvato una deliberazione con al quale veniva deciso l'abbattimento di alcune case che dovrebbero permettere l'allargamento della piazza del paese per un importo di cinque milioni di spese: a parere di molti cittadini, tale somma, aumentata da contributo statale potrebbe servire per costruire un nuovo edificio scolastico molto più utile per l'intera popolazione.

« Pertanto, in proposito, questo Ministero ha interessato il prefetto della provincia di Frosinone pregandolo di intervenire con l'autorità che gli è propria, presso l'Amministrazione comunale di Campoli perché esamini i desideri della popolazione locale.

« Non appena questo Ministero sarà a conoscenza delle determinazioni che la detta Amministrazione comunale avrà creduto opportuno adottare, interesserà, se del caso, il competente Ministero dei lavori pubblici perché, secondo le vigenti disposizioni di legge, venga concesso al suddetto comune un contributo statale per agevolare la realizzazione delle opere richieste che, per legge, gravano non già sullo Stato, ma sul bilancio del comune.

« Comunque, fin da ora, il Ministro dei lavori pubblici ha fatto conoscere a questo Dicastero che l'edificio scolastico del comune di Campoli Appennino (capoluogo), rimasto, a suo tempo, danneggiato dalla guerra, venne parzialmente riparato nel 1945 a cura dell'ufficio del Genio civile di Frosinone, che eseguì lavori per l'importo di lire 350.000.

« Da accertamenti ora eseguiti sul luogo, è stato rilevato che l'edificio suddetto necessita di altri lavori di riparazione, per un ammontare di circa lire 800.000.

« Per la ricostruzione dell'arredamento scolastico, pure andato distrutto in seguito alle azioni belliche, è prevista una spesa di lire 300.000, con cui si provvederà sia per le scuole del capoluogo che per quelle delle frazioni.

« Di tali ulteriori fabbisogni di spesa sarà tenuto debito conto dal detto Dicastero dei lavori pubblici per la possibilità di intervenire con le assegnazioni di bilancio del corrente esercizio finanziario ».

*Il Ministro*

GONELLA.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se in vista della nuova ripartizione dei fondi E.R.P. ritenga necessario ed urgente provvedere al completamento dei seguenti acquedotti in provincia di Frosinone:

- 1°) acquedotto di Val San Pietro;
- 2°) acquedotto di Capofiume;
- 3°) acquedotto di Fontana Liri e Terello.

« Di essi il primo interessa i comuni di Sora, Arpino, Isola Liri, Campoli Appennino, Casalvieri e Casalattico; il secondo interessa i comuni di Frosinone, Torrice, Giuliano di Roma, Ripi e Porolo; il terzo interessa i comuni di Fontana Liri e Terelle ».

RISPOSTA. — « Nessuna nuova ripartizione di fondi E.R.P. è attualmente in vista per opere del genere, ragione per cui non si può dare alcun affidamento in merito.

« D'altra parte le dette opere, rientrando nella specifica competenza dei comuni interessati, potranno essere realizzate a cura di questi facendo ricorso alla legge per la esecuzione delle opere di competenza degli enti locali recentemente approvata dal Parlamento.

« Per quanto riguarda l'acquedotto di Terelle è stata scelta la soluzione di ripristinare i due cisternoni distrutti dalla guerra e vi si provvederà, possibilmente coi fondi di bilancio del corrente esercizio ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

FERRARESE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per cui dopo quattro anni dalla liberazione non si è ancora provveduto a dare disposizioni per il riconoscimento delle campagne di guerra 1940-45 e se sia tenuto conto che tale ritardo è causa di disagio morale ed economico per gli ex combattenti dipendenti statali e civili, che cessando dal servizio per limiti di età, ricevono — a causa del mancato computo delle campagne — una liquidazione di quiescenza sensibilmente inferiore a quella di diritto — che il ritardo stesso reca aggravio di lavoro agli organi liquidatori e di controllo, costretti a ripetere più volte la liquidazione e relative registrazioni, con conseguenti perdite di tempo, che accentuano il disagio degli aventi diritto a pensione ».

RISPOSTA. — « Si informa che il disegno di legge concernente il computo delle campagne della guerra 1940-45 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22

giugno 1949 e che il decreto di autorizzazione a presentare al Parlamento il detto disegno di legge trovasi ora alla firma dei vari Ministri concertanti.

« La redazione dello schema del provvedimento in questione ha richiesto non breve tempo a causa delle particolari e complesse questioni ad esso connesse e del conseguente approfondito studio che hanno dovuto compiere al riguardo tutte le Amministrazioni interessate ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere come e quando intenda provvedere alla ricostruzione di 59 case distrutte da rappresaglia nazi-fascista nei comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina e Sernaglia della Battaglia (provincia di Treviso), di cui ad una precedente interrogazione del 1947 e conseguente ispezione da parte di funzionario del Ministero dei lavori pubblici ».

RISPOSTA. — « Nei comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follino e Sernaglia della Battaglia è stata svolta una notevole attività per la riparazione e ricostruzione delle case danneggiate e distrutte in seguito a rappresaglia nazi-fascista.

« Nell'esecuzione di tali lavori è stato impiegato e totalmente esaurito il fondo assegnato al Consorzio dei comuni dalla prefettura di Treviso nella complessiva somma di 60 milioni, prelevati dal fondo di solidarietà nazionale accreditato alla Prefettura stessa dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica.

« Gli interessati chiedono ora che l'attività iniziata sia continuata e che sia disposto un ulteriore finanziamento per le opere di riparazione e ricostruzione ancora da eseguire.

« Al riguardo si deve far presente che nessuna disponibilità esiste più su detto fondo il quale deve invece affluire in conto entrate del Tesoro.

« Conseguentemente i proprietari potranno ora ottenere soltanto i contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261, e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409.

« A seguito dell'ispezione disposta da questo Ministero, furono date istruzioni all'ufficio del Genio civile di Treviso perché facesse del suo meglio per portare a termine le pratiche ancora non definite.

« In occasione di tale sopralluogo fu anche rilevato che gli appartamenti costruiti a totale cura e spesa di questo Ministero pei senzatetto (10 palazzine con 40 alloggi nel comune di Pieve di Soligo e 5 palazzine con 20 alloggi nel comune di Farra di Soligo) erano stati soltanto parzialmente occupati, ma nessuno da famiglie proprietarie di case distrutte.

« Tali famiglie non solo non avevano chiesto l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi, ma nemmeno intendevano chiederla perché decise ad attendere la ricostruzione della loro casa a totale carico dello Stato.

« Questo Ministero non mancò, pertanto, di segnalare tale situazione sia al Genio civile che alla prefettura di Treviso, significando la necessità di far intendere agli interessati che intanto si erano costruite tali case in quanto dovevano essere occupate dai senza tetto, ancorché fossero proprietari di fabbricati distrutti, e che non poteva pretendersi un contemporaneo duplice intervento statale che avrebbe generato una esuberanza di abitazioni, laddove nella quasi totalità dei comuni se ne riscontrava (come se ne riscontra tuttora) una grave deficienza.

« Il suddetto Ufficio del Genio civile ha anche fatto e sta facendo opera di persuasione fra i proprietari, perché vogliano convincersi che, nella maggior parte dei casi è possibile la ricostruzione del loro fabbricato con la semplice applicazione delle norme della citata legge 10 aprile 1947, n. 261.

« Per i rimanenti casi in cui l'importo di spesa supererebbe le 500.000 lire, si ha motivo di ritenere che, con le nuove provvidenze di legge, portanti il contributo sulla spesa di lire un milione (per i comuni minori), sarà possibile convincere anche i proprietari più restii, ed ottenere l'integrale ricostruzione nei comuni più sopra citati.

« Risultano intanto presentate, nei comuni di che trattasi, 176 domande di contributo per riparazione e ricostruzione di case di abitazione, delle quali 114 sono state già istruite e si sono finora concessi ai proprietari interessati contributi in capitale per complessive lire 17.694.210.

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**FERRARESE.** — *Al Ministro dei trasporti.*  
— « Per conoscere le ragioni per cui vennero sospesi i lavori di ricostruzione della stazione ferroviaria di Treviso, dopo che con lettera 8 aprile 1948 lo stesso ministro comunicava al sottoscritto l'approvazione dello

stanziamento di circa 434 milioni per detta ricostruzione; quale la somma stornata per far fronte ad altri (si dice) più pressanti lavori e per quali lavori trattasi; se egual sorte ebbero a subire altre stazioni in via di ricostruzione, come per esempio, Padova e Rovigo; come fu possibile lo storno; se e quali danni vi siano per la ditta appaltatrice, chi li paghi; se e quando si intendano riprendere i lavori, in considerazione che la deprecata sospensione ha provocato la disoccupazione di molti operai, le proteste della cittadinanza, il mancato completamento di un'opera necessarissima per Treviso che vuole risorgere, il più presto possibile dalle sue rovine ».

**RISPOSTA.** — « La ricostruzione del fabbricato viaggiatori di Treviso comprende tre fasi di cui la prima, che riguarda un fabbricato per servizi accessori oltre il cavalcavia lato Udine, è già ultimata; la seconda, che interessa altro fabbricato in prosecuzione al fabbricato viaggiatori è in corso e i relativi lavori proseguono e saranno tra breve ultimati. La terza fase, la più onerosa, che interessa il fabbricato viaggiatori vero e proprio, è ancora da eseguire, e di essa soltanto è stato rinviato l'inizio. Intanto il servizio si svolge in condizioni tali da non recare apprezzabile danno alla ferrovia.

« L'Amministrazione, per mancanza di fondi, ha sospeso tutti i lavori che con il minore nocimento per l'esercizio potevano essere dilazionati. E pertanto l'economia di 300 milioni che si realizzerà con tale rinvio non è destinata a far fronte ad altri lavori più pressanti, ma servirà, insieme ad altre riduzioni di impegno, al pagamento di lavori da tempo già eseguiti.

« Non è possibile precisare quando questo e gli altri numerosi lavori sospesi in ogni parte della rete potranno essere ripresi; ad ogni modo, se sarà necessario, l'Impresa appaltatrice del fabbricato viaggiatori di Treviso verrà indennizzata per il mancato raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale, a norma di legge.

« L'Amministrazione ferroviaria riconosce che il rinvio della ricostruzione della parte più rappresentativa del fabbricato lascia una situazione poco soddisfacente nei riguardi della edilizia e della estetica e pertanto confida che il Ministero del tesoro vorrà mettere in grado le Ferrovie di proseguire questo ed i numerosi lavori sospesi.

« Per quanto riguarda le stazioni di Padova e Rovigo significo che il servizio viaggiatori nella stazione di Padova si svolge

oggi in tali condizioni, da non potere assolutamente sospendere i lavori in corso senza danno per l'Amministrazione. In ogni modo i lavori approvati riguardano una prima fase relativa alla parte centrale del fabbricato viaggiatori ed al sottopassaggio, dopo di che, permanendo le attuali deficienze di bilancio, si dovrà far luogo alla sospensione, pure riconoscendo che le opere provvisorie sono completamente inadatte per svolgere un servizio normale. I lavori della stazione di Rovigo sono pressoché ultimati ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

FERRARESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quando avranno inizio i cantieri di rimboschimento in Crespano del Grappa, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, già approvati da circa un anno e che permetterebbero la occupazione di parecchi operai da mesi disoccupati ».

RISPOSTA. — « La istituzione di cantieri di rimboschimento nelle località alle quali si fa riferimento, era del tutto subordinata alla entrata in vigore della legge 29 aprile 1949, n. 264, pubblicata, come è noto, solo il 1° giugno 1949.

« Il progetto a suo tempo predisposto dal comune di Vittorio Veneto è già stato approvato da questo Ministero, previo parere dell'apposita commissione centrale, in data 1° settembre 1949. A quanto è lecito presumere, l'attività del cantiere medesimo potrà avere inizio ai primi del venturo ottobre.

« In ordine, poi, ai progetti interessanti il comune di Valdobbiadene e di Crespano del Grappa, desidero comunicare che essi saranno sottoposti all'esame della commissione centrale suindicata, nella sua prossima adunanza ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvidenze intende adottare a favore del comune di Molochio (Reggio Calabria) ove sono ancora numerose persone costrette a vivere nelle baracche costruite dopo il terremoto del 1908.

« Tale stato di cose — oltreché un'offesa ai principi più elementari di umanità — è un grave pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, essendo numerosi i casi di tubercolosi tra quella popolazione ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Molochio la costruzione di 20 alloggi popolari per un ammontare di spesa di lire 28.000.000, per dare conveniente sistemazione ad altrettante famiglie tuttora costrette a vivere nei baraccamenti colà impiantati dopo i terremoti del 1905 e del 1908, è stata ultimata il 4 maggio 1949 ed è in corso la pratica per la consegna di essi all'Ufficio gestione case economiche e popolari di Reggio Calabria.

« Altri 12 alloggi, inoltre, la cui costruzione venne autorizzata nel 1947 sono pure stati ultimati fin dall'8 dicembre 1948 e sono stati da tempo occupati dalle famiglie aventi diritto.

« Infine è in corso la redazione di un progetto per la costruzione nello stesso comune, di altri 20 alloggi, recentemente autorizzati da questo Ministero.

« A questa Amministrazione è ben nota la gravità del problema che si riferisce anche ad altri 69 comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro. Ma a causa delle difficoltà di bilancio, all'integrale soluzione del problema stesso si può giungere solo gradualmente, in relazione alle altre numerose necessità da soddisfare ed all'entità delle assegnazioni di fondi che vengono di volta in volta assentite.

« A Molochio dovrebbero infatti essere costruiti altri 201 alloggi, per i quali è previsto un fabbisogno di spesa di lire 225 milioni.

« Tale esigenza, di cui si riconosce il carattere di particolare necessità ed urgenza, non potrà essere affrontata se non con una larga disponibilità di fondi da poter impiegare per la costruzione di nuove abitazioni.

« Detti lavori saranno tenuti presenti in sede di compilazione dei programmi per l'utilizzazione dei fondi stessi, sia pure seguendo il criterio di gradualità suaccennato, reso indispensabile, come si è detto, dalla vastità dei problemi che debbono essere affrontati e risolti con inadeguate disponibilità finanziarie ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

FRANZO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga urgente emanare le norme di applicazione della legge 14 febbraio 1949, n. 40, che equipara gli assuntori a determinate qualifiche del personale ferroviario, stabilendo il trattamento relativo in base all'importanza dell'assuntoria.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se, anche in armonia ad analoghi voti

espressi dalla categoria interessata e dal relativo Sindacato, non ritenga giusto e doveroso considerare gli assuntori come personale non di ruolo alle dirette dipendenze delle ferrovie dello Stato e come tale inquadralo in un apposito ruolo transitorio ».

RISPOSTA. — « È intendimento di questo Ministero di dare applicazione con la massima urgenza alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, recante provvedimenti a favore degli assuntori delle ferrovie dello Stato.

« Devesi peraltro far presente che la classificazione delle assuntorie prevista dagli articoli 1 e 4 della predetta legge, richiede un complesso studio statistico ed è appunto questo che ha impedito una immediata applicazione della legge in parola. Sarà posta comunque ogni cura per definire detta classificazione con la massima sollecitudine.

« Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione, poiché la natura giuridica del contratto di assuntoria non consente di poter considerare gli assuntori personale non di ruolo alle dipendenze delle ferrovie dello Stato, non riesce possibile inquadralo in un apposito ruolo transitorio in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

FRANZO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se intenda sollecitamente disporre per l'emanazione delle norme integrative di attuazione del decreto legislativo n. 262 del 7 aprile 1948, relativamente all'istituzione di ruoli speciali transitori, che consentano la sistemazione del personale non di ruolo e dei manovali in possesso di un titolo di studio superiore a quello avuto all'atto della loro assunzione.

« Ciò al fine di alleviare le tristi condizioni economiche e morali di quegli agenti che, con gravi sacrifici, sono venuti in possesso del titolo richiesto per ottenere il collocamento in altri ruoli; ed allo scopo di rendere veramente operante il disposto del prefato decreto legislativo n. 262 ».

RISPOSTA. — « Prima di addivenire alle sistemazioni previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 dovrà applicarsi al personale ferroviario non di ruolo il precedente decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che concerne il trattamento giuridico ed economico del per-

sonale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

« Dato però l'ordinamento speciale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le disposizioni contenute nei citati decreti possono rendersi applicabili al personale non di ruolo ferroviario solo promuovendo apposito provvedimento legislativo di adeguamento.

« Invero i citati decreti, per quanto in essi sia detto che le relative disposizioni sono applicabili anche alle Amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo, si riferiscono tuttavia esclusivamente agli impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, le cui disposizioni, come precisato dall'articolo 10 del decreto stesso, non sono applicabili nei confronti del personale non di ruolo delle ferrovie dello Stato, comunque assunto o denominato.

« In base a quanto previsto dal su riferito regio decreto-legge 100/1937 gli impiegati non di ruolo delle altre Amministrazioni statali risultano distinti in quattro categorie di cui le prime tre corrispondono ai gruppi A, B e C e la quarta al gruppo subalterno del personale di ruolo.

« Il personale ferroviario non di ruolo in seguito all'emanazione del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, con il quale vennero istituite le categorie dei sussidiari, contrattisti e straordinari e all'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, nonché del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 coi quali, contemporaneamente alla sistemazione a ruolo dei sussidiari e dei contrattisti venne stabilita altresì la soppressione di queste ultime categorie, è rimasto attualmente costituito dalla sola categoria degli straordinari che mantiene la stessa particolare fisionomia del personale di ruolo ferroviario e comprende quindi sia qualifiche del ramo amministrativo che rivestono carattere impiegatizio, sia quelle del ramo esecutivo, di cui soltanto una parte con mansioni impiegatizie.

« Dato quanto sopra è sorto il quesito se le disposizioni contenute nei decreti 207/1947 e 262/1948 siano applicabili indistintamente nei confronti di tutto il personale ferroviario non di ruolo, sia con mansioni impiegatizie, sia con mansioni prettamente esecutive (operai, cantonieri, manovali, ecc.).

« Considerato che gli agenti ferroviari con queste ultime mansioni costituiscono la maggior parte del personale non di ruolo, la cosa riveste particolare importanza perché, qualora si adottasse l'interpretazione restrittiva

e si escludessero dai benefici previsti gli agenti non rivestiti di qualifiche a carattere impiegatizio, la questione dell'avventiziato non potrebbe considerarsi risolta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

« È stato perciò chiesto il parere del Consiglio di Stato al riguardo, e pertanto, non appena decisa la questione, verrà provveduto a dar corso agli appositi disegni di legge ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

GATTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere l'esito dell'inchiesta promossa dalle autorità competenti a seguito delle accuse mosse dal tenente colonnello Ciro Nicoletti contro l'Ufficio requisizioni A. A. di Padova e di quelle contro detto tenente colonnello Nicoletti mosse da altri ».

RISPOSTA. — « Si fa seguito alla risposta interlocutoria trasmessa con lettera n. 788 del 28 maggio 1949 e si informa che, in base a quanto risultato dagli accertamenti compiuti presso il Comando territoriale di Padova, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

« In merito alle accuse mosse dal tenente colonnello nella riserva Nicoletti Ciro a carico dell'Ufficio requisizioni A. A. di Padova: licenziamento del ragioniere Amato e richiesta all'avvocato militare del territorio di Padova di esame delle eventuali responsabilità penali dello stesso ragioniere Amato.

« In merito alle accuse formulate contro il tenente colonnello Nicoletti:

a) addebito al Nicoletti di chilogrammi 98 di benzina e di lire 16.200 per altrettanta somma indebitamente riscossa nella liquidazione di fogli di viaggio;

b) sanzione disciplinare di giorni 10 arresti di rigore e giorni 15 arresti semplici a carico del Nicoletti e richiesta all'avvocato militare del territorio di Padova di esame in ordine ad eventuali responsabilità penali del medesimo Nicoletti ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

GIOLITTI. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e come intendano provvedere direttamente (oppure assegnandola all'Amministrazione provinciale) alla riparazione e manutenzione della strada di circonvallazione del comune di Garesio (Cuneo) costruita nel 1939 dal Genio militare e chiamata « variante alla provin-

ciale Garesio-Albenga », strada di grande utilità, ma in pessimo stato di conservazione ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento in corso, la strada militare di circonvallazione del comune di Garesio viene dismessa dal demanio pubblico militare ed assegnata alle locali autorità civili, in quanto essa non presenta più alcun interesse militare.

« Sinora dall'autorità militare non si è provveduto alla manutenzione di detta strada in quanto i limitati stanziamenti di bilancio non lo hanno consentito ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
*per la difesa*  
MEDA.

GIOLITTI. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e come intendano provvedere alla riattazione e manutenzione della strada militare che unisce il comune di Garesio (Cuneo) a Val Casotto e San Michele di Mondovì e consente, quindi, agli abitanti dell'Alta Val Tanaro di raggiungere Mondovì, evitando la più lunga via di Ceva, con notevole vantaggio per le comunicazioni tra la Liguria e quella importante zona turistica alpina. Tale strada è stata completamente abbandonata dalla data della sua costruzione nel 1939 e minaccia di andare del tutto in rovina in mancanza di tempestivi lavori di riattazione, i quali, oltre ai vantaggi sopra accennati, porterebbero pure un notevole sollievo alla disoccupazione nella zona ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento in corso, la strada militare che unisce il comune di Garesio (Cuneo) a Val Casotto e San Michele di Mondovì viene dismessa dal demanio pubblico militare ed assegnata alle locali autorità civili; ciò in quanto detta strada, che non presenta più alcun interesse militare, non è stata compresa fra quelle da conservare in uso a questa Amministrazione.

« Sinora dall'autorità militare non si è provveduto alla manutenzione di detta strada in quanto i limitati stanziamenti di bilancio non lo hanno consentito ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
*per la difesa*  
MEDA.

GRECO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le immediate e adeguate provvidenze in riparazione dei gravi danni cagionati dal violento nubi-

fragio scatenatosi nella città di Reggio Calabria la mattina del 30 ottobre 1948 ».

RISPOSTA. — « Si è ritenuto opportuno attendere informazioni precise e notizie concrete circa la misura e l'entità delle provvidenze che potevano essere disposte per ovviare ai danni arrecati dal nubifragio scatenatosi sulla città di Reggio Calabria il 30 ottobre 1948.

« Infatti questa Amministrazione oltre agli interventi di pronto soccorso subito effettuati dall'ufficio del Genio civile per assicurare la pubblica incolumità e per dare corso alle riparazioni più urgenti e necessarie, intendeva promuovere l'emanazione di uno speciale provvedimento legislativo per agevolare il ripristino definitivo delle opere pubbliche rimaste danneggiate.

« Tale intendimento, però, per motivi di forza maggiore, che trovano giustificazione nella difficile situazione del bilancio, non ha potuto essere subito realizzato, anche perché nel frattempo analoghi sinistri avevano colpito altre numerose regioni e, pertanto, dovendo pure ad esse estendersi i benefici della legge che si voleva emanare, veniva notevolmente ad aumentare l'onere di spesa che lo Stato doveva sopportare.

« Comunque, tutte le difficoltà sono state superate e, con provvedimento legislativo di prossima emanazione, verrà autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per la concessione di sussidi in favore di quegli enti che intendano ripristinare le opere pubbliche rimaste danneggiate in conseguenza delle alluvioni del 1948 e che ne facciano richiesta entro il termine che sarà stabilito dalla legge stessa ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

GRECO. — *Al Governo.* — « Per conoscere l'azione spiegata a seguito della grave denuncia presentata dai produttori e lavoratori testé colpiti dalla eccezionale ondata canicolare che ha determinato la totale distruzione della produzione del bergamotto sulla zona jonica della provincia di Reggio Calabria e per cui: riuniti in generale assemblea, alla presenza delle autorità politiche e amministrative, essi hanno invocato la constatazione dei danni ingentissimi a mezzo degli organi tecnici competenti e in conseguenza adeguati provvedimenti riparatori ».

RISPOSTA. — « Nello stato di previsione della spesa del bilancio di questo Ministero non

sono stanziati fondi per l'erogazione di sussidi per danni causati da vicende meteorologiche.

« Tuttavia, qualora trattasi di ripristinare l'efficienza produttiva dei terreni, nulla vieta che, nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni concesse, i Comitati provinciali dell'agricoltura ammettano a contributo le domande che possono essere presentate, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, dalle aziende sinistrate.

« I produttori di bergamotto nella zona jonica della provincia di Reggio Calabria potranno rivolgersi, per eventuali chiarimenti in merito al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria ».

*Il Ministro  
dell'agricoltura e delle foreste*  
SEGNI.

GRECO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.*

— « Per conoscere se non si ritenga finalmente doveroso restaurare la chiesa parrocchiale di San Domenico in Stilo, annessa all'ex convento, dove fra Tommaso Campanella, stilese, crebbe nella meditazione e nel sogno della sua cristiana « Città del Sole » e che fu la chiesa del pittore Francesco Cozza, stilese, il più famoso dei discepoli di Domenico Zampieri e adornatore coi più soavi dipinti delle più egregie chiese romane e che fu la chiesa del cardinale Guglielmo Sirleto, stilese, assertore invitto della verità di Roma, contro la bugiarda Riforma. E dal 1928 che lo storico illustre tempio attende di essere riparato e riconsacrato il culto, nel quale si educarono per servire la Patria i cinquantasei giovanetti stilesi caduti nella guerra 1915-18 (su una popolazione di tremila anime!) ed è dal 1937 che non si trova modo di potere erogare un sussidio, determinato originariamente dal Genio civile in sole lire 105.000 e che revisionato ai prezzi attuali non è certo la spesa che potrà far traboccare il vaso delle ben note stremate finanze dello Stato ».

RISPOSTA. — « Con decreto 12 gennaio 1911, questo Ministero concedeva al parroco della chiesa di San Domenico in Stilo un sussidio di lire 2500 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni subiti dal sacro edificio in dipendenza del terremoto del 1908.

« Tale sussidio non fu più potuto corrispondere in quanto risultò che la chiesa non era parrocchiale.

« Successivamente in seguito all'aggravarsi dei danni ed alla riconosciuta parroc-

chialità della chiesa, con decreto del 3 settembre 1937 veniva concesso in base al progetto redatto dalla Sovrintendenza delle antichità ed arte del Bruzio e Lucania un sussidio di lire 105.000 pari al 50 per cento della spesa preventivata.

« Il parroco, però, invece di eseguire i lavori, faceva redigere da un libero professionista una perizia di stralcio per l'importo di lire 105.000, pari all'ammontare del sussidio concesso, che inoltrava poi per l'approvazione.

« Su tale elaborato questo Ministero non trovava nulla da osservare ma avvertiva però il comune che, nel caso avessero avuto attuazione solo i lavori previsti nello stralcio stesso, il contributo statale sarebbe stato conseguentemente limitato a lire 57.500.

« Il comune allora, in seguito a questa precisazione, chiedeva la restituzione del progetto generale di lire 210.000 intendendo provvedere con mezzi propri al finanziamento della quota di lavori non sussidiati, ma poi forse anche a causa dei sopravvenuti avvenimenti bellici, ai lavori non fu più dato corso, malgrado che questo Ministero, per assicurare tempestivamente lo svolgimento di essi, avesse anche accreditato all'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria la somma di lire 63 mila per poter corrispondere all'ente interessato la somma dovuta in base allo stato di avanzamento delle opere.

« Si è fatta una breve cronistoria di tutto lo svolgimento della pratica, per dimostrare come da parte di questa Amministrazione si sia sempre cercato di favorire il restauro della chiesa di che trattasi, che non potette realizzarsi per cause indipendenti dalla sua volontà.

« Comunque s'informa che sono state ora date disposizioni al competente ufficio del Genio civile perché proceda all'aggiornamento del suaccennato progetto per poter poi esaminare la possibilità, in relazione alla disponibilità di bilancio, di concedere un sussidio integrativo, in base alle vigenti norme di legge in materia, fino a raggiungere l'ammontare del 50 per cento della spesa che risulterà prevista, ai prezzi aggiornati ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

GRECO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano del tutto doveroso sopperire alle tuttora denegate risolutive provvidenze in favore del-

le zone terremotate del 1908, agevolando almeno nei limiti stessi dei relativi stanziamenti in bilancio, la ricostruzione a mezzo dei contributi deliberati e da deliberare e cioè:

1°) con la proroga di almeno due anni, per la presentazione dei nuovi progetti, ai sensi del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940;

2°) con la facoltà del mutamento dell'area fabbricabile per lo stesso periodo di tempo;

3°) con la facoltà, ai titolari dei contributi, di associarsi per unica ricostruzione su area pertinente a chiunque degli stessi titolari.

« L'interrogante ritiene che, dopo quaranta anni dal più grande disastro tellurico che abbia colpito l'Italia, trascurare ancora e procrastinare la ricostruzione delle zone danneggiate e che sono fra le più belle, le più laboriose e le più generose del territorio nazionale, può trovare sì, come sempre ha trovato, stirate giustificazioni, ma negare quanto, senza aggravio delle attuali somme destinate in bilancio, mira alla più pronta e reale utilizzazione delle somme stesse, non potrebbe non significare un immeritevole espediente ed un atto ingeneroso verso popolazioni dimostrate sin troppo patriottiche e pazienti ».

RISPOSTA. — « Come è noto si è voluto attendere, prima di rispondere, che fossero concretizzati i provvedimenti che si intendevano adottare in favore dei sinistrati del terremoto siculo-calabro del 1908.

« Si può ora comunicare che i voti formulati trovano quasi completo accoglimento nell'apposita legge, già approvata, che dovrà essere prossimamente emanata.

« Infatti, per quanto concerne la richiesta proroga per la presentazione dei progetti e della documentazione possessoria dell'area sulla quale è prevista la nuova costruzione, il termine per la presentazione del nuovo progetto e della relativa domanda di maggioranza, è stato fissato in un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge sopraccennata.

« La legge stessa prevede, altresì, la facoltà di poter cambiare il suolo edificatorio nell'ambito dello stesso comune, sempre però entro il termine suddetto di un anno.

« Circa, infine, la richiesta di consentire ai titolari di contributi, di associarsi per unica ricostruzione, su area pertinente a chiunque degli stessi titolari, si è anche provveduto al riguardo con la legge stessa. Si sottintende,

però, che ogni titolare di contributo che voglia associarsi ad altro, debba acquistare legalmente la comproprietà dell'area sulla quale intende costruire ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri della difesa e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché l'aeroporto di Brindisi, sempre adibito al traffico aereo internazionale, sia considerato unico scalo per tutte le rotte aeree tra l'Italia e i Paesi dell'Oriente, data la sua posizione e la felice ubicazione, per essere vicino al centro urbano, per l'efficienza di tutti i suoi servizi inerenti all'assistenza di volo diurno e notturno, per la sua attrezzatura, completa anche di una aero-stazione ».

RISPOSTA. — « La presente risposta viene data anche per conto del Ministero dell'industria e del commercio.

« Nelle Puglie sono attualmente in funzione gli aeroporti di Brindisi e Bari, entrambi aperti al traffico aereo civile. A Brindisi funziona un servizio doganale a carattere permanente, mentre a Bari tale servizio viene espletato a richiesta.

« Entrambi gli aeroporti sono idonei ad accogliere collegamenti internazionali, ma l'effettivo affluire sull'uno o sull'altro dei servizi aerei internazionali dipende da elementi di fatto sui quali questo Ministero può assai scarsamente influire; trattasi cioè delle esigenze del traffico e di considerazioni di utilità commerciale che interessano in particolare modo le compagnie esercenti.

« Se taluna di esse dimostrerà preferenza per l'aeroporto di Brindisi, questo Ministero non mancherà di darle ogni possibile incoraggiamento ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la difesa*

MALINTOPPI.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere al ripristino della Sezione lavori di Foggia, tenuto conto che gli ostacoli che si opposero nel 1946 alla suddetta realizzazione (mancanza di locali per uffici e di qualche alloggio per i funzionari) devono ritenersi superati.

« Per una maggiore intelligenza della pratica, trascrivo parte di una lettera in data

26 settembre 1946 del Ministro dell'epoca, Giacomo Ferrari, diretta allo scrivente:

« Caro Imperiale, ho il piacere di comunicarti che, esaminata la situazione di Foggia, è stato deciso, da parte della Direzione generale delle ferrovie, il ripristino in quella località della Sezione lavori che venne soppressa diversi anni addietro. Vi saranno però difficoltà per gli alloggi ed i locali da adibirsi ad uso abitazioni ed uffici. Per l'una e per l'altra questione sono sicuro del tuo interessamento al riguardo e della comprensione dei foggiani, mentre da parte dell'Amministrazione si andrà mano mano provvedendo per colmare le suddette lacune. Anzi, per quanto riguarda gli alloggi, ti comunico che è in corso di approvazione del Consiglio di amministrazione il prolungamento del 9° e 10° isolato sul Viale XXIV Maggio, prolungamento che conterà di ben 90 alloggi oltre locali a pianterreno per magazzini, ecc. La relativa spesa è prevista in lire 121.271 000. Come sai sono anche in costruzione il 20° e 21° isolato per case ferroviari ».

RISPOSTA. — « La ricostituzione della Sezione lavori di Foggia, sebbene effettivamente prevista nel 1946, non è stata poi attuata per la deficienza di locali per uffici ed alloggi per il personale.

« La decisione cui accennava il Ministro dell'epoca, Giacomo Ferrari, nella lettera citata, non riguardava il singolo caso della Sezione lavori di Foggia; ma faceva parte di un progetto di larga massima che si proponeva di suddividere in due sezioni le Sezioni lavori di tutti i Compartimenti delle ferrovie dello Stato.

« Tale progetto fu in seguito rinviato perché da un successivo studio di dettaglio si rilevò che i vantaggi che si speravano da una maggiore suddivisione del lavoro, non compensavano l'onere finanziario cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sarebbe andata incontro per l'organizzazione dei nuovi uffici e per l'aumento del personale.

« Pure prescindendo da tali considerazioni di carattere essenziale, è da tener presente che per l'istituzione della Sezione lavori di Foggia permangono tuttora il problema della sistemazione dell'ufficio, che richiede locali adatti e dell'alloggio delle famiglie per il personale che la Sezione richiederebbe in aggiunta a quello ora in servizio nella città di Foggia.

« Infatti, nonostante i nuovi fabbricati costruiti, la disponibilità degli alloggi è ben lungi dal soddisfare le richieste del numeroso

personale che già è residente a Foggia e che aspira alla cessione dell'alloggio in case della Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

LACONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno dare sollecitamente le necessarie disposizioni perché il servizio di commissariato della Marina militare soprasseda al pagamento dei quattro quinti degli assegni agli ufficiali sfollati in virtù della legge n. 384, provvedendo alla pronta attuazione degli adeguamenti già approvati, in linea di massima, dal Ministro del tesoro. (Già i competenti servizi dell'Esercito e dell'Aeronautica pagano gli assegni per intero ai loro ufficiali. Tale situazione crea una forte sperequazione nel trattamento fatto agli ufficiali delle diverse Armi).

« E per chiedere, inoltre, che il Ministro si interessi perché gli ufficiali possano ricevere sollecitamente, dagli uffici competenti, il libretto di pensione. Il provvedimento in questione solleverebbe di molto le condizioni economiche di coloro che attualmente percepiscono soltanto i quattro quinti degli assegni, pur avendo circa cinquanta anni di servizio ».

RISPOSTA. — « Sia l'Esercito che l'Aeronautica non corrispondono attualmente agli ufficiali collocati nella riserva o in posizione ausiliaria ai sensi delle leggi sulla riduzione degli organici, gli assegni in misura intera (anziché ridotti ai 4/5), né d'altronde ciò sarebbe possibile in base alle disposizioni legislative in vigore.

« Al riguardo si fa presente che, in conseguenza degli adeguamenti delle pensioni ordinarie disposti dalla legge 29 aprile 1949, n. 224, nella maggior parte dei casi il trattamento di quiescenza normale supererà quello che dovrebbe spettare agli ufficiali di cui trattasi in base alle suddette leggi sulla riduzione degli organici. In vista di ciò questo Ministero ha già predisposto le nuove tabelle degli anticipi mensili da corrispondere al personale in attesa della liquidazione della pensione ordinaria (liquidazione provvisoria della pensione stessa in misura scarsamente inferiore a quella che prevedibilmente potrebbe spettare all'interessato).

« Le relative tabelle sono state ora sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro ed allorché saranno state diramate, gli interessati, dopo averne presa visione, po-

tranno chiedere la corresponsione degli anticipi in esse previsti, qualora li ritengano più convenienti del trattamento di sfollamento.

« Per quanto si riferisce all'ultima parte si assicura che questo Ministero ha provveduto e sta provvedendo al riguardo con la massima possibile sollecitudine ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

LARUSSA, TURCO, CASALINUOVO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non trova necessaria ed urgente l'elettrificazione della linea Sant'Eufemia Lamezia-Catanzaro Marina, di appena 47 chilometri, che risolverebbe uno degli assillanti problemi della Calabria in particolare e del Mezzogiorno in generale, in quanto linea trasversale — la più breve d'Italia — che congiunge il Tirreno con lo Jonio.

« Tale tronco è stato sempre tenuto in scarsa considerazione, con palese atto di ingiustizia verso gran parte delle popolazioni del Meridione e con grave onere per l'Amministrazione ferroviaria, la quale è obbligata ad avviare verso la più lunga linea litoranea vasto movimento di merci ».

RISPOSTA. — « È stato predisposto un programma di potenziamento delle ferrovie esistenti, limitando i lavori a quelli strettamente indispensabili ed urgenti in relazione al traffico attuale.

« Fra questi lavori è compresa la elettrificazione della linea Sant'Eufemia Lamezia-Catanzaro Marina.

« La spesa da sostenere è la seguente:

1) Elettrificazione della linea (km. 47) . . . . .	L. 1.000.000.000
2) Rinnovamento binari (km. 35) . . . . .	» 240.000.000
3) Sistemazione ponti . . . . .	» 250.000.000
4) Prolungamento binari di incrocio in relazione alla maggiore potenzialità . . . . .	» 200.000.000
5) Sistemazione a p p a r a t i centrali elettrici di segnalamento e blocco . . . . .	» 300.000.000
6) Sistemazione impianti telegrafonici e di illuminazione . . . . .	» 240.000.000
TOTALE . . . . .	<u>L. 2.230.000.000</u>

« La spesa è ingente e riguarda uno solo dei lavori compresi nel programma.

« Non è quindi possibile dire quando si potrà realizzare la elettrificazione della linea suddetta, dipendendo ciò dagli stanziamenti che verranno messi a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria. Ad ogni modo il problema viene tenuto in particolare evidenza dalla Direzione generale delle ferrovie ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

LATORRE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere le misure adottate o che intendono adottare a favore di numerosi piccoli e medi proprietari, mezzadri, fittavoli e coloni colpiti dalla violenta grandinata abbattutasi nei giorni 19 e 20 giugno 1949 su numerosi comuni della provincia di Taranto e particolarmente sui comuni di Grottaglie, Manduria e Montemesola, e quali provvidenze intendano prendere per favorire le stesse categorie di lavoratori, che nelle stesse giornate furono colpiti dal violentissimo nubifragio che si abbatté sul comune di Ginosa e nell'agro di Ginosa Marina ».

RISPOSTA. — « Premesso che si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che non ha possibilità di adottare alcun provvedimento in proposito, non avendo nei capitoli di bilancio amministrati stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che in base all'articolo 47, primo comma, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non

possono dare luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

« Infatti, giusta l'articolo 112 del Regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la quantità dei prodotti si espone al netto « degli infortuni ordinari », e cioè, tra l'altro, dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccità, borea e simili).

« Da ciò si evince, chiaramente, che nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici (comprese le grandinate e i nubifragi) « sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti ».

« Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la materia della moderazione delle imposte fondiari in dipendenza d'infortuni — che è strettamente aderente alla lettera della legge — potrà sembrare eccessivamente fiscale, ma in realtà non lo è, ove si consideri che gli estimi iscritti in catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione e l'eventuale perdita, anche totale, del prodotto può trovare compensazione nelle annate di superproduzione, i cui maggiori redditi non vengono tassati dall'Amministrazione, data la stabilità degli estimi catastali.

« Ciò posto, non verificandosi il concorso delle condizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico su citato, non si vede la possibilità di accordare ai danneggiati dall'infortunio di cui trattasi una moderazione dell'imposta fondiaria la quale, peraltro, ove venisse concessa, costituirebbe una duplicazione di sgravio e ben scarso sollievo arrecherebbe ai danneggiati stessi, essendo limitata allo sgravio parziale della imposta erariale — decurtato dalle spese di verifica — mentre i comuni e la provincia, date le difficili condizioni dei loro bilanci, non potrebbero, certamente, rinunciare alle rispettive sovrimeposte che, unitamente ai contributi agricoli unificati, costituiscono gli oneri più rilevanti.

« Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del più volte citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'arti-

colo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica entro il 31 luglio 1949.

« Si assicura, intanto, che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Taranto, affinché riferisca sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni arrecati da detti infortuni atmosferici, per un completo esame della questione ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, in relazione alla grave crisi che travaglia il commercio palermitano, intenda procedere alla riduzione dell'aliquota di ricchezza mobile e alla conseguente riduzione delle addizionali in favore degli enti locali, nonché all'abolizione di ogni aprioristica valutazione del coefficiente di utile, che oggi a Palermo è basato irrazionalmente sul volume degli affari.

« Se non ritenga, altresì, in materia di profitti di guerra, richiamare gli uffici competenti ad avvalersi con estrema cautela della facoltà loro concessa di procedere ad iscrizione provvisoria e se non creda utile l'estensione del sistema di applicazione *una tantum* della imposta generale sull'entrata o, quanto meno, la compensazione della imposta in una o più fasi degli scambi commerciali con esenzioni a tutti i prodotti alimentari di prima necessità ».

RISPOSTA. — « La crisi del commercio palermitano non può giustificare un provvedimento di carattere generale quale è quello della riduzione dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile e delle relative addizionali, in quanto il carico tributario è commisurato al reddito accertato per le singole aziende in base ad una valutazione diretta di tutti gli elementi che comunque influiscono sulla produzione del reddito stesso.

« I contribuenti che, per effetto del ristagno degli affari, ritengano di essere eccessivamente gravati dagli oneri tributari sopra menzionati, possono chiedere individualmente all'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, a norma delle disposizioni legislative vigenti, entro il 31 luglio, la rettifica in diminuzione del reddito imponibile per l'anno 1950.

« D'altra parte, l'Amministrazione finanziaria ha già dato disposizioni ai dipendenti uffici di agevolare il pagamento dei carichi arretrati d'imposta, concedendo a tutti coloro che si trovano in particolari difficoltà una rateazione superiore alle normali sei rate.

« Per quanto riguarda la valutazione dei redditi è da tener presente che gli Ispettorati compartimentali delle Imposte dirette stabiliscono periodicamente, su richiesta delle associazioni di categoria ed in base anche agli elementi forniti dalle medesime, i coefficienti di utile per le diverse attività; detti coefficienti non sono vincolativi né per la finanza, né per i contribuenti in quanto costituiscono solo una base di orientamento per i funzionari addetti agli accertamenti.

« È da escludere, quindi, che nei singoli casi si proceda ad una valutazione aprioristica e definitiva dei redditi imponibili, tanto più che, in ogni caso, il contribuente ha sempre la facoltà di ricorrere alle commissioni amministrative di primo e di secondo grado per il giudizio di merito.

« Per quanto concerne la richiesta di riduzione dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni e della relativa addizionale provinciale, riduzione che, dovrebbe essere conseguente, secondo quanto ritenuto, a quell'adell'imposta di ricchezza mobile, si deve osservare che la questione può considerarsi risolta con la formulazione del disegno di legge sulla perequazione tributaria recentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri, nel senso che le aliquote attualmente in vigore tanto per l'imposta comunale sulle industrie quanto per la relativa addizionale provinciale, vengono bloccate, e viene abolita la facoltà di apportarvi maggiorazioni ai sensi degli articoli 332 e 336 della legge comunale e provinciale.

« È infatti da considerare che tali aliquote sono tuttora quelle istituite nel 1931, col testo unico per la finanza locale a differenza di quelle di altri tributi che hanno subito ulteriori aumenti.

« Relativamente al quesito se non si ritenga « utile l'estensione del sistema di applicazione *una tantum* della imposta sull'entrata o, quanto meno, la condensazione della imposta in una o più fasi degli scambi commerciali con esenzione dell'ultimo scambio e l'estensione delle esenzioni a tutti i prodotti alimentari di prima necessità », si deve far presente che l'amministrazione si è finora avvalsa con una certa larghezza dell'indicato sistema di imposizione *una tantum*, attuandolo in quei settori nei quali la sua applica-

zione non dà luogo a particolari inconvenienti o elusioni.

« Comunque, si ritiene che possa addivenirsi ad un esame generale e completo della questione in sede di studio e di un'eventuale riforma tributaria.

« Per quanto poi concerne l'invocato esonero dall'imposta per tutti i generi alimentari di prima necessità non sembra che l'economia della legge dell'imposta sull'entrata ed altresì le esigenze del bilancio possano consigliarne l'accoglimento. Peraltro, deve essere presente che il pane ed il latte alimentare allo stato naturale godono già dell'esenzione dal tributo e che per alcuni generi alimentari di più largo consumo popolare l'aliquota di imposta è attualmente stabilita in misura inferiore a quella normale (2 per cento) ».

*Il Ministro*  
VANONI.

LEONETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ravvisi la opportunità di disporre che i treni rapidi transitanti sulla Roma-Napoli effettuino servizio viaggiatori da e per la stazione di Formia.

« Gli interroganti si permettono far notare che tale servizio, mentre non apporterebbe alcun ritardo all'attuale orario, perché sta di fatto che tutti i rapidi transitanti per Formia effettuano la cosiddetta fermata di servizio o simbolica prevista nella percorrenza orario con due minuti di perdita di tempo, apporterebbe invece un enorme beneficio sia ai cittadini di Formia, sia ai numerosissimi turisti che, specie in periodo estivo, affollano la incantevole cittadina tirrenica e sia alla Amministrazione la quale, senza alcun danno, verrebbe invece a percepire l'utile derivantegli dal compenso per supplemento rapido ».

RISPOSTA. — « Recentemente è stata, come noto, assegnata la fermata nella stazione di Formia ai treni rapidi R.561 ed R.562 fra Roma e la Calabria, in considerazione sia della disponibilità di posti che essi offrono in confronto alla loro frequentazione, sia per la buona comunicazione che essi rappresentano per il collegamento di Formia tanto con il Meridione che con l'Alta Italia date le buone coincidenze che i treni stessi trovano a Roma.

« Gli altri rapidi invece, che del resto fra Roma e Napoli sono sussidiati da numerosi treni aventi fermata a Formia, sono di norma eccessivamente affollati tanto da superare

sovente il numero dei posti offerti. Pertanto non riesce possibile gravarli di ulteriori servizi, già negati, per lo stesso motivo, anche ad altre località importanti che avevano avanzata analoga richiesta.

« È da osservare che le fermate di servizio assegnate ai rapidi della linea in questione nella stazione di cui si tratta sono dovute a particolari e temporanee condizioni di impianti che sono in corso di sistemazione definitiva, per cui verrà presto a cessare la necessità delle fermate stesse ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

LIGUORI E CHIARAMELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere per quali motivi non vengono definite le pratiche per la liquidazione delle indennità di requisizione dovute agli albergatori.

« Per conoscere, altresì, perché non si emanino le norme relative alle liquidazioni dei danni di occupazione degli alberghi, nonostante che siano ormai trascorsi quattro anni dalla firma del Trattato di pace, col quale l'Italia si impegnò a liquidare tali danni ».

RISPOSTA. — « Alle liquidazioni delle indennità di requisizione dovute agli albergatori si è provveduto e si provvede man mano che l'Ufficio centrale di controllo per le requisizioni anglo-americane del Genio militare la istruttoria delle numerose domande presentate, molte tra le quali sono insufficientemente documentate.

« Per quanto riguarda, poi, i danni derivanti dalle requisizioni stesse non è stato possibile fino ad ora provvedere ai relativi risarcimenti in quanto il regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, non detta le norme per la valutazione dei danni stessi.

« Con provvedimento che sarà quanto prima sottoposto alla commissione delle Assemblee legislative vengono fissate tali norme ed in conseguenza sarà possibile provvedere al pagamento in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CIFALDI.

LONGHENA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano presi e quali intendano prendere per andare incontro alla popolazione amalfitana ed alla città di Amalfi, seriamente danneggiata dalla recente alluvione ».

RISPOSTA. — « Premesso che il potere d'intervento di questo Ministero, in caso di pubbliche calamità, è diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie bisognose maggiormente danneggiate, si comunica che, a tal fine, è stata disposta l'assegnazione straordinaria di un milione ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

LOZZA E TORRETTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se sia disposto a cedere ad enti di assistenza, al fine di vederle trasformate in colonie estive, le numerose caserme ormai abbandonate e alla mercé di tutti di Ulzio e Cesana (Torino) ».

RISPOSTA. — « Nelle zone di Ulzio-Cesana esistono, in effetti, alcune caserme al momento inutilizzate.

« Allorché sarà definito il nuovo ordinamento dell'Esercito, sarà possibile procedere ad una distinzione fra gli immobili che hanno conservato uno specifico interesse militare e quelli che sarà possibile dismettere.

« In attesa di tale classificazione, gli enti assistenziali interessati alle istituzioni di colonie estive, potranno avanzare richieste al Comando militare territoriale di Torino.

« Questo Ministero ha infatti già autorizzato i Comandi militari territoriali a concedere in uso, compatibilmente con le esigenze militari e limitatamente al periodo estivo, gli edifici richiesti da enti od associazioni varie per gli scopi assistenziali anzidetti.

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALINTOPPI.

LUPIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere:

1°) se è a sua conoscenza che la ricevitoria postelegrafica di Vittoria, una delle più importanti d'Italia, ha locali indecorosi e non rispondenti alle esigenze del pubblico;

2°) se, data l'importanza della detta ricevitoria, non creda opportuno di trasformarla in ufficio principale ».

RISPOSTA. — « Per una direttiva di carattere generale impartita nell'agosto 1946, è rimasta ed è tuttora sospesa ogni trasformazione di ricevitorie postali e telegrafiche in uffici principali.

« Nel prendere e mantenere ferma tale determinazione l'Amministrazione s'ispirò, anche in vista di esaminare in sede di rifer-

ma il complesso delle questioni attinenti all'Ordinamento degli stabilimenti postelegrafonici, a criteri di economia, perché intendeva evitare, almeno fino a quando le condizioni del bilancio non lo permetteranno, il notevole aggravio che al bilancio stesso deriverebbe da ciascuna delle trasformazioni di ricevitorie in uffici principali.

« Ciò premesso, e soggiungendosi che finora nessuna deroga è stata fatta anche per centri, che per numero di abitanti, per estensione territoriale e per attività agricola-industriale-commerciale-turistica possono considerarsi di importanza non inferiore a quello di Vittoria (Ragusa) si espongono i motivi, che, in aggiunta a quello non meno trascurabile della maggiore spesa che la proposta trasformazione della detta ricevitoria in ufficio principale importerebbe, sconsigliano, almeno per il momento, di far luogo all'invocato provvedimento:

1°) il personale attualmente applicato presso la suddetta ricevitoria, qualora essa fosse trasformata in ufficio principale, rimarrebbe senza impiego, non potendo detto personale essere assunto direttamente dall'Amministrazione, vietando il decreto legislativo n. 262 del 7 aprile 1948 qualsiasi nuova assunzione;

2°) considerata l'attuale deficienza degli alloggi, sarebbe impossibile e quanto meno difficile trasferire colà impiegati da altre sedi ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO.

LUPIS. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia preso a seguito delle sollecitazioni e della deliberazione del Consiglio comunale di Vittoria circa il collegamento telefonico di quella città con la frazione di Scoglitti ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783 riguarda solo i collegamenti dei Comuni dell'Italia Meridionale ed Insulare sprovvisti di telefono e non si è potuto, pertanto, estendere l'applicazione di esso alle semplici frazioni di Comune anche in considerazione della limitata disponibilità dei fondi che imponeva di per sé la necessità di mettere i capoluoghi di Comune su un piano di assoluta preferenza rispetto alle semplici frazioni.

« Le domande presentate dalle varie frazioni, e tra queste Scoglitti, sono, peraltro,

tenute in evidenza dall'Amministrazione per il caso che venga concesso un nuovo finanziamento che consenta il collegamento telefonico delle frazioni stesse.

« Per quanto riguarda la eventuale trasformazione dell'attuale impianto telegrafico di Scoglitti in fonotelegrafico, si deve far presente che tale trasformazione darebbe certamente luogo a lagnanze da parte della popolazione, sia per la minore garanzia di segretezza che offre il servizio fonotelegrafico rispetto a quello telegrafico, sia perché Scoglitti cesserebbe di avere i collegamenti telegrafici diretti con Siracusa ed altri centri in quanto, per assolute esigenze di economia, vengono soppressi i collegamenti telegrafici nei centri a traffico limitato forniti d'impianto fonotelegrafico.

« Si informa, d'altro canto, che l'Amministrazione è venuta recentemente nella determinazione di utilizzare la palificazione telegrafica esistente fra Scoglitti e Vittoria per posarvi un doppino telefonico, fermo restando l'attuale circuito telegrafico n. 3627.

« La spesa occorrente è prevedibile in lire 2.100.000, e potrebbe essere sostenuta dall'Amministrazione, solo se la Società concessionaria S.E.T., che verrà opportunamente interpellata, si impegnasse a pagare i normali canoni di affitto ed a provvedere alla gestione del servizio telefonico ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora data disposizione all'Istituto per le case popolari della provincia di Napoli di ritirare la ingiustificata ed illegale disposizione di aumenti di fitti fatta in contrasto con la legge su l'edilizia popolare ».

RISPOSTA. — « L'Istituto delle case popolari di Napoli ha fatto conoscere di aver apportato ai canoni di locazione degli appartamenti di sua proprietà un aumento del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1949, oltre alla rivalsa dei maggiori oneri per indennità di contingenza ai portieri.

« Analoghi aumenti sono stati decisi da quasi tutti gli Istituti di case popolari delle maggiori città, ritenendo gli Enti medesimi che dette maggiorazioni siano legittimate dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

« Poiché, peraltro, risulta che della questione, ad iniziativa di alcuni inquilini del-

l'Istituto di Napoli, è stata investita l'Autorità giudiziaria, questa Amministrazione ha ritenuto di astenersi dall'intervenire, in attesa dell'esito del giudizio ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i provvedimenti che intende adottare perché il teatro San Carlo di Napoli sia posto in condizione di assoluta parità con la Scala di Milano e con l'Opera di Roma; e per conoscere, altresì, a che punto si trova la elaborazione del progetto per la nuova legislazione sul teatro ».

RISPOSTA. — « Premesso che dei dieci teatri costituiti in Enti autonomi lirici solo tre (e cioè Opera di Roma, Scala di Milano e Comunale di Firenze) hanno per legge un trattamento preferenziale, in quanto le sovvenzioni concesse con il fondo derivante dal 12 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli devono essere innanzi tutto erogate « tenendo presenti le esigenze dei complessi stabili » degli stessi teatri; l'Ente autonomo del teatro San Carlo di Napoli è stato oggetto, rispetto agli altri Enti non privilegiati, di particolarissima considerazione per quanto si riferisce alle sovvenzioni statali, e ciò in omaggio alle sue tradizioni ed in riconoscimento della funzione che tuttora esercita nella vita musicale italiana.

« Nell'esercizio finanziario 1947-48, mentre gli Enti lirici non privilegiati hanno goduto di una sovvenzione media di 57 milioni con una attività di 30 spettacoli lirici e 15 concerti sinfonici, Napoli ha ottenuto una sovvenzione di lire 183.500.000. Del pari, durante l'esercizio 1948-49, mentre agli stessi Enti suddetti è stata assegnata — a causa del minor gettito dei diritti erariali sugli spettacoli e quindi della minore disponibilità di fondi — una sovvenzione media di lire 49 milioni per 26 spettacoli lirici e 13 concerti sinfonici, a Napoli ne è stata attribuita una di lire 234.222.000, più 5 milioni per spettacoli di danze classiche nel Teatro Greco di Pompei e cioè in definitiva, lire 239.222.000 per 83 recite liriche, 15 concerti sinfonici e vari spettacoli di danze classiche.

« Per il corrente esercizio finanziario la sovvenzione al San Carlo è di importo pari a quella del 1948-49 (lire 234.222.000) — a causa del gettito del fondo pressoché uguale a quello dello scorso esercizio — con una inte-

grazione di lire 8.500.000 per spettacoli di danze classiche, concerti sinfonici e spettacoli di prosa a Pompei, Napoli e Capri.

« L'entità delle predette sovvenzioni a confronto con quella degli altri Enti lirici non privilegiati, sta a dimostrare che si è voluto avvicinare gradualmente Napoli al trattamento usato per Roma e Milano.

« Il riordinamento degli Enti lirici è problema che dovrà essere affrontato nel quadro generale della riforma della legislazione sul teatro, attualmente allo studio. Frattanto, questa Presidenza ha assunto l'iniziativa di un disegno di legge, diretto a venire incontro alle più urgenti esigenze nel campo teatrale.

« Il provvedimento, che può in un certo senso considerarsi preparatorio, della più vasta riforma da attuare in questo settore, comporterebbe, tra l'altro, l'aumento dal 12 al 15 per cento della quota a favore degli Enti lirici da prelevarsi dai diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonché l'istituzione di una Commissione consultiva centrale, divisa in due sezioni, di cui una per la lirica e per i concerti, con il compito di esaminare i problemi di carattere generale interessanti il teatro.

« In tal modo verrebbero apprestati sul piano finanziario e tecnico i mezzi per procedere alla stabilizzazione dei quattro maggiori Enti lirici (Roma, Milano, Firenze e Napoli), nonché per la sistemazione a carattere stagionale degli Enti minori.

« Si attende, ora, l'adesione dei Ministeri interessati, per concretare il testo definitivo dello schema di legge da sottoporre al Consiglio dei Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato*

ANDREOTTI.

MANCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Porzio e al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere in relazione alla risposta a una precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta circa la ferrovia Silana e la stazione ferroviaria in Silvana Mansio, se — ai fini dello sviluppo turistico della Sila, più volte promesso dal Governo e riconfermato di recente dal Sottosegretario Andreotti in Senato nella seduta del 21 luglio — ritengano opportuno che una delle stazioni della costruenda ferrovia Silana — in mancanza di apprezzabili motivi tecnici ed in contrasto con il più elementare buon senso — sorga lontana tre chilometri da Silvana Mansio, località turistica fiorentemente e

svilupata, unico centro abitato di tutta la zona attraversata dalla ferrovia e dotata di ufficio postelegrafico, punto d'incontro della progettata strada di allacciamento con i laghi.

« E per conoscere, altresì, quali siano le « ovvie considerazioni » che si oppongono all'attuazione del richiesto spostamento, in quanto all'interrogante consta, per diretta conoscenza, che una deviazione del tracciato verso Silvana Mansio, all'altezza del chilometro 90 della strada statale n. 107, non comporterebbe né maggiori oneri fiscali, né difficoltà di « penetrazione planoaltimetrica »; le quali difficoltà, anche se esistenti, dovrebbero essere superate in considerazione dei rilevanti vantaggi che ne deriverebbero a tutta la zona.

« L'interrogante fa presente, inoltre, che le assicurazioni contenute nell'ultima parte della risposta del Ministro dei trasporti relative alla « possibilità di spostare di circa 250 metri verso Camigliatello la prevista stazione dei Villini » non soltanto non toccano la sostanza del problema, ma palesano una non precisa conoscenza dei luoghi da parte del Ministero dei trasporti; in quanto la località di Camigliatello, distante oltre 13 chilometri di strada statale (n. 107) e 3 chilometri di strada interna dalla località Villini (vecchia denominazione di Silvana Mansio) non può avere alcun rapporto con il richiesto spostamento.

« Per sapere, infine, se non ritengano giusto e conveniente dare immediate istruzioni — e comunque prima che abbiano inizio i lavori — perché si provveda finalmente allo spostamento della stazione nella località di Silvana Mansio ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio, onorevole Porzio, si comunica quanto segue.

« Nella costruzione della ferrovia Camigliatello-San Giovanni in Fiore fu prevista a circa 10 chilometri da Camigliatello una fermata che prima denominata San Nicola è stata denominata poi Villini.

« Tale fermata è stata spostata, senza alcuna variazione nel tracciato ferroviario, verso San Giovanni in Fiore in località più pianeggiante e più prossima alla strada nazionale n. 107.

« La esatta conoscenza della località consente di confermare che l'avvicinamento della fermata stessa alla località Silvana Mansio, che ne dista circa 3 chilometri, richiederebbe una deviazione al tracciato ferroviario.

rio, che importerebbe un allungamento di circa 3 chilometri e una maggiore spesa di oltre 200 milioni.

« La deviazione darebbe luogo, inoltre, a una sensibile deformazione al tracciato ferroviario, che aggraverebbe le condizioni economiche dell'esercizio.

« Pertanto la deviazione proposta costituirebbe un errore tecnico ed economico che non trova sufficienti giustificazioni nel traffico da servire ».

*Il Ministro dei trasporti*

CORBELLINI.

MANCINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere i motivi che — in contrasto con le esigenze di 14 Comuni interessati e con le legittime aspettative dei medici aspiranti — hanno suggerito la sospensione del concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di ufficiale sanitario nella provincia di Cosenza, regolarmente indetto con decreto del Prefetto del 27 dicembre 1948 ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento di sospensione dei concorsi ai posti vacanti di Ufficiale sanitario, non ancora espletati alla data del provvedimento stesso, è stato adottato per tutte le provincie e non soltanto per quella di Cosenza.

« I motivi che hanno suggerito la sospensione dei predetti concorsi sono da ricercarsi nella necessità di rivedere le norme che attualmente regolano l'importante e delicato servizio della vigilanza igienica e della profilassi delle malattie trasmissibili, al fine di migliorarne il funzionamento.

« Lo studio delle nuove norme è tuttora in corso e non sembra opportuno revocare il provvedimento di sospensione dei concorsi in oggetto, in attesa della nuova disciplina del servizio e delle eventuali modifiche al trattamento economico-giuridico degli Ufficiali sanitari ».

*L'Alto Commissario*

COTELLESA.

MANCINI. — *Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quali immediati provvedimenti — e in modo diretto (sussidi, indennizzi, contributi) ed in modo indiretto (sgravi ed agevolazioni fiscali) — intendano adottare per alleviare i danni di rilevante entità prodotti dalla grandine abbattutasi con inaudita violenza, nella notte del 4 luglio 1949, in alcune zone della provincia di Cosenza ed in

particolare modo nel territorio dei comuni di Guardia Piemontese, Fuscaldo, Cetrano, Paola, San Lucido, Acquappesa, Marano Marchesano, Marano Principato, Cerisano, Mendicino, Carolei, Paternò, Mangone, Rogliano e Belsito, e per conoscere quali istruzioni si intendono dare ai dipendenti Uffici periferici per l'approntamento di quei mezzi capaci di rendere sollecite e rapide le procedure di accertamento e di liquidazione dei danni a favore delle popolazioni colpite che, essendo per la gran parte composte dalle minori categorie agricole, si trovano in una situazione di estremo disagio per la distruzione quasi totale dei raccolti ».

RISPOSTA. — « La violenta grandinata abbattutasi nella notte del 4 luglio corrente anno sui comuni di Guardia Piemontese, Fuscaldo, Cetraro, Paola, Marano Principato, San Lucido, Acquappesa, Marano Marchesano, Cerisano, Mendicina, Carolei, Paternò, Mangone, Rogliano e Belsito ha danneggiato quasi esclusivamente proprietà agricole per cui esula dalla competenza di questa Amministrazione ogni intervento al riguardo.

« Solo i comuni di Acquappesa, Aieta e Belvedere Marittimo hanno segnalato all'Ufficio del Genio civile di Cosenza altri danni e precisamente, il primo la rottura di circa 30 mila tegole a case di proprietà privata e gli altri due lievi danni alle opere di interesse pubblico.

« Nessun provvedimento deve quindi essere adottato da parte del Ministero dei lavori pubblici ».

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*

CAMANGI.

MANCINI E BRUNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il comune di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, non è stato incluso fra quelli a favore dei quali, nell'esercizio 1948-49, sono stati disposti finanziamenti per lavori pubblici, nonostante che la Amministrazione comunale, sollecitata da notevoli esigenze locali, rese più acute dall'aumentata disoccupazione e nello stesso tempo ispirandosi a motivi generali di convenienza economica, con lodevole diligenza avesse tempestivamente richiamata l'attenzione degli Uffici regionali e provinciali sulla opportunità di utilizzare i fondi — contrariamente a quanto è poi avvenuto — per ultimare opere già iniziate e non compiute; e per conoscere se non ritenga opportuno dare istruzioni per-

ché in occasione dei nuovi stanziamenti si ripari all'ingiusto trattamento e si adottino criteri di maggiore equità sociale e convenienza economica ».

« RISPOSTA. — « I fondi stanziati nello scorso esercizio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, anche di conto degli Enti locali, erano d'importo assai limitato, in relazione alle richieste dei diversi Comuni ed alle numerosissime urgenti necessità da fronteggiare.

« Non tutti i Comuni hanno potuto, quindi, essere soddisfatti e non si è nemmeno potuto assicurare il completamento di tutte le opere già iniziate e rimaste sospese per mancanza di finanziamento.

« Comunque, le esigenze segnalate dal comune di San Marco Argentano sono tenute in particolare evidenza e si cercherà di andarvi incontro, nel miglior modo possibile, se si avranno in seguito ulteriori disponibilità da utilizzare per lavori del genere.

« In ogni modo sono state recentemente approvate e saranno quanto prima pubblicate, nuove norme di legge che sono dirette appunto ad agevolare gli Enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi. Anche il comune di San Marco Argentano potrà perciò chiedere la concessione dei sensibili benefici che esse prevedono per dare attuazione, sia pure gradualmente, alle opere che rientrano nella sua competenza, compreso il completamento di quelle che lo Stato ha in parte potuto finora finanziare in virtù delle eccezionali disposizioni agevolative di legge emanate per lenire la disoccupazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MANNIRONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni che hanno finora ritardato e ritardano la definitiva costituzione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna e quindi l'effettivo funzionamento del Banco stesso.

« Tale ingiustificato ritardo è quanto mai dannoso all'economia isolana, soprattutto perché — proprio per il mancato funzionamento del Banco — non si è potuto finora provvedere all'impiego degli 800 milioni destinati all'industrializzazione della Sardegna, che di quei fondi ha urgente necessità ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale del Banco di Sardegna si

dichiara che questo Ministero ha dovuto attendere che gli Enti indicati dalle norme statutarie (e cioè, Alto Commissariato per la Sardegna, Camera di commercio, agricoltura e industria di Cagliari, Sassari e Nuoro) facessero pervenire le previste designazioni. Attualmente, si è in attesa del benestare, da parte del Presidente della Regione sarda, nei riguardi della nomina di uno degli elementi designati per la carica di Consigliere.

« Non appena perverrà tale risposta, che è stata già sollecitata, la trattazione potrà essere portata, in una delle prossime riunioni all'esame del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai fini della nomina degli elementi prescelti.

« Per quanto riguarda la scelta del Presidente del Banco, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia aveva chiesto al cessato Alto Commissariato per la Sardegna, in via ufficiosa e riservata, una lista di nomi, ma la richiesta è rimasta inevasa. Ciò, ovviamente, ha ritardato la definizione della questione, in quanto ha posto questo Ministero nella condizione di non poter procedere alla nomina, mancando i nominativi degli elementi qualificati, ritenuti idonei alla assunzione della carica.

« Si fa presente, comunque, che, entro breve termine, non appena completata la necessaria istruttoria, si ritiene possa farsi luogo alla definitiva nomina delle cariche di competenza governativa, in modo che il Banco di Sardegna possa iniziare il suo effettivo funzionamento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

MANNIRONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per sapere se non ritengano necessario abolire definitivamente i contributi gravanti, a favore delle SEPRAL, su vari generi alimentari dei quali i predetti organismi non si occupano più, dopo la cessazione di ogni disciplina annonaria.

« L'interrogante ritiene che il ritorno alla normalità nel settore annonario e l'abolizione delle registrazioni e dei tesseramenti non solo non giustificano il pagamento dei contributi, che incidono inevitabilmente sul costo dei generi gravati (carni, vino, ecc.), ma neppure la sopravvivenza degli attuali uffici ».

RISPOSTA. — « Si informa che questo Alto Commissariato, in data 31 luglio 1949, ha disposto, presso le varie provincie, la emana-

zione di appositi decreti prefettizi i quali contemplano, entro il termine massimo del 31 agosto 1949, l'abolizione di tutti i contributi SEPRAL gravanti i prezzi di prodotti alimentari, oltre quelli sui cereali e derivati già aboliti a decorrere dal 1° agosto 1949.

« Per quanto in particolare concerne la futura attività delle Sezioni provinciali della alimentazione — che si alimentano ora con i soli contributi sul grano e sullo zucchero applicati su base nazionale — si fa presente che la questione deve essere inquadrata in tutto il problema alimentare e risolta in rapporto alla politica che il Governo intenderà seguire in tale settore ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali siano — allo stato attuale — le possibilità di emigrazione in Australia di nostri lavoratori e quali prospettive si abbiano per l'avvenire ».

RISPOSTA. — « Allo stato attuale le possibilità di emigrazione in Australia per i lavoratori italiani sono molto limitate, in quanto gli espatri verso quel continente hanno luogo soltanto in base ad atti di chiamata diretta effettuati da familiari, colà residenti, o da imprese australiane che abbiano ottenuto il relativo permesso di sbarco.

« Con tale procedura partono in media un centinaio di persone al mese.

« Durante l'anno 1948, secondo le statistiche del Ministero degli affari esteri, sarebbero così emigrate 1534 unità.

« Per quanto riguarda le prospettive per l'avvenire, il Ministero predetto ha fatto conoscere che si hanno fondate speranze di poter stabilire una notevole corrente migratoria non appena saranno concluse le trattative già iniziate al riguardo con le competenti autorità australiane ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato, soprassedendo nel frattempo da ogni decisione, in merito alla dibattuta questione dei minacciati licenziamenti di quei vincitori di concorsi, già assunti in servizio, che non sono in grado di esibire la dichiarazione integrativa

richiesta con la circolare 5000 del 1° agosto 1948, del Ministero della difesa.

« Infatti, un eventuale atteggiamento della Amministrazione favorevole al licenziamento dei suddetti, potrebbe apparire contrario ad ogni principio di diritto, dato che essi hanno partecipato ai concorsi esibendo i titoli richiesti dal bando, sono stati assunti prima ancora che fosse emanata la citata circolare ed hanno già prestato oltre un anno di servizio.

« Un migliore esame della questione si rende necessario soprattutto per gli appartenenti a delle formazioni militari che all'atto dell'espletamento dei concorsi venivano considerati come reparti combattenti della guerra di Liberazione e che soltanto in seguito sono state escluse da tale riconoscimento, con una disposizione che non può certo avere efficacia retroattiva, anche in considerazione del fatto che i predetti vincitori avrebbero potuto più facilmente trovare un'altra sistemazione, se la loro esclusione fosse stata tempestivamente disposta e non si fosse fatto passare tanto tempo lasciandoli in servizio, pienamente tranquilli circa il loro avvenire ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria per ottemperare alla legislazione ed alle disposizioni normative emanate dal Ministero della difesa per riconoscere ed attribuire a chi di diritto la qualifica di combattente, ha diramato opportune circolari a tutti gli Impianti per richiedere agli interessati, come stabilito, le dichiarazioni integrative secondo le ultime disposizioni dettate dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 del Ministero della difesa.

« Tale richiesta si imponeva per definire la posizione di tutti coloro che avevano beneficiato delle provvidenze previste per i combattenti, tenendo conto della raccomandazione fatta con la surriferita circolare in merito alla « necessità di garantire che le dichiarazioni di cui si tratta fossero sempre rilasciate nella nuova formula e soltanto a chi ne avesse effettivamente diritto ».

« Ad ogni modo si fa presente che non è stato mai dato alcun ordine di licenziamento nei confronti di coloro che pur avendo a suo tempo comprovata la qualità di combattente in base alle disposizioni allora vigenti, non siano ora in grado di presentare la dichiarazione integrativa conforme alle ultime disposizioni legislative e che, nei riguardi di questi ultimi, si è stabilito che i singoli casi siano segnalati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato per le opportune decisioni.

« Tali decisioni saranno adottate dopo un nuovo esame delle rispettive posizioni e sentita, se del caso, la Presidenza del Consiglio al fine di seguire criteri uniformi rispetto agli altri Ministeri ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno proporre la concessione di una amnistia a favore di quei militari sbandatisi l'8 settembre 1943, in seguito ai noti eventi bellici, e poi colpiti da condanna dei Tribunali militari, anche perché moltissimi militari che si trovarono nelle stesse condizioni, più fortunati, non sono stati affatto perseguiti.

« La concessione del condono della pena, già attuato, non elimina le conseguenze della condanna soprattutto nei riguardi di quei giovani aspiranti a pubblici impieghi ».

RISPOSTA. — « Si comunica che non risulta vi siano delle denunce, seguite da condanna, a carico di militari dell'Esercito per il solo fatto di essersi sbandati all'atto dell'armistizio.

« Nell'ipotesi che si voglia far riferimento ai militari che non hanno risposto ai bandi di censimento, si osserva:

a) i militari sbandati vennero a trovarsi in posizione militare irregolare, in quanto non potevano essere considerati in congedo provvisorio né legittimamente assenti dal servizio;

b) i bandi di censimento avevano, fra l'altro, il fine di regolarizzare la posizione militare degli sbandati;

c) detti bandi, disposti dopo la liberazione delle singole provincie, prevedevano termini amplissimi per la presentazione, talché nessuna causa di forza maggiore poteva giustificare la non presentazione;

d) gli interessati, pertanto, non rispondendo ai bandi in parola, incorsero nel reato di diserzione, dato che, volontariamente, vennero meno ad un tassativo obbligo imposto dalle leggi militari;

e) la denuncia, quindi, in tali casi, non avvenne specificamente per lo sbandamento, ma per reato che, pur traendo origine dallo sbandamento medesimo, si fondava sulla infrazione all'obbligo previsto dai ripetuti bandi.

« Peraltro, i militari in questione hanno fruito delle disposizioni previste dal decreto

luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, modificato dall'articolo 15 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, il quale, come è noto, concesse per i reati di assenza dal servizio:

l'amnistia, se l'interessato si fosse già ripresentato spontaneamente alle armi entro il 1° maggio 1945, (cioè anteriormente alla emanazione del citato decreto luogotenenziale);

il condono, qualora la ripresentazione alle armi non fosse stata spontanea o — pur essendo tale — fosse avvenuta dopo il termine predetto o non avesse addirittura avuto mai luogo (per coloro che avessero ancora obblighi di servizio la concessione del condono era subordinata alla presentazione ad una autorità militare entro il 23 luglio 1946).

« Premesso quanto sopra, questo Ministero ritiene che non sia il caso di procedere ad una estensione della amnistia a favore di tutti coloro che non si sono ripresentati alle armi. Occorre infatti considerare che trattasi di elementi i quali, non curando di ripresentarsi ai reparti, hanno dato prova di totale disinteresse dei loro obblighi militari e che solo ora, volendo accedere ai pubblici impieghi, chiedono la concessione di benefici che, per il loro comportamento, hanno dimostrato di non meritare.

« La concessione del condono a favore dei predetti elementi è già da considerarsi un atto di magnanimità e di indulgenza oltre il quale non sembra opportuno andare, anche per non creare un pericoloso precedente ai fini del mantenimento della disciplina ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

MARTINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, dato che il personale della disciolta « Milmart » non venne compreso nel Corpo reale artiglieria marina come disposto dal decreto 2 marzo 1944, n. 81, e non percepì il trattamento di quiescenza ad esso spettante, il Ministero non intenda adottare provvedimenti al fine della riassunzione del detto personale in servizio permanente effettivo ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che il Corpo reale artiglieria marittima, istituito con regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, e successivamente disciolto ai sensi della legge 5 maggio 1948, n. 178 (che non convertì in legge il sopradetto regio decreto) venne costituito essenzialmente con personale di leva e richiamato che le varie armi cedettero, a suo tempo, alla istituenda « Milmart ».

« Naturalmente, in seguito allo scioglimento del Corpo, il predetto personale venne restituito all'arma di provenienza che ne dispose il congedamento in ragione della classe di appartenenza.

« Gli elementi che non appartenevano alle suddette categorie (leva-richiamati), ma a quelle dei volontari o del servizio permanente, vennero reintegrati dall'arma di provenienza al proprio Corpo e categoria in relazione alla posizione giuridica da essi posseduta.

« Al personale appartenente all'ex « *Mil-mart* » venne conseguentemente corrisposto, all'atto del congedamento, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore e quindi soltanto al personale di carriera in determinate condizioni ed in possesso dei titoli necessari fu potuto corrispondere il trattamento di quiescenza cui aveva diritto.

« Ciò premesso, non può parlarsi genericamente di riassunzione in servizio permanente effettivo, e la richiesta di riassunzione potrebbe, al massimo, riferirsi soltanto ai militari legati all'Amministrazione da un vincolo di ferma o da un rapporto di servizio.

« Tuttavia, neppure per tale limitata riassunzione appare possibile aderire alla richiesta perché ad essa si oppongono gli obblighi assunti col trattato di pace e le conseguenti limitazioni sull'entità della forza bilanciata e dei relativi organici ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

**MATTEOTTI MATTEO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere quale azione il Governo intende svolgere per tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini italiani residenti nel territorio ceduto alla Jugoslavia, i quali a norma dell'articolo 19, sezione II, del Trattato di pace dovevano esercitare diritto di opzione entro la data del 15 settembre 1948 per conservare la cittadinanza italiana; tenendo presente che circa trentamila italiani si trovano oggi, scaduto tale termine, nella impossibilità di conservare la cittadinanza italiana per cause indipendenti dalla loro volontà. Tali cittadini vanno incontro alla perdita dei loro beni, del lavoro a cui hanno dovuto rinunciare all'atto dell'opzione per la cittadinanza italiana e corrono il rischio di perdere la libertà e spesso la vita come già verificatosi durante il tentativo di esodi clandestini ».

**RISPOSTA.** — « Al problema delle opzioni, che è fra quelli che hanno maggiore rilievo

nei rapporti italo-jugoslavi, il Governo ha dedicato particolare cura, adoperandosi nei modi e con tutti i mezzi possibili per cercare di rendere meno onerose le clausole del Trattato di pace e — in presenza dell'atteggiamento rigido e per molti aspetti negativo del Governo jugoslavo — in ogni caso ottenerne l'osservanza. L'azione italiana si è, grosso modo, aggirata su tre punti:

1°) scadenza al 15 settembre 1948 del termine per esercitare il diritto di opzione;

2°) esplicitamento della procedura di opzione nei confronti di coloro che avessero presentato la relativa dichiarazione entro i termini prescritti;

3°) assistenza a coloro che, pur essendo etnicamente italiani ed avendo optato per l'Italia nei modi prescritti, avessero veduto rigettata la loro opzione dalle Autorità jugoslave.

« Per quanto concerne il primo punto, si è provveduto, all'approssimarsi del 15 settembre 1948, a rappresentare al Governo jugoslavo l'opportunità di una proroga al termine per l'esercizio del diritto di opzione, atteso il verificarsi di numerosi casi di mancato esercizio in termini di tale diritto per motivi che non potevano invero imputarsi alla volontà degli interessati. Dopo un iniziale rifiuto il Governo jugoslavo decideva una proroga del termine al 15 febbraio 1949, in prossimità della data stessa; col che praticamente non si otteneva che una sanatoria delle opzioni tardive.

« Alle stesse autorità jugoslave non si è mancato di far presenti gli inconvenienti derivanti dalla lunghezza del disbrigo delle varie pratiche di opzione, ciò che determinava fra gli optanti il prolungarsi di numerose situazioni personali e familiari particolarmente incresciose. Limitando l'esame della questione alla categoria di coloro che hanno optato stando sul territorio ceduto alla Jugoslavia, si è in grado di precisare che, secondo dati non definitivi e riferentisi al 30 aprile 1949, circa 20 mila dichiarazioni di opzione sono state accolte e gli interessati han potuto raggiungere l'Italia o sono in via di trasferimento; altre 10 mila dichiarazioni invece non hanno sortito esito favorevole. Nei confronti dei titolari delle dichiarazioni respinte, di cui risultava in modo non dubbio l'appartenenza per lingua all'Italia, la Legazione in Belgrado ed il Consolato generale in Zagabria hanno spiegato e vanno spiegando tutta la possibile assistenza, affinché tali decisioni vengano riformate dagli organi jugoslavi di seconda e terza istanza di fronte ai quali i vari provvedimenti di rigetto delle op-

zioni sono stati impugnati dai singoli interessati.

« Allo stato attuale di cose, comunque, poiché nei rapporti italo-jugoslavi è subentrata una fase di contatti e trattative su quasi tutti i problemi riferentisi all'applicazione del Trattato di pace, il Governo italiano si adopererà in tale sede per dare alla questione un nuovo impulso cercando di assicurare un'adeguata tutela dei beni e degli interessi degli optanti ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

MAZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui si ritarda da anni la ricostruzione della scuola marittima nel comune di Torre del Greco, terzo comune italiano per la matricola della gente di mare ».

RISPOSTA. — « Il comune di Torre del Greco dette a suo tempo incarico ad un ingegnere libero professionista di redigere il progetto per la ricostruzione della scuola professionale marittima del comune stesso.

« L'elaborato fu trasmesso nel luglio dello scorso anno all'ufficio del Genio civile competente ma fu restituito al progettista per alcune necessarie variazioni di carattere tecnico e solo recentemente è stato ripresentato per l'approvazione.

« Il progetto in parola è tenuto in particolare evidenza per poter disporre il finanziamento e l'esecuzione dei relativi lavori appena possibile ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i motivi per i quali il Consorzio agrario di Catanzaro, dopo aver licenziato nell'aprile ben 18 dipendenti, si accinge a licenziarne altri 20 entro il 31 luglio 1949; e per sapere se — tenuto conto che le molteplici attività del Consorzio — create, oltre che dal forzoso contributo dei produttori e dei consumatori, anche dalle capacità e dall'operosità del personale dipendente — possono consentire la continuazione di un utile impiego di tutto il personale attualmente in servizio; e che sarebbe scandaloso accrescere ulteriormente i già rispettabili incrementi patrimoniali del Consorzio a spese della miseria e della disoccupazione dei dipendenti; potendosi prevedere che, gran parte dei dipendenti del Consorzio stesso, per la loro esperienza delle condizioni della produzione

agricola locale, dovranno essere assunti quali elementi tecnici negli organi di rilevazione e controllo destinati alla attuazione della riforma fondiaria, particolarmente operante in una provincia che come quella di Catanzaro è sede di vaste zone latifondistiche — il Ministro dell'agricoltura, a cui a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, è demandata l'alta sorveglianza, non ritenga necessario ed urgente perché il minacciato licenziamento venga sospeso.

RISPOSTA. — « Il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, come molti altri Consorzi si trova nella necessità di dover licenziare una parte del proprio personale, in quanto le gestioni speciali affidate dallo Stato ai Consorzi agrari vanno sempre più diminuendo di numero e di lavoro.

« Com'è noto, infatti, le Gesione U.N.R.R.A. 1° e 2° programma sono da tempo esaurite, gli ammassi dei prodotti agricoli, che fino a qualche anno fa riguardavano la maggior parte dei prodotti, sono oggi limitati al solo ammasso per contingente del grano. La riduzione di attività di tali gestioni speciali impone di conseguenza la necessità, seppure spiacevole, di riduzione del personale che a tali gestioni era addetto.

« Né può imporsi al Consorzio agrario di Catanzaro di mantenere in servizio tutto il personale esuberante, in quanto ciò implicherebbe in poco tempo la rovina economica dell'Ente, il quale come tutti i Consorzi agrari svolge una importantissima azione calmieratrice nel commercio di materie utili all'agricoltura.

« Né, d'altra parte, tutto il personale esuberante può trovare utile impiego in quella che è la gestione ordinaria del Consorzio agrario di Catanzaro, in quanto è da tener presente che tale gestione già dispone del personale necessario, né il Consorzio è in condizioni di intraprendere nuove attività tali da impiegare tutto il personale esuberante.

« Un intervento del Ministero inteso a far sospendere i licenziamenti in corso, sarebbe, quindi, oltre che un atto illegittimo, in quanto viziato da eccesso di potere, anche un atto contrario alle finalità del Consorzio.

« Non si vede, infine, per quali motivi il licenziamento di parte del personale accrescerebbe il patrimonio del Consorzio, il quale, com'è noto, non ha fini di lucro, né, come il personale esuberante possa trovare impiego nell'attuazione della riforma fondiaria, tuttora in corso di studio.

« Ad ogni modo si fa presente che poiché la questione dei licenziamenti dei dipendenti dei Consorzi agrari, non è limitata al solo Consorzio di Catanzaro, è in corso un'azione di tutela da parte del Sindacato dipendenti consorzi agrari, azione che tende a far ottenere un trattamento di favore al personale licenziando, a carico del bilancio dello Stato.

« In proposito è stata già tenuta presso questo Ministero una riunione alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti del Ministero dell'interno, del tesoro e del lavoro e si fa affidamento che il Ministero del tesoro possa venire incontro almeno in parte, a quelle che sono le richieste del Sindacato dipendenti consorzi agrari ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

MIEVILLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quanto concerne la richiesta improvvisa, da parte della Russia sovietica, per la consegna, anche non riparate, delle navi da guerra assegnate dal *diktat*. E per sapere se risulti al Ministro degli affari esteri che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna erano già a conoscenza della richiesta russa, prima che questa fosse ufficialmente avanzata al nostro paese ».

RISPOSTA. — « La consegna di 33 navi da guerra italiane, assegnate all'U.R.S.S. in base all'articolo 57 del Trattato di pace, fu formalmente chiesta dalla potenza interessata il 3 luglio dello scorso anno.

« I governi americano, britannico e francese erano naturalmente al corrente di tale richiesta, dato che quest'ultima ha dovuto essere inoltrata al governo italiano per il tramite della Commissione navale delle quattro potenze in cui detti Governi sono rappresentati.

« Come è noto, degli altri beneficiari dell'articolo 57 del Trattato di pace, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con gesto particolarmente amichevole e magnanimo, hanno rinunciato alla totalità delle aliquote della flotta italiana loro assegnate. Anche con la Francia, le trattative iniziate subito dopo la ratifica del Trattato di pace si sono concluse con l'accordo del 14 luglio 1948 che, pur imponendo alla Marina italiana un doloroso sacrificio, è il frutto di scambievoli rinunce e reciproche concessioni, effettuate nel quadro dell'amicizia che ormai anima i rapporti tra i due Paesi.

« Il governo italiano non poteva mancare di rivolgere analogo appello alla comprensione del governo sovietico; nella speranza

che quest'ultimo volesse mostrarsi disposto a compiere un gesto simile a quello degli Stati Uniti e della Gran Bretagna o a giungere almeno ad un accordo di compromesso, del tipo di quello stipulato con la Francia.

« Il governo sovietico, mentre ha accettato di rinunciare alla completa rimessa in efficienza delle navi, ha però insistito per il loro sollecito trasferimento nel porto di Odesa, richiedendo che esso avesse luogo entro termini così brevi, che da parte nostra non poterono essere accettati, dato che non vi sarebbe stato il tempo materiale per porre le navi in condizioni di navigabilità.

« La questione fu ripresa in esame e trattata a Mosca parallelamente ai negoziati per il pagamento delle riparazioni e fu così possibile, il 6 novembre 1948, giungere ad una intesa, successivamente completata da un accordo tecnico stipulato a Roma, in base alla quale l'Unione Sovietica ha confermato la sua rinuncia alla rimessa in efficienza delle navi ed ha accettato termini di consegna più larghi, in ottemperanza dei quali è attualmente in corso il trasferimento nell'U.R.S.S. delle 33 unità assegnate dal Trattato di pace ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere per quali motivi i soli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito siano rimasti esclusi dalle possibilità di sfollamento concesse agli ufficiali superiori, ed ai pari grado delle altre armi creando così, malgrado l'avvenuta unificazione delle forze armate, una evidente condizione di sperequazione che perpetua la impressione che gli svantaggi siano esclusivamente per gli appartenenti all'Esercito; e se ritenga opportuno, che agli effetti della ricostruzione dell'Esercito, ufficiali debilitati fisicamente e moralmente, senza più nessuna passione che la loro missione richiede, vengano a trovarsi nel bisogno di rimanere in servizio a causa della loro necessità economica, poiché la sola via di uscita dall'esercito loro concessa è la rinuncia a qualsiasi indennità o trattamento di quiescenza per gli anni di servizio prestati; e se non ritenga che in tal modo, per quanto riguarda i capitani, torni, oltre tutto, a danno dell'erario, giacché costoro promossi al grado superiore, e trovati successivamente non idonei, vengono poi collocati in congedo di autorità, con un trattamento economico superiore a quello di

cui fruirebbero se potessero lasciare l'Esercito col grado attuale ».

RISPOSTA. — « Lo sfollamento dei quadri degli ufficiali in servizio permanente delle forze armate è stato disposto non per favorire l'esodo di coloro i quali sfiduciati moralmente preferivano abbandonare detti quadri anziché rimanervi anche nella sorte avversa (in tal caso sarebbe mancata ogni ragione ideale per un trattamento di favore), bensì per adeguare i quadri alle ridotte esigenze del dopo guerra.

« Ora, tali esigenze, per quanto riguarda l'Esercito, hanno reso necessario limitare lo sfollamento dei quadri agli ufficiali superiori, per le ragioni che gli organici degli ufficiali inferiori — eccetto quelli dei capitani dei carabinieri e di amministrazione, per le cui eccedenze si è provveduto con le norme speciali di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543 — presentavano, all'epoca in cui venne disposto il detto sfollamento, notevoli deficienze numeriche.

« Anche allo stato attuale, la situazione dei quadri degli ufficiali inferiori è da considerarsi, nel suo complesso, deficitaria, dato che le eccedenze verificatesi nel grado di capitano di fanteria, successivamente all'emanazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per effetto delle promozioni di numerosi pretermessi e dei trasferimenti per meriti di guerra, si prevede potranno essere presto assorbite in virtù del normale ritmo di avanzamento e in vista di quell'assetto organico che il nuovo esercito non può mancare di avere.

« Per quanto concerne, poi, il carattere dell'effettuato sfollamento dei quadri, è da rilevare, che lo sfollamento stesso — specie se si tien conto che per suo mezzo si è provveduto alla eliminazione dalle forze armate dei più compromessi dopo l'8 settembre 1943 — lungi dall'essere un premio (dalla cui esclusione a quanto si sosterebbe, si lamenterebbero gli ufficiali inferiori dell'Esercito), è pur sempre un provvedimento che, se anche non si vuol considerare punitivo, ha, quanto meno, aspetto prevalente di selezione negativa, onde non di svantaggi rispetto agli ufficiali delle altre forze armate si può parlare, bensì di trattamento di minor rigore.

« Infine, è da osservare che l'Amministrazione, nella sua attività, deve guardare al quadro generale di ogni questione e non ai singoli casi, numericamente trascurabili, come potrebbero essere quelli di ufficiali che, « senza più nessuna passione che la loro missione richiede », potrebbero essere costretti a

rimanere in servizio, anche perché per questi casi — ammesso che ve ne fossero — si provvederebbe con i normali mezzi di eliminazione consentiti dalla legislazione ordinaria.

« Per le ragioni sopra esposte, non può che essere confermato l'indirizzo rivolto ad evitare, specie per i gradi inferiori, un ulteriore depauperamento dei quadri ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINO'.

MIGLIORI E LEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere che cosa precisamente consti circa frodi perpetrate in giudizi di annullamenti di matrimonio avanti i tribunali rumeni, delle quali si ebbe notizia dalla stampa quotidiana, e quali conseguenze possono prevedersi dall'eventuale accertamento di frodi, in ordine alla già avvenuta trascrizione delle sentenze di cui trattasi presso gli uffici di Stato civile ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero si è occupato degli annullamenti dei matrimoni di cittadini italiani in Romania.

« Con circolare del Guardasigilli 30 dicembre 1947 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale 31 gennaio 1948, n. 2), diretta ai Procuratori generali, furono date istruzioni nel senso che le sentenze romene relative a detti annullamenti di matrimoni, non dovessero essere trascritte ed annotate nei registri di stato civile, in Italia, senza il previo giudizio di deliberazione da parte delle competenti Corti di appello.

« Successivamente fu segnalato al Procuratore generale presso la Suprema corte di cassazione la opportunità di proporre ricorso nell'interesse della legge contro la sentenza 15 aprile 1948 della Corte di appello di Torino, in causa Mazzola contro Ranaldi, con la quale era stato deciso che invece l'anzidetta deliberazione, in virtù della convenzione consolare italo-romena 15 agosto 1880, non fosse richiesta.

« Il ricorso fu infatti proposto e recentemente la Suprema Corte di cassazione a Sezioni unite civili, con sentenza 22 maggio ultimo scorso, ha cassato nell'interesse della legge la citata sentenza della Corte di appello di Torino.

« La interpretazione data nella circolare del Guardasigilli all'articolo 11 della Convenzione consolare italo-romena 15 agosto 1880, resa esecutiva con regio decreto 24 marzo 1881, n. 137, ha ricevuto, con la citata sentenza della Corte suprema di cassazione, la più autorevole conferma.

« Pertanto, qualora venisse scoperto che sentenze romene di annullamento di matrimonio siano state trascritte nei registri di stato civile senza il previo giudizio di delibazione della competente Corte di appello, potrebbe il Pubblico ministero promuovere azione per fare dichiarare la invalidità dell'avvenuta trascrizione da parte del tribunale nel cui circondario fu eseguita la trascrizione della sentenza romena non delibata ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire l'ordinanza ministeriale del 25 maggio 1949, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1949, relativa ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole medie, nel senso che possono chiedere la ammissione agli esami anche gli istitutori di ruolo dei convitti nazionali (salvo a dimettersi al momento della nomina), i quali si trovino nelle condizioni volute dal bando di concorso, e cioè che abbiano insegnato regolarmente per un triennio nelle scuole governative nel periodo 1943-48, e che siano provvisti di abilitazione all'insegnamento ».

RISPOSTA. — « Da un approfondito studio delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, istitutivo dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo, appare chiaro che le norme stesse non possono applicarsi in nessun modo nei confronti degli istitutori di ruolo; e ciò per le seguenti ragioni:

1°) il decreto n. 1127 sancisce il principio che, per essere ammessi ai concorsi nazionali a posti di ruolo speciale transitorio, occorre che gli aspiranti, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, appartengano a categorie di personale insegnante non di ruolo. Pertanto, non possono parteciparvi gli istitutori di ruolo, anche se prima della data di entrata in vigore del predetto decreto avevano insegnato regolarmente come incaricati per un triennio nelle scuole governative nel periodo dal 1943 al 1948;

2°) l'unica eccezione al principio più sopra enunciato è quella introdotta per i professori di ruolo delle scuole secondarie, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ma essa è pienamente giustificata, sia perché trattasi sempre di personale insegnante, sia perché detti professori

di ruolo possono partecipare ai concorsi solo nel caso in cui figurino istituiti posti di ruolo speciale transitorio per gli insegnamenti da essi attualmente impartiti (e ciò allo scopo di non sottrarre posti a coloro che debbono beneficiare delle disposizioni di cui al citato decreto n. 1127). La stessa eccezione, invece, non potrebbe essere estesa anche agli istitutori di ruolo che, com'è noto, appartengono a categorie di personale civile delle Amministrazioni dello Stato. Si aggiunge che gli istitutori di ruolo, per aver la possibilità di essere collocati nei ruoli speciali in base al prescritto periodo di servizio prestato come insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali, avrebbero dovuto chiedere le dimissioni all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 1127.

« Per tali motivi non si può che rispondere negativamente in merito ».

*Il Ministro*

GONELLA.

MONTICELLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere, se allo scopo di evitare il rientro in possesso da parte dei proprietari dei 435 ettari di terreno concesso a 300 braccianti della zona dell'Amiata, divenuti così piccoli proprietari, non ravvisino l'opportunità di dare disposizioni ai dipendenti uffici provinciali e distrettuali, affinché le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, contenenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, siano applicate anche nei confronti dei contratti di compra vendita dei terreni stipulati anteriormente all'entrata in vigore dei suddetti decreti, ma ancora in corso di accertamento agli effetti dell'imposta normale del registro e dell'imposta ipotecaria normale ».

RISPOSTA. — « In merito si ritiene di dover precisare, per la parte di competenza, che non si può far luogo all'applicazione delle norme di agevolazioni tributarie contenute nei decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114 e 5 maggio 1948, n. 1242, per la formazione della piccola proprietà contadina, anche ai trasferimenti di terre già precedentemente avvenuti a favore di 300 braccianti della zona di Amiata.

« E ciò perché, trattandosi di norme di privilegio, le quali formano eccezione alla normalità di tributi, qualsiasi estensione per via di interpretazione, oltre i casi e i tempi

espressamente contemplati, è interdotta dall'articolo 14 delle preleggi.

« Gli interessati per i quali non sia stato ancora definito il procedimento di valutazione, possono, tuttavia, usufruire della maggiore tolleranza fino ad un terzo dei valori in corso di accertamento, eccezionalmente consentita con legge 12 maggio 1949, n. 206 (articolo 12), purché l'amichevole componimento delle relative vertenze avvenga non oltre il 31 maggio 1950 ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

**MONTICELLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui, malgrado lo stanziamento dei fondi fatto dal ministro in occasione di una sua visita alle Terme di San Casciano Bagni, danneggiate dagli eventi bellici, ancora non si è provveduto al completamento dei lavori stessi, in modo che le nuove terme ancora non sono in efficienza ».

**RISPOSTA.** — « La ricostruzione degli stabilimenti termali Doccia e Doccia della Testa in comune di San Casciano dei Bagni, ha subito un lieve ritardo perché, in corso di esecuzione, si sono oltrepassate le previsioni di spesa delle perizie approvate. Ciò ha reso necessaria la compilazione di perizie suppletive e, conseguentemente, si è dovuto assicurare il loro finanziamento con un ulteriore stanziamento di fondi.

« Comunque, i lavori che si riferiscono allo stabilimento Doccia della Testa, sono in corso e, a termini di contratto, devono essere ultimati entro il 24 settembre 1949. Quelli per lo stabilimento Doccia sono stati invece già ultimati il 13 c. m. ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**MONTICELLI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per cui l'Amministrazione ferroviaria ancora non ha preso in consegna la stazione di Serre di Rapolano sulla linea Chiusi-Siena, che è stata ultimata nella sua costruzione da parecchio tempo.

« Tale stazione trovasi in un centro industriale di grande importanza per le numerose cave di travertino esistenti nella zona, che danno lavoro agli operai di tre comuni ed il suo funzionamento si rende quanto mai urgente a causa dell'intenso traffico di viaggiatori e di merci ».

**RISPOSTA.** — « La presa in consegna, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, del fabbricato viaggiatori della fermata di Serre di Rapolano è ritardata perché il comune di Rapolano, che ha costruito il fabbricato su area di privati (eredi Carmi) in base a convenzione stipulata, non ha ancora presentato il certificato storico catastale e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie relative al terreno da cedersi alle Ferrovie.

« Il comune di Rapolano ha assicurato gli uffici competenti delle Ferrovie di avere sollecitati detti certificati da parte degli eredi Carmi.

« Manca altresì l'impianto luce cui deve provvedere il comune ove non si voglia far servizio con lanterne portatili ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

**MONTICELLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intende provvedere alla sistemazione della strada che unisce Orbetello in provincia di Grosseto con Porto Ercole.

« Tale strada, della lunghezza di pochi chilometri, divenuta impraticabile ed inservibile, è l'unica via di accesso al paese di Porto Ercole, centro peschereccio e di interesse turistico ».

**RISPOSTA.** — « Risulta invero che il tronco di strada che unisce Orbetello in provincia di Grosseto a Porto Ercole e che costituisce l'unica possibilità di accesso al detto paese è in mediocri condizioni di viabilità.

« Peraltro tale stato di consistenza non è peggiore di altri tronchi di strade provinciali non asfaltate per le quali a causa della mancanza di piogge nella stagione autunno-invernale non è stato possibile utilizzare il materiale di rifiorimento.

« La carreggiata viene mantenuta a spesa dell'amministrazione provinciale di Grosseto mediante spandimento di pietrisco. Recentemente in seguito a danni provocati da alluvioni, l'ufficio del Genio civile di Grosseto ha provveduto a sua cura al ripristino di cunette ed alla rimozione delle frane nonché alla costruzione di un tratto di muro di sostegno.

« Per una definitiva sistemazione della detta strada occorrerebbe:

1°) procedere all'allargamento di due brevi tratti posti all'inizio e al termine della strada della larghezza di soli m. 4,50 in confronto ai m. 6 di larghezza del restante tronco stradale ».

2°) provvedere alla fornitura di spandimento e cilindratura del pietrisco ancora occorrente ed alla successiva bitumatura.

« Poiché trattasi di lavori di sistemazione e manutenzione di strade appartenenti alla provincia, lo Stato non ha alcuna possibilità d'intervento nella esecuzione dei lavori stessi. Pertanto spetta alla provincia provvedere ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

MORELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda opportuno anticipare al 1° gennaio 1950 il pagamento delle polizze, rilasciate ai combattenti della guerra 1915-18, con scadenza 29 giugno 1950, praticando così ai 400 mila combattenti intestatari lo stesso trattamento praticato ai 2.350.000 di altri combattenti le cui polizze, pur scadendo il 1° gennaio 1948, furono ammesse al pagamento a partire dal 1° maggio 1947 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1947, n. 397) ».

RISPOSTA. — « Un eventuale provvedimento nel senso richiesto non potrebbe essere perfezionato se non verso la fine del corrente anno, in epoca, cioè, di poco precedente quella della normale scadenza, venendo a risultare così praticamente di scarsa utilità.

« Si assicura che il Tesoro ha già dato disposizioni, perché il competente servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni inizi sin da ora tutto il lavoro preliminare, inerente alla liquidazione delle polizze con scadenza 29 giugno 1950, in modo che da tale data possa senza alcun indugio farsi luogo al relativo pagamento in favore degli interessati ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere:

1°) se, nell'interesse della produzione futura e dei produttori, non ritenga opportuno ed urgente disporre che l'ammasso extra-contingente sia consentito quest'anno fino al 15 agosto o fino al 31 luglio, e che in considerazione della siccità e dell'andamento stagionale pessimo, specie nel Mezzogiorno, siano adottate le stesse tabelle dello scorso anno per la determinazione delle caratteristiche del grano da conferirsi ai « Granai del popolo »;

2°) se non ritenga opportuno vietare ai Consorzi agrari l'acquisto in proprio del grano escluso dal conferimento, per evitare con-

fusione tra il movimento e la destinazione di tale grano e il movimento e la destinazione del grano ammassato ».

RISPOSTA. — « 1. — A seguito delle decisioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato interministeriale della ricostruzione, con circolare 10 giugno 1949, n. 3930, si è comunicato ai prefetti, presidenti dei Comitati provinciali ammasso per contingente, che nessun conferimento di grano è ammesso quest'anno in aggiunta a quelli risultanti dalle notifiche effettuate dai competenti uffici della UNSEA all'inizio della campagna granaria.

« Unica eccezione è stata fatta per i piccoli produttori già esonerati dall'obbligo di conferimento dalla legge 5 gennaio 1949, n. 7 (trattasi di coloro che nella campagna scorsa sono stati chiamati alla consegna di quantitativi di cereali non superiori ai 5 quintali), ai quali si è ritenuto opportuno concedere la facoltà di conferire il prodotto, qualora lo vogliano.

« Manca pertanto la possibilità di consentire conferimenti extra-contingente, nemmeno per un periodo di tempo limitato, come viene suggerito.

« Per quanto riguarda poi la determinazione delle caratteristiche del grano da conferire si assicura che la tabella di valutazione adottata quest'anno è la stessa della campagna decorsa.

« 2. — Non si vede come poter vietare ai Consorzi agrari (né del resto sarebbe opportuno) l'acquisto in proprio del grano non soggetto ad obbligo di ammasso.

« Si precisa in merito che non risulta si siano verificati sinora, presso i Consorzi agrari, inconvenienti del genere di quelli prospettati e si ha ragione di ritenere che non si verificheranno nemmeno in futuro ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

PALLENZONA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere gli intendimenti del Ministero circa la richiesta avanzata in data 25 settembre 1947 e rinnovata il 19 febbraio 1949 dall'Amministrazione dell'Istituto di San Corona di Milano, con ospedale a Pietra Ligure, tendente ad ottenere lo sganciamento della legge generale sugli ospedali circa la regolamentazione dei concorsi per il personale sanitario che presta servizio in detto Istituto e cioè ottenere lo stesso trattamento in uso negli ospedali amministrati dall'Istituto di previdenza sociale, avendo

l'ospedale di San Corona caratteristiche analoghe a quelle degli ospedali a tipo sanatoriale gestiti dall'I.N.P.S. ».

RISPOSTA. — « Quanto in oggetto è stato comunicato all'Alto Commissariato direttamente dai medici dipendenti dai detti Istituti, senza che, per altro, sui voti espressi da questi ultimi si fossero pronunciate l'Amministrazione e tanto meno la direzione sanitaria interessata.

« Questo Alto Commissariato, quindi, in attesa di conoscere anche l'avviso dei predetti organi, ha frattanto assicurato officiosamente gli istanti che i loro voti sarebbero stati tenuti presenti, giusta il desiderio da loro espresso, in sede di aggiornamento del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

« Trattasi infatti di questione che involge importanti e delicate affermazioni di principio, che non potrebbero essere poste a base di un provvedimento riguardante soltanto gli Istituti ospedalieri di Pietraligure, ma che dovrebbero, invece, formare oggetto di studio, in sede di aggiornamento della legislazione ospedaliera, ed eventualmente costituire le premesse di particolari disposizioni estensibili a tutti gli Istituti a tipo sanatoriale ».

L'Alto Commissario

COTELLESA.

PERA. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e degli affari esteri.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per assicurare a cittadini italiani, che abbiano crediti fermi presso banche cecoslovacche, la possibilità di trasferirli in Italia ».

RISPOSTA. — « Si comunica che:

1°) con la Repubblica di Cecoslovacchia non esiste, attualmente, alcun accordo particolare inerente alla possibilità di trasferimenti finanziari. La questione del cambio fra le due monete, non ancora definita, è una delle ragioni che ostacolano la conclusione di un accordo del genere;

2°) gli scambi tra i due Paesi si svolgono sulla base delle compensazioni private;

3°) esiste un accordo, firmato il 10 febbraio 1947, sulla emigrazione di mano d'opera italiana, in base alla quale le rimesse alle famiglie dei nostri operai in Cecoslovacchia vengono pagate con forniture di carbone alle ferrovie dello Stato, per un valore corrispondente. Tuttavia, lo sfasamento esistente tra la data di trasferimento delle rimesse e la data delle esportazioni del carbone, costringe l'uf-

ficio italiano dei cambi ad effettuare pagamenti allo scoperto.

4°) in data 2 luglio 1947 fu firmato, a Praga, un Protocollo tra Italia e Cecoslovacchia relativo agli interessi italiani lesi dai decreti cecoslovacchi del 1945 sulle nazionalizzazioni e dalle misure legislative cecoslovacche sulle requisizioni e confische. Tale Protocollo, nel suo preambolo, faceva riferimento anche ai crediti; senza tuttavia stabilire le modalità degli eventuali trasferimenti che avrebbero dovuto formare oggetto di una regolamentazione da adottarsi di comune intesa dai due Governi nel corso dei negoziati per l'applicazione del Protocollo stesso. Tuttavia tali negoziati non hanno avuto mai luogo, perché le vicende politiche della Repubblica Cecoslovacca hanno indotto quel Governo ad adottare una linea di condotta ben lontana, anzi contraria allo spirito informatore del suddetto Protocollo, con l'emanazione di nuove leggi e disposizioni contrarie agli interessi italiani. A tutt'oggi l'accordo predetto del 2 luglio 1947 non è stato ratificato.

« In definitiva, allo stato attuale, nessun trasferimento è possibile, dovendo innanzi tutto il Governo cecoslovacco mantenere fede a quanto stipulato nel luglio 1947, ed in secondo luogo dovendosi risolvere le varie questioni commerciali ancora in sospeso tra i due Paesi, tra cui principalissima quella del cambio ».

Il Ministro degli affari esteri

SFORZA.

RISPOSTA. — « Con la Cecoslovacchia non esiste un accordo per i trasferimenti di carattere finanziario. Non è stato possibile raggiungere tale accordo data l'attuale impossibilità di fissare un cambio reale tra le due monete.

« L'intercambio commerciale si svolge, già da molti anni, mediante compensazioni private.

« Esiste un accordo per l'immigrazione di lavoratori italiani in Cecoslovacchia, firmato il 10 febbraio 1947, in base al quale le rimesse dei lavoratori alle loro famiglie in Italia vengono pagate con la fornitura di carbone cecoslovacco alle ferrovie dello Stato per un valore corrispondente. Dato lo sfasamento esistente tra la data dei trasferimenti delle rimesse e quella dell'importazione dei quantitativi di carbone corrispondenti, il Cambital effettua i pagamenti allo scoperto, per andare incontro alle necessità delle famiglie dei lavoratori.

« È stato firmato a Praga il 2 luglio 1947 un Protocollo concernente gli interessi italiani colpiti dai decreti cecoslovacchi dell'anno 1945 sulle nazionalizzazioni, le confische, le prescrizioni, sulle misure relative all'istituzione dell'Amministrazione nazionale.

« Detto Protocollo, secondo quanto è espresso nel preambolo, è applicabile anche ai crediti italiani, ma esso non è mai entrato in vigore non essendo stato ratificato da parte cecoslovacca.

« In occasione di future trattative di carattere economico con la Cecoslovacchia, da parte italiana non si mancherà di proporre la soluzione dei problemi finanziari, nel loro complesso.

« Per il momento comunque non esiste alcuna possibilità di trasferire in Italia i crediti fermi dei nostri connazionali esistenti presso banche cecoslovacche ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

MALVESTITI.

PIASENTI, SPIAZZI, TOMBA. — *Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi del dannoso ritardo sulle istruzioni relative alla iniziativa del soccorso invernale di disoccupati, e quelli che hanno determinato il ritorno al criterio accentratore delle offerte e delle erogazioni; criterio che, mentre rende impossibile il controllo sugli oblatori, da parte delle provincie, toglie ad essi un necessario stimolo di azione ».

RISPOSTA. — « Quanto al dannoso ritardo, si fa presente che le istruzioni furono impartite con circolare 27 dicembre scorso anno, che si allega in copia, e che la raccolta dei fondi e la distribuzione del soccorso sono state effettuate in tutte le provincie.

« Il ritardo iniziale nell'emanazione di dette istruzioni è dipeso dal fatto che la effettuazione della campagna per il soccorso invernale fu decisa soltanto nel novembre e la Commissione nazionale fu costituita ai primi di dicembre.

« Quanto, poi, all'altro rilievo del ritorno al criterio accentratore delle offerte, si fa presente che trattasi di una informazione perfettamente contraria allo stato dei fatti. Con la circolare allegata (pag. 3, paragrafo 4°) furono disposte sottoscrizioni provinciali ed i fondi sono stati tutti erogati in provincia. Dalle relazioni dei prefetti si rileva che il sistema è stato accolto con generale soddisfazione.

« Al Fondo nazionale sono affluiti soltanto i sovrapprezzi obbligatori sui biglietti del cinema e dei viaggi, che sono stati distribuiti tra le provincie deficitarie ».

*Il Vicepresidente del Consiglio.*

SARAGAT.

ALLEGATO.

### SOCCORSO INVERNALE

Al fine di coordinare l'organizzazione delle Commissioni provinciali per il soccorso invernale ai criteri di massima di questa Commissione nazionale, ritengo opportuno segnalare le istruzioni che seguono:

1°) *Costituzione dei Comitati esecutivi delle Commissioni provinciali.* — Le Commissioni provinciali formate dalle SS. LL. con larghe rappresentanze di autorità e di cittadini, a scopo di propaganda in ogni categoria sociale, devono procedere subito alla nomina di un ristretto Comitato esecutivo composto da pochi elementi, che possano con continuità ed assiduità e con la necessaria snellezza e rapidità attendere al lavoro organizzativo della propaganda e della distribuzione del soccorso.

2°) *Raccolta dei fondi.* — Come è stato comunicato col telegramma del 26 volgente n. 90880 la Confederazione generale del lavoro ha aderito alla Commissione nazionale per il soccorso invernale ed ha dato disposizioni per la raccolta del contributo dei lavoratori. È stato a tal riguardo pubblicato un appello al paese sottoscritto, oltre che dalle due Confederazioni generali del lavoro, anche dalle grandi Confederazioni dei datori di lavoro.

Il contributo è volontario. Tale criterio importa che l'opera di propaganda, sia presso le varie categorie di lavoratori inquadrati nei rispettivi sindacati, sia presso le Associazioni periferiche dei datori di lavoro, deve agire quanto più è possibile in profondità, curando che nessuna categoria sfugga al contributo. La misura della mezza giornata di lavoro è indicativa, nel senso che, se essa può essere, eventualmente, ridotta per coloro che abbiano bassi salari e condizioni speciali di lavoro e di famiglia, può, invece, anche essere elevata per quelle categorie che siano remunerate con maggior larghezza. È, comunque, auspicabile che tutti i lavoratori occupati sentano l'obbligo morale di dare, sia pure in modesta misura, il loro aiuto a favore delle famiglie di coloro che non lavorano.

Le Confederazioni dei datori di lavoro hanno assunto l'impegno di corrispondere, pariteticamente, un'altra mezza giornata di lavoro per ciascun dipendente. Anche in questo settore è necessario un lavoro approfondito di reperimento dei contributi. È da tener conto, al riguardo, che possono esservi datori di lavoro, come ad esempio imprese elettriche, molini e pastifici, aziende telefoniche, ecc., che pur svolgendo una cospicua attività, abbiano uno scarso numero di lavoratori dipendenti. In tal caso, occorrerà che le commissioni provinciali ottengano da codeste ditte offerte complementari al fine di perquirarne il contributo a quello degli altri industriali.

La misura della mezza giornata di lavoro, come già è noto, è stata estesa al contributo di tutti i dipendenti statali, parastatali, degli enti locali e di beneficenza e privati. Il gettito di tali contributi sarà tanto maggiore quanto più accurato sarà il lavoro di propaganda del comitato esecutivo, in modo che nessun ufficio, ente, società, consorzio, ditte commerciali, imprese appaltatrici, ecc., che abbiano dei dipendenti, possano estraniarsi da questa grande manifestazione di solidarietà. Così del pari lo stesso criterio potrà essere tenuto presente nel fare appello ai professionisti, avvocati, medici, ingegneri, ecc., i quali, ove non credano di dare più largamente secondo le singole possibilità, dovrebbero quotarsi per un contributo non inferiore alle lire mille per ciascuno, ovvero per un contributo percentuale sul reddito imponibile. Quanto alle ditte commerciali, occorrerà atternersi ad altri criteri, avendo esse, nella maggior parte, limitato numero di dipendenti, per cui la misura paritetica potrebbe essere inadeguata alla loro capacità contributiva. Al riguardo si potrà chiedere o un contributo fisso per ciascuna categoria, a seconda della loro importanza, ovvero un contributo percentuale proporzionato al reddito imponibile.

Così per i datori di lavoro dell'agricoltura, i quali, oltre a raccogliere mezza giornata di lavoro dei loro dipendenti, dovrebbero corrispondere un contributo proporzionato alla estensione dei terreni.

Infine, per le categorie dei maggiori ceti, mi affido all'opera di persuasione che le SS. LL. potranno svolgere personalmente, perché la loro adesione al soccorso invernale sia adeguata alle loro maggiori possibilità.

Questa commissione nazionale interverrà direttamente presso tutte le singole Confederazioni nazionali e tutte le associazioni, enti, consorzi ed istituti a base nazionale, perché

compiano opera di incitamento per far partecipare alla manifestazione di solidarietà tutti gli organismi locali da esse dipendenti. A tal proposito sarà bene che le SS. LL. mi segnalino subito quei settori che non rispondono all'appello a favore delle classi bisognose, affinché questa commissione possa rinnovare le sue premure.

La Confederazione dell'artigianato ha espresso, in seno alla Commissione nazionale, la difficoltà di raccogliere dalle categorie artigiane larghi contributi, trovandosi in genere in condizioni di disagio. Occorre avvertire, peraltro, che, a parte alcune categorie di artigiani isolati che traggono dalla loro attività notevoli guadagni, non bisognerà escludere dal contributo le botteghe artigiane (barbieri, sarti, ecc.), trattandosi sempre di lavoratori occupati che non possono esimersi di dare il loro aiuto ai disoccupati bisognosi.

Avverto infine che il Ministero della pubblica istruzione ha offerto il concorso della scuola per le offerte a beneficio del fondo provinciale. Le SS. LL. prenderanno accordi coi provveditori agli studi per concertare le modalità della raccolta dei fondi e della erogazione del soccorso, che potrà eventualmente avvenire anche con la collaborazione dei patronati scolastici.

3°) *Propaganda ed iniziative per la raccolta dei fondi.* — La commissione nazionale lascia alle commissioni provinciali le più ampie facoltà di iniziativa. Sarà organizzata dal centro una vasta propaganda attraverso la stampa, la radio ed il cinematografo, allo scopo di affiancare la propaganda locale, ma questa potrà essere intensificata con ogni altro mezzo di diffusione che sarà ritenuto più efficace e adatto all'ambiente locale. Al riguardo le SS. LL. tengano presente che a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1948, n. 1440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 volgente tutte le pubblicità per il soccorso invernale sono esenti da bollo.

Per l'opera di propaganda, le SS. LL. potranno chiedere anche la collaborazione dei parroci, interessandoli a divulgare dal pulpito l'invito alle contribuzioni per sovvenire le famiglie bisognose.

Potranno essere chiamate a collaborare le A.C.L.I. e le organizzazioni giovanili per raccolte nei pubblici locali, nelle chiese, nei teatri, ecc.

Questa commissione ha interessata la Direzione generale del teatro e l'Associazione italiana dello spettacolo, perché tutte le compagnie teatrali di qualsiasi genere offrano il loro contributo con l'organizzazione di spet-

tacoli, a totale beneficio del fondo provinciale per il soccorso invernale.

4°) *Finanziamento del Fondo provinciale per il soccorso invernale.* — Come è stato già comunicato col telegramma del 15 dicembre n. 28294/3/18.4 a differenza di quanto fu disposto lo scorso anno, tutti i fondi raccolti in provincia rimarranno a disposizione della Commissione provinciale, che li gestirà direttamente a mezzo del comitato esecutivo. Questo nuovo criterio è stato adottato al fine di stimolare ancora più le offerte dalle varie categorie sociali, che si indurranno più facilmente a contribuire, nella certezza che i fondi raccolti saranno destinati esclusivamente ai bisognosi della provincia. L'afflusso di tutte le offerte raccolte in provincia alla commissione provinciale verrà a determinare, in molte zone più popolose, aventi largo sviluppo industriale e commerciale e notevole numero di dipendenti, di uffici pubblici, di professionisti, ecc., una situazione molto diversa da quella dello scorso anno, allorché le offerte vennero centralizzate al fondo nazionale. Epperò mentre alcune provincie saranno autosufficienti, o quasi, altre provincie, a maggiore disoccupazione, non raccoglieranno i fondi necessari al loro fabbisogno. A ripianare tali situazioni deficitarie, dovrà provvedere il Fondo nazionale, al quale affluiranno, come è noto, il miliardo concesso dallo Stato, i sovrapprezzi di cui ai decreti legislativi 21 dicembre 1948, numeri 1440 e 1441, le offerte dei connazionali all'estero ed altre eventuali contribuzioni.

Al fine di assicurare al Fondo nazionale il maggior gettito possibile, sarà opportuno che le SS. LL. si assicurino che i rappresentanti locali delle società degli autori curino la rigorosa applicazione del decreto legislativo numero 1440, affinché nessun locale di pubblico spettacolo, trattenimento o manifestazione sportiva sfugga alla riscossione del sovrapprezzo.

Nei locali in cui si danno trattenimenti dovranno anche comprendersi i *dancing*, i *tea-room*, i caffè con orchestra, i concerti musicali e simili. Eguale vigilanza dovrà essere fatta presso tutte le società ed aziende di pubblici trasporti per la riscossione del sovrapprezzo nelle domeniche che saranno fissate dal Ministero dei trasporti.

Allo scopo di assicurare subito la disponibilità dei fondi necessari all'attuazione delle somme di soccorso deliberate dalla Commissione, qualora la raccolta delle offerte e contribuzioni locali richieda del tempo, i prefetti faranno conoscere subito l'ammontare

della integrazione chiesta sul Fondo nazionale e, nelle more dell'accreditamento, e nei casi di assoluta urgenza, potranno domandare al Ministero dell'interno l'autorizzazione ad anticipare la somma occorrente sui fondi in genere del conto corrente, salvo a ripianarla coi fondi raccolti localmente o con la integrazione del fondo nazionale.

5°) *Versamento delle offerte.* — Le offerte pervenute alla Commissione provinciale e quelle fatte direttamente da ditte, associazioni o da singoli, dovranno essere versate alla Banca nazionale del Lavoro, o altri istituti bancari, salvo il riaccredito sulla Banca del Lavoro a favore della commissione provinciale.

La Banca Nazionale del Lavoro, essendosi dichiarata disposta ad anticipare il contributo del miliardo dello Stato, assumerà, in sostituzione della Banca d'Italia, il servizio di tesoreria, sia della commissione nazionale, sia delle commissioni provinciali.

Le offerte collettive o di singoli potranno, peraltro, essere anche fatte presso gli uffici postali, al fine di agevolare coloro che risiedono in comuni che non abbiano sportelli della Banca del Lavoro, o di banche corrispondenti. Le somme raccolte presso gli uffici postali saranno, a seconda del bisogno, prelevate dalle SS. LL., e riversate alla Banca del Lavoro, per il finanziamento delle forme di soccorso da attuare.

Le offerte collettive provenienti da ditte industriali, associazioni, ecc., e quelle raccolte direttamente dalle commissioni, siano esse versate alla Banca del Lavoro o altre banche, o agli uffici postali, dovranno essere accompagnate da elenchi che specifichino, per gruppi, la categoria donde le offerte provengono, allo scopo, non solo di appurare l'entità dell'apporto dato da determinate classi sociali, ma anche di controllare, sia pure approssimativamente, la percentuale dei presenti, a questa grande manifestazione di solidarietà.

Le offerte devono di regola essere fatte entro il 31 gennaio prossimo venturo. Le commissioni provinciali potranno stabilire termini più brevi, oppure prorogare tale data se ciò è ritenuto utile per un più largo afflusso di fondi.

6°) *Attuazione del soccorso invernale.* — Come già si è accennato nella circolare del 29 novembre, la commissione nazionale non ha ritenuto di fissare uniformità di criteri per il soccorso invernale. Le commissioni provinciali potranno, quindi, decidere di attuare quelle forme di soccorso che siano ritenute

più efficaci e più facilmente realizzabili a seconda delle varie situazioni locali. Potranno essere distribuiti buoni viveri, o buoni pasti, ovvero contributi per pagamento di fitti, o di consumo di gas, di energia elettrica (con versamento diretto alle società fornitrici), ecc., evitando, in linea di massima, la distribuzione di sussidi in danaro. Potranno farsi distribuzioni di indumenti o di medicinali o di combustibili, ecc. Per i generi alimentari, le SS. LL. prenderanno diretti accordi con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

L'erogazione del soccorso, in qualunque forma venga attuato, dovrà essere fatta attraverso l'Ente comunale di assistenza. Ad evitare abusi nella distribuzione dell'assistenza, la commissione nazionale segnala in modo particolare il sistema di selezione dei bisognosi adottato dall'Ente comunale di assistenza di Milano. Se e per quanto esso possa essere applicato anche in altre provincie, le SS. LL. potranno prendere accordi coi presidenti degli E.C.A., ai quali sono state comunicate dall'Associazione nazionale degli Enti di assistenza le norme in uso presso l'E.C.A. di Milano.

L'assistenza dovrà essere fatta, in prevalenza, ai disoccupati, iscritti negli uffici di collocamento, salvo casi eccezionali, previo accertamento delle condizioni di bisogno da parte dell'E.C.A. Di regola sarà opportuno prendere per base il rilevamento statistico più recente fatto dal competente ufficio provinciale del lavoro. Dovrà essere data la precedenza ai capi di famiglia, che non abbiano altri componenti occupati. È necessario comunque adottare rigorosi criteri di selezione, ad evitare che si verifichi una artificiosa inflazione di disoccupati, a tutto danno dei veri bisognosi.

I prefetti che non l'abbiano ancora fatto sono pregati di comunicare con tutta urgenza il numero dei bisognosi da assistere.

\* \* \*

Dalle relazioni fin qui pervenute sull'opera iniziata dalle commissioni provinciali, ho motivo di trarre la convinzione che il compito loro affidato, sotto la direzione delle SS. LL., sia stato ovunque assunto con l'entusiasmo ed il fervore necessari. Bisogna galvanizzare tutte le energie, mobilitare gli animi, incitare a questa opera di solidarietà specialmente gli indifferenti che vivono nell'agiatezza e possono contribuire più largamente.

Ho molta fiducia nella collaborazione intelligente ed operosa delle SS. LL. e sono si-

curo che i risultati saranno pari al fine che ci siamo proposti a beneficio delle famiglie bisognose.

*Il Vicepresidente del Consiglio  
Presidente della Commissione nazionale  
SARAGAT.*

**PIGNATELLI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se ritenga essere di competenza del proprio Dicastero la eventuale costruzione di un nuovo ponte apribile sul canale navigabile di Taranto, le cui finalità sono sempre state e restano di esclusivo interesse militare, onde gli scopi del ponte predetto — inderogabilmente necessario alla vita di quella popolosa città — non possono non essere subordinati a quelli militari del canale medesimo ».

**RISPOSTA.** — « A quale Amministrazione compete di provvedere all'eventuale costruzione di un nuovo ponte apribile sul canale navigabile di Taranto non è stato ancora definitivamente stabilito.

« Infatti, se non può disconoscersi che il detto ponte, oltre a servire al traffico urbanistico tra la vecchia e la nuova città di Taranto, assicura anche la continuità delle strade di grande comunicazione dell'Italia meridionale, quali le statali n. 7 e n. 100, la litoranea allacciante le regioni della Calabria e della Lucania e la provinciale Martina Franca, deve però considerarsi che il ponte stesso fu costruito dalla Marina militare, con particolari caratteristiche, per soddisfare a sue speciali esigenze, che permangono tuttora e di cui dovrebbe essere tenuto senz'altro conto anche nella nuova costruzione.

« Non sembra quindi che possa parlarsi di interesse prevalente di una o dell'altra Amministrazione, ma, caso mai, di interessi concomitanti oltre che dei due Dicasteri anche della provincia e del comune.

« Comunque la questione è tuttora allo studio e sarà esaminata e discussa da questa Amministrazione tenendo nella dovuta considerazione l'importanza che il ponte di che trattasi riveste, oltre che ai fini militari, anche per i bisogni civili ».

*Il Sottosegretario di Stato  
CAMANGI.*

**PIGNATONE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, in considerazione del fatto che tuttora esistono le difficoltà che hanno legitti-

mato le precedenti proroghe, di prorogare ancora per un congruo periodo di tempo la legge 6 gennaio 1942, n. 27, riguardante le promozioni degli impiegati di ruolo al grado 9° del gruppo B ed all'8° del gruppo A ».

RISPOSTA. — « Diverse amministrazioni avevano proposto una ulteriore proroga della legge 6 gennaio 1942, n. 27; ma il Consiglio di Stato richiesto del parere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'adunanza generale del 19 maggio 1949, si è espresso sfavorevolmente argomentando che sono venuti a cessare i motivi che consigliarono l'emanazione di tale legge e affermando l'esigenza di tornare, nell'interesse della Amministrazione, ai sistemi normali di promozione.

« Non si ritiene pertanto di potere aderire alla richiesta ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

PIGNATONE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— « Per sapere se non creda opportuno recuperare la disponibilità dei locali dell'ex fascio di Canicattì (Agrigento) abusivamente occupati dalla locale sezione del Partito comunista.

« I locali predetti potrebbero essere assegnati provvisoriamente agli Uffici del registro e delle imposte dirette, sprovvisti di locali, e ciò in considerazione del fatto che l'edificio fu costruito con mezzi derivanti da pubbliche sottoscrizioni e verrebbe così restituito a servizi di pubblica utilità.

« Si verrebbe in tal modo incontro ai voti e ai desideri di tutta la cittadinanza canicattinese ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione demaniale, uniformandosi alle costanti direttive di utilizzare prevalentemente i propri immobili per le esigenze dei servizi governativi, fin dal settembre 1946 ebbe ad interessare l'Intendenza di finanza di Agrigento perché il fabbricato in Canicattì di proprietà dell'ex partito nazionale fascista e devoluto allo Stato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, fosse liberato da persone e da cose per essere destinato a sede degli uffici del registro e delle imposte, collocati in modo inadeguato in locali di proprietà privata e per cui da parte della prefettura si era dovuto ricorrere alla requisizione, in quanto i proprietari non avevano consentito la rinnovazione dei contratti scaduti ed anzi avevano insistentemente chiesto la restituzione dei locali medesimi.

« Tutte le iniziative svolte con perseveranza da quella Intendenza di finanza, che non ha mancato di chiedere la collaborazione del capo della provincia, sono riuscite infruttuose di fronte all'atteggiamento del comune, che arbitrariamente aveva fatto occupare i locali da enti, organizzazioni politiche ed assistenziali sotto il pretesto della opportunità del momento e del mantenimento dell'ordine pubblico.

« Di fronte a tale atteggiamento del comune, l'Amministrazione ha già dato disposizioni all'Intendenza di finanza di Agrigento perché sia investita della questione la competente avvocatura distrettuale per ottenere il rilascio forzoso del fabbricato demaniale ».

*Il Ministro delle finanze*

VANONI.

PINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se essi siano a conoscenza delle proposte per la valutazione dei titoli nei concorsi ai posti di veterinario condotto, avanzate recentemente dall'Associazione nazionale veterinari italiani (A.N.V.I.); ed in particolare per conoscere, nel caso affermativo, quale sia il loro pensiero ed il conseguente atteggiamento circa tali proposte, che per il loro carattere umiliante ed offensivo hanno suscitato largo e profondo risentimento fra le categorie interessate ».

RISPOSTA. — « Come è noto, compete alle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti di determinare, entro i limiti della discrezionalità loro consentita dalla legge, i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti.

« Nell'intento di assicurare, nei limiti del possibile, uniformità di indirizzo nell'operato delle predette Commissioni, furono impartite in passato opportune istruzioni dal Ministero dell'interno — Direzione generale sanità pubblica — e pertanto questo Alto Commissariato, pur dopo la emanazione della legge 1° marzo 1949, n. 55, non ha ritenuto d'impartire ulteriori istruzioni, ravvisando sufficienti allo scopo quelle emanate in precedenza.

« Risulta che l'Associazione nazionale veterinari italiani ha assunto l'iniziativa di formulare proposte circa i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti ai concorsi per veterinario condotto.

« Di tale iniziativa ha avuto notizia questo Alto Commissariato che peraltro non ha dato né poteva dare alcun riconoscimento alla ini-

ziativa stessa, non potendo questa, ovviamente, considerarsi che come espressione del particolare punto di vista della predetta Associazione ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali misure siano state adottate per assicurare la tranquillità nelle strade della Sardegna, contro il dilagare del banditismo che opera indisturbato e in perfetta libertà, ostentando chiaramente la propria sicurezza nella impunità, come è dimostrato dalla rapina avvenuta il 30 maggio 1949 sulla strada Pattada-Daddusè e dalle più recenti aggressioni di queste ultime settimane; quella della autocorriera sulla linea Nuoro-Macomer e l'altra ad una autovettura privata in regione « Su Crumene » sulla Nuoro-Orgosolo ».

RISPOSTA. — « Le condizioni della sicurezza pubblica in Sardegna sono state oggetto di attento esame da parte di questo Ministero che ha già adottato idonei provvedimenti, resi noti attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dalla stampa ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

PRETI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non sia il caso di spiegare una azione — tramite gli organi diplomatici — presso il Governo jugoslavo, intesa ad ottenere il rilascio dei deportati da Gorizia nel 1945, o quanto meno conoscere la sorte subita da centinaia e centinaia di italiani strappati alle loro famiglie dall'occupante jugoslavo ».

RISPOSTA. — « Si informa che sulla questione dei deportati italiani in Jugoslavia si richiama quanto ebbe a dichiarare al riguardo il Sottosegretario di Stato Brusasca nella seduta dell'8 giugno 1948 al Senato, in risposta alle interrogazioni dei senatori Gasparotto, Braschi, Bubbio, Palermo e Minio:

« Sono certamente note le difficoltà intervenute nell'applicazione degli accordi italo-jugoslavi nei confronti dei condannati dai Tribunali civili e militari od in attesa di giudizio, e che dovrebbero portare al rimpatrio degli italiani trattenuti in Jugoslavia in una qualsiasi posizione limitativa della loro libertà personale.

« Nel febbraio 1949, il Ministero degli affari esteri ritenne necessaria una presa di posizione diretta a provocare un definitivo chiarimento delle intenzioni jugoslave nella que-

stione, e fece rimettere al Governo di Belgrado una Nota che aprì una nuova fase di discussioni tuttora in corso a Belgrado.

« Il Governo conta pertanto di potere — al momento della ripresa parlamentare — ragguagliare il Parlamento e l'opinione pubblica sull'intero stato della questione.

« Si è comunque in grado di assicurare che i passi per affrettare il rimpatrio dei superstiti delle deportazioni nonché la consegna da parte jugoslava della documentazione relativa ai morti, non avranno soste né esitazioni fino a quando non si saranno ottenuti dal Governo di Belgrado elementi di giudizio atti a far ritenere chiuso l'angoscioso problema ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

PRETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a conoscenza dei gravi fatti verificatisi in seno all'E.A.M. e in particolare dei seguenti:

non si è ancora provveduto a dare inizio ai compiti di assistenza all'autotrasporto, previsti dal decreto legislativo presidenziale 19 luglio 1946, n. 39;

in antitesi con lo spirito che aveva indotto l'allora Ministro dei trasporti a richiamare in sede presso le Amministrazioni di provenienza tutti i comandati presso l'E.N.A.C. (Ente cui l'E.A.M. è succeduto), sono invece in seguito stati chiamati funzionari dell'Ispettorato generale della M.C.T.C. a ricoprire cariche in sostituzione di funzionari direttamente dipendenti dall'Ente;

si è lasciato, con grave pregiudizio dell'E.A.M., che l'Ispettorato generale della M.C.T.C. con una semplice circolare mutasse lo spirito del comma quarto dell'articolo 3 del decreto costitutivo dell'E.A.M., avocando arbitrariamente a sé la gestione degli automezzi di preda bellica;

l'ufficio di sorveglianza sull'E.A.M. è retto dallo stesso direttore centrale dell'Ente;

è stata messa a carico dell'E.A.M. una spesa annua di 7 milioni di lire distinta in due voci: 1°) per il suddetto ufficio di sorveglianza; 2°) per l'Ispettorato generale M.C.T.C.;

si tollererebbe che un funzionario, in possesso del solo diploma dell'Istituto tecnico di Friburgo, assuma il titolo accademico di ingegnere e come tale firmi gli atti ufficiali dell'Ente, e ciò in contrasto con le disposizioni del regio decreto-legge 8 febbraio 1929.

« Ciò stante l'interrogante chiede di sapere se l'onorevole Ministro non creda opportuno

individuare le responsabilità e prendere le misure necessarie a garantire la completa efficienza dell'Ente e il non più ripetersi per l'avvenire di fatti che potrebbero determinare la fine dell'Ente medesimo, il quale, benché creato per assolvere a necessità contingenti, ha in sé tutti gli elementi e le possibilità per rispondere ai compiti specifici di assistenza nel vasto campo dell'autotrasporto, e dà lavoro a 1400 famiglie di impiegati ».

RISPOSTA. — « L'E.A.M. ha dato inizio ai compiti di assistenza all'autotrasporto previsti dal decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, fin dal gennaio 1948: in particolare si è intensificata l'esplicazione delle pratiche automobilistiche, che ha incontrato notevole favore nell'ambiente degli autotrasporti.

« Nel campo della assistenza generale l'E.A.M. è intervenuto ed interviene attivamente ed efficacemente presso le Amministrazioni statali per la risoluzione di questione di massima o contingenti e per la definizione delle direttive più opportune, legislative ed amministrative.

« Partecipa all'attività dei Comitati regionali di coordinamento, alla Commissione interministeriale per lo studio dei problemi relativi agli autotrasporti di merci nonché ad ogni riunione, congresso o comitato in cui si discutano problemi inerenti all'autotrasporti di cose.

« In ogni suo intervento l'E.A.M. persegue le finalità istituzionali affidategli dal legislatore e cioè quelle del potenziamento del settore nel quale opera.

« Non è noto a che si voglia far riferimento quando si accenna allo spirito che indusse nel 1946 il Ministro dei trasporti Ferrari a richiamare in sede i funzionari statali già comandati presso l'E.N.A.C. Sta di fatto che il richiamo di tali funzionari avvenne in dipendenza della soppressione dell'E.N.A.C. e fu determinato esclusivamente da motivi di servizio. Lo stesso Ministro Ferrari incaricò fin dall'inizio, un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, della direzione dell'E.A.M. mettendo a sua disposizione un altro funzionario, pure dell'Ispettorato esperto in materia contabile.

« La destinazione successiva di altri funzionari all'E.A.M. disposta sempre dal Ministro Ferrari fu determinata dalla necessità di sopperire alle esigenze di servizio dell'E.A.M.

« L'articolo 3 del decreto costitutivo dell'E.A.M. è stato soppresso con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

« L'ufficio di tutela e di vigilanza sull'E.A.M., che dipende direttamente dal Direttore generale, è diretto da un funzionario dell'Ispettorato della motorizzazione e non dal Direttore centrale dell'Ente, il quale non ha, sull'ufficio stesso, alcuna ingerenza.

« Nel bilancio dell'E.A.M., regolarmente approvato dall'apposito Comitato di gestione istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto istitutivo dell'Ente, figura una spesa di lire 4.200.000 e non di 7 milioni, rappresentante il rimborso, fatto dall'E.A.M. delle spese sostenute dall'Ispettorato generale per la vigilanza sull'Ente stesso.

« Circa il funzionario del cui titolo di studio si fa cenno, non risulta essere in servizio all'E.A.M. alcun diplomato dell'Istituto tecnico di Friburgo. Si vuole, forse, far riferimento ad un funzionario che ha conseguito la abilitazione alla professione d'ingegnere per le costruzioni civili in Francia e per cui la pratica relativa al rilascio del certificato per l'iscrizione nell'albo professionale è attualmente in corso presso il Ministero degli esteri, a cura del funzionario interessato. Ai sensi della legge 25 giugno 1940, n. 1066, i cittadini italiani rimpatriati, i quali nel paese straniero di provenienza, erano in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti per esercitare una professione, sono senz'altro iscritti negli albi delle corrispondenti professioni nello Stato italiano.

« Il funzionario predetto occupa comunque un posto per cui non è prescritto il titolo di ingegnere né firma atti ufficiali dell'Ente.

« Per quanto riguarda la situazione ed efficienza dell'E.A.M. si comunica che, a seguito della cessazione del contingentamento del carburante, detto Ente ha visto cessare il suo compito di maggior mole ed ha pertanto dovuto ridurre in proporzione la sua attrezzatura ed il suo personale che risulta ora di circa 700 unità in rapporto alle circa 1400 del periodo precedente.

« L'E.A.M. ha peraltro proseguito nella esplicazione degli altri compiti affidategli dal legislatore, in materia di assistenza, di statistica e di ausilio all'Ispettorato generale della M.C.T.C.

« La definizione della situazione dell'Ente stesso, nell'assetto organizzativo dei trasporti, è attualmente allo studio di questo Ministero e formerà oggetto di apposito provvedimento che verrà, appena possibile, sottoposto all'esame delle Assemblee legislative ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere per quali motivi non abbia ancora risposto all'interrogazione con risposta scritta rivoltagli diversi mesi fa dall'interrogante e in cui si chiedeva se vi fosse possibilità di una assegnazione di fondi a favore del Ministero dell'Africa italiana in maniera da rendere possibile la liquidazione non di tutto il personale dipendente dagli Enti pubblici già operanti nell'Africa italiana, ma almeno di quello richiamato alle armi, il cui diritto è ormai acquisito ».

RISPOSTA. — « La precedente risposta fu data il 24 febbraio 1949.

« Con lettera 7 aprile 1949, numero 282/D rimessa per notizia al Segretario generale della Camera dei Deputati, si chiese di voler precisare « a quale delle varie questioni concernenti il trattamento economico da corrispondere a detto personale si voleva far riferimento. E cioè se la questione riguarda il trattamento relativo al periodo anteriore all'occupazione dei territori coloniali, oppure quellò che si riferisce al periodo durante il quale il personale è stato eventualmente internato, o il trattamento per licenza non fruita, nel periodo di internamento, oppure altri particolari trattamenti ».

« A questa richiesta non è stato dato alcun seguito ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MALVESTITI.

PRETI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se — premesso che il Ministero dell'interno, con circolare 5300 del 24 maggio 1949, ha comunicato di non assumere più alcun impegno di spesa per gli impiegati dei comuni assunti per i serviziannonari, ma non ha imposto il licenziamento degli impiegati medesimi — non ritenga opportuno dare precise istruzioni alle prefetture, di fronte al fatto che alcune, come ad esempio quella di Ravenna, rifiutano inspiegabilmente di approvare le delibere di passaggio dei detti impiegati ad altri servizi anche se giustificati dal fatto, che si sono resi scoperti i posti per allontanamento di altri impiegati e proposte da comuni che hanno il bilancio in pareggio. Infatti il decreto legislativo 5 febbraio 1948 vietando nuove assunzioni non può applicarsi agli impiegatiannonari, che in questa maniera vengono solo spostati e sono assai lungi dall'essere dei nuovi assunti ».

RISPOSTA. — « Nessuna disposizione vieta che i comuni interessati possano assorbire

qualche elemento a suo tempo assunto per le esigenze degli uffici comunali di razionamento e consumo, destinandolo ad altri servizi permanenti dell'Amministrazione, qualora si verifici un'effettiva necessità di personale.

« Pertanto questo Ministero, considerata la estrema delicatezza di tali provvedimenti, non mancherà di impartire le opportune istruzioni caso per caso, dopo aver vagliato le singole circostanze di fatto e diritto ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

REALI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se, in seguito al violento temporale con grandine che si è abbattuto nei comuni di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno, in provincia di Forlì, il giorno 30 giugno 1949, il quale ha distrutto buona parte del raccolto, egli intenda venire in soccorso delle famiglie colpite, traendo i mezzi dal fondo che il Ministro stesso stanziava a favore delle provincie per miglorie fondiari ».

RISPOSTA. — « Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non vi sono stanziamenti di danni del genere. Tuttavia qualora trattasi di ripristinare la efficienza produttiva dei terreni, nulla vieta che nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni concesse, i Comitati provinciali dell'agricoltura ammettano a contributo preferibilmente le domande che possono essere presentate, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, dalle aziende sinistrate. Ciò anche in conformità di quanto prescritto nella circolare ministeriale n. 21 del 10 dicembre 1948, con cui sono state impartite istruzioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura perché nella concessione dei contributi previsti dal citato decreto legislativo sia accordata assoluta preferenza alle piccole aziende agricole ed a quelle maggiormente danneggiate.

« Gli agricoltori dei comuni danneggiati potranno rivolgersi, per eventuali chiarimenti in merito al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

RESCIGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se è a conoscenza dei criteri eccessivamente restrittivi portati di recente da un funzionario del suo Dicastero nella liquidazione dei danni di guerra mobiliari presso

l'Intendenza di finanza di Salerno, criteri che, mentre — essendo in contrasto con quelli in precedenza seguiti in base a circolari ministeriali — vengono a produrre sperequazioni tra danneggiati già risarciti e danneggiati ancora in attesa di liquidazione, hanno determinato in questi ultimi vivo malcontento, di cui si è fatta eco anche la stampa (vedere giornale *Roma* del 3 giugno 1949) ».

RISPOSTA. — « In occasione della corresponsione del terzo acconto sui danni di guerra per beni mobili, disposta con provvedimento dell'onorevole Ministro in data 31 gennaio 1949 e di cui alla circolare del Sottosegretario di Stato per i danni di guerra n. 13854, del 23 febbraio 1949, si rese indispensabile, per potere ottenere la maggiore uniformità possibile di criteri, avvalersi dell'opera ispettiva dei signori ispettori generali del Ministero delle finanze, i quali, in una riunione, hanno fissato, secondo direttive di questo Sottosegretariato danni di guerra e della Direzione generale del servizio, criteri di massima da applicarsi da tutte le Intendenze.

« Da altre riunioni risultò che presso la Intendenza di Salerno erano seguiti criteri in contrasto con tale disposizione generale e perciò, opportunamente, l'Ispettore di zona diede le istruzioni intese ad ottenere che non ci fossero discordanze nei criteri generali di valutazione e di corresponsione del terzo acconto.

« Tale disposizione era resa anche più necessaria dal fatto che, essendo stata disposta da questo Sottosegretariato la revisione di tutte le domande, proprio ai fini di ottenere la maggiore possibile perequazione del risarcimento a tutti i danneggiati, era necessario che ciascuna domanda venisse riesaminata e decisa con i criteri suddetti.

« Conseguentemente si è potuto verificare qualche malumore tra i danneggiati, i quali vedevano una differenza di valutazione riguardo a coloro che già avevano ottenuto, presso l'Intendenza di Salerno, la corresponsione del terzo acconto, ma tale inconveniente non poteva certo impedire l'applicazione delle chiare e precise disposizioni emanate da questo Sottosegretariato ed applicate da tutte le Intendenze di finanza ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CIFALDI.

RESCIGNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se, in relazione al bando di concorso per esami a 300 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudi-

ziaria, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* numero 39, del 20 giugno 1949, non ritenga giusto ed opportuno elevare a 30 anni per tutti i concorrenti il limite massimo di età ivi stabilito a 25 anni, e ciò in considerazione del fatto che l'intera popolazione la quale oggi trovasi tra i 25 e i 30 anni è stata la più duramente provata dalla guerra ».

RISPOSTA. — « Si osserva che è all'esame della Camera dei Deputati uno schema di legge di iniziativa parlamentare, con il quale viene elevato ad anni 32 il limite di età massimo prescritto per la ammissione al concorso per 300 posti di volontario di segreteria e cancelleria giudiziaria, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139.

« Poiché tale disegno di legge è giustificato da motivi di equità, in quanto dal 1941 non sono stati banditi concorsi ordinari, ma soltanto concorsi per reduci in base alle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, questo Ministero non ha fatto obiezione al riguardo ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno estendere il beneficio della graduatoria preferenziale di cui al comma b) dell'articolo 4 dell'ordinanza relativa agli incarichi provvisori e alle supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1949-50 anche agli idonei del concorso B-6, che hanno mostrato la loro capacità attraverso prove scritte ed orali di esame più rigide di quelle dei concorsi B-4 e B-5 ».

RISPOSTA. — « A base della determinazione dei criteri per l'assegnazione degli aspiranti ad incarichi provvisori e supplenze nelle scuole elementari alle categorie preferenziali, non è stato posto il concetto della maggiore o minore difficoltà delle prove di esame sostenute, tanto che delle categorie stesse fanno parte gli idonei dei concorsi A-1 e B-4 che non hanno partecipato alle prove dei concorsi attuali, perché idonei di concorsi precedenti.

« Il criterio differenziatore è stato dato dal fatto che i concorsi A-1, A-2, A-3, B-4 e B-5 sono concorsi speciali ad esaurimento, riservati a determinate categorie di insegnanti aventi particolari requisiti, combattentistici o scolastici, mentre il B-6 è un concorso generale, a cui, pertanto, non spettano particolari trattamenti di favore.

« Va considerato che gli idonei dei concorsi A-1, A-2, A-3, B-4 e B-5, trattandosi di graduatorie ad esaurimento, hanno diritto senza altro alla graduale sistemazione in ruolo, determinata soltanto dalle vacanze che verranno a verificarsi nei vari ruoli provinciali e da ricoprirsì nella misura di un quinto per ogni anno scolastico.

« Costoro, quindi, hanno ormai un diritto alla sistemazione, diritto che non compete agli idonei del concorso B-6; e, pertanto, è ovvio che ad essi sia data la precedenza negli incarichi provvisori e supplenze di fronte a maestri non provvisti dei loro titoli preferenziali.

« Per tali motivi la proposta non può essere accolta ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga giusto disporre che, nel programma in elaborazione delle opere da compiersi in provincia di Salerno nell'esercizio 1949-50, vengano comprese quelle necessarie a fornire l'acqua alle frazioni del comune di Vietri sul Mare (Albori, Dragonea, Raito), che per esserne prive trovansi in un assillante situazione, specie sotto il profilo igienico-sanitario ».

RISPOSTA. — « È da premettere che le opere relative all'approvvigionamento idrico degli abitanti rientrano nell'esclusiva competenza dei comuni interessati e pertanto è da escludere la possibilità che i lavori occorrenti per completare la sistemazione dell'acquedotto che alimenta le frazioni alte del comune di Vietri sul Mare siano compresi fra quelli da finanziare con i fondi assegnati nel bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio.

« Il primo lotto di detti lavori dell'importo di lire 16.296.000 già eseguito è stato infatti finanziato con i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione sui quali però non vi è più alcuna disponibilità.

« Come però è noto sono state recentemente approvate e saranno tra breve emanate nuove disposizioni legislative che sono appunto dirette ad agevolare gli Enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi e che prevedono anche la concessione di speciali e sensibili benefici per le opere di provvista di acqua potabile.

« Il comune di Vietri potrà quindi chiedere l'applicazione di tali norme ed attuare così il completamento dell'opera di che trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga necessario assicurare le popolazioni del Salernitano che fra le istituende sedi di legioni dei carabinieri resterà compresa, come si è proposto dal comando generale dell'Arma, la città di Salerno, la cui Amministrazione provinciale va di già apprestando i locali indispensabili. Ciò ad eliminare il vivo malcontento determinato in quella regione dalle recenti e sorprendenti voci in contrario, che suonano offesa alle ragioni storiche, geografiche, demografiche ed economiche le quali assicurano il buon diritto alla istituzione di che trattasi della detta città di Salerno, che per ben due volte è stata sede nel passato di legione dell'Arma ».

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che è stata in effetti studiata l'opportunità di modificare l'attuale ordinamento territoriale dell'Arma dei carabinieri, data la necessità di sdoppiare le legioni di Milano, Bologna, Roma e Napoli, risultate piuttosto pesanti al funzionamento.

« L'indirizzo al riguardo sarebbe di far corrispondere, per quanto possibile, la organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri con il futuro ordinamento regionale, tenendo altresì conto della esigenza di aumentare del minimo necessario l'attuale numero delle legioni.

« Pertanto, al momento attuale, sarebbe prevista soltanto la costituzione di 4 nuove legioni, e precisamente a Brescia, Parma, Perugia e Potenza, escludendo Salerno in quanto per la regione campana già vi sarebbe la legione di Napoli, mentre la regione lucana non avrebbe una propria legione.

« La decisione suddetta non è comunque definitiva, essendo la questione ancora allo studio ed anche perché si renderà probabilmente opportuno rimandare e disporre le modifiche in parola successivamente all'attuazione dell'ordinamento regionale ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali non ancora si è provveduto, contrariamente alle assicurazioni a suo tempo date dal Ministro Cingolani, alla sistemazione dell'Accademia aeronautica nell'antica sede di Caserta; e per sapere se persiste l'intendimento di lasciare nella Campania, oltre la detta Accademia, anche la Scuola specialisti dell'aeronautica, siccome impone l'elementare senso di giustizia verso il Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Si assicura che è tuttora intendimento di questo Ministero di sistemare l'Accademia aeronautica nell'antica sede di Caserta.

« A ciò si spera di poter provvedere quanto prima e, possibilmente, con l'inizio del prossimo anno accademico.

« A Caserta si conta di far rimanere altresì la Scuola specialisti dell'aeronautica ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

RESCIGNO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed urgente un provvedimento che consenta a coloro che non hanno potuto partecipare ai concorsi banditi nel 1947 per medici e veterinari condotti, avendo superato il limite di età di 45 anni allora richiesto, di presentare la domanda di ammissione ai concorsi stessi entro un nuovo congruo termine, avvalendosi del beneficio relativo alla età concesso dall'articolo 4, secondo capoverso, della legge 1° marzo 1949, n. 55 ».

RISPOSTA. — « Non sembra possibile dare efficacia retroattiva all'articolo 4, secondo capoverso, della legge 1° marzo 1949, n. 55, per consentire la partecipazione alle categorie di sanitari alle quali si fa riferimento, anche perché i concorsi sanitari banditi nel 1947 sono stati espletati o sono in corso di avanzato svolgimento.

« Peraltro, il predetto articolo 4, per i concorsi banditi dopo la pubblicazione della citata legge, ha esentato dal limite massimo di età i combattenti della seconda guerra mondiale ed ha prolungato di dieci anni i limiti di età per tutti indistintamente gli altri concorrenti ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se non ritengano necessario ed urgente disporre che i dipendenti uffici provvedano alla sollecita rimessione in efficienza della vasca di bonifica della frazione San Lorenzo nel comune di Sant'Egidio Montalbino (Salerno), che raccoglie le acque del torrente Corbara ed essendo del tutto colma di materiali alluvionali costituisce un serio pericolo in previsione delle immaneabili piogge autunnali ».

RISPOSTA. — « Il problema segnalato investe la situazione idraulico-forestale del bacino montano sovrastante l'abitato, nel quale, a

causa del disboscamento, le materie alluvionali non trattenute vengono convogliate in gran copia nella vasca stessa.

« Senza la esecuzione dei lavori di rimboscamento delle pendici, riuscirebbero inutili ed infruttuosi i lavori per il ricavamento della vasca in parola, la quale tornerebbe ben presto ad essere nuovamente colmata dalle prime piogge alluvionali.

« Il Genio civile e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Salerno hanno già preso contatto per compiere in collaborazione i rilievi necessari alla compilazione del progetto di sistemazione della zona che contemplerà opere murarie e di scavo e opere in verde.

« Per le prime un calcolo sommario fa ascendere la spesa a circa 40 milioni. Nessuna valutazione è stata ancora effettuata per le seconde.

« Sta comunque il fatto che attualmente nessun provvedimento può essere preso da questo Ministero per mancanza di finanziamento, in quanto il programma dei lavori idraulico-forestali per la Campania, predisposto per il 1948-49 da quel Provveditorato regionale alle opere pubbliche nel quale sono previsti, sia pure in misura non corrispondente al fabbisogno, i lavori di cui si tratta e che deve essere finanziato con i fondi E.R.P., non è stato ancora approvato dalla Missione E.C.A. ».

*Il Ministro dell'agricoltura e foreste*  
SEGNI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, nel programma di opere per il prossimo esercizio 1949-50, non reputi indispensabile comprendere almeno il primo lotto dei lavori di costruzione dell'acquedotto consorziato Monte San Giacomo-Sassano, in provincia di Salerno, il cui progetto continua ad impolverarsi presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, malgrado l'assegnazione di 10 milioni di cui alla comunicazione ministeriale 13 maggio 1947, n. 1533 Gab., mentre i due popolosi comuni sono tormentati dalla sete e da conseguenti pericolose condizioni igienico-sanitarie ».

RISPOSTA. — « Per la esecuzione di un primo lotto di lavori dell'acquedotto consorziale Monte San Giacomo-Sassano, fu a suo tempo effettivamente assegnata, utilizzando i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione, la somma di lire 10.000.000 e contemporaneamente si richiese la presentazione del relativo progetto.

« Senonché la Prefettura di Salerno, con nota del 24 aprile 1948, diretta all'ufficio del Genio civile di quella città e per conoscenza al Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, subordinava la esecuzione dei lavori previsti in tale elaborato agli accertamenti, da parte del predetto laboratorio, sulla potabilità delle acque delle due sorgenti da captare.

« Pervenuto il certificato sul risultato delle analisi e dato corso alle altre formalità prescritte, l'istruttoria del progetto in parola si è, in definitiva, conclusa favorevolmente.

« È stato però possibile provvedere soltanto ora, sulle economie realizzate, al recupero di fondi come sopra assegnati — che, nelle more di detta istruttoria, erano stati stornati per altre opere aventi carattere di maggiore urgenza e per le quali era stata già definita la istruttoria del relativo progetto — di modo che si darà corso quanto prima all'esperimento della gara di appalto ed all'inizio dei lavori stessi.

« È però da tenere presente che, come sopra si è detto, la somma impiegata per il finanziamento di tale primo lotto di opere fu prelevata dalle straordinarie autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere a sollievo della disoccupazione e che detti fondi, stanziati per far fronte a necessità di carattere contingente ed eccezionale, non figurano tra le ordinarie previsioni del bilancio e sono ora del tutto esauriti.

« Pertanto, al completamento dei lavori di che trattasi che rientrano nella esclusiva competenza dei comuni interessati, dovranno in seguito provvedere i comuni stessi i quali potranno chiedere la concessione dei benefici previsti dalle nuove norme di legge, recentemente approvate e di prossima emanazione, dirette appunto ad agevolare gli Enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**RESCIGNO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed urgente apprestare, di concerto col Ministro del tesoro, un disegno di legge che conceda anche al personale educativo ed insegnante degli istituti di rieducazione minorile (censori, vice-censori, istitutori ed assistenti) le indennità di studio e di carica di cui gode l'analogo personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, in confronto del quale il detto personale degli istituti di rieducazione minorile compie opera più paziente e

delicata, senza pause di vacanze e con più viva esigenza di aggiornamento della propria cultura ».

**RISPOSTA.** — « Questo Ministero seguiva con simpatia l'aspirazione del personale del ruolo di educazione e di quello del ruolo di sorveglianza diretta ad ottenere l'indennità di studio e di carica, già concessa agli insegnanti delle scuole pubbliche.

« Si asteneva tuttavia dal proporre provvedimenti legislativi per la estensione di siffatto beneficio al personale di cui trattasi, essendo noto che presso il Ministero del tesoro erano allo studio miglioramenti economici per tutti i dipendenti dello Stato; miglioramenti che si sarebbero, in massima, concretati nella concessione di una indennità amministrativa, destinata ad appianare le disparità ormai stabilitesi in conseguenza delle varie indennità concesse a numerose categorie di pubblici impiegati.

« Si ha ragione di sperare che la indicata indennità amministrativa sodisfi ora le aspirazioni del personale di cui trattasi.

« È da notare che detto personale fruisce già di una modesta indennità penitenziaria ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CASSIANI.

**RESTA.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia esatto che è in progetto la soppressione del tribunale militare territoriale di Bari e se non ritenga — invece — che il suo mantenimento in vita sia giustificato dalla eccessiva estensione che verrebbero ad avere i tribunali militari territoriali di Napoli o di Taranto, nella cui giurisdizione quello di Bari verrebbe ad essere compreso ».

**RISPOSTA.** — « Il numero di tribunali militari territoriali previsto dall'articolo 7 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare e dalle successive modificazioni, è di dodici.

« Detto numero fissato in relazione alle esigenze militari del tempo di guerra e degli anni successivi alla cessazione del conflitto, si ravvisa ora esuberante rispetto alle necessità attuali delle Forze armate.

Infatti:

a) dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica i tribunali militari sono competenti in tempo di pace a conoscere solamente dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate e perciò stesso la sfera di giurisdizione dei tribunali in pa-

rola è ridotta in confronto a quella ad essi precedentemente attribuita;

b) il numero degli appartenenti alle Forze armate, che, come detto nella lettera precedente, sono i soli sottoposti alla giurisdizione militare in tempo di pace, ha subito, per le limitazioni derivanti dal Trattato di pace, una notevole contrazione, con conseguente diminuzione di numero delle denunce ai tribunali militari.

« Fra i tribunali militari di cui, in seguito a detta decisione, è prevista la soppressione vi sarebbe in effetti anche quello di Bari, il quale fu costituito per le esigenze di guerra.

« Si può peraltro assicurare che il tribunale militare di Taranto, il quale prima dell'istituzione di quello di Bari estendeva la sua giurisdizione su tutto il territorio attribuito a quest'ultimo, sarà in grado di riassumere senza difficoltà il territorio a suo tempo sottrattogli per le suddette esigenze derivanti dallo stato di guerra ».

*Il Sottosegretario di Stato*

RODINÒ.

RICCIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali sono stati interrotti i lavori di costruzione dell'acquedotto delle frazioni superiori di Vietri sul Mare (Salerno); lavori iniziati circa due anni fa per dare l'acqua a 6000 abitanti delle frazioni Albori, Raito, Dragonea e Benincasa, e per i quali sembra che siano già stati spesi 20 milioni.

« Tale interruzione, nel mentre costituisce un grave danno per l'Amministrazione dei lavori pubblici, in quanto le opere incomplete sono soggette a deterioramento, rappresenta un insormontabile disagio per quelle laboriose e non ricche popolazioni che sono costrette a pagare somme considerevoli per rifornirsi di un elemento indispensabile alla vita ».

RISPOSTA. — « I lavori di sistemazione dell'acquedotto che alimenta le frazioni alte del comune di Vietri sul Mare, di cui è stato già eseguito un primo lotto per l'importo di lire 16.296.000, non hanno potuto avere ulteriore seguito non essendovi più alcuna disponibilità sui fondi stanziati a sollievo della disoccupazione, con i quali è stato finanziato il detto primo lotto.

« Come è noto però, sono state recentemente approvate e saranno tra breve emanate nuove norme di legge dirette ad agevolare gli Enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi. E di tali disposizioni il comune di

Vietri potrà avvalersi per chiedere la concessione dei benefici che esse prevedono e portare a compimento l'opera di che trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RICCIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando sarà provveduto alla esecuzione definitiva delle opere di consolidamento e di restauro dell'edificio dell'Amministrazione provinciale di Salerno, gravemente sinistrato nell'agosto 1943 da bombardamenti aerei ed ulteriormente danneggiato per l'occupazione degli anglo-americani; opere la cui esecuzione cade a totale carico dello Stato e la cui indifferibilità è imposta dalla insopprimibile necessità funzionale dell'Ente. Non senza rilevare che, mentre per un edificio di carattere monumentale e di particolare interesse per la sua destinazione si trovano difficoltà ad approntare i mezzi finanziari necessari per assicurarne la conservazione e l'uso, si stanziavano e si erogano somme maggiori per opere che se appagano il senso estetico non sono postulate da urgenti necessità ».

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno, innanzi tutto, chiarire quali siano stati gli speciali interventi dello Stato, in ordine di tempo, per il riattamento dell'edificio dell'Amministrazione provinciale di Salerno, di cui si interessa, edificio danneggiato come è noto nel 1943 in seguito allo scoppio di bombe e, successivamente, in conseguenza dell'occupazione alleata.

« Nell'agosto del 1946, epoca in cui fu riacquisito dall'Amministrazione provinciale, era stato sistemato solo il terzo piano dell'edificio anzidetto in seguito ai lavori eseguiti nel 1944 in base ad una spesa di circa lire 3.390.000.

« Successivamente, nel 1947, venne provveduto alle riparazioni urgenti negli altri piani, con esclusivo riguardo alla stabilità dell'edificio — ala orientale — con una spesa di complessive lire 16.290.000.

« Nel 1948 si provvide alla riparazione del lato nord-est e del fronte nord con una spesa di lire 20.000.000; i relativi lavori stanno per essere ultimati. Altri lavori di riparazione al lato est e di parte del lato sud dell'importo di lire 5.500.000, assegnati sui fondi a disposizione per l'anno finanziario scorso, sono all'inizio.

« Risulta, pertanto, che fino ad ora sono stati assegnati e quasi totalmente spesi, per la riparazione dell'edificio in parola, oltre 45 milioni di lire.

« Informasi, inoltre, l'onorevole interrogante che nel programma dell'esercizio finanziario in corso è stata prevista la spesa di lire 10.000.000 per provvedere alla riparazione di alcuni pavimenti e soffitti pericolanti al secondo piano del lato ovest.

« Per completare infine la sistemazione delle opere murarie dell'edificio rimane solo il consolidamento dell'angolo sud-est con il rifacimento dell'opera di sottofondazione che consentirebbe, tra l'altro, l'abolizione dell'esistente sperone. Tale abolizione è ritenuta necessaria per ragioni estetiche, in quanto il detto sperone si trova sul fronte principale dell'edificio monumentale.

« Per la realizzazione di tale opera, che importa una spesa di lire 15 milioni, è stata già predisposta, dal competente ufficio del Genio civile la relativa perizia.

« Al finanziamento dei lavori anzidetti come a quelli di rifinitura del fronte principale, che peraltro si manifestano di minore urgenza perché non interessano le necessità funzionali dell'Ente, non è possibile provvedere subito.

« Essi però potranno avere attuazione non appena lo consentirà la disponibilità dei fondi.

« Non si tratta quindi, come viene asserito, di dare la precedenza ad alcuni lavori di minore urgenza in confronto ad altri di maggiore interesse, ma si tratta che occorre provvedere ad una razionale e graduale ripartizione di fondi in confronto alla loro limitata disponibilità ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RICCIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia in preparazione un disegno di legge, che, in modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 gennaio 1949, n. 45, avente ad oggetto la soppressione del ruolo degli ufficiali inferiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con carriera limitata al grado di capitano istituito con regio decreto-legge 6 luglio 1938, n. 1166, abolisce la limitazione della carriera al grado di capitano per gli ufficiali provenienti dal ruolo sottufficiali ».

RISPOSTA. — « In effetti non trovasi attualmente in preparazione alcun provvedimento che — a modifica di quanto dispone l'articolo 10 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 — abolisca la limitazione della carriera al grado di capitano per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

« La questione formerà, però, oggetto di studio in occasione della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate; in tal sede sarà esaminata la possibilità, in rapporto ai nuovi criteri di ordinamento che saranno adottati, di abolire la limitazione della carriera per gli ufficiali di che trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
RODINÒ.

ROBERTI E MIEVILLE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali mentre i sergenti maggiori dell'Esercito con anzianità 1936 sono stati promossi marescialli fin dal 1943, quelli con anzianità 1937 attendono ancora la promozione; e se rispondono a verità informazioni pubblicate dal *Corriere Militare*, secondo le quali detto ritardo dipenderebbe dal non aver ancora il Ministero del tesoro approvato l'organico provvisorio dei sottufficiali dell'Esercito, presentato al Ministero suddetto da oltre un anno; mentre tale ritardo importerebbe per questa categoria di sottufficiali una perdita di anzianità di oltre quattro anni ».

RISPOSTA. — « Anche a nome del Ministero del tesoro si comunica.

« Gli organici dei sottufficiali dell'Esercito sono fissati, globalmente, per i gradi di sergente e sergente maggiore e per i tre gradi di maresciallo.

« Ciò fa sì che le promozioni da sergente a sergente maggiore, da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere effettuate appena gli interessati abbiano compiuto il periodo di permanenza minima nel grado (2 anni per i sergenti; 4 anni per i primi due gradi di maresciallo).

« Le promozioni da sergente maggiore a maresciallo sono invece subordinate alla esistenza di vacanze nell'organico stabilito, come sopra detto, per i tre gradi di maresciallo.

« Ora la situazione degli organici, non ha finora consentito di effettuare dette promozioni.

« Questo Ministero ha però già da tempo portata la sua attenzione sulla necessità di stabilire gli organici provvisori dei sottufficiali, in quanto solo in seguito alla loro approvazione sarà possibile procedere alle promozioni in parola.

« Le trattative al riguardo con i competenti organi finanziari sono state particolarmente lunghe e laboriose e solo in questi gior-

ni è stato possibile raggiungere l'intesa su tutti i punti con gli organi suddetti.

« Conseguentemente si potrà, quanto prima, disporre le promozioni di cui trattasi.

« Si precisa peraltro che alla determinazione degli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito non si sarebbe potuto procedere prima che fosse completato lo sfollamento, e cioè non prima del 30 giugno 1948.

« In relazione a ciò è stata prevista per gli organici suddetti la efficacia retroattiva al 1° luglio 1948; efficacia che eviterà che i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, almeno per quanto riguarda gli effetti giuridici delle promozioni, possano essere danneggiati dal ritardo frapposto al perfezionamento del relativo disegno di legge ».

*Il Ministro della difesa*

PACCIARDI.

ROSELLI E COLLEONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, superata la fase di improrogabili impegni di ricostruzione ferroviaria, non ritenga necessaria ed urgente la costruzione di una nuova stazione ferroviaria nella città di Brescia che sia degna del decoro e delle esigenze del secondo centro economico della Lombardia ».

RISPOSTA. — « Le ferrovie dello Stato hanno ormai completato il ripristino del preesistente fabbricato viaggiatori di Brescia, che può essere sufficiente per molti anni alle esigenze ferroviarie. Considerata l'attuale difficilissima situazione finanziaria e il fatto che la ricostruzione ferroviaria non è ancora terminata, non si vede per ora la possibilità di demolire il fabbricato viaggiatori esistente, per costruirne uno completamente nuovo con una spesa che si prevede dell'ordine di 600 milioni.

« Le richieste del comune tendenti ad ottenere per esigenze urbanistiche l'ampliamento e la sistemazione più razionale del piazzale esterno e delle strade adiacenti, demolendo e ricostruendo in altra posizione l'attuale stazione ferroviaria, sono state anche recentemente esaminate d'intesa con le competenti autorità comunali, ma per le ragioni suesposte a tali richieste non è possibile aderire ».

*Il Ministro*

CORBELLINI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, in attesa che il Parlamento tramuti in legge il disegno già approvato dal Consiglio dei Ministri, rela-

tivo al riconoscimento della qualifica di combattente dell'ultima guerra ai militari ex repubblicani discriminati di prima categoria, non intenda nominare con riserva, assumendoli conseguentemente in servizio, quei candidati che, dichiarati idonei e vincitori del concorso a 388 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziali, si trovino in condizioni di avere riconosciuta la qualifica di combattente dalla legge emananda ».

RISPOSTA. — « La nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso per 388 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non potrà effettuarsi fino a quando il disegno di legge relativo al riconoscimento della qualifica di combattente ai militari ex repubblicani non sarà approvato dal Parlamento.

« La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio studi e legislazione — in attesa dell'esame del provvedimento legislativo, ha emesso apposita circolare del 10 giugno 1949, n. 37296/4590 6.8.2/1.2.2 con la quale regola le posizioni individuali dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui sopra ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

SAIJA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

1°) quali provvedimenti intende prendere per il completamento della ferrovia Giardini-Leonforte, che aspetta attuazione da oltre venti anni;

2°) se è vero che nell'esercizio in corso sono stati esclusi tali lavori di completamento;

3°) se è vero che tali lavori sono stati esclusi anche dall'elenco di quelli da attuarsi con i fondi E.R.P. ».

RISPOSTA. — « Il completamento della ferrovia Biardini-Leonforte è compreso, per i tronchi intercedenti tra Giardini e Nicosia, nel piano decennale della costruzione di nuove ferrovie in Sicilia approvato dalla apposita Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Per il tronco Giardini-Randazzo sono in corso le pratiche per poter indire un appalto-concorso per il completamento con allacciamento alla stazione di Alcantara e per un primo gruppo di lavori è stato proposto che la spesa occorrente venga compresa nel progetto

di impiego del fondo-lire E.R.P. per l'esercizio 1948-49.

« Anche per il tronco Rogalbuto-Nicosia sono state iniziate le pratiche per poter indire un appalto-concorso per la costruzione e il relativo finanziamento sarà tenuto presente per poterlo inserire nel progetto di impiego dei fondi E.R.P. per gli esercizi successivi ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

SAIJA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) se è vero che la società Snia Viscosa abbia fatto passi per la coltivazione dell'eucaliptus, della ramia e di altre piante produttrici di cellulosa, nella zona pliocenica arenaria di Enna, Aidone e Piazza Armerina;

2°) se è vero che è intendimento della Società suddetta di fare sorgere uno stabilimento per la lavorazione della fibra, al lago di Pergusa, utilizzandone le acque previa assicurazione di un maggiore afflusso di acque delle pendici di Enna, in conseguenza della deviazione del deflusso del torrente Torricida.

« Per conoscere, inoltre, se non intendano coordinare i vari interventi di rispettiva competenza, in modo da facilitare tale iniziativa, i cui benefici riflessi potrebbero essere di incalcolabile portata ».

RISPOSTA. — « La società Snia Viscosa non ha fin'oggi fatto passi presso i Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici per la coltivazione di eucaliptus, ramia ed altre piante produttrici di cellulosa, in territorio dei comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina.

« Tale territorio è compreso in gran parte nel perimetro dei bacini montani Gornalunga e Dissuerei nei quali sono in corso lavori di sistemazione idraulico-forestale. Per cui, eventuali richieste in ordine a quanto sopra, saranno prese in attento esame dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla vigente legislazione forestale ed agli altri interventi sistematori nella zona di che trattasi.

« Si informa, tuttavia, che da notizie assunte per le vie brevi dal Ministero dell'industria e del commercio presso la detta Società è risultato che:

a) per quanto riguarda la coltivazione della ramia, le società Snia e Cisa Viscosa, hanno in corso delle coltivazioni, a carattere sperimentale, in provincia di Catania. È pre-

vista anche la costruzione di uno stabilimento « pilota » per lo sfruttamento di detta fibra;

b) per quanto riguarda la coltivazione estensiva dell'eucaliptus, la Snia Viscosa ha intenzione di effettuarla in diverse zone della Sicilia ed a tale scopo ha in corso intese con il Governo della regione. Sinora, però, non può parlarsi di alcuna pratica realizzazione;

c) nulla è stato progettato dalla Società predetta per l'allestimento dello stabilimento per la lavorazione della fibra, essendo ogni programma subordinato ai risultati degli esperimenti ed all'esito delle trattative in corso.

« Si assicura, in ogni modo, che i Ministeri interessati, nei limiti della propria competenza, non mancheranno di dare ogni possibile appoggio alla eventuale realizzazione della iniziativa di cui trattasi ».

*Il Ministro*  
dell'agricoltura e delle foreste  
SEGNI.

SAIJA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

1°) se non reputi opportuno estendere a favore delle categorie degli agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti di commercio, la riduzione del 40 per cento sugli abbonamenti dei viaggi ferroviari, così come già è concesso agli studenti;

2°) se non reputi opportuno, in correlazione a quanto sopra, estendere, a favore dei suddetti, la categoria II per il trasporto dei campionari ».

RISPOSTA. — « Gli abbonamenti per studenti delle scuole governative, per i quali è prevista la riduzione del 40 per cento sui prezzi degli abbonamenti ordinari, si rilasciano sulle ferrovie dello Stato per percorrenze massime di chilometri 250 per giovani fino al trentesimo anno di età e non danno diritto a fermate intermedie.

« A parte tali caratteristiche che non si addicono agli agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti di commercio, non si ritiene poter accordare la riduzione del 40 per cento agli abbonamenti emessi a favore di tali persone sia perché queste svolgendo la loro attività su determinate zone, possono usufruire degli attuali abbonamenti regionali e a serie con riduzioni variabili dal 15 al 20 per cento (o intera rete con una riduzione del 40 per cento) sia per non creare precedenti per le altre categorie economiche che fruiscono degli abbonamenti ferroviari.

« Per quanto riguarda la richiesta applicazione della serie II alle spedizioni di campionari si deve far presente che l'unificazione della tassazione di queste e delle altre cose ammesse al trasporto a bagaglio è stata suggerita dalla necessità di semplificare e di eliminare abusi che nel passato si verificavano frequentemente. Invero, senza dire della difficoltà da parte delle stazioni di distinguere, nella molteplicità dei commerci, i campionari dalle partite di merci vere e proprie, accadeva spessissimo che merci che avevano viaggiato come « campione » erano poi vendute a destinazione.

« Si rende noto, però, che le ferrovie dello Stato hanno interessato fin dai primi di agosto, le Federazioni centrali dei detti agenti in Milano e in Roma, come pure l'Unione italiana delle Camere di commercio perché — fermi restando i principi generali suddetti — venga studiato al più presto, in comune con i rappresentanti centrali della detta categoria, l'adozione di altre zone di abbonamenti, oltre le serie in vigore, per venire sollecitamente incontro ai desiderata del commercio ».

*Il Ministro*  
CORBELLINI.

SAILIS. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quali intendimenti persegua il Governo in merito alla sistemazione giuridica del personale della Croce Rossa Italiana, che risulta privo di qualsiasi stato giuridico e persino di quelle elementari e pacifiche garanzie, relative alla sicurezza, entità, stabilità del salario, che sono patrimonio ormai acquisito dai lavoratori. Tanto più grave e inesplicabile risulta la condizione del personale della Croce Rossa Italiana in quanto trattasi di un benemerito ente, la cui attività non può non richiamare le doverose premure dello Stato ».

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 luglio 1947, n. 626, vennero soppressi i ruoli del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

« Con tale decreto fu stabilito anche che, fino alla emanazione del regolamento organico per la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Associazione medesima, il rapporto d'impiego dei dipendenti stessi sarebbe stato disciplinato dalle norme che regolano i contratti di impiego privato a tempo indeterminato.

« Il Comitato centrale della Croce Rossa, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del

decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 19, ha, con deliberazione del 29 settembre 1948, emanato il regolamento organico del personale impiegatizio centrale e periferico ed il regolamento organico del personale salariato centrale e periferico, trasmettendo i relativi testi agli organi tutori per l'approvazione.

« I provvedimenti predisposti si basano sui seguenti criteri fondamentali:

a) parificazione di gradi e quindi di trattamento economico (escluso il trattamento di quiescenza) del personale dell'Associazione ai dipendenti dell'Amministrazione statale;

b) disciplina dello stato giuridico dei dipendenti dell'Associazione stessa sulla base delle norme al riguardo vigenti per i dipendenti dello Stato.

« I regolamenti prevedono due categorie di personale e cioè: di ruolo ed a contratto.

« Il personale di ruolo è assunto solo per le esigenze funzionali organiche e permanenti del Comitato centrale e dei Comitati locali.

« Il personale a contratto è assunto per lo espletamento di servizi che non rivestano carattere permanente, nonché per quei Comitati locali, i quali per la situazione del proprio bilancio, non possono provvedere alla istituzione di ruoli organici.

« Il trattamento di previdenza è attuato mediante polizza di assicurazione stipulata con l'Istituto nazionale assicurazioni.

« Il Ministero del tesoro ha già completato l'esame del regolamento concernente il personale impiegatizio ed il provvedimento con il quale detto Ministero esprime il proprio parere favorevole dev'essere ancora trasmesso a questo Alto Commissariato per la parte di competenza.

« Il regolamento concernente il personale salariato è invece tuttora in corso di esame presso il Ministero del tesoro ».

*L'Alto Commissario*  
*per l'igiene e la sanità pubblica*  
COTELLESA.

SAILIS. — *Ai Ministri della marina mercantile, della difesa (Marina), delle finanze e dell'interno.* — « Per conoscere d'urgenza:

a) se corrisponde a superiori direttive ministeriali il totalitario comportamento delle autorità marittime e doganali di Cagliari, che incuranti delle reiterate proteste manifestate dall'Amministrazione civica a nome e col pressante consenso di tutta la cittadinanza, mai hanno provveduto ad abbattere le barriere del porto, che, elevate nel recente pe-

riodo bellico dagli Alleati per spiegabili motivi, hanno sottratto e sottraggono al cittadino la facoltà, sempre e tradizionalmente riconosciuta, di spingersi, senza dispendio ed ostacoli di sorta, fino al « suo » mare, per goderne la vista e il refrigerio, con utilità e sollievo evidenti dell'intero popolo;

b) se è possibile che risponda a direttive ministeriali la condotta di detti organi, che hanno ora disposto, con precipitazione di assai dubbia saggezza e con scarsa sensibilità della psicologia popolare, l'effettivo inizio dei lavori per rendere stabile e permanente l'odiata barriera, coll'intento di mettere autorità e popolo — in tutti i suoi ceti e indipendentemente da correnti politiche — di fronte al fatto compiuto, e ciò senza avere adottato prima il prudentiale e dignitoso criterio di concertare — come dovere e correttezza civile impongono — con gli organi rappresentativi e responsabili del popolo (che pure hanno sempre guardato con simpatia e comprensione alle locali autorità marittime e doganali) il miglior modo di salvaguardare e i comprensibili interessi della sicurezza pubblica e doganale e il rispetto di una tradizione radicata e pacifica, e senza neanche comunicare all'autorità comunale, se non altro in omaggio ad un sano e democratico principio di collaborazione, il progetto del lavoro iniziato, che pure fiancheggia la migliore strada e la più bella passeggiata della città, massacrata dalla guerra;

c) se non ritengano di intervenire con la massima urgenza — e non con la forza — per impedire che il malumore generale, ormai giunto al colmo, del sano popolo cagliaritano sfoci, da un momento all'altro, in una probabile manifestazione di piazza, col pericolo di turbamento dell'ordine pubblico e di spiacevoli e dolorose conseguenze, finora evitate dalla saggezza delle autorità locali e dal fermo ma sempre misurato intervento della stampa, che insorgono oggi, unanimi, contro il temerario procedere degli organi marittimi e doganali di Cagliari ».

**RISPOSTA.** — « Per quanto riguarda la parte di competenza di questo Ministero si fa presente quanto segue:

« La recinzione di tutti i porti nazionali fu disposta nell'immediato dopo-guerra, di comune accordo, dalle Amministrazioni della marina mercantile, delle finanze, dei trasporti, dell'interno, dei lavori pubblici e dai Comandi generali della Guardia di finanza e dei carabinieri, allo scopo di rendere possibile o più agevole il controllo dei varchi, controllo

che, specialmente allora, era assolutamente indispensabile per porre un freno al dilagare dei furti; manomissioni, contrabbandi e traffici illeciti.

« Per quanto riguarda in particolare il porto di Cagliari, la recinzione delle aree portuali in questa sede venne attuata per la prima volta dalle truppe alleate nel periodo in cui gestirono direttamente il porto e venne in seguito mantenuta, con qualche variante nel tracciato, perché riconosciuta indispensabile per il buon funzionamento del porto sia dalle locali autorità doganali e di pubblica sicurezza come dagli organi economici, commerciali, industriali e dei trasporti.

« Essa venne osteggiata solamente per asserite ragioni estetiche e tradizionali da parte delle autorità comunali, le quali, peraltro, insistettero specialmente sulla questione di estetica, accettando che la recinzione, anziché in filo spinato, come temporaneamente attuata per motivi di economia, venisse trasformata in una cancellata di aspetto decoroso.

« Il Provveditore alle opere pubbliche ha potuto recentemente stanziare i fondi necessari e si è dato inizio alla costruzione della nuova recinzione secondo un tracciato ed una forma approvata dai competenti organi tecnici del Genio civile e del comune di Cagliari.

« Senonché da qualche tempo sulla stampa locale è stata iniziata una campagna ostile al mantenimento della recinzione delle aree portuali.

« In seguito all'intensificarsi di tale campagna si è ritenuto opportuno indire in Cagliari una riunione, cui ha preso parte il comandante in seconda del porto ed alla quale è intervenuto il direttore superiore delle dogane, il comandante della legione Guardie di finanza ed il comandante di pubblica sicurezza dello Scalo marittimo.

« Dopo attento esame di tutti gli elementi della questione è emerso che:

1°) la recinzione del porto di Cagliari, oltre che prevista dalle disposizioni delle autorità centrali, è stata riconosciuta indispensabile in un primo tempo da tutte le autorità;

2°) col normalizzarsi delle condizioni della sicurezza pubblica e del traffico mercantile, è stata riconosciuta da alcuni l'opportunità di eliminare la recinzione da quelle zone commerciali, per esempio la darsena.

« Ma le maggiori pressioni da parte delle autorità comunali nell'interesse della popolazione vengono fatte per la zona prospiciente la via Roma, ed è proprio in tale zona che il traffico si svolge intensissimo, né il porto po-

trebbe funzionare qualora si togliesse dalla disponibilità delle navi e del traffico la banchina di via Roma, la quale con le adiacenti banchine Dogana e Sanità, è destinata all'ormeggio di navi con carichi di merci varie;

3°) sono attualmente in corso importanti lavori nella banchina di via Roma, onde, anche dal punto di vista della incolumità pubblica sarebbe pericoloso permettervi l'afflusso dei cittadini;

4°) la nuova recinzione nel tratto di via Roma è stata tracciata e studiata d'accordo fra i competenti organi tecnici del comune e del Genio civile d'intesa con tutte le autorità interessate al porto (Dogana, Finanza, Pubblica sicurezza, ecc.).

« Allo stato delle cose il Ministero della marina mercantile è di opinione che il desiderio manifestato dalla cittadinanza di avere un accesso al mare in zona centrale, potrà essere preso in considerazione non appena sarà ultimato il ripristino di quelle opere portuali che assicurino l'incolumità dei passanti (eliminazione di buche, coperture di tombini, chiusure di cantieri, ecc.).

« Ammesso, quindi, che alcune zone del porto possano, appena consentito, essere aperte al libero accesso del pubblico, per venire nel frattempo incontro alle esigenze estetiche fatte presenti dalle autorità comunali, è sembrato opportuno procedere, nei punti panoramicamente interessanti (via Roma) alla sostituzione della vecchia recinzione del filo spinato con una decorosa cancellata ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la marina mercantile*

SALERNO.

SALVATORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga urgente disporre che nei certificati generali rilasciati dai casellari giudiziari non vengano più oltre annotate le turpi sentenze emesse dal tribunale speciale costituito a suo tempo nel vano tentativo di sorreggere il regime e l'impalcatura fascista.

« Tale provvedimento, rispondente soprattutto ad esigenze di giustizia, si rende necessario perché a tutt'oggi il rilascio di detti certificati viene eseguito con tali annotazioni e con conseguente grave danno ai cittadini che vengono così pregiudicati nell'esercizio dei loro diritti, come recentemente è avvenuto presso il Provveditorato delle opere pubbliche di Palermo per un certificato del genere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone »

RISPOSTA. — « Si osserva che non sembra sia il caso di prendere iniziative per ulteriori provvedimenti in materia di sentenze emesse dal cessato tribunale speciale per la difesa dello Stato (istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, e soppresso con il regio decreto legislativo 29 luglio 1943, n. 668) ritenendosi completa la legislazione attualmente vigente.

« Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, abrogò tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo e sancì l'annullamento delle sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni; l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sancì che le sentenze del cessato tribunale speciale (fuori dei casi di annullamento) sono soggette a revisione quando « la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali ovvero quando appare altrimenti palesemente iniquo ovvero quando sulla decisione hanno influito motivi di evidente carattere fascista ».

« Tali norme sembrano coprire ogni possibile caso in cui un qualsiasi, anche lontano, elemento politico abbia influito sulla decisione, sicché può affermarsi che, se una istanza di revisione di sentenza del tribunale speciale venga rigettata, è segno che col fascismo e con la possibile faziosità dei giudici di tal tribunale nulla aveva a che vedere la sentenza stessa.

« Superfluo appare, infine, accennare alle sentenze emesse dal tribunale speciale della repubblica sociale italiana, in quanto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, dichiara, fra l'altro, privi di efficacia giuridica « le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede di istruttoria dal tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito *ex novo* dal sedicente governo della repubblica sociale italiana con giurisdizione penale (articolo 1, n. 3).

« Dal certificato penale del condannato deve risultare l'annullamento della sentenza o l'esito del giudizio di revisione, mentre non dovrebbero esservi annotate le sentenze emesse sotto il governo della repubblica sociale italiana. Non si vede, quindi, quale documento possa derivare alle parti, le quali, peraltro, possono presentare gli eventuali reclami al procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 610 del Codice di procedura penale ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CASSIANI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga rispondere a criteri di giustizia promuovere un provvedimento legislativo che elevi il minimo imponibile delle affittanze agrarie e fissi un minimo imponibile per i redditi agrari dei coltivatori diretti.

« Tenuto conto della svalutazione della moneta, il minimo imponibile dovrebbe essere per lo meno congruato a quello dei lavoratori dipendenti, che è fissato in lire 240.000 e tenuto conto che la piccola proprietà ed il piccolo affitto rurale costituiscono una modesta azienda familiare nella quale la terra, più che costituire un capitale nel senso economico e giuridico del termine, costituisce uno strumento di lavoro e un mezzo di produzione ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione finanziaria ha già adottato criteri particolarmente equitativi per la tassazione dei piccoli affittuari coltivatori diretti, ai quali è stato concesso, con la circolare del 12 giugno 1946, numero 4090, in sede di applicazione del tributo mobiliare, il passaggio dalla categoria B alla categoria C/1, proprio in vista della circostanza che le piccole imprese agricole traggono il proprio reddito prevalentemente dal lavoro.

« Per quanto riguarda l'imposta sui redditi agrari è da rilevare che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, il relativo estimò catastale è costituito soltanto dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, restando così escluso dalla tassazione il reddito del lavoro manuale, da chiunque prestato.

« Giova osservare, al riguardo, che in seguito alla determinazione del reddito agrario con le stesse operazioni stabilite per la formazione degli estimi censuari, a mente della norma citata, i redditi della specie vengono assoggettati ad imposta qualunque sia il loro ammontare.

« Ad ogni modo, è nel programma dell'Amministrazione finanziaria di accordare, per tutti i redditi di categoria B (tra i quali sono compresi quelli degli affittuari di fondi rustici) e di categoria C/1, una congrua detrazione alla base, in maniera che una certa quota di essi rimanga esonerata dall'imposta di ricchezza mobile.

« Si fa presente a tale proposito che con disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri ed in corso di perfezionamento, viene disposto fra l'altro che dal 1° gennaio 1950 i redditi mobiliari di categorie B e C/1 accertati a nome di persone fisi-

che saranno soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente l'importo netto di lire 120.000, elevate a lire 240.000 dal 1° gennaio 1951.

« In tal modo verrà attuata l'esenzione dei redditi di più modesto ammontare, che non raggiungeranno l'importo stabilito per l'abbattimento alla base e si otterrà una moderazione di aliquota tanto maggiormente sensibile quanto più modesta è l'entità dei redditi che superano il limite d'imponibilità ».

*Il Ministro*  
VANONI.

SCOTTI ALESSANDRO, CHIARAMELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere per quali ragioni sono stati sospesi i lavori per la ricostruzione del ponte sul Tanaro fra Rocca di Arazzo e Castello D'Annone (provincia di Asti), sospensione che ha destato vivo malumore tra le laboriose popolazioni rurali interessate, parte delle quali hanno terreni da una parte o dall'altra del fiume e devono perdere tempo prezioso in attesa di essere traghettate unitamente ai carri agricoli ».

RISPOSTA. — « Per il completamento del ponte sul Tanaro fra Rocca D'Arazzo e Castello D'Annone è in corso di approvazione una perizia dell'importo di circa 7 milioni riguardante la costruzione del marciapiede a sbalzo sul ponte stesso.

« Appena la perizia anzidetta sarà stata approvata dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino i lavori saranno appaltati ed accelerati sino al compimento dell'opera che potrà effettuarsi molto probabilmente entro due mesi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SEMERARO SANTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare a favore dei numerosi piccoli e medi agricoltori, fittavoli e mezzadri, così duramente colpiti, in seguito alle violenti grandinate dei giorni 19 e 20 giugno 1949 che hanno provocato gravissimi danni nelle campagne della regione pugliese ed in special modo nei territori dei comuni di Brindisi, Oria (provincia di Brindisi), di Conversano (Bari), di Montesemola, Grottaglie e Manduria (Taranto), dove l'intero raccolto dei vigneti e degli oli-

veti è stato al cento per cento distrutto, gettando nella miseria larghissimi strati delle popolazioni pugliesi ».

RISPOSTA. — « Premesso che si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che non ha possibilità di adottare alcun provvedimento in proposito, non avendo nei capitoli di bilancio amministrati stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« Giusta l'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la quantità dei prodotti si espone al netto « degli infortuni ordinari », e cioè, tra l'altro, dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccità, borea e simili).

« Da ciò si evince, chiaramente, che nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici (comprese le grandinate) « sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti ».

« Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la materia della moderazione delle imposte fondiariae in dipendenza d'infortuni — che è strettamente aderente alla lettera della legge — potrà sembrare eccessivamente fiscale, ma in realtà non lo è, ove si consideri che gli estimi iscritti in catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione e la eventuale perdita, anche totale, del prodotto può trovare compensazione nelle annate di superproduzione, i cui maggiori redditi non vengono tassati dall'Amministrazione, data la stabilità degli estimi catastali.

« Ciò posto, non verificandosi il concorso delle condizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico su citato, non si vede la possibilità di accordare ai danneggiati dall'infortunio di cui trattasi una moderazione dell'imposta fondiaria la quale, peraltro, ove venisse concessa, costituirebbe una duplicazione di sgravio e ben scarso sollievo arrecherebbe ai danneggiati stessi, essendo limitata allo sgravio parziale dell'imposta erariale — decurtato delle spese di verifica — mentre i comuni e la provincia, date le difficili condizioni dei loro bilanci, non potrebbero, certamente, rinunciare alle rispettive sovrimposte che unitamente ai contributi agricoli unificati, costituiscono gli oneri più rilevanti.

« Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del più volte citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare domanda di rettifica entro il 31 luglio prossimo venturo.

« Si assicura, intanto che sono state interessate le Intendenze di finanza di Brindisi, Bari e Taranto, affinché riferiscano sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni arrecati dalle grandinate di cui trattasi, per un completo esame della questione ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto a modificare le disposizioni (in vigore fino allo scorso anno) disciplinanti il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 1949-50 e per le quali, mentre si è attribuito un più alto punteggio al voto di laurea, si è diminuito quello di valutazione degli anni di servizio ».

RISPOSTA. — « Poiché, dal sopra riportato testo, non risulta a quali ordini di scuole si faccia riferimento, si deve, anzitutto, precisare che la questione non concerne l'istruzione elementare.

« Infatti, tanto con la circolare 10650/52 del 5 agosto 1948, quanto con la circolare 2111/24 del 25 marzo 1949, ai diplomi di laurea è conferito, senza distinzione nei riguardi del voto riportato, il punteggio di 2 ai fini dell'attribuzione degli incarichi provvisori e supplenze nelle scuole elementari.

« Ugualmente, sia la circolare citata 10650/52, sia la 2111/24, attribuiscono il punteggio di 1 per ogni anno di servizio prestato nelle scuole elementari.

« Nessuna variazione quindi si è apportata al punteggio stabilito per il conferimento degli incarichi provvisori e supplenze per l'anno scolastico 1949-50, rispetto a quello stabilito per il precedente anno 1948-49.

« Si fa riferimento, invece, agli insegnanti delle scuole secondarie: in proposito si deve fare presente che le categorie interessate avevano prospettato al Ministero l'opportunità che fosse attribuita, per il conferimento delle supplenze e degli incarichi d'insegnamento per il prossimo anno scolastico, una valutazione maggiore ai titoli di studio rispetto a quelli di servizio scolastico.

« Il Ministero, prima di emanare le norme per il conferimento degli incarichi per il 1949-1950, ha riesaminato le disposizioni delle precedenti ordinanze e, tra l'altro, ha ritenuto che ragioni di equità consigliassero l'accoglimento delle richieste di cui sopra.

« In tal modo, infatti, si viene ad attribuire una maggiore valutazione a quelli che debbono considerarsi i titoli di meriti specifici attestanti la preparazione culturale all'adempimento delle speciali funzioni didattiche, titoli che appaiono preminenti rispetto a quelli di servizio, i quali, peraltro, unitamente alle qualifiche riportate per ciascun periodo del servizio stesso, trovano adeguato riconoscimento nel punteggio per essi previsto dall'ordinanza relativa al prossimo anno scolastico ».

Il Ministro  
GONELLA.

SILIPO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza che il DDT distribuito nella zona malarica del Jonio, in Calabria e particolarmente nella zona di Santa Caterina Jonio, è di qualità così scadente, che non apporta nessun beneficio alla zona stessa.

« L'interrogante ritiene sommamente urgente rimediare, inviando sul posto una quantità sufficiente di autentico DDT e non una specie di surrogato di nessuna efficacia.

« Appare anche necessario indagare per accertare se ci sia stato dolo e in caso affermativo prendere provvedimenti adeguati ».

RISPOSTA. — « Il DDT, in polvere ed in soluzione concentrata al 26 per cento, da impiegare nella lotta antimalarica, viene assegnato ai singoli Comitati provinciali antimalarici dopo severi controlli analitici eseguiti presso l'Istituto superiore di sanità.

« È noto però che le mosche di varietà resistenti al DDT hanno preso man mano il sopravvento sulle altre distrutte nelle campagne precedenti, in modo tale che nelle zone che hanno già subito più di un trattamento non si trovano che mosche di questa varietà.

« Non altrettanto succede fortunatamente per le zanzare della specie *anopheles*, vettori della malaria, per le quali fino a questo momento non si è dimostrata alcuna varietà resistente.

« Purtroppo il pubblico spesso è indotto a ritenere che l'efficacia del DDT usato sia minore di quello adoperato per la prima volta, rilevando la presenza sempre maggiore di mosche e di zanzare della specie *culex*, fastidiosa ma innocua, di cui alcune varietà come il *pipiens pipiens* e l'autogenico sono spontaneamente resistenti al DDT.

« Per questo motivo l'Alto Commissariato ha quest'anno sperimentato in alcune zone il trattamento misto con DDT ed Octaklor, ottenendo risultati per il momento molto soddisfacenti. Se l'esperimento dimostrerà l'efficacia di questo nuovo trattamento, l'anno venturo sarà provveduto ad estenderne maggiormente l'uso, qualora non ostino serie difficoltà finanziarie.

« D'altra parte l'efficacia del DDT usato ai fini profilattici antimalarici è dimostrata dai dati statistici veramente confortanti relativi all'andamento dell'endemia malarica nell'anno in corso.

« Si assicura che in data odierna della questione è stato interessato il prefetto di Catanzaro perché vengano disposte rigorose indagini ed attuati i necessari provvedimenti conseguenziali di cui si attende un rapporto dettagliato ».

L'Alto Commissario  
COTELLESA.

SILIPO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ed utile elevare a Direzione l'Ufficio imposte dirette di Catanzaro, tenendo presente la particolare importanza amministrativa e regionale dell'

città, sede dei massimi uffici statali e periferici, nonché il continuo sviluppo economico e quindi, finanziario della medesima ».

RISPOSTA. — « La Deputazione provinciale di Catanzaro, con deliberazione del 10 marzo 1949, ha espresso voti perché l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di quel capoluogo sia elevato a sede di Direzione.

« Al riguardo non si è mancato di raccogliere i dati relativi al gettito tributario, nonché gli altri elementi necessari per stabilire l'importanza del cennato ufficio ai fini della sua classificazione fra le sedi di Direzione.

« Dai dati anzidetti è emerso che le imposte di maggiore importanza afferenti all'anno 1938 hanno dato complessivamente lire 1 milione e 312.098.

« Le stesse imposte afferenti al 1949 hanno gittato lire 50.037.270.

« Ponendo, pertanto, in relazione il totale del 1938 e quello del 1939, e considerando 50 volte l'indice di svalutazione monetaria fra il gettito pre-bellico e quello attuale, si nota che le imposte anzicennate, per l'anno 1949, non hanno segnato un effettivo miglioramento.

« Inoltre, i comuni costituenti il distretto finanziario, in base al censimento del 1936 avevano una popolazione di circa 104.000 abitanti, mentre al 1948 la stessa è di circa 124.000 abitanti.

« In dipendenza delle suesposte premesse e tenuto conto che gli uffici distrettuali delle imposte dirette elevati a direzione, con sede in capoluoghi di province o meno, hanno tutti un gettito maggiore di quello di Catanzaro, non si ravvisa, almeno, per ora, l'opportunità di elevare di categoria l'ufficio predetto.

« Ove, in avvenire, si verificasse un'accresciuta importanza del suddetto capoluogo sotto i molteplici aspetti considerati, si assicura che la richiesta avanzata dalla Deputazione provinciale sarà riesaminata con particolare attenzione ».

Il Ministro  
VANONI.

STELLA, FERRARIS, SODANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, in base al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, aumentare i fondi per riparare almeno in parte, gli enormi danni subiti a più riprese dagli agricoltori del Piemonte per

le gravi alluvioni verificatesi nell'annata 1947-48 e 1949 ed in particolar modo nelle zone montane e collinari ove vige in premienza la piccola proprietà ».

RISPOSTA. — « Si informa che le provvidenze recate dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, troverebbero larga possibilità di applicazione in favore degli agricoltori danneggiati dalle recenti alluvioni, dato che la riparazione di tali danni richiede principalmente l'esecuzione di opere di sistemazione di terreni di arborature, espressamente previste dal citato decreto legislativo.

« Allo stato attuale, però, ogni intervento di questa Amministrazione nelle forme indicate, è impedito dalla assoluta carenza di mezzi finanziari, risultando per intero impegnati i fondi di cui potevano disporre le province piemontesi colpite dall'alluvione, ed essendo esaurita anche l'assegnazione straordinaria che fu disposta in favore della stessa provincia in seguito alle alluvioni della scorsa primavera.

« In considerazione dei danni e dell'urgenza di provvedere si è quindi richiesto (con il foglio n. 897784 del 17 settembre 1948) al Ministero del tesoro una autorizzazione straordinaria di spesa per un ammontare minimo di lire 120.000.0000 da prelevarsi a titolo di anticipo sulla quota dei fondi previsti dal piano E.R.P. che sarà assegnata a questo Ministero, per fronteggiare la spesa di quelle opere che presentino carattere di indilazionabilità ».

Il Ministro  
SEGNI.

STORCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alla eccessiva gravosità delle attuali aliquote della imposta complementare corrispondenti ai redditi dei ceti medi impiegatizi superiori a lire 600.000 annue.

« La iscrizione a ruolo, attualmente in corso, delle differenze di imposta dovuta per gli anni 1946-47-48-49 importa, per i lavoratori colpiti, un carico insostenibile, onde si ritiene urgente un provvedimento che elevi congruamente, con effetto retroattivo al 1946, la quota di reddito esente, nonché la quota su cui si applica l'aliquota ridotta dell'1,575 per cento ».

RISPOSTA. — « In merito si assicura che la Amministrazione finanziaria sta provvedendo ad un riesame del vigente sistema di tassazione dei redditi soggetti all'imposta complementare nei confronti dei prestatori d'opera.

« Le nuove norme, già in elaborazione, apporteranno un sensibile alleggerimento dell'attuale carico tributario per i redditi della specie, mentre, per quanto riguarda gli arretrati di detto tributo, l'Amministrazione non mancherà di esaminare quali possibili agevolazioni potranno essere adottate nei confronti dei prestatori d'opera ».

*Il Ministro*  
VANONI.

STORCHI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in merito alla restituzione dei terreni ai lavoratori della Cooperativa agricola « Trotta di campagna », che furono ingiustamente estromessi dall'Amministrazione del Centro ippico di Persano (Provincia di Salerno) nonostante avessero sui terreni medesimi eseguite notevoli operazioni culturali in preparazione della nuova semina. Tale pratica si trascina da oltre un anno e nonostante i tentativi del Sottosegretario onorevole Meda, la Cooperativa « Trotta » non ha potuto riavere i terreni che aveva in concessione. Sarebbe necessario che l'onorevole Ministro disponesse una sollecita inchiesta al riguardo, promuovendo altresì la sistemazione di quei terreni, come ad esempio quelli del Centro di Persano, che dispongono di notevoli superfici per un numero molto esiguo, e che produttivamente potrebbe riuscire vantaggiosa all'impiego di lavoratori agricoli e alla stessa Amministrazione ».

RISPOSTA. — « Com'è noto in merito alla questione in oggetto sono di nuovo in corso contatti diretti tra il presidente delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani, e il Sottosegretario di Stato Meda.

« Si fa riserva, all'esito di detti contatti, di prendere le determinazioni del caso ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscerè se non ritenga opportuno emanare un decreto di proroga di almeno un mese del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei dipendenti dell'industria della trattura della seta della provincia di Padova.

1°) tutte le pratiche per detta concessione, approvate dal Comitato apposito fino dal giugno 1948, furono espletate prima dell'ottobre 1948;

2°) per i dipendenti della medesima industria delle provincie confinanti di Vicenza

e Treviso fu concessa, ancora nel 1948, una proroga di tre mesi, determinando in tal modo per i lavoratori della provincia di Padova, ugualmente disoccupati, una evidente condizione di inferiorità;

3°) che alcune filande della provincia di Padova non lavorano da anni e che pertanto in quelle località le maestranze sono in uno stato di estrema necessità ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento circa la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione di 30 giorni a favore dei dipendenti dell'industria della trattura della seta della provincia di Padova è già stato disposto in data 30 giugno 1948, è andato in attuazione il 22 aprile 1949.

« Non è stato possibile concedere un nuovo periodo di 90 giorni, come è già avvenuto per le provincie di Vicenza e Treviso, perché dal 15 ottobre 1948 è cessata la proroga del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che elevava il limite massimo di godimento dell'indennità di disoccupazione da 120 a 180 giornate.

« D'altra parte, la legge 29 aprile 1949, numero 264, entrata in vigore il giorno 6 giugno 1949, reca nuove disposizioni in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori disoccupati ed abroga le disposizioni di leggi preesistenti che regolavano la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione, sopprimendo il Comitato interministeriale il cui parere era indispensabile ai fini della concessione.

« La citata legge, innovando nella materia in argomento, ha stabilito l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di una Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza ai disoccupati, che eserciterà, in materia più ampia ed organica, le funzioni consultive già attribuite ai preesistenti Comitati interministeriali.

« Non appena pubblicato il regolamento per l'attuazione della predetta legge, potrà essere ripreso l'esame delle proposte di concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione, le quali, in ogni caso, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed al parere della precitata Commissione centrale, già regolarmente costituita ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

TAMBRONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se è esatta la interpretazione del decreto legislativo presidenziale 7 novembre 1947, n. 1559, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1948, con il quale, a se-

guito dell'articolo 2, viene ad essere intaccato il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione nei confronti dei lavoratori esattoriali.

« Le interpretazioni del Ministro delle finanze al riguardo sono state evasive. Comunque, è certo che in occasioni nelle quali i segretari provinciali della Federazione dei lavoratori esattoriali hanno dovuto dichiarare nelle provincie uno sciopero, essi sono stati chiamati dai rispettivi questori ed intimato loro a recedere dalla dichiarazione di sciopero a causa della esistenza della legge n. 1559.

« Si richiama l'attenzione del Ministro su tale disposizione, perché i lavoratori esattoriali possano essere tranquillizzati nel loro diritto, specie in questo periodo nel quale sono impegnati a trattare con gli esattori il loro contratto nazionale ».

RISPOSTA. — « Anche a nome del Ministro dell'interno si osserva che dopo la emanazione del decreto legislativo 7 novembre 1947, numero 1559, su proposta del Ministro delle finanze, furono avanzate dalle organizzazioni operaie, e precisamente dalla Confederazione generale italiana del lavoro, alcune preoccupazioni in ordine alla portata delle disposizioni anzidette. Si affacciò, sostanzialmente, il dubbio che le nuove norme potessero costituire una violazione del diritto di sciopero nelle persone incaricate dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte.

« In proposito questo Ministero, all'uopo interpellato, ebbe a manifestare l'avviso che le accennate preoccupazioni non sembravano giustificate. Si fece invero presente che l'articolo 2 del decreto legislativo — sulla cui estensione si avevano maggiori perplessità — non pareva che si potesse applicare ai pubblici ufficiali ed al personale addetto ai servizi di accertamento o di riscossione delle imposte. Il suddetto articolo 2 in base all'inciso « fuori dei casi previsti nell'articolo precedente », era strettamente legato all'articolo 1; mentre l'azione delittuosa dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblici servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, era specificamente considerata nella disposizione dell'articolo 3. Ora quest'ultima richiede, per aversi il reato, un « fine specifico », che è quello di « interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento o di riscossione delle imposte », di guisa che la esistenza di qualsiasi altro fine — diverso da quello stabilito dall'articolo 3 — escluderebbe la ipotesi delittuosa ivi preveduta.

« D'altra parte, come è noto, una completa regolamentazione del diritto di sciopero è allo

studio e si spera di poter sottoporre quanto prima all'esame del Parlamento il relativo disegno di legge ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la grazia e giustizia*

CASSIANI.

TARGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* —

« Per sapere se il Governo, di fronte alle palesi inquietudini dell'opinione pubblica — colpita da sdegno e dolore per il tragico episodio di Bellocampo e preoccupata dall'eccezionale situazione che questo episodio denuncia in una delle più importanti provincie d'Italia — non ritenga il caso di rendere noto fin d'ora che il Governo stesso è disposto a riconoscere l'opportunità che il Parlamento partecipi direttamente, nel modo previsto dall'articolo 82 della Costituzione, alla risoluzione di un problema che non può essere dato da azione di polizia e tanto meno da arbitrarie restrizioni di diritti sanciti dalla Costituzione, ma che richiede indagini approfondite delle cause vicine e remote del problema stesso, accertamenti e denunce di ogni collusione e responsabilità e provvedimenti di portata politico-sociale, che possano curare il male alle radici nell'interesse superiore del Paese ».

RISPOSTA. — « Si risponde quanto segue, anche per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

« Le condizioni della sicurezza pubblica nella provincia di Palermo e la proposta di nomina di una Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione furono oggetto di ampio dibattito davanti al Senato della Repubblica nelle sedute del 22 e 23 giugno 1949.

« I sequestri di alcuni facoltosi proprietari e soprattutto il proditorio agguato di Bellocampo contro le forze di polizia, che hanno caratterizzato la situazione di questi ultimi mesi, hanno portato all'adozione, da parte del Governo, di misure — già allo studio — per rendere più efficiente l'azione repressiva delle forze di polizia e assicurare il più rapidamente possibile condizioni di normalità in tutta la provincia di Palermo.

« Le misure adottate e rese di pubblica ragione, in perfetta rispondenza con le ripetute dichiarazioni ufficiali, secondo cui la situazione non era tale da legittimare il ricorso a misure eccezionali, non comportano minimamente restrizioni di diritti sanciti dalla Costi-

tuzione, che in ogni caso spetterebbe al Parlamento deliberare.

« I provvedimenti presi sono ritenuti, allo stato delle cose, sufficienti a fronteggiare la situazione. Tuttavia il Governo non mancherà di considerare, con la dovuta attenzione, tutti i suggerimenti pratici indicati per la eliminazione dell'ultimo focolaio di delinquenza organizzata rimasto nel Paese e che condizioni ambientali ben note e aggravate dalla guerra hanno reso più persistente ».

*Il Ministro*

SCELBA.

TITOMANLIO VITTORIA, FRANCESCHINI, BERTOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intende far valutare nei concorsi a posti per le scuole elementari il servizio eventualmente prestato nelle scuole medie dai maestri laureati. Ciò per una ragione di giustizia, perché nella tabella dei titoli valutabili annessa alla circolare per gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari, vien fatta menzione solo del servizio prestato nei corsi di avviamento e non si fa cenno a quello prestato nelle scuole medie ».

Risposta. — « Lo scopo cui tendono le disposizioni sui concorsi speciali ed ordinari e su quello dei R. S. T. è soprattutto di sistemare in modo stabile e sicuro quei dipendenti statali che abbiano lodevolmente superato una prova di esame, ovvero abbiano prestato un periodo minimo di servizio nell'Amministrazione scolastica.

« È ovvio che, per ragioni di giustizia distributiva, ai ruoli della scuola elementare possano accedere coloro che nella stessa abbiano prestato servizio e diano quindi garanzia di quella specifica attitudine didattica, che è necessaria per tale tipo di insegnamento, mentre coloro che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie potranno accedere ai ruoli costituiti per queste ultime.

« Ammettere nei ruoli delle scuole elementari quegli insegnanti, che abbiano dato la loro opera in altri ordini di scuole, significherebbe danneggiare quei maestri che all'insegnamento primario, e solo a quello, hanno dato la loro attività, dimostrando, con il loro attaccamento, di voler proseguire tutta la loro carriera in tale ordine di scuole.

« L'argomento addotto circa la valutazione prevista nella ordinanza per incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1949-50 del servizio prestato nei corsi

di avviamento, non può essere presa come elemento di paragone e di decisione.

« È noto, infatti, come, nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, possano, a determinate condizioni, essere adibiti anche maestri elementari, beninteso, in qualità di incaricati provvisori o supplenti.

« Non era quindi, giusto, che tali maestri venissero privati della valutazione di un servizio espressamente previsto dalle disposizioni in vigore e per il quale i loro titoli di studio sono ritenuti sufficienti.

« Uguale non è la posizione degli insegnanti delle scuole secondarie, per i quali è necessario il titolo abilitativo o, quanto meno, il diploma di laurea. In tal caso il maestro laureato esercita la sua funzione di insegnante nelle scuole secondarie non in quanto maestro, ma in quanto laureato, dimostrando, in tal modo, di preferire all'insegnamento elementare l'insegnamento medio e di volersi indirizzare, ai fini della carriera, verso questo ultimo, costituendo l'insegnamento elementare un semplice ripiego momentaneo in attesa di una migliore sistemazione.

« Non sarebbe giusto che questi insegnanti potessero ottenere il vantaggio di indirizzare la loro attività secondo il personale gradimento verso l'una o verso l'altra forma di insegnamento e tipo di scuola, mentre ai maestri elementari non laureati non rimane se non l'unica strada dell'insegnamento primario.

« Per tali motivi la proposta non può essere accolta ».

*Il Ministro*

GONELLA.

TONENGO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda opportuno — nell'interesse della produzione zootecnica ed eliminando le pastoie burocratiche che intralciano lo sviluppo della nostra agricoltura e sottraggono tempo prezioso ai lavoratori dei campi — ripristinare il servizio di distribuzione del sale pastorizio, disciplinandolo in modo da evitare qualsiasi forma di speculazione, e fornendo agli aventi diritto uno speciale libretto che darebbe all'intestatario la facoltà di prelevare mensilmente un determinato quantitativo massimo e sul quale annualmente o semestralmente sarebbero apportate le opportune variazioni da parte di un Ente riconosciuto (ad esempio l'Ispettorato provinciale per l'agricoltura). Tale sistema favorirebbe effettivamente la produzione zootecnica, permettendo, in tali casi, di utilizzare anche

foraggi o mangini di qualità piuttosto scadente, aumentando di conseguenza, le possibilità zootecniche e migliorando igienicamente gli allevamenti ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione dei Monopoli concede già agli allevatori una notevole facilitazione sul prezzo di vendita del sale destinato all'alimentazione del bestiame. Infatti, il sale pastorizio viene ceduto a lire 2000 il quintale mentre il prezzo di vendita del sale comune per uso alimentare è di lire 5000 al quintale.

« La vendita è normalmente effettuata, come nell'anteguerra, dai depositi, dagli uffici di vendita e dai magazzini di vendita dei generi di monopolio.

« Gli allevatori, per essere ammessi al beneficio, devono esibire una attestazione del sindaco circa il numero e la specie degli animali per i quali il sale viene richiesto.

« Le disposizioni vigenti prevedono, altresì, il rilascio agli allevatori di speciali bollettari (Mod. U. 84) per il prelevamento del sale pastorizio in relazione al fabbisogno.

« Nell'intento di agevolare gli allevatori di bestiame è stata consentita, inoltre, la vendita del sale pastorizio attraverso i Consorzi agrari, i quali si rendono responsabili verso l'Amministrazione dei requisiti necessari all'acquisto del sale da parte dei proprietari di bestiame.

« La quantità di sale occorrente per ogni capo è stata determinata di intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

*Il Ministro*

VANONI.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le disposizioni a suo tempo impartite relative all'esenzione dall'obbligo, nella campagna granaria 1948-49, del conferimento all'ammasso per coloro che erano vincolati fino ad un massimo di cinque quintali di grano, oggi alla quasi totalità degli agricoltori del Piemonte viene recapitata per iniziativa dell'U.P.S.E.A., una cartolina ingiuntiva di conferimento all'ammasso di quantitativi di grano stabiliti con criteri irrazionali, provocando un legittimo risentimento tra gli interessati.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere i motivi per i quali i quantitativi di grano a carico dei conferitori all'ammasso per la campagna granaria 1948-49 siano stati

maggiorati, per alcuni in maniera sensibile, tanto da provocare malumore e fermento ».

RISPOSTA. — « La legge 5 gennaio 1949, n. 7, com'è noto, ha esonerato dall'obbligo di conferimento gli agricoltori che nella campagna scorsa sono stati chiamati alla consegna di un quantitativo di prodotto non superiore ai 5 quintali.

« Dagli accertamenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, risulta che gli esonerati, nelle provincie del Piemonte, sono stati in totale 77.920, così distinti: Torino, 10.415; Novara, 15.538; Vercelli, 3961; Alessandria, 16.510; Asti, 15.053; Cuneo, 15.013. Nel complesso gli esonerati sono il 59 per cento circa rispetto al numero di 131.243 conferenti dello scorso anno. Pertanto non risponde alla realtà la notifica del contingente, che sarebbe stata fatta alla « quasi totalità degli agricoltori del Piemonte »; né risulta che l'assegnazione delle quote alle singole aziende sia stata eseguita con criteri irrazionali.

« Dei quantitativi esonerati dall'obbligo di conferimento non si è mancato di tener conto nella fissazione dei contingenti provinciali, e pertanto non si vede come le quote di contingente possano essere state notevolmente maggiorate nei confronti dell'anno scorso. Effettivamente per la campagna corrente, sulla media dei conferimenti del sessennio 1941-46 è stato applicato — per la determinazione dei contingenti — il coefficiente del 67,60 per cento, invece del 66,66 per cento adottato per la campagna passata, ma tale lieve aumento non ha influito sensibilmente sulle quote singole.

« A meno che non si voglia far riferimento al fatto che quest'anno, essendo l'ammasso limitato al solo grano, gli uffici competenti hanno dovuto tener conto di tale circostanza nell'assegnazione dei contingenti aziendali, specialmente nei confronti dei produttori di montagna che coltivano prevalentemente cereali minori.

« Comunque, anche per questo i contingenti delle aziende maggiori produttrici di grano non hanno subito un notevole aggravio ».

*Il Ministro*

SEGNI.

TONENGO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali all'atto in cui il Ministero della difesa dispone la riconsegna o il pagamento da parte degli agricol-

tori dei cavalli e muli a suo tempo dai medesimi acquistati dai partigiani e dal Comitato nazionale di liberazione dietro rilascio di regolare ricevuta, non fu tenuto conto né della somma precedentemente versata, né del valore dei cavalli stessi all'atto dell'acquisto, ma si pretese il pagamento riferito al costo vigente all'epoca in cui venne adottata la predetta disposizione ministeriale.

« L'interrogante chiede di conoscere se non ritenga equo estendere a beneficio degli agricoltori le provvidenze adottate per il risarcimento danni partigiani, di cui l'articolo 13 del decreto legislativo n. 517, del 19 aprile 1948 ».

RISPOSTA. — « Le valutazioni dei cavalli e muli a suo tempo acquistati dagli agricoltori fatte dai partigiani o dal Comitato nazionale di liberazione non sembra possano essere riconosciute dall'Amministrazione dello Stato, sia perché probabilmente influenzate da circostanze o motivi contingenti sia perché non appare possibile attribuire a detti organismi una competenza tecnica.

« Gli organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato sono — peraltro — tenuti all'osservanza delle norme che presiedono alle valutazioni in parola, norme che con ogni probabilità possono non essere state tenute presenti dai Comitati di liberazione nazionale.

« Si aggiunge — inoltre — che la richiesta comporterebbe, ovviamente, un completo ed oneroso controllo dei rapporti a suo tempo posti in essere dai Comitati di liberazione nazionale.

« Quanto alla procedura adottata per il recupero e le valutazioni dei quadrupedi di preda bellica, si precisa che il Ministero della difesa (Esercito), Ispettorato ippico e veterinario, provvede ora a recuperare i quadrupedi già appartenenti all'Amministrazione militare o di preda bellica. L'Ispettorato predetto, allo scopo di venire incontro agli agricoltori, riconosce a questi ultimi la proprietà dei quadrupedi di cui si trovano in possesso, previo pagamento del prezzo di stima riferito all'epoca della cessione.

« Nei casi in cui gli enti o le autorità abbiano già riscosso acconti sul valore dei quadrupedi a suo tempo ceduti, i detentori degli stessi vengono chiamati a corrispondere la differenza affiorata dal giudizio di stima espresso dalla competente commissione militare.

« Quanto all'ultima parte tendente a conoscere se non si ritenga equo estendere a beneficio degli agricoltori le provvidenze adottate

per il risarcimento danni partigiani di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 517 del 19 aprile 1948, deve segnalare che detto provvedimento prevede i casi in cui lo Stato è chiamato a soddisfare le obbligazioni passive contratte dalle formazioni partigiane e non già i casi contrari per i quali lo Stato attende, come nella fattispecie, alla riscossione di crediti per conto degli Alleati, nei confronti dei quali non può ovviamente sollevarsi obiezione alcuna.

« Non si ritiene quindi estensibile ai casi prospettati la citata norma che disciplina altri diversi rapporti ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

MALVESTITI.

TONENGO, FERRARIS EMANUELE E SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'Industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritenga giusto e doveroso « diminuire » od almeno contenere gli attuali prezzi dei prodotti industriali, specie dell'energia elettrica, affinché non venga a crearsi una esagerata sproporzione con i prezzi dei prodotti agricoli in allarmante discesa tanto da scoraggiare il lavoro rurale e la produzione stessa ».

RISPOSTA. — « L'indirizzo della politica economica del Governo, che muove verso l'abolizione graduale dei prezzi politici, ha ridotto progressivamente il campo di azione del Comitato interministeriale dei prezzi il quale tuttavia, per alcuni settori fondamentali, svolge ancora la sua attività al fine di contenere i prezzi di quei prodotti le cui punte risulterebbero eccessivamente alte rispetto all'andamento generale del mercato ed assicurare in tal modo, a più larghi strati di imprenditori, l'approvvigionamento di determinati beni strumentali.

« Così, soffermandosi nel settore industriale interessante l'agricoltura, va notata una sensibile riduzione apportata nei prezzi del petrolio agricolo e del gasolio che, da lire 60 e lire 58,80 al chilogrammo nel giugno 1948, sono discesi, nell'agosto del corrente anno, rispettivamente a lire 47,50 e 43,50. Anche nel campo dei concimi chimici è da registrare una riduzione dei prezzi: ad esempio il perfosfato da lire 90 ad unità di anidride fosforica è stato portato a lire 84 ed inoltre è stato effettuato, sempre nello stesso campo, un ritocco ai compensi di distribuzione sia per i grossisti che per i rivenditori.

« Per quanto concerne poi l'energia elettrica occorre tener presente che le relative

tariffe, aumentate, come è noto, di 23 volte rispetto al 1942, non possono creare — né direttamente, né indirettamente attraverso l'incidenza dei costi dei prodotti industriali — quella « esagerata sproporzione » con i prezzi dei prodotti agricoli dato che questi ultimi hanno subito, rispetto alla stessa epoca, aumenti di gran lunga superiori al suddetto coefficiente di maggiorazione.

« Comunque, allo scopo di consentire una valutazione migliore della questione in generale si ritiene opportuno esaminare, qui di seguito, l'andamento dei prezzi all'ingrosso in Italia. Esso presenta tre fasi caratteristiche:

settembre 1947: che segna l'apice, seguito da un rovesciamento della curva;

luglio 1948: che registra un minimo, seguito da una ripresa;

gennaio-febbraio 1949: che segnano un massimo, cui succede una discesa graduale, prolungatasi fino al momento attuale.

« I numeri indici dei prezzi all'ingrosso, calcolati dall'I.S.T.A.T. per l'intera nazione, e della Camera di commercio di Milano, per quella piazza, e riportati alla base 1938=1 per comodità di confronto, sono:

MESI	Indici Nazionali (ISTAT)	Indici a Milano (Camera di commercio)
Settembre 1947 . . . . .	62	68
Luglio 1948 . . . . .	51	56
Gennaio - Febbraio 1949 . . . . .	57	61
Giugno 1949 . . . . .	52	57
Luglio 1949 . . . . .	50	55
Agosto 1949 . . . . .	50	55

« La diversa ampiezza assunta dalle due serie di indici, è in dipendenza dei diversi criteri di rilevazione e di elaborazione; co-

munque rispecchiano un andamento parallelo.

« Il comportamento dei prezzi non è naturalmente uniforme per tutte le merci, ma varia da gruppo a gruppo, come è facile rilevare dalle tavole III e IV, in cui sono riportati gli elementi, relativi ai periodi più salienti, già indicati.

« Comunque, è bene osservare come i prezzi delle derrate alimentari, le quali costituiscono la massima parte dei prodotti agricoli, pur presentando attualmente notevoli contrazioni in confronto al settembre 1947, si mantengono al di sopra del livello generale dei prezzi, soprattutto per quelle di origine animale, giacché i prezzi per le derrate di origine vegetale, si discostano di poco dall'indice medio. A Milano, ad esempio, nell'ultima settimana di agosto del 1949, l'indice generale dei prezzi all'ingrosso risultava 55 volte l'anteguerra, quello delle derrate alimentari 59 volte (54 volte le derrate vegetali e 67 volte quelle animali), e l'indice dei prezzi dei prodotti industriali 53 volte.

« E pertanto, ripetesi, non sembra debasi parlare di « esagerata sproporzione » tra i prezzi dei prodotti agricoli e dei prodotti industriali giacché quella che viene chiamata « allarmate discesa » dei prezzi, non costituisce altro che la necessaria e indispensabile fase di assestamento verso un nuovo equilibrio del sistema generale dei prezzi in Italia, perché non va dimenticato che i prezzi dei prodotti agricoli, nel settembre 1947, avevano raggiunto un livello del tutto eccezionale, originato dalla carenza delle derrate, carenza che oggi viene superata mercé l'incremento della produzione e il giuoco delle importazioni. Tale fenomeno ha avuto del resto il suo sviluppo anche per i prodotti industriali e basta il raffronto tra alcuni prezzi degli stessi nel 1948 e quelli per le stesse voci nel 1949 ».

*Il Ministro*

MATTEO IVAN LOMBARDO.

TAV. I.

*Numeri indici nazionali dei prezzi all'ingrosso in Italia, distintamente per mesi.*

(base 1938 = 1)

(Elaborazione dell'Istituto Centrale di Statistica)

MESI	1947	1948	1949
Gennaio . . . . .	38	54	57
Febbraio . . . . .	39	54	57
Marzo . . . . .	41	53	56
Aprile . . . . .	45	52	54
Maggio . . . . .	52	52	53
Giugno . . . . .	53	51	52
Luglio . . . . .	58	51	50
Agosto . . . . .	59	57	50 ulti- ma sett.
Settembre . . . . .	62	58	
Ottobre . . . . .	60	57	
Novembre . . . . .	56	57	
Dicembre . . . . .	55	57	

TAV. II.

*Numeri indici generali dei prezzi all'ingrosso a Milano distintamente per mesi.*

(base 1938 = 1)

(Elaborazione della Camera di Commercio di Milano).

MESI	194	1 48	1949
Gennaio . . . . .	48	58	61
Febbraio . . . . .	49	59	61
Marzo . . . . .	51	58	60
Aprile . . . . .	55	58	59
Maggio . . . . .	62	58	58
Giugno . . . . .	64	57	57
Luglio . . . . .	65	56	55
Agosto . . . . .	66	57	55 ulti- ma sett.
Settembre . . . . .	68	59	
Ottobre . . . . .	66	59	
Novembre . . . . .	62	59	
Dicembre . . . . .	59	60	

TAV. III.

*Numeri indici nazionali dei prezzi all'ingrosso in Italia distintamente per gruppi di merci.*

(base 1938 = 1)

(Elaborazione dell'Istituto Centrale di Statistica).

GRUPPI DI MERCI	Settembre 1947	Luglio 1948	Gennaio 1949	Giugno 1949	Luglio 1949	Agosto 1949 ultima settimana
Derrate alimentari in complesso . . . . .	65	50	59	54	52	51
Derrate alimentari di origine vegetale. . .	51	41	53	50	48	—
Derrate alimentari di origine animale. . .	104	73	75	65	61	—
Materie prime e prodotti tessili . . . . .	72	61	61	60	58	58
Pelli e calzature. . . . .	71	44	53	44	44	44
Materie prime e prodotti metallurgici e meccanici . . . . .	65	58	57	54	52	53
Combustibili e lubrificanti . . . . .	38	46	43	39	39	39
Materie prime e prodotti chimici . . . . .	65	58	59	57	56	55
Prodotti cartari . . . . .	95	53	51	47	46	—
Legname da lavoro . . . . .	79	56	56	57	57	57
Laterizi e affini . . . . .	66	61	60	61	61	60
Vetri e cristalli . . . . .	46	49	49	49	49	49
Indice generale . . . . .	62	51	57	52	50	50

TAV. IV.

## Numeri indici dei prezzi all'ingrosso a Milano distintamente per gruppi di merci.

(base 1938 = 100)

(Elaborazione della Camera di Commercio di Milano).

GRUPPI DI MERCI	settembre 1947	Luglio 1948	Gennaio 1949	Giugno 1949	Luglio 1949	Agosto 1949 ultima settimana
I - Derrate alimentari vegetali . . . . .	67	52	62	57	55	54
II - Derrate alimentari animali . . . . .	102	81	82	74	67	67
III - Materie tessili . . . . .	57	56	63	62	61	61
IV - Prodotti chimici . . . . .	73	55	56	52	51	50
V - Minerali e metalli . . . . .	63	55	59	56	55	55
VI - Laterizi e legname . . . . .	68	59	56	57	57	57
VII - Prodotti vegetali vari . . . . .	69	49	54	50	47	47
VIII - Materie industriali varie . . . . .	5	48	51	46	45	45
I - II - Derrate alimentari . . . . .	80	63	70	63	60	59
II - VIII - Materie industriali . . . . .	64	54	57	54	53	53
Indice generale . . . . .	68	56	61	57	55	55

TURCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il Ministero dell'agricoltura ha lasciato inevasa una istanza presentata sin dal 1945 dal comune di Bassiano, diretta ad ottenere l'annullamento dell'autorizzazione a vendere poderi della Università agraria, autorizzazione concessa dall'autorità repubblicana alla fine del settembre 1943. In conseguenza di tale autorizzazione venne espletata ai danni della popolazione di Bassiano una stranissima vendita, niente di meno che il 29 maggio 1944 in Roma ancora sotto i tedeschi, mentre il comune di Bassiano era già liberato.

« La vendita riguardante circa 65 ettari fu effettuata persino senza le necessarie inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*, ecc., né fu approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. Eppure i compratori si sono immessi nei poderi e ne godono.

« Di fronte ad una tale situazione nessuno può dubitare della nullità della vendita e della opportunità di revocare l'autorizzazione a vendere. Ciò nonostante una pratica così chiara dorme inevasa malgrado infiniti e continui solleciti. È necessario innanzi tutto che il comune di Bassiano ottenga finalmente una

adeguata risposta alle sue richieste, nonché il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad alienare, indispensabile per definire la destinazione da dare alle terre, destinazione che, conformemente alla legislazione sugli usi civici deve essere a favore della popolazione di Bassiano.

« Per conoscere inoltre se non ritenga necessario accertare per quali ragioni si è avuto l'incredibile indugio di quasi quattro anni a rispondere ad una così chiara istanza nella quale il ritardo ad una qualsiasi risposta ha significato esclusivamente vantaggio per i possessori dei terreni che si stanno arricchendo a tutto danno di quella popolazione ».

RISPOSTA. — « Il decreto ministeriale 27 settembre 1943, con il quale fu autorizzata la vendita di terre di uso civico già appartenenti alla soppressa Università agraria di Bassiano, deve ritenersi nullo e privo di efficacia giuridica, in applicazione dell'articolo 2, n. 5, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per essere stato emesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e per non essere stato — in considerazione dei mol-

teplici vizi di forma e di merito che lo inficiano — dichiarato valido dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine all'uopo assegnato dall'articolo 3 del richiamato decreto luogotenenziale, successivamente prorogato ed ormai del tutto scaduto.

« Derivando dunque l'inefficacia giuridica del predetto decreto ministeriale dalla esplicita disposizione di legge sopra riportata, appare chiara l'incompatibilità dell'emissione di uno speciale provvedimento di revoca, che dovrebbe trovar fondamento in una dichiarazione di nullità, la quale invece promana già dalla legge.

« Il voto formulato dall'Università agraria di Bassiano, con la sua istanza a questo Ministero, risulta perciò sostanzialmente adempiuto *ope legis*, in quanto, essendo il ripetuto decreto indubbiamente nullo ed inefficace, gli acquirenti delle terre di che trattasi vanno considerati quali abusivi occupatori, soggetti al procedimento di reintegra — da esperirsi con urgenza, a norma della legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Commissario degli usi civici del Lazio, che è stato all'uopo officiato dal Ministero — nel caso non venga da essi proceduto al volontario rilascio delle terre, entro un breve perentorio termine.

« In conseguenza, è da ritenere che l'Università agraria possa rientrare al più presto in possesso delle terre di uso civico illegalmente alienate ».

*Il Ministro*  
SEGGI.

VALANDRO GIGLIOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non istimi opportuno che le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, circa il riconoscimento della qualifica di profugo, siano estese ed applicate, oltre che ai cittadini provenienti dalle zone dell'Istria e della Dalmazia annesse all'Italia nel periodo bellico, e dalle zone di Briga e Tenda sulle quali è pure passata la sovranità dello Stato italiano, anche ai rimpatriati da Stati esteri, qualora vi abbiano lavorato alle dipendenze di società nazionali e siano stati costretti a tornare in Patria, abbandonando la loro attività e stroncando la loro carriera, a motivo dello stato di guerra e per formale imposizione delle autorità italiane ».

RISPOSTA. — « Con circolare è stato chiarito che la qualifica di profugo, oltre che ai

cittadini provenienti dalle zone della Venezia Giulia in cui è cessata per effetto del trattato di pace la sovranità italiana, spetta anche a quei cittadini provenienti dalle zone dell'Istria e della Dalmazia annesse all'Italia nel periodo bellico e dalle zone di Briga e Tenda sulle quali è pure cessata la sovranità dello Stato italiano.

« La qualifica di profugo non spetta, invece, ai rimpatriati dagli stati esteri i quali, come è evidente, si trovano in una posizione ben diversa da quella dei profughi veri e propri ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i provvedimenti che intende prendere per assicurare ai molti pensionati del Monopolio la riliquidazione delle pensioni nei termini previsti.

« L'attuale consistenza dell'« Ufficio personale operaio » presso la direzione del Monopolio deve essere infatti ritenuta assolutamente insufficiente alla straordinaria mole di lavoro che si è accumulata con i successivi recenti provvedimenti di legge riguardanti le pensioni degli statali ».

RISPOSTA. — « L'applicazione dei vari provvedimenti legislativi riguardanti le pensioni dei dipendenti statali ha creato in seno all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato una situazione particolarmente difficile per il gran numero di posizioni da revisionare, assolutamente sproporzionato in confronto all'esiguità del personale addetto a quel particolare servizio.

« Preoccupata di tale stato di cose essa ha cercato di rimediarsi chiedendo il temporaneo distacco di personale dagli altri uffici centrali dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di rendere possibile il normale e sollecito svolgimento degli adempimenti demandate dalle nuove leggi.

« Si può assicurare che questo processo di rafforzamento del personale è già in corso e sarà vieppiù intensificato per venire incontro alle legittime aspettative degli interessati ».

*Il Ministro*  
VANONI.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quando intenda provvedere al ripristino dell'ufficio postale nel comune di Gua-

dagnolo (provincia di Roma), soppresso parecchi anni fa.

« Guadagnolo, località situata ad una trentina di chilometri in linea d'aria da Roma, a 1218 metri sul mare, è noto per l'esteso panorama che vi si ammira ed è frequentato, durante l'anno, da numerosi gitanti.

« L'istituzione di tale servizio pubblico risulterebbe di grande utilità agli abitanti della zona, i quali, fra l'altro, debbono soggiacere a percorrere dagli 8 ai 10 chilometri a piedi attraverso sentieri di campagna per raggiungere la ricevitoria postale più vicina ».

RISPOSTA. — « In proposito le comunico che Guadagnolo non è un comune ma solo una frazione di Capranica Prenestina.

« La ricevitoria postale di Guadagnolo venne soppressa nel giugno 1923, perché non presentava alcun traffico apprezzabile e in sua vece, venne istituito un servizio di portalettere rurale.

« Delle istanze pervennero nei primi mesi del 1946 alla Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Roma da parte di privati ed associazioni, fra le quali il Comitato nazionale reduci e la Unione combattenti, al fine di ottenere la riattivazione della ricevitoria in parola.

« In seguito a ciò la predetta Direzione dispose un sopralluogo ispettivo per un rilievo dei dati statistici indispensabili all'esame della richiesta, sopralluogo che risultò completamente negativo, sia per l'esiguità del movimento postale, sia per l'assoluta mancanza di operazioni a danaro, nonché per la mancanza, in loco, di uffici pubblici, stabilimenti industriali, aziende e collettività importanti.

« Ciò stante, si decise di non accogliere la richiesta in parola; senonché l'Unione nazionale combattenti e reduci di Guadagnolo rinnovò la richiesta stessa con successive istanze del settembre 1946 e gennaio 1948, fornendo alcuni dati statistici che, secondo l'Ente, avrebbero dovuto determinare il ripristino della ricevitoria in parola.

« Sottoposta la richiesta alla commissione centrale delle ricevitorie venne dato parere contrario a tale ripristino, in considerazione che la località non è del tutto priva di un servizio postale perché servita da un portalettere rurale e dell'esito degli accertamenti eseguiti dal funzionario ispettivo, il quale venne nelle conclusioni di ritenere assolutamente inutile l'apertura di uno stabilimento postale.

« D'altro canto le attuali condizioni deficitarie del bilancio non consentono per ora

di accogliere le richieste delle frazioni di comune con quella stessa larghezza con cui vengono accolte le richieste avanzate dai comuni ».

*Il Ministro*  
JERVOLINO.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, contrariamente agli impegni che sono stati assunti, non sono stati adottati i provvedimenti per la ricostruzione dell'edificio scolastico del comune di Casagiove, danneggiato da eventi bellici ».

RISPOSTA. — « Per i lavori di riparazione dell'edificio scolastico (ex Mauro) nel comune di Casagiove, è stata già redatta la relativa perizia dell'importo di lire 1.000.000 e se ne è proposto il finanziamento con i fondi assegnati nel bilancio di questa Amministrazione per il corrente esercizio ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intendo procedere alla perequazione del rapporto previsto dal paragrafo terzo dell'articolo 51 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, in favore della provincia di Avellino.

« Con detto decreto per tale provincia, e per tutto il Mezzogiorno in generale, il prezzo delle costruzioni edilizie fu elevato da 23 a 32 volte, quando in realtà dal maggio 1940 tale prezzo risulta aumentato di almeno 45 volte.

« D'altro canto, poi, per le provincie dell'Italia Settentrionale il rapporto di cui al decreto summenzionato è stato fissato in 38-40 volte, con aumenti del precedente rapporto sensibili tra il 65 e il 90 per cento.

« Si chiede, pertanto, che per i comuni meridionali e particolarmente per Avellino, Benevento e Caserta, il succitato rapporto sia adeguato all'effettivo delle costruzioni, come in parte è stato fatto per l'Italia del nord ».

RISPOSTA. — « L'articolo 51 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, detta le norme per la determinazione della spesa di ricostruzione ammissibile a contributo.

« Detto articolo tra l'altro prescrive che la spesa necessaria per ricostruire il fabbricato distrutto secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, decurtata di un'aliquota per vetustà, deve essere moltiplicata per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione e

quelli correnti nel mese precedente alla di chiarazione di guerra.

« Tale rapporto viene determinato ogni anno con decreto di questo Ministero e di quello del tesoro, in base alle proposte che vengano elaborate da apposita commissione.

« Lo scopo è di aggiornare annualmente, in relazione alla media delle variazioni dei costi dei materiali e della mano d'opera, il coefficiente di cui trattasi. Anche per l'anno corrente tale adeguamento è stato compiuto con decreto interministeriale del 7 luglio 1949.

« Dai rilevamenti fatti è risultato che, nel 1948, si è verificata una diminuzione del prezzo di costo dei principali materiali da costruzione ed un aumento del costo della mano d'opera.

« Tali variazioni hanno apportato, in media, una diminuzione massima del costo complessivo di costruzione, rispetto all'anno precedente, del 4 per cento.

« Siccome, però, da più parti era stato segnalato che i coefficienti di maggiorazione fissati per il 1948 erano piuttosto scarsi e considerato d'altronde che è necessario dare impulso ad incoraggiamento alla ricostruzione edilizia, non è sembrato opportuno di addivvenire, per l'anno corrente, alla riduzione dei coefficienti stessi.

« Non potendosi, d'altra parte, ignorare che la produzione dei materiali è ormai sufficiente al fabbisogno costruttivo e che i mezzi di trasporto si sono normalizzati, si è ritenuto, invece, di poter dare una maggiore uniformità ai coefficienti stessi, per le varie provincie.

« Per tale motivo, il numero dei coefficienti, che nel 1948 era di cinque, e cioè 32, 34, 36, 38, 40, è stato, nel 1949, ridotto a tre sicché i coefficienti attualmente in vigore sono 34, 36, 38.

« Si è, cioè, operato un aumento di due punti su quello più basso portandolo da 32 a 34 ed un'analoga diminuzione su quello più alto portandolo da 40 a 38.

« Da tali modifiche risulta che per il 1949: il coefficiente 34 viene applicato in 16 provincie;

il coefficiente 36 è applicato in 26 provincie;

il coefficiente 38 è applicato in 49 provincie.

« Per le provincie di Avellino, Benevento e Caserta il coefficiente è stato fissato in 34 volte il prezzo di anteguerra ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

VOCINO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere se e con quali norme intendano provvedere, perché siano collocati in congedo tutti con la medesima data, senza nessuna eccezione, come imprescindibili criteri di equità e di giustizia imporrebbero, i sottufficiali dell'Esercito, della marina e della aeronautica allontanati o da allontanare dal servizio in base alle disposizioni legislative intese a ridurre gli organici dei quadri degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ».

RISPOSTA. — « La questione prospettata è stata già da tempo presa in esame da questo Ministero.

« Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che lo sfollamento dei sottufficiali, come quello degli ufficiali, non poteva verificarsi sotto un'unica data.

« Ed invero tale simultaneità, per ragioni tecniche e organizzative delle Forze armate, non era praticamente attuabile, in quanto la riduzione dei quadri non poteva essere disposta che con la stessa gradualità con cui la forza militare è andata man mano adeguandosi alle possibilità consentiteci dal Trattato di pace.

« È altresì, da tener presente che anche nel caso del normale svolgersi del rapporto di servizio dei dipendenti statali i provvedimenti di Stato, e in particolare quelli concernenti il collocamento nella riserva o in altre posizioni non di servizio attivo, non possono che avere decorrenze diverse a seconda della posizione dei singoli o della situazione dei ruoli.

« Premesse le accennate considerazioni di ordine generale, si fa osservare che l'eventuale spostamento delle date di cessazione dal servizio darebbe luogo anche a problemi di carattere giuridico, dovendosi modificare decorrenze di provvedimenti di Stato definitivamente perfezionati.

« Non vanno taciute, infine, le ripercussioni di carattere finanziario.

« Per quanto sopra detto, come si potrà rilevare, la questione presenta indubbio carattere di grave difficoltà e non è dato prevedere a quale soluzione si potrà giungere ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
per la difesa  
ROBINÒ.

WALTER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere il motivo per cui non sono stati ancora costituiti i Comitati speciali per la disoccupazione e la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nei cui uffici giacciono mi-

ghaia di ricorsi e ogni giorno decine e decine di persone si recano per vedere l'esito dei loro reclami ».

RISPOSTA. — « I motivi per cui non sono stati ancora costituiti i Comitati speciali per la disoccupazione e la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, risiede nel fatto che la C.G.I.L., invitata a designare i rappresentanti ad essa spettanti, non ha ancora provveduto in merito ritenendo di dover essere l'unica associazione di rilevante importanza nazionale e di avere, quindi, diritto a designare un maggior numero di propri rappresentanti rispetto a quelli delle altre associazioni sindacali a carattere nazionale. Questo Ministero non ha, peraltro, mancato, in ogni sollecito diretto alla C.G.I.L., di rappresentare l'urgenza della costituzione dei Comitati in parola e di far presente che presso gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale giacciono migliaia di ricorsi con grave pregiudizio dei lavoratori tutti e quindi anche di quelli rappresentati dalla C.G.I.L. stessa.

« Questo Ministero avvalendosi del disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, articolo che prevede, in caso di mancato invio tempestivo delle richieste designazioni, la nomina diretta da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha concesso 15 giorni di tempo alle organizzazioni sindacali per procedere alle designazioni ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

ZANFAGNINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, tenuta presente la situazione estremamente grave in cui versa il Friuli, recentemente rappresentata dai parlamentari friulani all'onorevole Presidente del Consiglio, non ritengano di provvedere con estrema urgenza:

1°) all'attivazione dei 41 cantieri di rimboschimento previsti per il Friuli nella nota legge Fanfani (Ministero del lavoro e previdenza sociale);

2°) al finanziamento dei 7 vivai forestali esistenti in provincia di Udine, indispensabili ad alimentare l'opera di rimboschimento e le opere di sistemazione e manutenzione dei bacini montani (Ministero dell'agricoltura e delle foreste);

3°) al finanziamento dei progetti di lavori pubblici interessanti il Friuli, presentati

al Magistrato alle acque di Venezia per danni di guerra ad opere pubbliche ed opere straordinarie, in misura maggiore di quanto non abbia potuto fare il Magistrato stesso (Ministero dei lavori pubblici) ».

RISPOSTA. — « Alla provincia di Udine sono stati assegnati 329 milioni per riparazioni di danni di guerra, su un totale di lire 2.525.500.000 a disposizione per tutto il Compartimento del Provveditorato alle opere pubbliche, che si estende su dieci provincie, e 105 milioni per opere pubbliche straordinarie, su un complesso di lire 1.039.600.000 assegnate per tutto il Compartimento del Magistrato alle acque, che si estende su 13 provincie.

« Sono, quindi, in tutto 434 milioni su una assegnazione complessiva di lire 3.565.100.000; tale somma è superiore a quella messa a disposizione di tutte le altre provincie del Veneto, eccettuata soltanto Venezia.

« Un'altra notevole assegnazione è poi prevista sui fondi per il finanziamento delle opere a pagamento differito.

« Pur riconoscendosi che la somma assegnata alla provincia di Udine è inferiore alle effettive necessità della provincia stessa; sulle limitate disponibilità esistenti non si è potuto concedere di più in quanto si sono dovute tenere presenti, dopo un accurato esame comparativo, anche le esigenze di tutte le altre provincie del Compartimento.

« Si assicura peraltro, che qualora si potesse in seguito disporre di ulteriori assegnazioni, non si mancherà di tenere nella migliore considerazione le giustificate richieste che vengono rivolte perché sia incrementata l'esecuzione di pubblici lavori nella provincia in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

RISPOSTA. — « Per quanto attiene alla competenza di questa Amministrazione si comunica in merito che per la provincia di Udine è stata già decisa in data 29 luglio 1949 la apertura di n. 6 cantieri di rimboschimento, nei quali si potranno impiegare complessivamente n. 324 lavoratori disoccupati; l'apertura dei cantieri in parola avrà luogo non appena i locali enti gestori avranno ultimato le pratiche relative, e presumibilmente tra la fine di agosto ed il principio di settembre.

« Per quanto concerne le restanti richieste si fa presente che esse, previo esame degli or-

gani tecnici, saranno sottoposte alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro, per l'emanazione del parere previsto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*

FANFANI.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere perché non è stato ancora provveduto, ad oltre un anno e mezzo di distanza dal licenziamento, alla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza del cessato rapporto d'impiego ad una ventina circa di impiegati avventizi licenziati dall'U.P.S.E.A. di Udine; e se non creda opportuno e doveroso disporre perché tale liquidazione, che è di diritto, venga fatta senza ulteriore ritardo ».

RISPOSTA. — « Gli Enti economici dell'agricoltura e l'A.N.E.E.A., allorché furono soppressi e posti in liquidazione, giusta decreto legislativo luogotenenziale 25 aprile 1945, provvidero al licenziamento di quasi tutto il personale dipendente; mentre invece, per il personale in servizio presso l'U.P.S.E.A. di Udine, ne fu disposto il licenziamento solo in data 31 dicembre 1947, a seguito cioè del passaggio di quella provincia all'Amministrazione italiana.

« Quest'ultimo personale venne, poi, riassunto dall'U.N.S.E.A., a far tempo dal 1° gennaio 1948, ad eccezione di 17 elementi non ritenuti idonei alle esigenze dei servizi dell'U.N.S.E.A. stesso, che, da parte sua, provvide al licenziamento di 3 elementi, assunti dalle Autorità alleate, soddisfacendoli di ogni loro spettanza.

« L'A.N.E.E.A. però, non ha potuto far luogo alla definitiva liquidazione dei summenzionati 17 elementi, essendo ancora in corso l'approvazione, da parte del Ministero del tesoro, della deliberazione commissariale n. 54 del 5 dicembre 1947, colla quale vennero estesi al personale dell'A.N.E.E.A. medesima i miglioramenti economici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, con effetto dal 1° giugno stesso anno.

« Comunque, l'Ente anzidetto ha già loro corrisposto dei congrui acconti, compatibilmente con le scarse sue disponibilità finanziarie, circostanza che, tuttora, lo costringe a tenere sospeso il pagamento di indennità di licenziamento, già liquidate per un ammontare di oltre 50 milioni ».

*Il Ministro*  
SEGNI.